LETTERA PASTORALE

DI MONSIG. LUIGI FILIPPI

VESCOVO D'AQUILA

AL CLERO DELLA SUA DIOCESI

SULLE DUE COSTITUZIONI DOMMATICHE

PUBBLICATE

Nella Sessione III. e IV. del Concilio Vaticano

PRATO,

RANIERI GUASTI

Editore-libraio.

1871.

FRA LUIGI FILIPPI

DELL' ORDINE DE' MINORI RIFORMATI

DI SAN FRANCESCO

PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI AQUILA

ec. ec. ec.

Ai dilettissimi Ecclesiastici della sua Città e Diocesi salute e benedizione nel nostro Signore Gesu' Cristo.

Appena ritornati da Roma in mezzo a voi, fratelli e figli amatissimi, avremmo dovuto, secondo la fattavi promessa, intertenervi del primo periodo trascorso del Concilio Vaticano, a cui abbiamo avuto l'onore di prender parte con tanti illustri Pastori colà convenuti da tutt' i punti dell' orbe cattolico. Ma dovemmo sinora far violenza alle emozioni da cui il nostro cuore era compreso, perchè una voce più potente della nostra, la voce dell' altissimo Signore Iddio tuonò dal Cielo, *intonuit de cælo Dominus*, e cogli avvenimenti straordinarii, inaspettati, e non prevedibili da calcolo di mente umana,

che rapidamente si successero in Europa e nella nostra Italia, fece sì che assorbite tutte le intelligenze dal rumore de' fatti contemporanei, non avrebbero data alla nostra parola che un'attenzione secondaria e superficiale. Stimammo perciò opportuno di soprassedere pel momento dal compito che ci eravamo proposto, e ci riserbammo di parlarvi quando avremmo conosciuto che la nostra parola sarebbe stata da tutti accolta con quell'interesse che merita per l'importanza dell'oggetto di cui deve trattare. Vi ha un tempo di tacere, ed un tempo di parlare, dice l'Ecclesiastico. Se sinora abbiam taciuto, è omai tempo di parlarvi; quindi non mettiam tempo in mezzo a farlo, affinchè i nostri dilettissimi diocesani possano formarsi un'idea chiara dei lavori compiuti negli otto mesi, nei quali ci siamo trattenuti a Roma ed in cui cominciammo a definire tutte le grandi questioni che al presente agitano gli spiriti nel campo della religione, e quelle ancora le quali si prevede che potrebbero nell'avvenire diventar causa di discordie religiose.

Il Concilio Vaticano, come vi è noto, fu solennemente inaugurato nella Basilica di s. Pietro, nell'auspicatissimo giorno dell'otto dicembre, sacro all'Immacolato Concepimento di Maria, nello scorso anno 1869, dall'amatissimo Pontefice Pio IX circondato da una corona di più di 700 vescovi dell'orbe cattolico ivi convenuti dai punti i più opposti della terra, ed al cospetto di una moltitudine sì affollata di gente di varie nazioni che rendeva angusto quel vastissimo tempio. Non è nostro pensiero di parlarvi della solennità

colla quale fu inaugurato, nè di tutt'i particolari occorsi, perchè non è nostro disegno di farvi da storico del Concilio: ma quello che c' interessa notificarvi nella qualità di vostro Pastore, sono i lavori compiutisi dalla grande adunanza, sono le dottrine cattoliche state sinora dal Concilio sanzionate. Noi siamo obbligati a dichiararvele; e voi, o dilettissimi, ad apprenderle, onde possiate anche voi adempiere all'obbligo che vi incombe di communicare ai vostri parocchiani l'abbondanza della cattolica verità, sia perchè, come dice l'Apostolo s. Pietro, possano *ad ognuno che li dimanda render ragione della loro fede* (1), sia perchè sappiano una volta dippiù che le dottrine che nel Concilio ecumenico assistito dallo Spirito Santo vengono definite dalla Chiesa infallibile, debbono ai fedeli esser la norma certa per assicurarsi che il crederle pienamente e professarle apertamente è condizione indispensabile per rimanere nel grembo della Chiesa cattolica; come il non accettarle o l'impugnarle è il segnale più certo per giudicare di aver fatto naufragio nella fede e di esser caduto nell'eresia.

Due sono le Costituzioni Apostoliche, le quali dopo le grandi discussioni tenute in ottantacinque Congregazioni generali, il Sommo Pontefice come Capo supremo della Chiesa insegnante, ha solennemente pubblicate: la prima nella sessione III^{a} del Concilio tenutasi il 24 aprile, e l'altra nella Sessione IV^{a} tenutasi il 18 luglio dell'anno cadente 1870. A chi guarda le pagine

1. (1 Petr. III, 15.) Parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea quæ in vobis est spe.

di queste due Costituzioni, sembrerà un tenue lavoro; chi ne consideri la sostanza, si convincerà che sono il frutto ben maturo di studii serii e profondi, e delle più minute discussioni, a cui si sono occupati con una santa libertà per lo spazio di otto mesi i Padri del Concilio, cioè gli uomini i più competenti del mondo nella scienza di Dio e delle cose umane, i quali si sono trovati tutti perfettamente uniti nei medesimi sentimenti e nella medesima dottrina, comunque dal bel principio fosse sembrato di essere fra loro in qualche punto discordi; ed hanno così verificato una volta dippiù la promessa del divin Salvatore, il quale dichiarò a' suoi discepoli che quante volte si congregassero in suo nome Egli si sarebbe trovato in mezzo di essi (1).

Prima però di entrare in materia, fa d'uopo spiegare alcune espressioni teologiche che importa assai di bene intendere; giacchè sventuratamente per molti cattolici oggidì talune espressioni sono divenute affatto incomprensibili.

I Teologi sogliono spesso dichiarare che talune proposizioni *sono di fede cattolica;* e di talune altre proposizioni dicono soltanto che *sono semplicemente di fede.*

Una proposizione si dice *essere di fede cattolica* cioè *universale,* quando esprime una verità contenuta nella S. Scrittura, o nella Tradizione divina non solo, ma ancora proposta solennemente alla credenza di tutta la Chiesa universale, come dice il Suarez, *quæ toti Ec-*

1. Ubicumque fuerint duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum. (Matth. XVIII. 20.)

clesiæ universali credenda proponitur (1), ossia è una verità di cui nessuno deve dubitare che sia stata rivelata da Dio, perchè il magistero infallibile della Chiesa ci attesta che essa è contenuta nel deposito della rivelazione, cioè nella Santa Scrittura o nella Tradizione; ed in conseguenza nessun cristiano può chiamarla in dubbio senza peccare mortalmente contro la fede, nè può ostinarsi contro la medesima senza cadere nell'eresia.

Si dice poi una proposizione esser semplicemente *di fede,* ossia di fede teologica, quando sufficientemente consta che sia contenuta nella Santa Scrittura o nella Tradizione divina, ma non ancora sia stata proposta a credere dalla Chiesa; *fides theologica autem,* prosiegue il Suarez, *continet quidquid a Deo revelatum fuerit etiamsi ad communem Ecclesiæ doctrinam nondum pertineat.* Una proposizione che contraddice direttamente ed immediatamente ad una proposizione di *fede cattolica,* è una proposizione *ereticale;* quella poi che si opponesse ad una proposizione semplicemente *di fede,* sarebbe *sapiens hæresim vel suspecta de hæresi;* o per lo meno *temeraria* secondo i diversi gradi di certezza onde consta contenersi la verità di fede contraria nel divino deposito della Rivelazione.

Nessun cattolico, eccetto il caso in cui ignorasse la definizione della Chiesa, può pubblicamente professare una proposizione ereticale o anche solo accettarla nel segreto del suo cuore, senza rimaner separato dal grembo della s. Madre Chiesa per effetto dell'anatema o scomunica che vi è annessa.

1. Suarez, Disp. 3, sect. 10.

Ciò premesso, passiamo alla esposizione della Costituzione istessa. Come ognuno può vedere, essa consta di cinque parti distinte, e sono il *titolo,* il *proemio,* i quattro *capitoli,* i *canoni* e la conchiusione che contiene un *monitum* o avvertimento.

Il titolo è *Constitutio dogmatica de fide catholica.* La parola Costituzione è lo stesso che *legge, regola* o *norma.* La parola *dommatica* (1) significa che contiene una verità da credersi come rivelata da Dio; quindi una Costituzione *dommatica* è una legge, una regola a cui i cattolici sono obbligati di conformare la loro credenza. Le parole *de fide catholica,* « sulla fede cattolica », indicano l'oggetto di cui si tratta nella Costituzione. E qui convien notare che comunque ogni Costituzione dommatica abbia per oggetto un qualche articolo di fede cattolica; pure nella presente Costituzione la parola *fede* si prende nel suo senso *formale e soggettivo,* in quanto significa l'atto stesso, col quale noi crediamo all'autorità di Dio; e non in quanto

1. La parola *dommatica* non è stata introdotta nella Chiesa arbitrariamente. Essa ha il suo fondamento nelle S. Scritture. Negli Atti degli Apostoli si legge che S. Paolo ed il suo carissimo Timoteo passando di città in città raccomandavano di osservare i *dogmi* stabiliti dagli Apostoli e dai seniori che erano in Gerusalemme: *Cum autem pertransirent civitates, tradebant eis custodire dogmata, quae erant decreta ab Apostolis et senioribus, qui erant Hierosolymis.* (Act. xxi, v. 4.) E S. Paolo Apostolo nella sua lettera agli Efesini espresse colla parola *dogma* la stessa Legge Evangelica, allorchè disse che Gesù Cristo coi suoi *decreti* abolì la legge dei riti: *legem mandatorum decretis evacuans* (ad Ephes. ii. v. 15); ove la parola *decretis* della Volgata nel testo greco è espressa colla parola δόγμασι. — La Chiesa quindi ha consecrato come per antonomasia questa parola per esprimere i soli decreti per eccellenza, cioè quelli nei quali il nostro intelletto cattivasi da Dio in ossequio della fede.

significa il complesso delle verità, che Dio ci ha rivelate. E questo atto si deve considerare così nell'uomo che lo produce, come in Dio che lo inspira e lo sostiene; essendo appunto quel lume soprannaturale, per mezzo di cui noi poggiati sull'autorità di Dio che rivela, e della Chiesa che propone, conosciamo e crediamo fermamente le verità della nostra santa Religione. Cotale atto forma tutto il soggetto della presente Costituzione.

Essa incomincia dalle parole « *Pius Episcopus... sacro approbante Concilio* etc. »

A chi non è versato nella Storia Ecclesiastica, questa formola sembrerà nuova, e che in certo modo diminuisca l'autorità del Concilio; poichè si potrebbe dire: se il Papa è quegli che pubblica i Decreti del Concilio nel solo suo nome, ed il Concilio non fa altro che approvare quello che fa il Papa (*sacro approbante Concilio*), ne risulta (come già da taluni si prevedeva, e fu detto) che i Vescovi, cioè i Padri del Concilio non andarono in Roma per essere giudici della fede, ma semplicemente per approvare con ossequiosa umiltà tutto quello che sarebbe piaciuto al Papa di fare e di dire.

Questo però è un equivoco il quale può nascere nella mente di taluno che non abbia letti altri Decreti di Concilii che quelli del Concilio di Trento, i quali sono pubblicati sempre in nome del Concilio stesso colle parole *Sancta Oecumenica Tridentina Synodus statuit* etc. Ma se si rifletta che quel Concilio non fu personalmente preseduto dal Papa, bensì da' suoi Legati, ben si comprende che i Decreti non doveano pubbli-

carsi se non in nome del Concilio, salvo la finale approvazione del Papa; laddove se si leggano tutti gli Atti dei Concilii preseduti dai Romani Pontefici, a cominciare dal 1.° Lateranense (anno 1123), sino a quello di Firenze, nel 1439, e del quinto Lateranense del 1517, tutti i Decreti sono pubblicati in nome del Papa che vi presędeva, e sempre colla stessa formola *sacro approbante Concilio,* o altra equivalente. E ciò è ragionevole; poichè il Papa essendo il Capo ed il Dottore supremo di tutta la Chiesa, cioè tanto dei Vescovi quanto dei semplici fedeli, non riceve la sua autorità dal Concilio, ossia dagli altri Vescovi; egli è il giudice supremo di tutti e di tutto; e le decisioni del Concilio non hanno alcun valore, non diventano complete e difinitive, se non dopo l' approvazione del Capo della Chiesa, cui solo si appartiene il convocarla: quindi è giusto che egli le promulghi in suo nome, fatta menzione del giudizio portato altresì dai Padri del Concilio.

D' altronde questa formola non significa che il Papa solo ha giudicato ed ha deciso: essa significa soltanto che in tale giudizio egli ha avuto la parte principale; il che vien confermato anche dalle espressioni contenute verso la fine del Proemio, ove si dice *sedentibus et judicantibus nobiscum Episcopis totius orbis;* ciò che è ben diverso dalla semplice approvazione o accettazione delle Bolle o Decreti del Romano Pontefice, che si fa dai Vescovi dispersi. Questo titolo adunque che da sette secoli è stato sempre impiegato nei Concilii presieduti personalmente dal Papa, non diminuisce in nulla la parte che i Vescovi prendono nelle definizioni

dei Concilii, e lascia intatti i loro diritti di giudici della fede.

Il Proemio incomincia dalle parole *Dei filius*, e dice « che Gesù Cristo figlio di Dio e Redentore del genere umano, avendo promesso, prima della sua ascensione in Cielo, di esser sempre sino alla consumazione dei secoli in mezzo alla sua Chiesa militante, in niun tempo ha mancato di esser insieme con questa sua diletta sposa, di assisterla nell'insegnare, di benedirla nell'operare, e di soccorrerla quando sembrasse di pericolare. E questa sua salutare providenza se si fè sempre manifesta con innumerevoli benefizii, si rese poi evidentissima dagli amplissimi frutti che derivarono al cattolicismo dai Concilii ecumenici, e specialmente dal Concilio Tridentino, del quale, comunque celebrato in tempi infelicissimi, grandi furono i vantaggi, che qui brevemente vengono enumerati, e di cui sentiamo tuttora il benefico effetto.

» Ma se con animo grato si richiamano alla nostra mente i grandi vantaggi che mediante il Concilio Tridentino, ultimo fra gli ecumenici, la divina clemenza largì alla Chiesa; non possiamo, dice il s. Padre, raffrenar l'acerbo dolore pei mali gravissimi che nacquero principalmente dall'essere stata da molti o disprezzata l'autorità di esso, o trascurata l'osservanza de' suoi sapientissimi decreti. Di qui venne che le eresie proscritte dal Concilio istesso, avendo rigettato il divino magistero della Chiesa, e proclamato che in materia di religione dovesse prevalere il privato giudizio di ognuno, si frazionarono in mille sette tra loro dissidenti ed op-

poste, sino a che siano giunte alcune di esse a perdere la fede in Cristo, ed a riguardare come un libro non divino, ma mitico e favoloso, quella Bibbia che prima asserivano dover esser l' unico fonte e giudice della cristiana dottrina. Quindi ne nacque la ormai tanto diffusa dottrina del naturalismo e del razionalismo, che avversando in tutt' i modi la religione cristiana, la quale è d' istituzione soprannaturale, adopra tutti i mezzi per far sì che cacciato dalle menti umane, dalla vita, dai costumi o dalle istituzioni dei popoli Gesù Cristo che è il solo padrone e salvatore degli uomini, sia stabilito sulla terra il regno della pura ragione o della natura, come dicono. E così ne è pur derivato che molti, abbandonando la religione cristiana, negando il vero Dio ed il suo Cristo, sono caduti nel baratro del panteismo, del materialismo e dell'ateismo a segno, che negando la stessa natura ragionevole ed ogni regola di giusto e di onesto, cercano di svellere l' umana società dalle sue fondamenta. Dalla diffusione di queste empietà derivò pure che anche molti figli della Chiesa cattolica, ne rimasero in parte infettati, si allontanarono dalla via della vera pietà, ed il senso cattolico rimase in essi attenuato; poichè facendosi trasportare da dottrine varie ed estranee, e non ben distinguendo la natura e la grazia, la scienza umana e la fede divina, si espongono a depravare il senso genuino dei dommi che tiene ed insegna la s. Madre Chiesa, e mettono in pericolo l' integrità e la sincerità della fede. A vista di tanti mali, la Chiesa che è stata da Dio costituita madre e maestra dei popoli, non può non commuoversi fin nel-

l'intimo delle sue viscere; e se Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla conoscenza della verità; se Gesù Cristo venne per salvare quello che era perduto e radunare in un sol corpo i figli di Dio, che erano dispersi; essa si riguarda a tutti debitrice, ed è sempre pronta ed intenta a rialzare i caduti, sostenere i vacillanti, abbracciare coloro che ritornano al suo seno, confermare i buoni e farli progredire sempre in meglio: epperò in nessun tempo può cessare dal testificare e predicare la verità divina che sana tutte le cose.

„ In conseguenza di che, conchiude il s. Padre, seguendo le vestigia dei nostri Predecessori, comunque non avessimo mai tralasciato, com'è dovere del nostro officio apostolico, di insegnare e di difendere la verità cattolica, e di riprovare le perverse dottrine; ora sedendo al nostro fianco come giudici tutti i Vescovi dell'orbe cattolico qui adunati nello Spirito Santo in Concilio ecumenico, abbiamo stabilito di professare e di dichiarare pubblicamente da questa Cattedra di s. Pietro la dottrina salutare di Gesù Cristo, e di proscrivere e condannare coll'autorità dataci da Dio gli errori che le sono contrari, poggiandoci sulla parola di Dio scritta e tradizionale, nel senso preciso in cui è stata conservata religiosamente e fedelmente spiegata dalla Chiesa cattolica. „ E qui finisce il Proemio.

Da questa semplice esposizione e quasi letterale traduzione che del Proemio abbiamo fatto, si vede com' esso è talmente chiaro, che ogni nostra spiegazione sarebbe superflua. Solo ci limitiamo a fare due osservazioni. La prima è che dichiarandosi sin dal principio di questa

Costituzione la grande utilità dei Concilii ecumenici, ne siegue non esser dunque vero quello che da alcuni si disse e si scrisse, che cioè, dopo che si sarebbe definita l'infallibilità del Romano Pontefice, il Concilio Vaticano sarebbe stato l'ultimo Concilio ecumenico. No; poichè espressamente qui si dichiara che i Concilii ecumenici saranno sempre, come lo sono sempre stati, uno dei mezzi, coi quali Iddio manifesta con la maggiore possibile solennità la sua provvidenza riguardo alla Chiesa; e quindi potranno sempre, quando se ne presenterà il bisogno, aver luogo, anche dopo definita l'infallibilità del Papa.

La seconda osservazione riguarda l'ultimo periodo del Proemio stesso. Esso esprime quattro concetti: lo scopo, cioè, che questa Costituzione *de fide* ha di mira, il fondamento su cui sono basate le sue definizioni, le forme con cui esse sono redatte, e l'autorità in nome di cui sono emesse.

Lo scopo della Costituzione è doppio: primieramente quello di proclamare, e di esporre la dottrina di Gesù Cristo, *salutarem Christi doctrinam profiteri et declarare;* secondariamente di proscrivere e di condannare gli errori opposti, *adversis erroribus proscriptis atque damnatis*. E questo si fa nei quattro capitoli, e nei rispettivi canoni di questa Costituzione; poichè nei capitoli si espone la dottrina, e nei canoni si condannano gli errori che alla medesima dottrina si oppongono.

Il fondamento su cui le decisioni del Concilio sono basate, è la parola di Dio scritta e tradizionale, nel

senso preciso in cui è stata conservata religiosamente e fedelmente spiegata dalla Chiesa, *innixi Dei verbo scripto et tradito, prout ab Ecclesia catholica sancte custoditum, et genuine expositum accepimus.* E qui cade a proposito di dichiarare che tutte le verità che la Chiesa ha definite per lo addietro, non sono sempre espressamente rivelate in termini precisi; perchè nel cristianesimo la verità è in un progresso continuo, sia mediante lo sviluppo che si fa dei principii formalmente rivelati, sia mediante la determinazione scientifica di idee che sulle prime sembrano alquanto vaghe, ma che il lavorìo della Chiesa diretta dallo Spirito Santo, a poco a poco viene a render più precise nel corso dei secoli; onde disse il Lirinese: (1) *pretiosam divini dogmatis gemmam exculpi, fideliter coaptari, adornari sapienter, ut intelligatur illustrius quod antea obscurius credebatur.* D'altra parte i concilii non si contentano solamente di proclamar la verità; ma condannano anche l'errore, che sono obbligati di perseguitare sotto tutte le forme che può rivestire. Da ciò deriva che essi di frequente esprimono talune verità antiche sotto nuove forme, le quali non si trovano testualmente nè nella Scrittura nè nella tradizione: ma la sostanza, il fondo delle idee non ha niente di nuovo, poichè il tesoro della verità cattolica è un sacro deposito a cui la Chiesa non aggiunge nè tronca un jota: nei Concilii essa si contenta, per così dire, di farne l'inventario. Questo è ciò che si esprime colle parole del Proemio: *prout*

1. *Commonit. contra haeres,* n. XVI.

ab Ecclesia catholica sancte custoditum et genuine expositum accepimus; e si proverà meglio coll'attento studio dei Decreti emanati; poichè non ve ne è neppur uno fra essi, che non sia contenuto o formalmente o virtualmente nella parola di Dio scritta o tradizionale, ossia nel deposito della rivelazione.

Le forme, sotto le quali la Chiesa rende le sue definizioni, sono le più solenni; poichè tutto l'Episcopato è adunato insieme, e siede come giudice della fede: *sedentibus Nobiscum et judicantibus universi orbis Episcopis...in Spiritu Sancto congregatis.* Nella sala del Concilio si trovano riuniti il giudice supremo ed i giudici subordinati; S. Pietro a capo del collegio degli Apostoli, nell'esercizio legittimo delle loro funzioni ed assistiti dallo Spirito Santo, in forza delle parole divine: *Paraclitus Spiritus Sanctus.... vos docebit omnia, et suggeret vobis omnia, quaecumque dixero vobis.* (1) È insomma tutta la Chiesa insegnante, tutto il corpo dei pastori successori degli Apostoli, che parla, non già per aderire alla sentenza di un solo, ma per decidere dopo di aver esaminato e deliberato.

Finalmente l'autorità in nome di cui i decreti sono emessi, è tutta l'autorità della Chiesa insieme raccolta alla voce del suo capo il Romano Pontefice, *in hanc Oecumenicam Synodum auctoritate Nostra in Spiritu Sancto congregatis*, quell'autorità che Gesù Cristo conferì tanto a S. Pietro quanto a tutti gli Apostoli uniti *sub Petro capite;* quell'autorità che stabilita per

1. Joan. xiv. 26.

bene degli uomini a perpetuare il ministero del Verbo di Dio nel mondo, si continua nei Successori di Pietro e degli Apostoli sino alla fine dei secoli; quel l'autorità che possiede tutta la sua forza e la sua intensità nel supremo Pontefice, e tutta la sua estensione e la sua relativa importanza nel corpo dei Vescovi uniti a Pietro; onde i Decreti conciliarii presentano la forma più piena e più solenne, che l'Autorità insegnante in nome di Dio può rivestire sulla terra.

Premesso tutto ciò, possiamo passare a ciò che forma la sostanza dell'istessa Costituzione.

CAPITOLO I.

De Deo rerum omnium Creatore

Questo primo Capitolo è intitolato: *De Deo rerum omnium Creatore*. In esso il Concilio espone con brevità sì, ma con molta chiarezza tutto quello che la fede cattolica insegna per rapporto a Dio considerato come autore di tutto il creato, ossia dell'ordine naturale. Esso si compone di tre paragrafi, e serve di fondamento ai cinque canoni che vi si riferiscono.

Nel primo paragrafo si espone ciò che la Chiesa crede di Dio considerato in se stesso; e tutto il paragrafo può ridursi a queste tre proposizioni: 1° Dio esiste; 2° Iddio è infinito in tutte le sue perfezioni; 3° Iddio è realmente distinto da tutto ciò che non è Dio, ed è al disopra di tutte le cose.

Comunque il testo sia chiarissimo, pure vi aggiungiamo per maggior chiarezza un breve commentario.

Esso incomincia dalle parole: *Sancta catholica apostolica Romana Ecclesia credit* etc. Queste parole, che alcuno di mente ristretta potrebbe intendere della sola Chiesa o Diocesi di Roma, sono state messe a bello studio per esprimere la Chiesa universale, cioè il corpo tutto dei Pastori e del gregge cristiano dispersi per tutto il mondo, uniti al Romano Pontefice che è il capo visibile di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo, ossia di tutta la Chiesa da Gesù Cristo fondata. Ha voluto cioè il S. Concilio aggiungere alle quattro note della vera Chiesa di Gesù Cristo, che sono di esser *una, santa, cattolica* ed *apostolica,* la nota di *Romana* per dare al mondo un segno certo e del tutto visibile onde distinguere la vera Chiesa di Gesù Cristo da tutte le false chiese degli eretici che pur non lasciano d'intitolarsi Chiese cristiane, ed ora anche cattoliche ed ortodosse. Quantunque infatti nei precedenti Concili ecumenici, parlandosi della vera Chiesa di Gesù Cristo, non vi si trovi mai aggiunta la parola *Romana,* pure questa espressione si trova in tutt'i libri di teologia, in tutt'i rituali, in tutt'i catechismi, e finanche nel linguaggio ordinario: infatti noi tutti che abbiamo la sorte di appartenere alla vera Chiesa di Gesù Cristo, ci appelliamo *cattolici romani;* e gli stessi eretici, col chiamarci per disprezzo *Papisti,* confessano che noi riconosciamo per Capo della vera Chiesa il *Pontefice Romano* che è il Vicario di Gesù Cristo. La vera Chiesa di Gesù Cristo dunque, che è *una, santa, cattolica* ed *apostolica,* è anche *romana* (1).

1. Questa espressione *Romana* ha di più un significato *negativo* ed un significato *positivo,* cioè si può intendere che qualunque Chiesa che

Dichiarata l'esistenza di Dio, si fa l'enumerazione delle principali perfezioni divine, precisamente negli stessi termini con cui è espressa la professione di fede pubblicata dal IV Concilio ecumenico di Laterano, che incomincia: *Firmiter credimus etc.*

non è Romana, non è la Chiesa di Gesù Cristo, perchè non ha per capo il successore di S. Pietro, che è il Pontefice Romano; ed ogni Chiesa Romana è la vera Chiesa di Gesù Cristo, poichè ha per capo il Vescovo di Roma, che è necessariamente il successore di S. Pietro; e dov'è il fondamento della Chiesa, ivi è la Chiesa.

Si domanda da alcuni: La vera Chiesa di Gesù Cristo si potrà dir sempre *Romana?* Se Roma venisse distrutta o *materialmente*, come tante volte tentarono di fare i barbari, quantunque sempre, al contrario di tutte le altre Città dominatrici del mondo antico, la divina Provvidenza avesse curato che ne fosse rimasta salva per l'opera diretta o indiretta dei Papi; o *moralmente*, in quanto venisse occupata da un Governo anticattolico, ed il Papa costretto ad andar via dovesse scegliere un'altra sede in qualunque altra parte del mondo per esercitarvi con piena sicurezza, libertà, ed indipendenza il suo ministero, allora il Successore di S. Pietro non si direbbe più Pontefice Romano, non sarebbe più Vescovo di Roma; quindi la Chiesa Cattolica non si potrebbe più dire *Romana*. Il Concilio adunque ha fatta un'aggiunzione alla denominazione della Chiesa Cattolica, che potrebbe alla medesima mancare, ossia di cui non siamo certi per fede divina.

A questa difficoltà si risponde: Secondo alcuni Teologi, Roma è sicura di un eterno avvenire, perchè avendola S. Pietro per divina ispirazione scelta per istabilirvi la sua sede apostolica, la quale non può perire, Roma partecipa alla immortalità di essa. Altri, ed in maggior numero, dicono che comunque assolutamente parlando, sia possibile la distruzione di Roma, pure il Capo della Chiesa di Cristo sarà sempre il Successore di S. Pietro e degli altri Pontefici Romani; e la sua autorità sarà sempre la stessa loro autorità continuata, colla sola differenza che non più potrebbe essere esercitata in Roma, alla stessa guisa che i Vescovi le cui antiche sedi sono distrutte, od occupate dagli eretici, o dagl'infedeli, ne prendono tuttavia il nome, comunque non vi risiedano: quindi la Chiesa cattolica sarà sempre e potrà sempre appellarsi la *Chiesa Romana*, perchè in comunicazione di fede e di gerarchia con colui che è il Vescovo di Roma.

Bisogna osservare che dicendo che Iddio è *incomprensibile,* il Concilio non vuol dire che noi non possiamo saper nulla di Dio, ma soltanto che noi non possiamo col limitato nostro pensiero comprenderlo a quel modo che comprendiamo qualunque altra cosa che non sia Dio; perchè l'oggetto infinito, qual è Dio, non può essere abbracciato, penetrato, e compreso dalla facoltà finita delle creature.

Le parole *omnino simplex* esprimono che in Dio non vi sono parti, che non v'ha distinzione *reale* tra la sua essenza ed i suoi attributi, o tra gli stessi attributi divini. In noi al contrario, le facoltà sviluppate si distinguono realmente dalla essenza nostra; onde lo stesso uomo, che ieri non aveva sviluppata qualche sua facoltà, oggi che l'ha sviluppata, si diversifica da quello di ieri, quantunque non siasi in nulla cangiata la sua essenza. Pertanto, dell'uomo si dice che *diventa* più o meno sapiente, più o meno buono, ec; ma di Dio si dice che è la stessa sostanziale ed essenziale Sapienza, Bontà etc. Dippiù, in noi una facoltà è realmente distinta dall'altra, onde si può sviluppare ed esercitare scompagnata dall'altra; mentre in Dio l'una facoltà inchiude sempre e perfettamente l'altra, l'uno attributo include sempre e perfettamente l'altro, perchè ciascuna facoltà, ciascun attributo non è che l'unica ed assoluta essenza divina. Onde di Dio si dice che è la stessa Sapienza, perchè è la stessa Potenza; che è la stessa Bontà, perchè è la stessa Potenza e la stessa Sapienza, e viceversa; e così degli altri attributi, e così delle facoltà stesse, chè l'una include sempre l'altra, esercitandosi sempre a modo di una sola cosa, che è

l'unica ed assoluta essenza divina. Questa poi prende varii aspetti nella nostra mente finita, che non può asseguirla con un solo atto tutta quale è in se stessa, e deve dippiù giovarsi dei concetti e termini creati per ragionarne. Il Concilio però non condanna nè l'opinione degli Scotisti, i quali suppongono in Dio alcune formalità distinte, com'essi dicono, *ex natura rei*; nè l'opinione comune dei Teologi che ammettono in Dio delle distinzioni di *ragione* con un fondamento reale (*cum fundamento in re*); talchè noi possiamo distinguere in Dio la bontà dalla potenza, la intelligenza dalla volontà, senza andar contro alla definizione del Concilio. Certamente queste diverse perfezioni sono tutte in Dio una sola e medesima realtà, una realtà infinita, che noi non possiamo spiegare se non col mezzo di concetti diversi e molteplici.

Il secondo paragrafo di questo primo Capitolo (di cui le parole *simul ab initio* sino alla parola *constitutam*, sono tratte testualmente dalla suddetta professione di fede del IV Concilio ecumenico di Laterano) tratta di Dio come creatore, ed esprime che la causa *determinante* di Dio a creare il mondo è la sua bontà, *bonitate sua;* la causa *efficiente* ne è l'onnipotenza, *omnipotenti virtute;* e la causa *finale* viene espressa primieramente col rimuovere l'idea che alcuno potrebbe formarsene, cioè che Iddio avesse creato il mondo per aumentare la sua beatitudine o per acquistarla, *non ad augendam suam beatitudinem, nec ad acquirendam;* poi dicendo positivamente che la causa finale per cui Dio ha creato il mondo è per manifestare la sua perfezione mediante i beni che largisce alle sue

creature, ***sed ad manifestandam perfectionem suam per bona quae creaturis impertitur.***

Gli agenti imperfetti, dice S. Tommaso, agiscono per conseguire qualche fine; ma il primo agente che è unicamente ed essenzialmente agente, non può agire per conseguire un fine: egli si propone solo di *communicare* la sua perfezione, mossovi dalla esuberanza amorosa della sua forza, cioè della sua Bontà. Or questa spiegazione dà il senso esatto della parola *manifestare*. Il fine principale che Dio ha avuto nel creare il modo, non è stato quello di ottenere l'ammirazione delle sue creature col far loro vedere le maraviglie della sua potenza; ma di riprodurre la sua propria bellezza sotto forme finite, e così collocarla al di fuori del suo Essere misterioso ed infinito, vale a dire, *renderla manifesta* mediante i beni che largisce alle creature; onde tutto in ultimo va a riuscire principalmente a gloria sua: *Omnia propter semetipsum operatus est Deus.*

L' atto della creazione essenzialmente libero, vale a dire, che Iddio potea a suo arbitrio creare o non creare, produrre alcune creature piuttosto che alcune altre: questo si è voluto esprimere colle parole *liberrimo consilio.* Questa libertà di Dio è per l'uomo un mistero; poichè Iddio essendo infinitamente semplice, ed immutabile, ed esistendo necessariamente, è per noi difficile il comprendere in lui un atto libero, ossia un atto che può essere e non essere. Alla nostra limitazione non è concesso il comprendere il *come* ciò avvenga; ma la verità definita dal Concilio è una verità incontrasta-

bile anche pei filosofi, i quali ragionano esclusivamente co' soli principii della ragione naturale.

Sieguono le parole *ab initio temporis*, le quali vogliono significare che nè gli angeli, nè le altre creature esistono *ab aeterno*, e che prima della creazione il tempo non esisteva. La parola *simul* non deve intendersi nel senso stretto del suo significato, quasichè si fosse dal Concilio voluto definire che gli angeli siano stati creati nello stesso tempo in cui furono creati gli uomini e tutto il mondo corporeo; ma ha adoprato questo avverbio nello stesso senso in cui fu adoprato dal Concilio Lateranese, cioè per esprimere che gli angeli al pari delle altre creature, non esistono *ab aeterno*, ma furono da Dio creati allorchè si determinò all' atto della creazione, senza voler dichiarare se ciò avvenne prima della creazione dell' uomo o contemporaneamente; se nel primo giorno della creazione o nei giorni seguenti; ciò che rimane anche oggi libero a disputarsi fra i Teologi.

Le parole *de nihilo condidit* sono chiarissime; poichè è una verità di fede cattolica nota anche ai fanciulli che Dio ha creato tutte le cose dal niente, ossia che prima della creazione nulla esisteva, fuorchè Iddio solo, il quale con un atto liberissimo di sua volontà chiamò ad esistere tutte le cose che non avevano esistenza.

Nell' ultimo paragrafo che comincia colle parole *Universa vero* etc. il Concilio espone due verità cattoliche, cioè l' esistenza della divina provvidenza, e la scienza infinita di Dio. Colla sua provvidenza Iddio consegue un doppio fine: *tuetur*, sostiene e conserva gli esseri nella esistenza; *gubernat*, li governa, cioè li

fa arrivare al fine della creazione, che è la sua propria gloria. Anche coloro i quali si dannano, contribuiscono a questo fine, poichè rendono manifesta ed esaltano la giustizia del Creatore, e così la provvidenza consegue sempre il suo fine.

Quanto alla scienza divina, il Concilio si contenta soltanto d'insegnare che Iddio sa tutto, anche le cose future che dipendono dalla libera determinazione dell'umana volontà; ma serba un completo silenzio sulle famose controversie intorno al mezzo, mediante il quale Dio conosce i futuri liberi; cosicchè rimane tuttora in facoltà di ognuno il seguire l'opinione della scuola dei Tomisti, o degli Agostiniani, o qualunque altra. Il Concilio non ha pronunziato anatema contro coloro che negherebbero le verità insegnate in questo terzo paragrafo; ma esse non perciò lasciano di essere verità di fede cattolica, talchè il negarle o chiamarle in dubbio sarebbe un commettere il peccato di eresia.

Qui è utile il notare che la serie dei Canoni non accompagna per filo continuato tutte le verità che si contengono nei singoli Capi e paragrafi della Costituzione Conciliare; ma essa viene riformolando e anatematizzando i soli errori, che dominano oggigiorno. Si è detto da taluni, che i detti Canoni sono affatto inutili, giacchè gli atei, i materialisti, i panteisti e simile genìa di uomini sono già formalmente costituiti fuori non solo della Chiesa Cattolica, ma eziandio di qualunque communione cristiana, di qualunque religione. Laonde l'anatema del Concilio Vaticano, che li separa dalla Chiesa, non ha senso, e deve alla men trista,

ritenersi per effetto di una inavvertenza dei Padri del Concilio. — Ora noi facciamo riflettere che l'anatema non è sempre un atto di magistero sopra cose non ancora definite, ed una censura inflitta ad errori serpeggianti nel seno della Chiesa; ma talune volte è ancora, come nel caso nostro, un atto di protesta, di detestazione contro gli errori dominanti dell'epoca, e di solenne avviso dato ai fedeli, acciocchè si guardino bene da tutte le occasioni che potrebbero farli sdrucciolare e cadere in essi; evitino il contatto di cotali maestri di errori, come si eviterebbe quello degli eretici formali, dei quali sta detto in s. Giov. (Ep. 2. 10): *nec ave ei dixeritis; qui enim dicit illi Ave, communicat operibus ejus malignis;* ed in s. Paolo (I. Cor. v. 11.): *Cum hujusmodi nec cibum sumere.* Ed in questo senso disse l'Apostolo: *Si quis non diligit Dominum nostrum Iesum Christum, anathema sit* (I. Cor. xvi. 22.), e soggiunge: *maran-Atha.* Ma oggi vi ha un'altra ragione dell'anatema; giacchè taluni, specialmente in Germania, credono poter sostenere il Panteismo, e restare cattolici, distinguendo tra Teologia e Teologo, filosofia e filosofo, e pretendendo che l'individuo è soggetto alla Chiesa, ma la scienza è libera! L'osservazione che ora abbiamo fatta è importante, poichè alle dottrine spiegate nei due primi paragrafi di questo Capitolo si rapportano i primi cinque canoni che seguono alla esposizione positiva della dottrina; laddove non vi sono canoni relativi a questo terzo paragrafo, perchè non vi è oggidì chi ammetta l'esistenza di Dio, e poi neghi o la sua pro-

idenza, o la sua prescienza, come facevano gli Epiurei.

Passiamo ora a spiegare il senso dei cinque Caoni suddetti.

I primi quattro Canoni si rapportano al primo paıgrafo, e condannano gli errori che si oppongono alle erità in esso stabilite. Il primo di essi condanna ateismo antico e moderno sotto tutte le forme, ossia gni dottrina che nega l'esistenza di un solo Dio reatore. Rimane dunque colpita dall'anatema, ossia alla scommunica, la dottrina di coloro, i quali 1.° egano formalmente l'esistenza di un Dio; 2.° o che mmettono più Dei; 3.° o che negano un Dio vero e ersonale, applicando questo nome santissimo vuoi l'idea che noi ci formiamo di un Dio, vuoi al senmento del bello e del buono, vuoi finalmente a quaınque altra modalità dell'anima umana. Quest'ultima rma di ateismo è moderna, e si trova segnatamente egli scritti di Fichte, Taine, Littré, Vackerot, Renan altri. Questo è un ateismo più pericoloso dell'antico, erchè ha le apparenze della verità, e viene dai detti ıtori esposto sotto le forme le più seducenti. Or il oncilio con questo Canone premunisce i Cattolici ontro i nuovi difensori di queste false divinità, ingnando che non vi è altro Dio vero e vivo fuorchè Creatore e padrone di tutte le cose visibili ed insibili. *Si quis unum verum Deum visibilium et insibilium Creatorem ac Dominum negaverit, anathema sit.*

Il secondo Canone fulmina l'anatema contro i *marialisti: Si quis praeter materiam nihil esse, affirmare*

non erubuerit, anathema sit. Sotto questo nome il Concilio comprende non solo coloro i quali non ammettono altro nel mondo fuorchè la materia o i corpi, ma anche coloro i quali rapportano tutto ad una forza unica, le cui modificazioni, secondo essi, producono talvolta i corpi, e tal altra i modi del nostro essere, che volgarmente si chiamano idee o sentimenti (1). Questo canone infatti condannando tutti coloro i quali nel mondo non ammettono altra cosa fuorchè la materia, ne segue necessariamente che per non incorrere in questo anatema, bisogna riconoscere l'esistenza di un altra sostanza diversa dalla materia.

Il terzo Canone colpisce di anatema direttamente il *panteismo* che in Teodicea si può dire l'errore moderno

1. Con questo canone rimane condannata la dottrina esposta con ammirabile sussiego nel libro del Sig. Buchner intitolato; *Forza e materia*, libro che si può chiamare il *catechismo materialista per eccellenza*, e che infelicemente ha tanta voga in Alemagna, in Francia, in Inghilterra e nella nostra Italia; libro che pretende di aver distrutta la sintesi spiritualista edificata dalla religione e dalla vera filosofia; ma che all'occhio del vero ragionatore è un libro completamente nullo, e di cui potrebbe meglio dirsi che contiene la sintesi del nulla, tanto pel suo valore logico, quanto pel suo contenuto oggettivo. Avvegnachè non sia che il tentativo di risolvere colle sole facoltà dell'osservazione e dello sperimento quei problemi che per tutti i secoli hanno costituito il compito proprio della ragione speculatrice e dello spirito umano in quanto agisce puramente e assolutamente come spirito senza dipendenza del senso. L'osservazione poi di cui vi si mena scalpore, non è quella profonda ed esatta, che nulla lascia a desiderare; ma quella superficiale e sofistica, la quale si studia di coprire i proprii difetti col tuono alto e grave della scienza. Eppure è in tanta voga presso i moderni filosofanti! Il che non dimostra, se non l'abbassamento intellettuale e morale in cui son caduti coloro che, a somiglianza de'filosofi del paganesimo, di cui parla s. Paolo nel I. Capo della lettera ai Romani, *dicentes se esse sapientes, stulti facti sunt!*

per eccellenza: *Si quis dixerit unam eamdemque esse Dei et rerum omnium substantiam, vel essentiam, anathema sit.* I vocaboli di *sostanza* e di *essenza* nell'uso di parlare della Chiesa suonano lo stesso: non così tra i Panteisti; difatti il Panteismo *sostanziale* è del sistema di Schelling; in quello di Hegel è *essenziale,* come in quello di Spinoza è *materiale.* Questo canone attacca il Panteismo nella sua radice, col condannare la dottrina di coloro i quali ammettono l'identità numerica della sostanza di Dio e della sostanza degli altri esseri, ossia che sostengono che la sostanza e l'essenza di Dio e di tutti gli altri esseri siano una sola e medesima cosa, o finalmente che tutto sia Dio, donde la parola *panteismo* (πᾶν, omne; θέος, Dio). Imperciocchè quando si ammette la moltiplicità numerica delle sostanze, il panteismo non è più possibile. Ma che cosa s'intende per sostanza? Questa parola, come giustamente affermano i metafisici, è più facile a comprendersi che a definirsi. La sostanza è il fondo dell'essere, ciò che esiste in sè, ciò che nelle cose finite viene modificato dagli accidenti e dalle forme che non esistono in se stesse, ma nel sostrato, *substratum,* a cui sono come attaccate ed unite. Posta questa spiegazione, è evidente che ammettere una sostanza unica è lo stesso che ammettere un essere unico, di cui tutto quello che conosciamo non è che una modificazione infinitamente moltiplicata. Questa infatti è la conseguenza che i panteisti hanno tirata dal loro principio, e che si trova condannata nel seguente

Canone IV, il quale è composto di tre proposizioni, e

condanna le tre principali forme del panteismo. La prima forma del panteismo, che vien condannata colla prima proposizione del Canone, *si quis dixerit, res finitas, tum corporeas, tum spirituales, aut saltem spirituales, e divina substantia emanasse,* insegna che gli esseri finiti sono *emanazioni* di Dio, vale a dire sono parti distaccate dalla sostanza di Dio, e che formano nel tempo esseri distinti da lui e finiti. Questo è l' errore particolare degl'Indiani, secondo i quali tutto emana da Brahma e ritorna in Brahma; solo Brahma è una realtà, e gli altri esseri non sono che vane ed ingannatrici apparenze. Con questa proposizione si condannano anche coloro che distinguendo fra il corpo e l'anima, sostengono che l'anima umana altro non sia che un'emanazione della Divinità non distinta numericamente da Dio, ma formante una stessa cosa con lui; che era l' errore di molti antichi filosofi, i quali ammettevano un' anima universale del mondo, e questa era la stessa Divinità.

La seconda forma del panteismo, condannata dalla seconda proposizione del Canone, *aut divinam essentiam sui manifestatione vel evolutione fieri omnia,* insegna che la divina essenza forma tutte le cose mediante la sua propria manifestazione od evoluzione. Questo era anche l'errore di Plotino e degli altri neo-platonici, i quali non ammettevano che una sola sostanza la quale si manifesta per mezzo dei fenomeni esteriori; fu l' errore di Spinoza, il quale ammetteva del pari una sostanza unica dotata di due attributi, l' estensione cioè che forma i corpi, ed il pensiere che modificandosi forma le anime; è l'errore di Schelling, il quale ammette l'identità

assoluta di tutte le cose, che egli appunto chiama l'indifferenza delle cose differenti, e quindi determina in due stati contrapposti l'ideale dello spirito, ed il reale della natura; ê finalmente l'errore di Hegel, il quale pone al principio di tutte le cose l'*Idea*, i cui sviluppamenti formano successivamente le idee astratte o le più pure possibili, i fenomeni naturali, e finalmente il genere umano che è il solo che ha coscienza della propria esistenza.

La terza proposizione di questo Canone, *aut Deum esse ens universale seu indefinitum, quod sese determinando costituat rerum universitatem in genera, species, et individua distinctam*, condanna un panteismo mascherato, o una nuova specie d'ateismo assai comune ai giorni nostri, secondo il quale Iddio è l'insieme di tutti gli esseri. Questo errore è la riproduzione delle dottrine degli antichi filosofi Parmenide, e Zenone; ed ai giorni nostri è insegnata da molti filosofi di rinomanza, e particolarmente dalla scuola San-Simoniana, la quale professa che « Dio è tutto quello che è; che tutto è in lui, „ tutto è da lui, tutto è lui... L'uomo è un Dio, ma non „ è Dio tutto intero, non è l'essere infinito, ma *est* „ *Deus in fieri* „. Questa falsa dottrina si trova d'altra parte nel fondo di quasi tutti gli scritti dei filosofi moderni, e quelli di Cousin specialmente ne offrono molte traccie visibili; essendo i medesimi molto abili a travestirla con forme seducenti capaci d'ingannare le menti che non sanno diffidare di nulla.

Il quinto ed ultimo Canone si rapporta al secondo paragrafo di questo Capitolo primo. Esso contiene, come

il precedente, tre proposizioni in cui sono enunciati i principali errori relativi alla creazione, i quali vengono colpiti di anatema. Il primo errore è quello che suppone il mondo eterno, esistente da se stesso, e non fatto: *Si quis non confiteatur, mundum, resque omnes quae in eo continentur, et spirituales et materiales, secundum totam suam substantiam a Deo ex nihilo esse productas;* ed è l'errore dell'antica scuola detta degli Accademici, e di molti moderni. Esso fu anche in parte adottato dagli Epicurei, i quali vedevano nel mondo il risultato dell'incontro fortuito degli atomi; e dai materialisti dei nostri giorni, i quali attribuiscono tutte le cose alle *forze immanenti* ed eterne della natura. Finalmente questa prima proposizione condanna in modo speciale coloro i quali negano che le cose sieno state originate per via di creazione, ossía prodótte dal niente; e dichiara che qualunque altro modo di produzione, a cui ricorrono gl'increduli per ispiegare l'origine e l'esistenza dell'universo, come l'emanazione, l'evoluzione, lo sviluppo di forze latenti, la trasformazione etc., sono sempre in contradizione colla fede cattolica; e perciò non debbono affatto abbracciarsi, come si rigettano eziandio da chi fa buon uso anche della sola ragione naturale. È poi da osservare che le parole *secundum totam suam substantiam,* sono qui messe per due ragioni; da una parte per condannare coloro che ammettendo il vocabolo di creazione, escludono la cosa che esso esprime; giacchè vi sono stati taluni filosofi i quali hanno dato il nome di creazione alla evoluzione delle forze naturali, ed il nome di creature alle forme novelle che essi dicono nascere

da questa evoluzione (1); e così hanno propagato il loro errore sotto il manto della novità: dall' altra parte per indicare che le *sostanze* sole sono create, cioè prodotte dal niente; mentre le forme o accidenti sono tirati dalla sostanza. Per questa ragione l' uomo che è incapace di creare qualunque minima cosa, ogni giorno produce in se stesso e negli altri esseri una moltitudine di nuove forme.

La seconda proposizione di questo canone condanna l' errore di coloro, i quali dicono che Dio era assolutamente necessitato all' atto creatore, *aut Deum dixerit non voluntate ab omni necessitate libera, sed tam necessario creasse, quam necessario amat seipsum.* I filosofi moderni, i quali sostengono quest' errore, sono a ciò indotti dalla falsa idea che essi si fanno di Dio, e dalla difficoltà reale che s'incontra nel conciliare un atto libero colla natura di un essere semplice, necessario ed immutabile. Essa conduce alle più disastrose conseguenze, poichè se Dio è ora necessitato a creare, questa necessità è eterna come lui, e quindi anche il mondo è eterno; egli non ha potuto creare diversamente da quello che ha fatto; dunque noi non siamo di nulla debitori a Dio, poichè siamo necessari come lui etc. etc., conseguenze orribili, da cui rifugge la stessa ragione.

La terza proposizione, *aut mundum ad Dei gloriam conditum esse negaverit,* contiene implicitamente la condanna dell' errore degli Hermesiani, i quali ammettono la gloria di Dio come *fine ultimo,* ma negano

1. Il Cousin nelle sue *Lezioni di filosofia* insegna che « créer c' est tirer de soi même », e conchiude che questo ha fatto Iddio nel creare!

esser *fine primario,* che dicono esser l'*uomo.* (1) Iddio ha manifestato la sua gloria nel creare il mondo, nel senso che riproducendo le immagini finite delle sue perfezioni ha glorificato se stesso, ed ha procurato il bene delle sue creature, la cui perfezione consiste appunto nel rassomigliarlo ciascuna a suo modo, e secondo il fine speciale assegnatole nella creazione.

Qui termina l'esposizione della dottrina cattolica riguardo a Dio creatore, e la condanna degli errori che le sono contrarii. Alcuno potrebbe accusare il Concilio di avere in questo Capitolo e nei relativi Canoni invaso il campo della filosofia, ed attentato ai diritti della scienza, per aver condannato errori puramente filosofici, e che non hanno diretta relazione colla Teologia rivelata.— Ma una tale accusa sarebbe senza fondamento; imperciocchè le verità relative all'esistenza ed attributi di Dio, alla natura dell'anima, all'origine delle cose comunque formino l'oggetto della filosofia, appartengono essenzialmente alla religione. Imperciocchè ognuno deve sapere che la filosofia e la Teologia non differiscono nel soggetto di cui trattano, ma nella maniera con cui ne trattano. L'una e l'altra trattano di quelle ragioni delle cose e di quegli enti che sono superiori al senso. L'una e l'altra si dedicano alla investigazione dell'Essere assoluto, della Prima Causa, di Dio, del modo onde le cose sono state originate da Lui, e del destino che le aspetta. La filosofia procede nelle sue ricerche collo sviluppo e coll'esercizio della pura ragione; la Teologia con i dati della rive-

1. Questo errore di Hermes è derivato da Kant, come può vedersi presso Klée, *Storia dei dogmi* etc.

lazione. Dal che conseguita, 1° che le medesime verità sono insieme oggetto di scienza e di fede; il che non ripugna affatto, perocchè noi possiamo benissimo prestare assenso ad una verità pel doppio motivo della sua conosciuta ragionevolezza, e dell'autorità di persone competenti che l'abbiano affermata. Conseguita 2° che alcune verità, quantunque non entrino fra quelle che si contengono nel deposito della rivelazione, pure sono abbracciate dalla Teologia, o come presupposti, o come conseguenze necessarie dei dommi, per modo che negate esse, dovrebbero anche i dommi negarsi. Per la qual cosa la Teologia porta con se annessa la filosofia, così prima che dopo di se: la filosofia che precede la Teologia espositrice dei dommi viene appellata: *Scienza preambola alla fede;* la filosofia poi che siegue l'esposizione dei dommi affermandone le deduzioni teoriche e pratiche, ed armonizzandole coi dettati della scienza umana viene appellata: *Analogia della ragione e della fede.* Il domma della SS. Trinità non si può neppure nominare senza il domma dell'esistenza di Dio; quello della vita futura non si può intendere se non si ammetta l'anima spirituale, cioè indipendente dalla materia, e dotata di libertà; l'adorazione, che dobbiamo prestare a Dio, non si potrebbe stabilire senza credere che noi siamo stati creati da Dio, e che siamo da lui dipendenti non solo perchè ci ha creati, ma anche perchè ci conserva. La Chiesa dunque non è uscita dal dominio della verità religiosa, non ha invaso il campo della filosofia, e non ha attentato ai diritti della scienza. D'altronde la Chiesa coll'insegnare il vero e

condannare il falso non può mai cagionare alcun pregiudizio alla scienza umana, la quale deve anch' essa propugnare la verità, e non ha alcun diritto a sostenere l' errore.

CAPITOLO II.

De Revelatione.

Segue il Capitolo II intitolato *De revelatione*, che consta di quattro paragrafi, ai quali si riferiscono anche quattro canoni sotto lo stesso titolo. Nel primo paragrafo, il S. Concilio dopo di avere affermato quali conoscenze può la ragione naturale acquistare da se stessa, insegna che piacque a Dio di fare al genere umano la rivelazione soprannaturale. Nel secondo, sotto doppio rapporto, espone la grande utilità, e la necessità di questo gratuito beneficio. Nel terzo dichiara che questa rivelazione si contiene nella Tradizione e nella S. Scrittura divinamente inspirata. Nel quarto paragrafo finalmente stabilisce le regole che si devono seguire nella interpretazione delle S. Scritture.

Diciamo qualche cosa su ciascuno di questi punti.

Il Concilio nel primo paragrafo prima di ogni altra cosa riconosce ed ammette il fatto, che cioè la ragione dei figliuoli di Adamo ha in se la potenza di dedurre dalla conoscenza delle cose create l' esistenza di Dio, il quale è il principio ed il fine di tutte le cose. *S. Mater Ecclesia tenet ac docet, Deum rerum omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine e rebus*

creatis certo cognosci posse: essendo ciò apertamente dichiarato da S. Paolo nella sua Epistola ai Romani (Cap. I. v. 20): *Invisibilia enim ipsius a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur etc.*

Il Concilio non dichiara se la ragione possa col solo lume naturale conoscere altre verità morali; ma questo suo silenzio non indica che esso abbia ciò negato. Difatti il sentimento della Chiesa contenuto negli scritti dei Padri e Dottori, e manifestato più volte dalla S. Sede è che molte altre verità, come la spiritualità e l'immortalità dell'anima, ed i primi principii dei naturali doveri sieno comprese sotto la idea di Dio *rerum omnium principium et finem,* giacchè l'essere Dio *fine* dell' uomo ne suppone la immortalità, la spiritualità della di lui anima, il premio, la pena etc. Intanto coll'aver messo in salvo questa naturale potenza della ragione umana, dal Concilio viene stabilita una grande verità, la quale è di riparo agli eccessi del *fideismo,* che non sapendo conciliare i diritti della Tradizione con quelli della Ragione, in grazia della prima riuscì ad annientare la seconda.

È a sapersi come, dopo che nella rivoluzione francese del secolo passato venne abolito il cristianesimo, eliminato dalla società lo stesso nome di Dio, e proclamata unica Dea dello spirito umano la Ragione, alcuni uomini di grande sapienza e di grande attaccamento alla Religione intrapresero l'esame così dei fatti, come delle forze della nostra ragione, e avendone rilevate tutte le vergogne e le debolezze, conchiusero che l' uomo deve ripetere nell' ordine metafisico e morale tutte le verità che possiede dal magistero sociale nato

e sviluppato colla tradizione religiosa, che dal primo uomo dotato della rivelazione divina ha avuto corso fino a noi. Così venne fondata in Francia una scuola di filosofi detta *teologica,* ed in seguito detta dei *Tradizionalisti;* scuola che trovò un eco potente anche presso le altre nazioni.

Il Tradizionalismo ebbe varie fasi, e prese varie forme. Ebbe una forma *cruda ed assoluta,* presso alcuni, i quali negavano qualunque potere alla ragione, e non riconoscevano nell'uomo altra facoltà di asseguire il vero, che la fede alla rivelazione che si contiene nelle Divine Scritture (così Bautain); ovvero nella Tradizione sociale promossa o diretta dall'autorità religiosa (così Lamennais). Secondo questa sentenza, che in seguito fu chiamata *fideismo*, non avrebbe più luogo una scienza preambola alla fede, la scienza dei motivi di credibilità così in genere che in ispecie, nè la fede cristiana potrebbe più dirsi con giusto diritto ragionevole. Laonde la Chiesa non tardò a correggere questo eccesso, in cui il fuoco dell'apologia erudita ed eloquente aveva fatto rompere uomini insigni di dottrina e di zelo. E appunto per rispetto ai loro meriti, non fu emessa una condanna diretta della loro dottrina; ma venne invece invitato il celebre Abate Bautain che si riteneva capo del tradizionalismo assoluto o fideismo a sottoscrivere alcune proposizioni, le quali ponevano in salvo i diritti della ragione, e la sua sufficienza all'acquisto di quelle verità, senza cui irragionevolmente verrebbe predicata la fede. Il celebre autore che era altrettanto pio quanto

dotto, non esitò a sottoscrivere quelle proposizioni. In seguito il Tradizionalismo prese una forma moderata, e si venne a determinare nei suoi propri limiti. Esso ora ammette le forze native della ragione; ma soggiunge che queste non verrebbero all'atto, almeno per quello che si deve credere e si deve praticare, se non fossero destate e guidate dal magistero della tradizione sociale, a capo di cui sta la Religione, la Chiesa, attesocchè i primi uomini dovettero essere ammaestrati da Dio stesso; e da Dio appunto, come ci insegna la Bibbia, (1) e la più profonda filosofia, ricevettero il linguaggio, e col linguaggio le idee. Pertanto i razionalisti moderni, che giunti all'attuale grado di sviluppo razionale si ribellano a Dio ed all'autorità del magistero religioso, sono simili a quei giovani che venuti in forze da operare e vivere da se, disconoscono l'autorità dei genitori e i beneficii di chi li ebbe nudriti ed educati.

Nel Concilio Vaticano fu riproposta la questione del Tradizionalismo, e furono interrogati i Padri se nel Capitolo e nel Canone, in cui si affermavano gli uffici della ragione umana fosse loro piaciuto di inserire qualche frase, la quale avesse esplicitamente accennato ai Tradizionalisti, che negano alla ragione la facoltà di conoscere con certezza di per se sola Iddio. La questione fu vivamente discussa; ed in fine si convenne che nessuna espressa menzione si fosse fatta del Tradizionalismo, affinchè condannandone la forma *assoluta,* o sia il *fideismo,* non si fosse venuto ad intaccarne anche la *forma moderata,* la quale ampiamente esposta e rigorosa-

1. Eccli, c. XVII. v. 5. seg.

mente propugnata da un Vescovo delle Provincie napoletane anche a nome di varii suoi confratelli, e sostenuta poi da altri Vescovi italiani, francesi, e di altre nazioni, provocò le dichiarazioni esplicite della Commissione dei Vescovi redattori della Costituzione dommatica *de fide,* colle quali assicurarono che nello Schema riformato non mai si era inteso di censurare il Tradizionalismo com'era stato nel seno del Concilio esposto e propugnato, ma solo il *fideismo.* Che anzi, ad allontanare qualunque appicco di censura contro il Tradizionalismo moderato, fu così inflessa la forma del Canone, che nessuno avesse potuto credere che il Concilio attribuiva alla nuda ragione di ciascuno isolato individuo umano la facoltà spedita di conoscere Dio. Laonde all' espressioni: *ab homine naturali rationis lumine,* fu sostituita l'altra: *naturali humanae rationis lumine.* L'accorgimento dei Padri fu così sottile, che taluni forse non vedranno la differenza dell' una frase dall' altra; ma se vi si riflette un po' sopra, si vedrà chiaro, che la seconda frase allude alla ragione dell' uomo concreto e reale, che si viene sviluppando con tutti i mezzi della società, piuttostocchè alla ragione dell' uomo astratto e logico, della quale il Concilio non intendeva affatto di interessarsi, ma ne lasciava intera l'investigazione alle scuole. E per questo stesso motivo, dietro le osservazioni di un Padre della Deputazione *De fide,* si omise affatto nella redazione finale del testo il secondo comma del primo periodo, col quale si diceva... *certo cognosci posse; neque ad hoc* TRADITAM *de Deo doctrinam necessariam esse.*

Queste cose abbiamo voluto notare, acciocchè meglio si comprenda il senso del Capo che stiamo esponendo, e si abbia da Voi un saggio della grande diligenza che il Concilio Vaticano portava nelle questioni, e dello scrupoloso riserbo con cui procedeva nelle sue censure.

Ma ripigliamo l'interotta spiegazione del primo paragrafo.

In esso si dichiara che uno dei mezzi per arrivare a questa conoscenza di Dio è appunto la creazione: *e rebus creatis;* poichè la ragione dell'uomo coltivata coi mezzi naturali che sono alla portata di tutti, può dalla esistenza delle creature conchiudere alla esistenza del loro autore; la quale dottrina è stata sempre ritenuta dai Padri della Chiesa nel confutare i pagani e gli atei: *Nos*, dice Tertulliano, (1) *definimus Deum primo* NATURA *cognoscendum, dehinc* DOCTRINA *recognoscendum: natura ex* OPERIBUS; *doctrina ex* PRAEDICATIONIBUS. Aggiunge il Concilio che questa conoscenza di Dio, che la ragione umana può dedurre dalle cose create, non è una idea vaga ed incerta, a cui l'uomo non può arrivare se non con argomenti probabili; ma è una conoscenza che può acquistare certa e determinata: *certo cognosci posse;* e che per conseguenza essa può servire come punto di partenza per giungere ad una dimostrazione rigorosa e scientifica della verità della rivelazione e della religione.

Bisogna finalmente osservare che il Concilio dichiara semplicemente che *è possibile* (cognosci posse) all'uomo in generale, all'uomo com'è nel presente ordine di cose,

1. Adv. Marc. L. 1. c. 18. p. 266. edit. *Migne.*

come nasce oggidì, *in praesenti generis humani conditione,* cioè all'uomo sociale in genere, di arrivare a questa conoscenza. Con ciò non dice che ogni individuo, anche abbandonato a se stesso, anche senza istituzione sociale possa farlo; nè dice, che in realtà anche i sapienti abbandonati alle proprie forze non s'ingannino bene spesso su questa verità fondamentale, come col fatto si sono ingannati tanti antichi filosofi; ma insegna solamente che gli uomini, mediante la ragione naturale, hanno il potere di conoscere Iddio in modo che la loro ignoranza o il loro errore, se essi ne sono in causa, non avendo curato di coltivare la propria ragione con quei mezzi che loro somministra la società in mezzo a cui sono nati, non è esente da colpa, ossia, come dice l'Apostolo, li rende *inescusabili* (1).

La bontà di Dio però verso il genere umano non si è limitata solamente a questa potenza naturale, di cui ci ha fatto dono; ma gli è piaciuto nella sua sapienza e bontà infinita di illuminarci nel fatto con un'altra luce, e di manifestarsi a noi per un'altra via, che è quella della RIVELAZIONE SOPRANNATURALE: *attamen placuisse ejus sapientiae et bonitati alia, eaque supernaturali via, seipsum ac aeterna voluntatis suae decreta humano generi revelare.* Il Concilio adopra a bello studio questa parola *soprannaturale* (supernaturali via) per meglio precisare il senso dell'insegnamento cattolico in questa materia; ma serba silenzio sulle questioni della scuola e non necessarie per la difesa della fede cattolica, se Dio cioè nel crear l'uomo gli

1. *Ita ut sint inescusabiles.* Ad. Rom. 1. 20.

abbia parlato, o lo abbia istruito direttamente ed immediatamente anche nella conoscenza delle verità naturali, come è opinione di molti ed accreditati Teologi, dietro S. Tommaso; (1) lasciando ad ognuno libero di appigliarsi su questo punto come su molti altri che ne dipendono, a quella opinione che gli sembra più probabile. Quello che interessava alla Chiesa era di dichiarare che Iddio ha parlato all'uomo in *una maniera soprannaturale* per condurlo ad *un fine soprannaturale;* e ciò la. Chiesa ha fatto con questa definizione.

Nel secondo paragrafo il Concilio espone primamente al punto di veduta dell'ordine naturale la *necessità relativa* e la *utilità* di siffatta gratuita rivelazione soprannaturale. Dopo la caduta del primo uomo le verità della religione naturale, quali sono l'esistenza di Dio, l'immortalità dell'anima, le ricompense dell'altra vita, le quali non sorpassavano la portata dell'umana ragione, si oscurarono pei discendenti di Adamo, in modo che, senza una rivelazione soprannaturale, al dir di s. Tommaso, esse non potrebbero essere conosciute che da poche persone, e dopo un lungo studio, e non sarebbero mai scevre da molti errori (2), come ha dimostrato una lunga esperienza di quattromila anni. *L'utilità* dunque della rivelazione consiste precisamente in ciò, che queste stesse verità, secondo la dichiarazione del Concilio, possono essere conosciute da tutti, *ab omnibus;* con facilità e

(1) Disciplina intellectus replevit illos; creavit illis scientiam spiritus; sensu implevit cor illorum: et mala et bona ostendit illis. *Eccli.* c. XVII. 5-6.

2. Ib. contr. gent. L. 1. c. IV.

senza grave fatica, *expedite;* con certezza inconcussa, *firma certitudine;* e senza miscuglio di errore, *et nullo admixto errore.*

In secondo luogo poi il Concilio parla della *necessità assoluta* della Rivelazione medesima in rapporto alle verità dell' ordine soprannaturale, quelle cioè che riguardano la *comprensione* dei misteri *quae oculus non vidit, nec auris audivit, neque in cor hominis ascendit;* la quale si ha *per Christum,* che, come si esprime S. Tommaso, *est Caput omnium comprehendentium;* e questa rivelazione fu fatta ad Adamo innocente, il quale *habuit fidem in Christum Consumatorem per gloriam;* e dopo che peccò l' ebbe anche in *Christum Redemptorem,* come dicono molti Teologi dopo s. Tommaso.

E per quello che riguarda le verità dell' ordine naturale, il Concilio definisce questa rivelazione *moralmente* necessaria; per le verità di ordine soprannaturale la dichiara necessaria *assolutamente;* e per questa ragione soggiunge: *Non hac tamen de causa revelatio absolute necessaria dicenda est,* poichè riguardo ai doveri della legge naturale l'uomo avrebbe potuto con molta fatica, è vero, arrivare ad averne una sufficiente conoscenza; ma non sarebbe stato contro la giustizia se Dio non avesse parlato al genere umano, e lo avesse abbandonato alle sole forze della sua ragione. Ma essa è necessaria di una necessità relativa, condizionata, conseguente, vale a dire per avere Iddio voluto nella sua infinita bontà chiamare il genere umano a conseguire un fine soprannaturale, *sed quia Deus ex infinita bonitate sua ordinavit hominem ad finem supernaturalem.* Iddio poteva non

chiamarci a questo fine soprannaturale; ma dopo che ebbe ciò fatto, era pur necessario che ci rivelasse tutto quello che la nostra ragione era impotente a scoprire. Questo fine soprannaturale consiste nella partecipazione ai beni divini che sorpassano assolutamente l'umana intelligenza, *ad partecipandum bona divina, quae humanae mentis intelligentiam omnino superant*. Or quali possono essere questi beni divini? Non è certamente la conoscenza di Dio considerato come Ente infinito, onnipotente, creatore del cielo e della terra, poichè questa conoscenza, come si è detto più sopra, non sorpassa le forze naturali della nostra ragione; ma è la conoscenza di Dio come realmente sussiste nella sua natura, cioè di Dio uno in tre persone, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, e come autore della grazia. Questo infatti è il mistero che è il cardine di tutti gli altri, i quali formano l' oggetto della nostra fede sulla terra, e la cui chiara visione forma nel cielo la eterna felicità dei beati.

Siegue da ciò che le verità contenute nel deposito della rivelazione sono di due ordini diversi. Le une si rapportano a Dio infinito, onnipotente, creatore di tutte le cose; e queste perchè sono accessibili alla ragione umana formano l' oggetto della filosofia naturale, ma entrano nel dominio della Teologia: le altre si rapportano a Dio considerato nelle sue operazioni *ad intra*, come dicono i Teologi, cioè al Padre che ab eterno genera il Figlio a Lui eguale e consostanziale, ed allo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figliuolo: le quali verità sorpassano la portata del-

l'umana intelligenza, e costituiscono l'oggetto proprio ed esclusivo della Teologia rivelata.

Nel terzo e quarto paragrafo di questo Capitolo, il Concilio dichiara che questa soprannaturale rivelazione si contiene nella Sacra Scrittura e nelle Tradizioni, che gli Apostoli ricevettero dalla bocca dello stesso Gesù Cristo, o furono insegnate dagli stessi Apostoli dietro l'impulso dello Spirito Santo, e quasi consegnate a mano, giunsero sino a noi. *Haec supernaturalis revelatio...continetur in libris scriptis, et sine scripto traditionibus* etc. Come si vede, qui il Concilio Vaticano riproduce testualmente le parole del Concilio di Trento, Sessione IV[a], che riguardano le s. Scritture e la Tradizione, aggiungendovi però due importanti spiegazioni.

La prima è diretta a precisare che cosa debba intendersi per *libri sacri e canonici,* esponendo qual sia il carattere distintivo di essi. Dichiara dunque il Concilio che ciò che costituisce il carattere distintivo dei libri sacri, non è già l'approvazione che la Chiesa colla sua autorità avesse potuto dare ad opere che fossero un frutto della scienza umana, *nen ideo quod sola humana industria concinnati, sua* (Ecclesiae scilicet) *auctoritate sint approbati;* o che contenessero dottrina rivelata esente ed immune da ogni errore, *nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore contineant;* ma si è che, essendo stati scritti sotto la ispirazione dello Spirito Santo, riconoscono Iddio stesso per loro autore, e come tali ci vengono proposti dalla Chiesa. Ma che s'intende per ispirazione divina? Que-

sta, come sanno anche i novizii in Teologia, consiste nell'intervento dello Spirito Santo, il quale muove la volontà dell'autore agiografo a scrivere, e ne illumina l'intelletto, suggerendogli, se non la espressione, almeno tutte le idee del suo libro, in guisa che possa dirsi che Iddio ne è veramente l'autore: *Spiritu Sancto inspirante conscripti, Deum habent auctorem.* Da ciò risulta che per potere un libro dirsi Sacra Scrittura, non basta un *pio movimento,* mediante il quale Dio eccita taluni autori a scrivere; nè *l'assistenza divina* che rende un autore infallibile, assistenza di cui gode il Concilio Ecumenico ed il Romano Pontefice nel redigere le definizioni che riguardano la fede ed i costumi; nè la *rivelazione* propriamente detta, ossia la manifestazione di una verità che prima era ignota. Questa potrebbe esser fatta ad un uomo, senza che perciò questi s'intendesse ispirato a scriverla. Laonde, scrivendola, potrebbe sì dirsi Iddio autore di ciò che si contiene nel libro, ma non già del libro istesso. Ed al contrario può darsi l'ispirazione a scrivere, senza alcuna rivelazione, come quando gli autori sacri raccontano quello che hanno veduto co' loro occhi e toccato colle loro mani: *quod vidimus oculis nostris, et manus nostrae contrectaverunt* (1).

La seconda spiegazione è contenuta nel quarto paragrafo, in cui il Concilio Vaticano interpretando il Decreto del Concilio Tridentino sulle sacre Scritture, dichiara che nelle materie di fede e di costumi che interessano la dottrina cristiana, non solo non è per-

1. I. Io. c. I. 1.

messo di interpretare la Scrittura contro il senso che le attribuisce la Chiesa, ma ancora che *questo senso dev' essere tenuto per vero: in rebus fidei et morum, ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, is pro vero sensu sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet S. Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione S. Scripturarum.* La proibizione dunque fatta dal Concilio di Trento non ha per unica ragione il rispetto dovuto alla s. Chiesa, ma ancora il rispetto dovuto alla verità, la quale si trova sempre nella interpretazione che ne fa la Chiesa, la quale essendo la depositaria della divina rivelazione ha essa sola ricevuto da Gesù Cristo l' autorità di giudicare del vero senso e della interpretazione delle S. Scritture. E qui fa d'uopo notare che il Concilio Vaticano menzionando il *senso* della Chiesa ed il *consenso* dei Padri in una maniera disgiuntiva colla particella *aut*, non ha inteso affatto con ciò lasciar libero ciascuno di seguire o l' interpretazione della Chiesa, o quella dei Padri disgiuntivamente ed esclusivamente, senza tener conto della prima. I Puseisti, o sia i seguaci del celebre Dott. Pusey in Inghilterra appunto così intendono il Decreto Tridentino redatto negli stessi termini del Decreto Vaticano; ma molto male si appongono. Conciosiachè i Padri Tridentini non ebbero giammai la mente di porre in opposizione la Chiesa ed i Padri: ma solo di indicare nei Padri un fonte secondario di supplemento a quello della Chiesa, qualora quest' ultimo su qualche punto delle S. Scritture non si fosse ancora manifestato. I Padri

e la Chiesa non si possono affatto dividere: perocchè i Padri non hanno autorità se non in quanto rappresentano la Chiesa; ed essi infatti sono la Chiesa stessa guardata nei suoi primi maestri, che, fondato e propagato il cristianesimo nelle diverse nazioni della terra, ne svolsero da principio la dottrina, e furono quindi i primi testimoni della tradizione ricevuta dagli Apostoli. Mentre di rincontro la Chiesa paragonata ai Padri è lo stesso magistero cristiano visibilmente organato e autorevolmente parlante nei suoi Pastori. Nè si dica essere inutile nel fatto la nostra osservazione sul senso della particella disgiuntiva *aut* adoperata dai Padri Vaticani; stantecchè nel fatto non può mai darsi vera opposizione tra il senso dalla Chiesa attribuito alle Scritture ed il consenso dei Padri sullo stesso proposito: giacchè ammettiamo bene che i Padri non possono ripugnare al senso della Chiesa; ma sappiamo eziandio esser facile il caso, che un interprete ribelle al sentimento della Chiesa può toglier pretesto da qualche sentenza un po' ambigua dei Padri, e frantesala, farne base e puntello delle sue torte opinioni.

Bisogna da ultimo sapere e notare che la infallibilità della Chiesa nel giudicare del vero senso e della interpretazione delle S. Scritture è limitata alle sole cose che hanno rapporto alla fede ed ai costumi, che si riferiscono, come si esprime il Concilio, alla dottrina cristiana, *ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium;* ma che nelle questioni che riguardano la geologia, la linguistica, la geografia o la storia non è vietato di allontanarsi ragionevolmente dall' opinione anche unanime

dei Padri e dei Dottori. In queste materie la S. Scrittura è assolutamente immune da errore; ma può avvenire che coloro i quali la interpretano, prendano abbaglio, talchè di essi possa dirsi: *aut interpres erravit, aut tu non intelligis,* come diceva s. Agostino.

A questo Capitolo, come abbiam detto, si riferiscono i quattro canoni che sono al N.° II *De revelatione.* I primi due sono relativi al primo paragrafo; e di essi il primo colpisce di anatema chiunque sostenesse che l'umana ragione non possa con le sue forze naturali arrivare per mezzo delle creature alla conoscenza certa di un solo vero Dio creatore. *Si q. d. Deum unum et verum, Creatorem et Dominum nostrum, per ea, quae facta sunt, naturali rationis humanae lumine certo cognosci non posse, a. s.* Con questo Canone vengono condannati due specie di uomini in tutto opposti fra loro; così i *Tradizionalisti assoluti* o *Fideisti,* de' quali abbiamo discorso anteriormente, come gli *Atei* che negano alla ragione umana la forza di sollevarsi dalle cose sensibili, e di raggiungere con certezza gli oggetti superiori all'osservazione ed all'esperienza, qual'è Dio. Nel numero dei secondi vanno compresi gli *Scettici* ed i *Positivisti,* i quali dicono oggetto di scienza e di certezza ciò soltanto che è *positivo,* e per positivo intendono il solo sensibile. Quindi apertamente affermano che *Dio non è oggetto di scienza.* Ora sbandito Iddio dalla scienza come inasseguibile dalla ragione, non è più possibile alcun ragionamento di dommi e di rivelazione; e la religione, se pure si fa rimanere, diventa tutto un affare di fantasia e di sentimento individuale, senza

nessuna base certa, senza nessuna idea determinata e costante. I Positivisti per non ammettere la rivelazione, negano la possibilità di conoscere Dio ed i suoi attributi, su cui quella riposa. Al contrario i Tradizionalisti assoluti, onde esaltare la rivelazione ed i sussidii soprannaturali che ci vengono da Dio, negano la competenza delle forze naturali, e senza volerlo, diventano i più potenti ausiliarii dell'ateismo: tanto è vero che gli estremi si toccano! Infatti, se la ragione non potesse senza il soccorso della rivelazione provare nemmeno l'esistenza di Dio, non si comprende come sarebbe possibile il convincere un incredulo, un ateo, un pagano, i quali non conoscono l'autorità della rivelazione.

Il secondo Canone: *Si quis dixerit, fieri non posse, aut non expedire, ut per revelationem divinam homo de Deo, cultuque ei exhibendo edoceatur, an. s.*, condanna l'errore opposto che nega la possibilità e la convenienza della rivelazione sia naturale sia soprannaturale; errore sostenuto dai deisti e dagli altri razionalisti dei giorni nostri, dei quali si trova la confutazione in tutti i trattati *de vera religione*, e su cui tra i Cattolici non cade alcuna controversia.

Il terzo Canone: *Si quis dixerit, hominem ad cognitionem et perfectionem, quae naturalem superet, divinitus evehi non posse, sed ex seipso ad omnis tandem veri et boni possessionem jugi profectu pertingere posse et debere, anat. sit.*, corrisponde al paragrafo secondo, e condanna gli errori dei razionalisti, dei quali alcuni sotto il nome di *naturalisti* sostengono che l'uomo non può per alcun mezzo arrivare ad una conoscenza e

ad una perfezione superiore alla sua natura; e gli altri, sotto il nome di *progressisti* insegnano che l'umanità nel suo progresso infinito colle sue forze arriverà alla conoscenza di ogni verità ed al conseguimento di ogni perfezione.

Parlandosi in questo Canone di cognizione e perfezione naturale, *cognitionem et perfectionem naturalem*, può domandarsi che s'intenda precisamente per questa cognizione e perfezione naturale? Al che si risponde che vi sono talune verità che riguardano Dio come creatore, le quali quantunque l'uomo non possa mai arrivare a conoscere esattamente senza un soccorso particolare di Dio, pure, non sono assolutamente superiori ad una intelligenza finita, e che perciò lo spirito umano, qualora lo si supponga perfetto, colto ed istruito il più che sia possibile, potrebbe da se stesso arrivare a conoscere. Il Concilio adunque, come si rileva anche dal paragrafo relativo, in cui si fa l'esposizione della dottrina cattolica, senza entrare in questa questione che è piuttosto metafisica, ha parlato in generale delle verità che assolutamente sorpassano *(omnino superent)* l'intelligenza umana; ed il senso della prima proposizione di questo Canone è precisamente il seguente: Anatema a colui il quale dice che Dio non può innalzar l'uomo alla conoscenza delle verità che sono assolutamente inaccessibili ad ogni uomo abbandonato alle sole sue facoltà naturali; o che sostiene che mediante l'aiuto di Dio, mediante la grazia, noi non possiamo arrivare ad una perfezione superiore a quella di ogni uomo abbandonato alle sole sue forze naturali.

Il quarto Canone condanna gli errori contrarii alle verità esposte nel terzo paragrafo; è una ripetizione del Decreto analago del S. Concilio di Trente colla sola aggiunzione delle parole: *aut eos (libros S. Script.) divinitus inspirato esse negaverit.* La quale ultima proposizione colpisce l'errore non ancora apparso all'epoca del Concilio di Trento, di Lessio e di Duhamel già censurato dalla Università di Lovanio e di Douai, i quali asserivano che uno scritto qualunque che fosse opera dell'umana industria, potrebb' essere trasformato e ricevuto come libro sacro e canonico, come sacra Scrittura, se lo Spirito Santo attestasse che è esente da ogni errore: tale forse avrebbe potuto essere, come essi dicevano, il secondo libro dei Maccabei. Questo errore si era molto diffuso particolarmente nella Germania.

La questione dibattuta nelle scuole, se l'ispirazione divina si limiti alle sole idee o si estenda anche alle parole della S. Scrittura, non è stata toccata dal Concilio; epperò rimane libera come prima.

CAPITOLO III.

De fide.

In questo terzo Capitolo si espone la dottrina della Chiesa Cattolica circa la virtù dalla fede, mediante la quale crediamo alle verità rivelate da Dio. Dopo di avere dichiarato e stabilito nel Capitolo precedente che Iddio ha fatto al genere umano la rivelazione di alcune verità che sorpassano la sua intelligenza, era necessario

che si passasse a parlare della virtù della fede, con cui dobbiamo credere a questa rivelazione fattaci da Dio; il che si fa in questo Capitolo diviso in sei paragrafi, nei quali si tratta successivamente: 1.° della natura della fede; 2.° dei principali motivi di credibilità sui quali si appoggia il fedele; 3.° della grazia e della libertà che concorrono all'atto di fede; 4.° dell' oggetto di questa virtù; 5.° dell'organo per mezzo del quale Dio ci propone le verità da credere, il quale organo è la Chiesa Cattolica; 6.° finalmente della felice sorte di coloro che appartengono a questa Chiesa. A questi sei paragrafi corrispondono sei Canoni, che condannano gli errori contrarii.

Nel primo paragrafo il Concilio, prima di definire la virtù della fede, ne assegna la ragione di essere, e ne stabilisce la legittimità. Ed incomincia così: « A Dio suo Creatore e Padrone va l'uomo debitore di tutto l'esser suo: *Quum homo a Deo tanquam Creatore et Domino suo totus dependeat;* è dunque giusto che egli sottometta a Dio tutte le sue facoltà, e quindi anche la sua intelligenza che è tra le prime. Dippiù la ragione creata dipendendo interamente dalla ragione increata che è Dio stesso, *et ratio creata increatae Veritati penitus subjecta sit;* è dovere dell' uomo di prestare a Dio l'ossequio del suo intelletto e della sua volontà. Per escludere adunque la pretesa indipendenza della ragione, il Concilio ricorda la verità della Creazione, in virtù della quale la ragione è non solo moralmente, ma *fisicamente soggetta* a Dio suo Creatore; ed è per questo che il Concilio non ha usato la frase *subiecta*

esse debeat, ma assolutamente ha detto *subiecta sit.* Di che segue che quando a Dio piace di rivelargli una verità, è suo dovere di abbracciarla, affin di conoscere *per fede* ciò che Dio conosce con la vista immediata nell' oggetto che ci rivela. Siamo tenuti insomma, allorchè Dio fa una rivelazione, di offrirgli, mediante la fede, una completa ubbidienza d' intelligenza e di volontà, *plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obseqium fide praestare tenemur.*

Or in che consiste questa fede? Essa è una *virtù soprannaturale,* per la quale noi crediamo, coll' ispirazione e col soccorso della grazia, che le cose rivelateci da Dio sono vere: *Fides est virtus supernaturalis, qua, Dei aspirante et adjuvante gratia, ab eo revelata vera esse credimus.* Si dice primieramente *una virtù,* cioè una buona inclinazione, una disposizione dell' anima al bene, che i teologi chiamano un *abito*; si dice virtù *soprannaturale,* perchè essa non è nè un benefizio della natura, nè un effetto dei nostri sforzi, nè la conseguenza di atti ripetuti, ma un dono gratuito di Dio che opera in noi questa modificazione dell' anima nostra in vista del fine soprannaturale a cui ci ha chiamati. Mediante questa virtù, noi « col soccorso e coll' ispirazione della grazia, crediamo che quello che Iddio ci ha rivelato, è vero », cioè prestiamo alle verità rivelate il nostro assenso come a verità di cui siamo certi, senza la menoma ombra di dubbio. Il motivo poi di questo nostro assenso, di questa nostra adesione, non è nè l' evidenza, nè la certezza intrinseca che può somministrare la nostra ragione naturale, ma l' autorità di Dio, che non

può nè ingannarsi nè ingannarci; ossia è l'autorità infallibile di Dio: *Vera esse credimus non propter intrinsecam rerum veritatem naturali rationis lumine perspectam, sed propter auctoritatem ipsius Dei revelantis, qui nec falli nec fallere potest.*

Bisogna ben notare quest'ultima parte della definizione, perchè contiene principalmente il motivo che ne specifica l'atto, e ci dà la norma per formarci il giusto concetto della virtù della fede. Un confronto lo farà meglio comprendere. Il deista, per esempio, crede alla vita futura, ma per qual motivo? Perchè ammessa l'esistenza di Dio e dell'anima umana distinta dal corpo, ripugna alla ragione il pensare che nell'uomo tutto finisca colla morte; la credenza del deista a questa verità è ferma, è legittima, è buona; ma non è un atto di fede, perchè non è un atto di ubbidienza alla parola di Dio. Il cattolico può, se lo vuole, acquistare altresì questa stessa certezza naturale; ma egli oltre l'assenso che presta alla vita futura per effetto della dimostrazione che egli ha fatta a se stesso colla sua propria ragione, ci crede ancora perchè Iddio, mediante la Scrittura e la Tradizione, gl'insegna che dopo la morte ai giusti è riserbata una ricompensa, ed ai malvagi una punizione. Il cattolico adunque, se agisce sotto l'impulso della grazia, fa un *atto di fede* meritorio; il deista fa solo un *atto di ragione* naturale.

Nel secondo paragrafo si espongono i principali motivi di credibilità su cui si appoggia il credente, ossia si assegnano gl'indizii i più indubitabili, dai quali possiamo con certezza persuaderci che Iddio ha rivelato all'uomo alcune verità, che egli deve credere,

poggiato sulla infallibilità della parola divina. Il Concilio adunque comincia dal richiamare la nostra attenzione a riflettere che essendo stato l'uomo dotato da Dio dell'uso della ragione, è suo dovere di non mai agire senza conoscere il perchè della sua condotta, e senza essersi persuaso che il motivo ne è legittimo. Era dunque conveniente che Iddio, imponendo all'uomo l'obbligazione di credere alle verità rivelate, gli fornisse anche i mezzi proporzionati alla di lui capacità per assicurarsi del carattere divino, e perciò infallibile, della rivelazione. *Ut nihilominus fidei nostrae obsequium rationi consentaneum esset, voluit Deus cum internis Spiritus Sancti auxiliis, externa jungi revelationis suae argumenta; facta scilicet divina, atque in primis miracula et prophetias.* Il che egli ha fatto, e fa tuttavia ogni giorno col mezzo di lumi e soccorsi interni che accorda ad ogni individuo, *cum internis Spiritus Sancti auxiliis;* ed anche con segni esterni a vantaggio di tutto il genere umano; i quali segni esterni sono principalmente, *in primis,* i miracoli e le profezie, *miracula et prophetias.*

Il miracolo è un fenomeno sensibile all'infuori dell'ordine di tutta la natura creata da noi conosciuta (1), che suppone necessariamente l'intervento di una potenza superiore a quella dell'uomo, cioè della stessa onnipotenza divina. La profezia è l'annunzio certo di uno o di più avvenimenti futuri, che alla intelligenza creata

1. Illa quae a Deo fiunt praeter causas nobis notas, miracula dicuntur. S. Thom. *Sum. Theol. P. I. Quaest. CV. prop. IV.*

è impossibile di prevedere; quindi anche la profezia suppone l'intervento di Dio, la cui sola scienza infinita può prevedere i futuri contingenti; *quae cum Dei omnipotentiam et infinitam scientiam luculenter commonstrent...* Or quando questi prodigii avvengono per dimostrare la realtà di una divina rivelazione, non possono non produrre immediatamente la certezza nelle umane menti, perchè è impossibile che Iddio intervenga per provare un errore; e per tal motivo il Concilio dice che gli uni e le altre sono *revelationis signa certissima, et humanae menti accomodata.*

Per effetto di cause molto diverse tra loro, la lotta tra il cristianesimo e l'incredulità ai giorni nostri è stata trasportata su di un terreno tutto nuovo. S'invocano ancora le profezie ed i miracoli, ma sembra che non si abbia il coraggio di insistere su questo argomento. Si preferisce di ricorrere alle così dette pruove morali; si fa appello più volentieri alla sublimità totalmente divina della dottrina cristiana, al suo meraviglioso accordo coi più nobili istinti della natura umana, ai benefizii di cui la religione ricolma la specie umana in generale, e ciascun individuo in particolare. Questi argomenti sono buoni, ma non devono adoprarsi che come la conferma delle pruove fondamentali del cristianesimo, che sono i miracoli e le profezie. I miracoli e le profezie hanno conquistato il mondo a Gesù Cristo; e su di essi è d'uopo basare ogni nostra dimostrazione, essendo questa la pruova più soda: *divinae revelationis signa sunt certissima.* Il Concilio ha voluto condannare con ciò i naturalisti, i quali negano i miracoli, come

si vedrà nei relativi Canoni; ed ha voluto dare anche un avvertimento agli scrittori cattolici, alcuni dei quali, seguendo l'andazzo dei tempi, poco insistono su questo punto, e così, senza volerlo, danno di spalla ai naturalisti. Si noti però che qui si parla di veri miracoli, come quelli di Mosè, dei Profeti, di Gesù Cristo, degli Apostoli; il che vien indicato dalle seguenti parole: *Quare tum Moyses et Prophetae, tum ipse maxime Christus Dominus multa et manifestissima miracula et prophetias ediderunt;* e questi sono propriamente quelli che devono servire di base alle nostre dimostrazioni della divinità di nostra fede.

Dopo di avere esposta la dottrina cattolica sulle profezie e sui miracoli, che sono le prove principali della divina rivelazione, il Concilio passa ad insegnarci quali sono i due elementi necessari per formare un atto di fede, i quali sono la *grazia di Dio, e la libera cooperazione dell'uomo.* La rivelazione medesima è una prima grazia di Dio, ma è una grazia esteriore che non è sufficiente; essendovi bisogno di una grazia interiore, ossia di un azione, di un'influenza di Dio sulle facoltà dell'anima nostra. Questa divina azione, questo divino impulso ci è necessario per cominciare e per compiere ciascuno dei nostri atti di fede; e per questo motivo nel primo paragrafo la fede è stata definita: « Una virtù soprannaturale, per mezzo di cui coll'ispirazione e coll'aiuto della grazia divina, noi crediamo esser vere le cose da Dio rivelate ». Ma in che consiste questa grazia? Essa è una *illuminazione* ed una *inspirazione:* una illuminazione che rischiara l'intelligenza,

e l'assoda nella credenza della verità; una inspirazione che muove la volontà ad acconsentire alla verità, ed a volerla abbracciare a cagione dell'autorità di Dio che l'ha rivelata. « *Nemo evangelicae praedicationi consentire potest sicut oportet ad salutem consequendam absque illuminatione et inspiratione Spiritus Sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et credendo veritati* », come sin dal IV secolo fu definito dal Concilio Arausicano II, can. 7.

La necessità di questa grazia che previene l'uomo, e lo coadiuva nella pratica della virtù della fede, nasce dall'impotenza assoluta, in cui siamo di far colle sole forze della natura cosa alcuna che appartenga veramente all'ordine della nostra salvezza, e tenda al fine soprannaturale, *sicut oportet ad salutem.*

Qui potrebbe alcuno opporre che, supposto il fatto della rivelazione, e supposta nello stato presente della società la possibilità acordata a tutti di verificare che Dio ha parlato, e di conoscere quello che ha detto, non apparisce alcuna ragione, per cui la nostra intelligenza non potrebbe senza un soccorso soprannaturale aderire alle verità rivelate a cagione dell'autorità infallibile di Dio. A tale domanda primieramente rispondiamo che trattandosi di fatti soprannaturali iniziati nella vita presente, che poi si compiranno e riveleranno perfettamente nella vita futura, non ci dobbiamo adombrare, se non ne scorgiamo subito e a prima vista le ragioni. Ma le ragioni sempre vi sono. Le prime ragioni dei fatti soprannaturali debbono desumersi dalle parole di Gesù Cristo; avvegnacchè nelle cose soprannaturali prima è l'insegnamento della fede, e poi siegue il lavoro della

nostra intelligenza fino a quel limite che le è permesso. Ora, Gesù Cristo ha detto chiaramente che, oltre la rivelazione esteriore, è necessaria una rivelazione o un' azione interna, che parte direttamente dal Padre celeste, l' illuminazione appunto e la inspirazione della grazia. Al capo XI di S. Matteo, v. 25, Gesù Cristo dice: *Confiteor tibi, Pater, Domine coeli et terrae, quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis.* Tutti avevano ascoltati gl' insegnamenti di G. Cristo; ma non tutti gli prestarono fede, e lo seguirono. Certamente non vi fu difetto nella rivelazione esterna, ossia nella predicazione di G. Cristo sufficiente per gli uni e per gli altri. Il difetto fu nella rivelazione interiore, cioè nella grazia che non a tutti fu data: ABSCONDISTI HAEC *a sapientibus, et revelasti ea parvulis;* ovvero, come dicono i Teologi, fu data a tutti *sufficiente*, ma non a tutti *efficace.* In altra occasione lo stesso divin Redentore affermò: *Nemo potest* VENIRE AD ME, *nisi Pater, qui misit me, traxerit eum* (Ioan. VI. v. 44). Non bastava dunque la predicazione di G. Cristo, acciocchè gli uomini avessero concepita la fede nelle verità rivelate, ma faceva d' uopo eziandio dell' azione interna del Padre; onde diceva S. Agostino su questo testo del Vangelo, che oltre del predicatore *esteriore*, vi ha di bisogno del predicatore *interiore* (1). In verità un'azione qualunque, affinchè abbia

I. Nos loquimur, sed erudit Deus: nos loquimur, sed Deus docet... Nos plantare possumus et rigare: sed Dei est incrementum dare. Qui plantat et qui rigat, forinsecus operatur: qui dat incrementum, intrinsecus opitulatur. S. AUGUST. CLIII. *De verbis Apostoli. Tom. V. col. 823, edit.. Migne.*

carattere e valore soprannaturale, deve partire da una facoltà soprannaturale, che sia stata cioè elevata e corroborata da una forza superiore, investita dallo Spirito di Dio, che è appunto la forza superiore alla natura. Questo è evidente. Nondimeno noi non neghiamo che si possa prestare alle verità rivelate un certo assenso, che non sia parto della grazia, ma semplice effetto della persuasione prodotta dai motivi di credibilità. Allora però cotale assenso sarebbe affatto naturale, senz'alcun rapporto alla eterna salvezza, e non quale Iddio lo esige da noi. Ond'è che il Concilio ha fatto uso delle parole *sicut oportet ad salutem consequendam,* riproducendo il Canone del Concilio Arausicano II° sopra citato. Questa fede naturale può trovarsi, e si trova realmente, presso molti eretici, come osserva il Suarez: ma ben diversa è la fede di coloro che credono col soccorso della grazia soprannaturale. La fede di costoro è sempre un dono di Dio, ed è fede vera, ancorchè si trovassero in istato di morte spirituale per effetto di peccato mortale che non fosse l'eresia: essa fede, comunque non si traduca in atto per mezzo della carità, pur è meritoria *de congruo,* come dicono i Teologi, nel senso che prepara alla giustificazione, che giova alla nostra eterna salvezza, attirando su di noi la grazia di Dio. Ecco perchè il Concilio dice che questa fede, ancorchè non operi per la carità, ossia che è una fede morta, è in se stessa un dono di Dio, ed i suoi atti sono opere che si rapportano alla salvezza: *fides ipsa in se, etiamsi per charitatem non operetur, donum Dei est, et actus ejus est opus ad salutem pertinens,* per la ragione che con questi atti

l'uomo ubbidisce liberamente a Dio, consentendo e cooperando alla sua grazia, alla quale egli potrebbe resistere, *quo homo liberam praestat ipsi Deo obedientiam, gratiae ejus, cui resistere posset, consentiendo et cooperando*. Intanto poi in tali atti vi è una certa ragione di merito, cioè una congruenza, una convenienza a ricevere la grazia della carità, in quanto l'uomo con essi fa un libero sforzo di unirsi a Dio. Imperciocchè i motivi esterni di credibilità della religione, e l'interna illuminazione e mozione soprannaturale dello Spirito Santo non esercitano mai su di noi tanta forza da violentare la nostra adesione, e sempre noi restiamo liberi di accettare o di respingere le verità proposte alla nostra credenza.

Nel quarto paragrafo si espone brevemente l'oggetto totale o la materia della fede divina e cattolica. Si può primieramente domandare che s'intende con queste parole di fede divina e cattolica?

La *fede divina,* detta altresì *fede teologica,* è, come dicemmo sul principio, l'adesione che si dà alle verità contenute nella rivelazione, a cagione dell'autorità infallibile di Dio che rivela; come sarebbe, a cagion d'esempio, la fede colla quale crediamo i fatti raccontati nelle Scritture, allorchè siamo certi del senso dei testi sacri non definiti dalla Chiesa; come sarebbe altresì la fede colla quale i santi hanno creduto alle rivelazioni particolari di cui Dio li ha onorati. Ma la *fede divina e cattolica* o semplicemente la *fede cattolica* è l'adesione che si presta alle verità contenute nella rivelazione, a cagione pure dell'autorità infallibile di

Dio che rivela, ma che dalla Chiesa vengono proposte alla credenza di tutt'i fedeli; come sarebbe la fede colla quale noi crediamo alla presenza reale di Gesù Cristo nella Eucaristia, all'Immacolato Concepimento di Maria Santissima, alla Infallibilità del Romano Pontefice. Tutti questi dommi sono da noi creduti con fede divina e cattolica, non solo perchè sono poggiati sull'autorità irrefragrabile della Scrittura e della Tradizione, ossia sono verità rivelate, che è il motivo formale *rimoto;* ma ancora perchè la Chiesa, che è la nostra Maestra infallibile, ha dichiarato che esse sono rivelate, e come tali si debbono da noi credere fermamente, sotto pena di anatema, ciò che costituisce il motivo formale *prossimo* ed immediato della fede. La differenza adunque che passa tra la *fede divina* semplicemente e la *fede divina e cattolica* cioè *universale*, sta in ciò, che le verità le quali formano l'oggetto della prima non sono state dalla Chiesa proposte alla credenza universale di tutt'i fedeli.

« L'oggetto adunque di questa fede divina e cat-
» tolica sono tutte quelle verità che si contengono
» nella Parola di Dio scritta o tradizionale, e che la
» Chiesa propone alla nostra credenza come divina-
» mente rivelate, sia mediante un giudizio solenne,
» sia mediante il suo magistero, ossia insegnamento,
» ordinario ed universale: *Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur, et ab Ecclesia sive solemni judicio, sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.*

A ben intendere questo breve paragrafo della presente Costituzione conviene osservare tre cose. La prima, che una verità di fede cattolica può non essere contenuta nella Scrittura, ma nella sola tradizione, e viceversa; poichè il Concilio dichiara che essa deve trovarsi *in verbo Dei scripto vel tradito:* la seconda, che ogni verità per essere di fede cattolica, dev'essere proposta alla nostra credenza come divinamente rivelata: *tanquam divinitus revelata credenda proponuntur:* per conseguenza ogni insegnamento della Chiesa non è verità di fede cattolica, solo perchè proposto dalla Chiesa, ma si richiede per esser tale, l'espressa dichiarazione *che è stato rivelato da Dio:* la terza, che la Chiesa ha diverse maniere di proporre una verità alla credenza dei suoi figli. Molti pensano che una verità, per essere di fede cattolica, sia necessario che venga definita o dal giudizio solenne di un concilio ecumenico o da una Costituzione dommatica del Romano Pontefice; e che oltre di questi due modi di definizione tutto sia rimesso al giudizio degl' *intelligenti* il definirlo, senza badare al magistero universale della Chiesa (1). Ciò è un errore riprovato più volte dalla S. Sede, e particolarmente nella Lettera Apostolica *Tuas libenter* dei 21 dicembre 1868, diretta all'Arcivescovo di Monaco. Il Concilio, sebbene non abbia colpito di anatema questo errore con apposito canone, ha però chiaramente definita la verità opposta, cioè che una verità è di fede divina e cattolica,

1. Il Concilio prese appunto di mira siffatto errore già molto diffuso in Germania dal Döellinger.

allorchè è proposta alla nostra credenza dal magistero ordinario ed universale della Chiesa: *Sive ordinario et universali magistero tanquam divinitus revelata credenda proponuntur;* per conseguenza il detto errore che contraddice direttamente questo domma, è un eresia.

Ma che si deve intendere per questo *magistero ordinario ed universale?* Non altro che l'insegnamento dato in tutta la Chiesa; il quale insegnamento non può non essere infallibile, poichè Gesù Cristo risedendo in tutti i giorni in mezzo alla sua Chiesa, nella stessa guisa che l'anima risiede nel corpo e lo fa vivere, *vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem saeculi,* non può permettere che essa diventi in tutta la terra la maestra dell'errore, e la *colonna della verità* diventi il sostegno della menzogna, e che così le *porte dell'inferno prevalgano contro di essa.* Sono dunque di fede divina e cattolica primieramente tutte le verità definite dai Concilii e confermate dal Papa; in secondo luogo tutte le verità definite dal Papa parlante *ex cathedra;* in terzo luogo, tutte le verità che l'universalità dei Pastori ordinarii della Chiesa in comunione col Romano Pontefice insegna come contenute nella rivelazione, e dall'universalità dei Teologi cattolici sempre ritenute come verità di fede, secondochè si rileva dalla sopracitata lettera apostolica: *Tuas libenter.*

Il seguente paragrafo ha per iscopo principale di farci conoscere il mezzo, l'organo pel quale Iddio manifesta agli uomini le verità che devono credere;

ed incomincia dallo stabilire la necessità assoluta della fede per ottenere la giustificazione. Adoprando le precise parole di S. Paolo e del Concilio di Trento, dichiara che senza la virtù soprannaturale della fede, niuno ottenne mai la giustificazione, e niuno potrà mai conseguire la vita eterna. *Quoniam vero sine fide impossibile est placere Deo, et ad filiorum ejus consortium pervenire; ideo nemini unquam sine illa contigit justificatio; nec ullus, nisi in ea perseveraverit usque in finem, vitam aeternam assequetur* (1). Ma che cosa deve intendersi per questa parola *giustificazione?* Il Concilio di Trento c' insegna che la giustificazione è il passaggio dallo stato in cui l' uomo nasce figlio del primo Adamo allo stato di grazia e di adozione dei figliuoli di Dio per merito e virtù del secondo Adamo Gesù Cristo nostro Salvatore: *Justificatio est translatio ab eo statu in quo homo nascitur filius primi Adae, in statum gratiae et adoptionis filiorum Dei per secundum Adam Jesum Christum Salvatorem nostrum* (2). È quindi assolutamente impossibile che un uomo il quale sia privo della fede, possa vivere nell' amicizia di Dio ed arrivare al cielo, qualunque potesse essere d' altronde la sua onestà e la sua probità naturale. Questa è una verità la quale mal suona alle orecchie del naturalismo, che ai giorni nostri ha invasa la società; ma appunto per questa stessa ragione è importantissimo di non istancarsi a ripeterla altamente ed incessantemente.

1. Conc. Trid. Sess. IV. c. 8.
2. Sess. VI. c. 4.

Essendo adunque la vera fede tanto necessaria, perchè tutti potessero adempire all'obbligo che hanno di abbracciarla, e di perseverare in essa sino alla fine di loro vita, Iddio ha voluto che fosse alla portata di tutti; e non contento di averci dato la sua parola consegnata nella s. Scrittura e nella Tradizione, ha stabilito una Società incaricata di conservarla e di insegnarla a tutti gli uomini. Questa società è la Chiesa Cattolica, la quale fu da Gesù Cristo munita di segni manifesti, dai quali tutti possano riconoscerla come la vera sola Chiesa istituita da Lui quale custode e maestra della divina parola rivelata. *Ut autum officio veram fidem amplectendi, in eaque constanter perseverandi satisfacere possemus, Deus per Filium suum Unigenitum Ecclesiam instituit, suaeque institutionis manifestis notis instruxit, ut ea tanquam custos et magistra verbi revelati ab omnibus posset agnosci.* Ma quali sono questi segni manifesti, pei quali può la Chiesa di Gesù Cristo essere riconosciuta per la vera Chiesa custode e maestra della parola rivelata? Sono primieramente i numerosi e splendidi prodigii che provano la divinità istessa della religione cristiana; poichè, dice il Concilio, essi appartengono tutti alla Chiesa cattolica: *Ad solam enim Ecclesiam catholicam pertinent;* mentre le pruove che stabiliscono l'autorità della divina rivelazione stabiliscono pure l'autorità della Chiesa cattolica. La rivelazione infatti o la religione rivelata si può distinguere dalla Chiesa cattolica solo col pensiero; ma non si può mai supporre l'esistenza dell'una senza quella dell'altra, nè si possono mai separare col fatto. È impossibile di

concepire la religione rivelata come Dio l'ha fatta senza ministri che insegnino le verità rivelate, senza fedeli che le credano, senza Pastori che amministrino i sagramenti, e senza cristiani che li ricevano, ossia senza una Chiesa. La religione cristiana cominciò ad esistere in Gesù Cristo e negli Apostoli, poi nei loro discepoli, nei Vescovi successori degli Apostoli, e nel popolo cristiano, vale a dire nella Chiesa cattolica. Se dunque Dio è l'autore della religione rivelata, è anche l'autore della Chiesa cattolica; e tutti gli argomenti che provano in favor della prima, provano anche in favore della seconda.

Gli altri segni per riconoscere che la Chiesa cattolica è la vera Chiesa di Gesù Cristo sono il fatto della sua meravigliosa propagazione, *ob suam admirabilem propagationem;* la sua esimia santità, *eximiam sanctitatem;* la sua inesauribile fecondità nel promuovere tutte le buone istituzioni, *inexhaustam in omnibus bonis foecunditatem;* la sua unità cattolica, *catholicam unitatem;* la sua invitta stabilità, *invictam stabilitatem.* In questo complesso di pruove è visibile la intervenzione di Dio, e si ha la dimostrazione la più irrefragabile della divinità della Chiesa cattolica; poichè nella sola Chiesa cattolica si trovano riuniti tutti questi caratteri meravigliosi, che Iddio ha ordinati per rendere evidente la credibilità della religione cristiana. Laonde dice il Concilio che la Chiesa è per se stessa un grande e perpetuo motivo di credibilità, ed una testimonianza irrefragabile della sua divina missione. *Ad solam catholicam Ecclesiam ea pertinent omnia, quae ad evidentem*

fidei christianae credibilitatem tam multa et tam mira divinitus sunt disposita. Quin etiam Ecclesia per seipsam magnum quoddam et perpetuum est motivum credibilitatis, et divinae suae legationis testimonium irrefragabile.

Nell' ultimo paragrafo il Concilio c' insegna primieramente donde nasce la forza di persuasione, che attira verso la Chiesa cattolica coloro che non ancora vi appartengono, *ad se invitet qui nondum crediderunt,* e che ispira una compiuta sicurezza a coloro che già vivono nel suo seno, *et filios suos certiores faciat.* Essa risulta da due cause: cioè dai motivi di credibilità che la Chiesa presenta, e che sono di lor natura atti a persuadere gli uomini di buona fede, *firmissimo niti fundamento fidem quam profitentur,* e dalla grazia che illumina il loro intelletto e li assoda in questa persuasione, *cui testimonio efficax subsidium accedit ex superna virtute.* Questa doppia causa perpetuamente attiva produce una certezza soprannaturale capace di resistere a tutto, anche alle più gravi difficoltà che potrebbero farsi, e solo capace di cedere alla propria libera volontà; poichè come la credenza alla divina origine della Chiesa è stato un primo atto di fede libero, così un altro atto libero in senso contrario può distruggere l' effetto del primo. Quest' atto libero che distruggerebbe la fede in noi, sarebbe sempre un peccato; perchè la grazia di Dio non cessando mai d'illuminarci, noi agiremmo contro il dettame della nostra coscienza coll' abbandonarci al dubbio. Iddio non abbandona mai coloro che ha una volta illuminati col

lume della fede, se prima essi colpevolmente non lo abbandonino: *Non deserens, nisi deseratur.*

E questa è la ragione per cui la convinzione di colui che professa anche in buona fede una falsa religione, non è la stessa di quella di un cattolico: *Quocirca minime par est conditio eorum, qui per coeleste fidei donum catholicae veritati adhaeserunt, atque eorum qui ducti opinionibus humanis, falsam religionem sectantur.* Il cattolico infatti si appoggia su di argomenti veri, e se fa un uso legittimo della sua ragione, ne riconoscerà sempre l'autorità; l'altro, al contrario, appoggia la sua credenza sopra motivi di credibilità fallaci, e di cui in conseguenza può darsi che un giorno arrivi a conoscere la falsità: il primo è sempre soprannaturalmente illuminato e confermato, anzi in virtù della grazia *abitualmente* infusagli nel battesimo il primo atto del fanciullo che giunge all'uso di ragione è un atto di fede buono e soprannaturale, che vien ripetuto fino a che non vi pone ostacolo per la sua mala volontà; e perciò il cattolico è sempre certo della verità della sua fede; l' altro al contrario non è ne'illuminato nè fortificato da Dio nella sua credenza, e perciò è esposto, per effetto della mobilità umana, prescindendo dal suo buono o cattivo volere, a cangiare di convinzione. Da ciò deriva che la condizione dei cattolici e di quelli che non lo sono, è del tutto diversa: *minime par est eorum conditio;* e che per tal ragione coloro che sono nati in seno alla Chiesa, e sono stati istruiti della sua fede, non possono mai avere un motivo legittimo per cangiare o mettere in dubbio la loro credenza. Il paragrafo termina coll'esortare i cri-

stiani a ringraziare il Signore per la grazia che ha loro fatta di farli nascere nel seno della Chiesa, e di ricevere dal di lei magistero la loro fede, *fidem sub Ecclesiae magisterio susceperunt,* che debbono gelosamente ed indeclinabilmente custodire, *teneamus spei nostrae confessionem indeclinabilem.*

Si fa da taluni una dimanda: Basta di essere stato solamente battezzato nella Chiesa cattolica, per potersi uno dire cattolico che *ha ricevuto la sua fede dal magistero della Chiesa?* o si richiede inoltre che abbia pur ricevuta una *diligente istruzione religiosa?* Al che si risponde, che evidentemente il battesimo, se non vien seguito da una certa educazione religiosa, non è sufficiente, perchè possa dirsi di un adulto che *fidem sub Ecclesiae magisterio suscepit,* mentre in realtà la Chiesa non ha esercitato il suo *magistero* verso di lui; ma d'altra parte una *diligente istruzione* non è necessaria, perchè la Chiesa non può darla a questo modo a tutt'i suoi figli. Basta però ed è necessario che l'uomo battezzato abbia ricevuto dalla Chiesa cattolica una istruzione religiosa tale, che possa fare gli atti di fede necessarii alla salvezza; imperciocchè, quando ha ricevuto una tale ordinaria educazione religiosa, egli si trova, sotto il rapporto della fede, nella via della verità; ed essendo illuminato e sostenuto dalla grazia di Dio, è sempre in suo potere di rimanere nella sua religione.

A questo Capitolo III corrispondono sei canoni. Il primo ed il secondo di essi si rapportano al primo paragrafo del Capitolo. Nel primo canone si anatematizza l'errore moderno della *indipendenza assoluta della*

ragione, che è l' errore comune degli atei e dei deisti: *Si quis dixerit rationem humanam ita independentem esse, ut fides ei a Deo imperari non possit, anat. sit.* Gli atei negano che Iddio possa imporre agli uomini la pratica della virtù della fede, per la sola ragione che essi non ammettono Dio: epperò la prima risposta da farsi a costoro è il provar loro l' esistenza di Dio. Gli argomenti dei deisti sono più capziosi. La fede, essi dicono, sopprime la ragione. Difatti la ragione esige che noi aderiamo soltanto alle verità evidenti per se stesse, o a quelle che ci venissero dimostrate mediante i diversi processi scientifici. La fede al contrario esige che noi accettiamo anche i dommi, impossibili ad essere dimostrati, ed in ogni conto che aderiamo alle verità religiose, non perchè ne abbiamo acquistato l' interna certezza, ma perchè sono contenute nella rivelazione. La fede adunque fa astrazione dalla ragione, e la sopprime nell'ordine religioso. Or Dio ci ha data la ragione perchè noi ce ne servissimo. Non può dunque ammettersi che della fede la quale interdice l' uso della ragione, egli faccia una virtù, ed una virtù tanto necessaria; poichè ciò sarebbe ammettere una contradizione in Dio.

Ma quest' argomento non è affatto ben fondato, poichè la fede non solo non sopprime la ragione, ma anzi la suppone. Infatti per poter credere ai misteri rivelati, l' uomo deve persuadersi prima che Dio esiste, che è infallibile, che ha parlato agli uomini, e che ha insegnato i dommi proposti alla nostra credenza. E tutto questo con qual altro mezzo si può fare se non col far

uso della nostra ragione? La fede d' altronde non ci proibisce affatto di cercare e provare razionalmente le verità che essa c' insegna; anzi questo è appunto quello che fanno ogni dì i Teologi ed i filosofi cattolici, i quali alle altre pruove che adducono ai loro trattati per istabilire le verità di cui discutono, aggiungono quasi sempre gli argomenti dedotti dalla ragione teologica (1).

Ma, ripigliano i deisti, i cattolici credono quello che non comprendono. — Al che si risponde dichiarando bene come si debba intendere il vocabolo *comprendere*. Se col dire che noi crediamo quello che non comprendiamo si vuol intendere che noi non abbiamo un' idea chiara delle formole colle quali esprimiamo la nostra fede, ciò è assurdo; poichè per credere ad un domma bisogna necessariamente conoscerlo, e sapere il senso dei termini che lo esprimono. Se al contrario, si pretende soltanto dire che noi non possiamo sempre aver l' evidenza circa il rapporto che passa tra i *termini* suddetti, come se ne ha l' evidenza in un teorema di geometria, ciò è vero; ma ciò non sopprime l' uso della nostra ragione. L' intelligenza la meno colta o di poca entità, che ammette un teorema non perchè arriva a capirne la dimostrazione, ma perchè ha fede nel libro o nel maestro che glielo spiega, rinunzia forse in tal

1. Quamobrem praecedere omnino fides debet, sequi deinde ratio et disputatio. Quare Clemens Alexandrinus asserit fidem instar esse fundamenti, super quod scientia et cognitio, i. e. Theologia struitur. Itaque *ianua nostra fides est,* inquit Ambrosius. *Petav. Dogm. in Proleg. c. IV. 9. 13.* Laonde la fede esclude soltanto l' esame *dubitativo,* cioè quello che si fa *seposita Revelatione;* non già l' esame *confermativo,* cioè quello che ha luogo *supposita Revelatione.*

caso alla sua ragione? Non solo non vi rinunzia, ma l'arricchisce di una novella verità. E lo storico non fa forse lo stesso? La scienza dello storico è diretta a conoscere l'autorità ed il senso dei fatti e dei monumenti, come la scienza del teologo consiste nel conoscere l'esistenza di un Dio infallibile ed il senso della sua parola rivelata. Lo storico certamente non vede cogli occhi suoi le cose narrate, ma ha fede nell'altrui testimonianza (1). Ora lo stesso è da dirsi del cristiano, con questo di più che la parola a cui egli crede, non è la parola dell'uomo, ma è la parola di un Dio. Dunque la fede non sopprime la ragione, e Dio può imporci la fede come un dovere senza contraddirsi in nulla. Dunque giustamente sia anatema a chi dice « che la ragione umana è talmente indipendente, che la fede non possa a lei imporsi da Dio: *Si quis dixerit etc.*

Il secondo Canone colpisce l'errore di Ermes e dei suoi discepoli, i quali confondono la fede divina colla scienza naturale, e pretendono che nell'atto di fede il motivo di adesione non sia l'autorità di Dio rivelante. *Si quis dixerit fidem divinam a naturali de Deo et rebus moralibus scientia non distingui, ac propterea ad fidem divinam non requiri, ut revelata veritas propter*

1. Aristotile *Elench. 1.* disse: *In omni facultate ac doctrina oportere addiscentes* CREDERE; talchè quel detto di Isaia: *Nisi credideritis, non intelligetis*, è vero non solo nella scienza delle cose soprannaturali, ma anche in ogni arte, ed in tutte le età. E. S. Agostino, *Lib. de Relig. c. 24.* dice, che per la Divina Provvidenza *animae medicina distribuitur in auctoritatem et rationem : auctoritas fidem flagitat, et* RATIONI PRAEPARAT *hominem. Ratio ad intellectum cognitionemque perducit.* Confer. Melch. Can. de Locis, Lib. XI, cap. IV. praecuit.

auctoritatem Dei revelantis credatur, anat. sit. Il ragionamento specioso, su cui essi si fondano è il seguente: Nell'atto di fede che facciamo, essi dicono, noi crediamo a motivo dell'autorità di Dio; ma per qual motivo crediamo all'autorità di Dio? Perchè abbiamo dimostrato a noi stessi che Iddio non può ingannarci, e perchè abbiamo fiducia nella nostra ragione. Dunque, in ultima analisi, l'autorità della nostra ragione è il motivo della nostra adesione all'autorità di Dio. A questa difficoltà, la quale non è che apparente, si risponde che l'autorità della nostra ragione è il motivo pel quale noi crediamo che esiste un Dio; ma il motivo pel quale noi crediamo alle verità rivelate non è la ragione, bensì l'autorità di Dio. A questo motivo il nostro intelletto, aiutato dalla grazia, si arresta e si fissa ogni qual volta fa un atto di fede; e non arriva alla deduzione logica indicata più sopra se non mediante un atto riflesso, che non è un atto di fede, ma un semplice atto della ragione naturale. L'autorità della nostra ragione adunque è una *condizione precedente,* e non già il *motivo* della nostra adesione in un atto di fede. Questo errore era stato già condannato dalla s. Sede fin dal 1835.

Il terzo ed il quarto canone condannano gli erorri contrarii alla dottrina insegnata nel secondo paragrafo. Il terzo attacca particolarmente quella specie d'illuminismo di origine protestante propugnato ai giorni nostri particolarmente in Germania dai così detti *Pietisti,* i quali pretendono che ciascuno sia a se stesso

maestro e guida, e che l'interna inspirazione sia l'unica sorgente della verità religiosa. *Si quis dixerit revelationem divinam externis signis credibilem fieri non posse, ideoque sola interna cuiusque experientia aut inspiratione privata homines ad fidem moveri debere, anat. sit.* È questo un errore funesto, poichè il risultamento di questo sistema è che ciascuno è completamente libero di scegliere quella religione che più gli conviene, senza condannare nessuno, sotto pretesto che non v'hanno pruove esteriori ed a tutti accessibili della verità di una religione più che di un'altra.

Il quarto Canone: *Si quis dixerit miracula nulla fieri posse; proindeque omnes de iis narrationes, etiam in s. Scriptura contentas, inter fabulas vel mythos ablegandas esse; aut miracula certo cognosci nunquam posse, nec iis divinam christianae religionis originem rite probari, anathema sit*, condanna tre errori, i quali hanno tutti e tre numerosi seguaci al tempo presente. Il primo è l'errore di coloro che negano la possibilità dei miracoli; il secondo è l'errore di coloro che negano la realtà dei miracoli contenuti nelle s. Scritture, e che riguardano i racconti dei Libri Sacri come tante favole o miti; il terzo è l'errore di coloro che negano il valore delle pruove che si deducono dai miracoli, sotto pretesto che se ne può sempre rivocare in dubbio l'esistenza o la natura o lo scopo. Non è necessario qui confutare questi diversi errori, poichè la loro confutazione può riscontrarsi in tutti i Trattati *de Vera Religione.* Il secondo di questi errori era già stato condan-

nato nella Prop. VII del Sillabo (1) quasi coi termini identici a quelli del Can. IV.°

Il Canone V° condanna due principali errori contrarii alle verità insegnate nel terzo paragrafo di questo Capitolo: *Si quis dixerit assensum fidei christianae non esse liberum, sed argumentis humanae rationis necessario produci; aut ad solam fidem vivam, quae per charitatem operatur, gratiam Dei necessariam esse, anat. sit.* Il primo errore nega la libertà dell' uomo nell' atto di fede, ed insegna che i motivi di credibilità delle verità cattoliche danno loro tanta evidenza da necessitare l' assentimento della intelligenza, precisamente come la chiara dimostrazione di un teorema di geometria necessita l' adesione dell' intelletto. Da ciò seguirebbe che l' uomo, credendo senza libertà, i suoi atti di fede non sarebbero meritorii. Quest' errore contraddice ad un tempo gl' insegnamenti della s. Scrittura, ove il merito della fede viene meravigliosamente esaltato, massime nell' Epistola agli Ebrei cap. X; e l' esperienza degli uomini in generale, dei quali gli uni accettano e gli altri rigettano la rivelazione; e finalmente l' esperienza di ciascun individuo in particolare, il quale si sente perfettamente libero di credere o di dubitare, e che in certi momenti di tentazione è obbligato a fare un qualche sforzo per restar fermo nella sua fede. L' evi-

1. Prophetiae et miracula in Sacris Litteris exposita et narrata sunt poetarum commenta, et christianae fidei mysteria philosophicarum investigationum summa; et utriusque Testamenti Libris mythica continentur inventa; ipseque Iesus Christus est mythica fictio. *Syllab. Prop. VII.*

denza della rivelazione è di tal natura, che basta agli uomini di buona volontà, ma non agli altri.

Deve qui avvertirsi che noi non siamo liberi nell'ordine intellettuale verso le verità di evidenza immediata, quali sarebbero, a cagion d'esempio, il tutto è maggiore della parte, due e due fanno quattro, e simili. Ma quando le verità, per essere asseguite da noi, richieggono il lavoro della nostra riflessione, siccome questa è dominata dall'arbitrio, così allora il nostro assenso non è dominato dall'evidenza della cosa, ma dalla nostra libera volontà. Conciosiacchè è appunto la libera volontà o l'arbitrio quello che fa bastare la riflessione, allorchè i motivi rintracciati giungono a partorire la certezza; e piega quindi l'intelletto a prestare l'assenso. Lo stesso arbitrio potrebbe invece, come avviene negli scettici, ed in tutti quelli che noi col linguaggio comune sogliamo chiamare uomini *sofistici*, non acquietarsi giammai, e spingere all'infinito la riflessione; il che non venendogli fatto di ottenere, rimanersene nello scetticismo. O al contrario potrebbe, ciò che più spesso accade, non ispingere l'intelletto a superare con un'indagine spregiudicata e compita i dubbii che necessariamente sorgono nella riflessione, e quindi farlo soggiacere ad essi, sia per indolenza, sia per indulgenza alle sue male passioni. Per tal modo è avvenuto che certi filosofi nella loro riflessione hanno negato o richiamato in dubbio quelle stesse cose che il senso comune fa ammettere da tutti gli uomini senza difficoltà: alcuni, come è noto, hanno negato la certezza del moto, altri quella della realtà dei corpi,

altri quella della stessa propria esistenza. Così nell'atto della fede, il quale, come abbiamo esposto, dev' essere ragionato antecedentemente coi motivi della credibilità, e quindi richiede tutto il lavoro della nostra riflessione, il libero arbitrio esercita il suo pieno dominio. Onde la causa determinante di esso atto non è l'evidenza dei motivi di credibilità, ma la nostra libera volontà preparata ed assistita dalla grazia.

Il secondo errore nega la necessità della grazia per la fede morta o informe, ossia per la fede di coloro che non sono in istato di grazia. È presso a poco l'errore di Calvino già condannato dal Concilio di Trento (1) nella Sessione VI,ª can. 28; e quello di Quesnello, il quale non ammetteva che la vera fede potesse essere mai senza la carità.

Il Canone VI.° *Si quis dixerit parem esse conditionem fidelium atque eorum qui ad fidem unice veram nondum pervenerunt, ita ut catholici justam causam habere possint fidem quam sub Ecclesiae magisterio jam susceperunt, assensu suspenso in dubium vocandi, donec demonstrationem scientificam credibilitatis et veritatis suae fidei absolverint, anat. sit,* si riferisce all'ultimo paragrafo del capo terzo, e condanna un errore perniciosissimo ed assai diffuso in questo secolo; il quale errore consiste nel dire che sotto il rapporto delle convinzioni tutte le religioni hanno lo

1. Si quis dixerit, amissa per peccatum gratia simul et fidem semper amitti: aut fidem, quae remanet, non esse veram fidem, licet non sit viva; aut eum, qui fidem sine charitate habet, non esse Christianum, anathema sit. *Conc. Trid. Sess. VI. can. 28.*

stesso valore; e che i protestanti ed i giudei sono tanto certi della verità della loro religione, quanto noi altri cattolici della origine divina della Chiesa. Questa è una vera empietà, ed il Concilio l'ha giustamente colpita di anatema.

Da questo falso ed empio principio deriva una conseguenza egualmente falsa ed empia, i cui effetti in pratica sono molto perniciosi. Si conviene da tutti, che un protestante o qualunque altro non cattolico può, senza peccare, mettere in dubbio la sua credenza religiosa sino al momento in cui sarà riuscito a comprovarne scientificamente la verità o la falsità. Ora, ripigliano taluni, quello che è vero del protestante sotto questo rapporto, dev'esserlo altresì pel cattolico; poichè prima che la questione non sia seriamente studiata, la convinzione è sempre la stessa tanto pel protestante quanto pel cattolico. Ciò è falso, poichè la fede del cattolico è sempre certa e sicura. Se non fosse tale, già non sarebbe più vera fede, principio della giustificazione e atto meritorio innanzi a Dio, ma semplice credulità a nulla giovevole. Essa potrà bene richiamare in seguito ad esame ciò che crede, ma cotale esame sarà per confermare, non mai per infermare e discredere ciò che ragionevolmente, ossia con ragioni certe è stato creduto prima; come abbiamo pur detto spiegando l'ultimo paragrafo di questo capo; e perciò il Concilio meritamente ha condannato questo secondo errore (1).

1. Questo falso principio è tanto prevalso presso alcuni stati, ove i cattolici sono misti ai protestanti, che ne hanno fatto un articolo di

CAPITOLO IV.

DE FIDE ET RATIONE.

Il quarto ed ultimo Capitolo della presente Costituzione dommatica espone la dottrina cattolica sui rapporti della fede e della ragione, la quale materia i teologi sogliono trattare sotto il titolo *de analogia rationis et fidei.* I cinque paragrafi che lo compongono, servono di fondamento a tre Canoni, e contengono la dottrina della Chiesa sulla distinzione dei due ordini di conoscenze, sulla natura incomprensibile dei misteri, sull'accordo della ragione e della fede, sull'aiuto che si prestano a vicenda, e finalmente sul senso immutabile delle verità di fede insegnate dalla Chiesa.

La Chiesa cattolica ha sempre creduto, ed il Concilio Vaticano odierno espressamente dichiara esservi due ordini di conoscenze, distinti pel loro principio e

Legge. Così l'art. 4. del §. 11. delle *Leggi fondamentali* dell'Impero d'Austria stabilisce: « Ogni individuo giunto all'età di 14 anni compiti, e senza distinzione di sesso, è libero di scegliere, secondo la sua convinzione personale, quella confessione religiosa che gli piacerà, e dovrà anche, se sarà necessario, esser protetto dall'autorità in questa sua scelta. L'individuo, di cui si tratta, non dovrà però all'epoca della sua scelta essere in uno stato di spirito o di facoltà che escludano la possibilità del libero arbitrio. » E pare che anche nella nostra Italia sia stata fatta una mozione in Parlamento per introdurre una simile funesta legge. Speriamo che il buon senso cattolico non le faccia aver seguito!

pel loro oggetto. *Hoc quoque perpetuus Ecclesiae catholicae consensus tenuit et tenet, duplicem esse ordinem cognitionis, non solum principio, sed objecto etiam distinctum.* Questi due ordini sono l'ordine delle conoscenze *puramente razionali* o *naturali,* e l'ordine delle conoscenze *soprannaturali,* ossia l'ordine *della fede.*

Essi si distinguono in prima pel loro *principio.* Infatti le conoscenze puramente naturali l'uomo le acquista mediante l'uso della ragione lasciata alle sue proprie forze perfezionate dall'opera della Società, nella quale ogni uomo nasce costituito, *ope Societatis exculta* (come parlano i Teologi e lo stesso Perrone), ma che agisce senz'altro aiuto divino, fuorchè il generale concorso accordato a tutte le creature, *principio quidem, quia in altero naturali ratione cognoscimus;* ed il *motivo formale* per cui essa aderisce a queste conoscenze, ossia la regola mediante la quale essa giudica della verità, è l'evidenza o *mediata,* cioè ottenuta mediante il ragionamento, o *immediata,* cioè prodotta spontaneamente e senza sforzo alcuno. E questo è il principio del primo ordine di conoscenza.

Il principio del secondo ordine di conoscenza è la fede divina, *in altero fide divina cognoscimus.* Le conoscenze di quest'ordine vengono all'uomo da una grazia soprannaturale dello Spirito Santo, mediante la quale la sua intelligenza viene fortificata ed illuminata, e la sua volontà inclinata verso la verità. Il *mezzo* che la sua ragione, in tal modo elevata, impiega per acquistarle, è la rivelazione divina tale quale l'abbiam fatta conoscere nel Capo precedente; ed il

motivo formale, pel quale aderisce a queste verità, è l'autorità infallibile di Dio che le rivela.

Questi due ordini di conoscenza, interamente fra loro distinti pel loro principio, lo sono ancora, almeno in parte, pel loro *oggetto.* L'oggetto della conoscenza per la ragione è l'insieme delle cose create; l'oggetto poi della conoscenza per la fede sono i misteri nascosti in Dio, i quali, secondo si esprime il Concilio, sono per loro natura al disopra dell'intelletto creato, e non possono essere conosciuti, se non mediante una rivelazione divina: *Credenda nobis proponuntur mysteria in Deo abscondita, quae nisi revelata divinitus, innotescere non possunt.* Tale è, per esempio, il mistero della SS. Trinità, che la ragione naturale sarebbe incapace anche di sospettare, poichè le creature, coll'aiuto delle quali essa arriva alla conoscenza di un Dio, sono l'opera di Dio che agisce *ad extra* non come Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, ma come *una sola* natura onnipotente; e non gli forniscono altra idea che quella di *un* creatore.

Intanto, come abbiamo altra volta osservato, talune verità, come l'esistenza di Dio, l'immortalità dell'anima, appartengono nel tempo stesso all'ordine della ragione puramente naturale, e all'ordine della fede divina. L'uomo dunque può conoscerle e mediante la scienza e mediante la fede; ma la maniera colla quale le concepisce nell'uno e nell'altro ordine è ben diversa. Per mezzo della scienza egli le riconosce per vere a causa della loro evidenza; per mezzo della fede le ritiene per tali a causa dell'autorità di Dio che le

rivela. Nell' ordine naturale la sua conoscenza è meno perfetta, e la sua adesione meno ferma; nell' ordine della grazia egli le possiede senza errore, e la sua intelligenza le crede con un energia totalmente divina.

Il Concilio non ha condannato con un canone l'errore contrario alla dottrina contenuta in questo primo paragrafo; ma avendo dichiarato che questa è la dottrina della Chiesa, ne siegue che essa è di fede divina cattolica, e perciò l'errore contrario sarebbe un' eresia. La prop. IV e IX del Sillabo sono appunto la condanna degli errori contrarii a questa dottrina (1).

Alcune verità rivelate sono dunque assolutamente inaccessibili alla ragione, allorchè questa è abbandonata alle sole forze naturali; ma essendo supposta la rivelazione esteriore e la grazia interiore della fede, si cerca sapere quale è in questo caso la potenza della ragione relativamente a questi misteri? Il Concilio nel secondo paragrafo stabilisce che colla grazia di Dio, la ragione illuminata dalla fede può acquistare una certa intelligenza dei misteri, ma non può mai comprenderli interamente in quella guisa che comprende le verità dell'ordine naturale: *Ratio, fide illustrata... aliquam mysteriorum intelligentiam... assequitur; nunquam tamen idonea*

1. Omnes religionis veritates ex nativa humanae rationis vi derivant; hinc ratio est princeps norma qua homo cognitionem omnium cujuscumque generis veritatum assequi possit et debeat. *Prop. IV.*

Omnia indiscriminatim dogmata religionis christianae sunt objectum naturalis scientiæ seu philosophiæ; et humana ratio historice tantum exculta potest ex suis naturalibus viribus et principiis ad veram de omnibus etiam reconditioribus dogmatibus scientiam pervenire, modo haec dogmata ipsi rationi tanquam objectum proposita fuerint. *Prop. IX.*

redditur ad ea perspicienda instar veritatum, quae proprium ipsius objectum constituunt. Ed indica tre mezzi per arrivare a tale comprensione incompleta, di cui noi siamo capaci. Primo tra essi è l'*analogia, ex eorum, quae naturaliter cognoscit, analogia,* che esiste tra le verità naturali e le soprannaturali; così per esempio, la conoscenza dell'uomo in cui noi vediamo due sostanze unite in una sola persona, ci dà una certa idea del mistero della Incarnazione del Verbo, in cui vediamo due nature, la divina e l'umana riunite nella sola persona di Gesù Cristo: *Sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus:* così pure le tre potenze dell'anima umana, memoria, intelletto e volontà, ci aiutano a concepire in qualche modo la trinità delle persone nell'unica natura divina, etc. Il secondo mezzo è la *connessione* che hanno i misteri di cui la nostra ragione arriva a conoscere le rassomiglianze, le differenze, e le relazioni di dipendenza, *e mysteriorum ipsorum nexu inter se;* così la pluralità delle Persone divine che conosciamo mediante il mistero della SS. Trinità, ci aiuta a comprendere il mistero della Incarnazione, nel quale la natura divina è unita alla natura umana senza che intanto nè il Padre, nè lo Spirito Santo si siano incarnati; e del pari, la conoscenza della Incarnazione ci serve di un grande aiuto per istudiare il mistero della SS. Trinità. Il terzo mezzo è lo *studio dei rapporti* che esistono tra il fine dell'uomo e le altre verità rivelate, *e mysteriorum ipsorum cum fine hominis ultimo.* Infatti, essendo supposto il fine soprannaturale dell'uomo, comprendiamo

facilmente lo stabilimento di una legge superiore alla legge naturale, la convenienza della Incarnazione e della Redenzione, la necessità della grazia, etc. etc.

Dichiara inoltre il s. Concilio che la scienza dei misteri per tal maniera acquistata, è *utilissima, aliquam mysteriorum intelligentiam... fructuosissimam (ratio) assequitur*. Infatti essa aumenta il nostro amore verso Dio, di cui veniamo a comprendere meglio l'amabilità e la bontà infinita; essa ci assoda nella fede, di cui apprendiamo più esattamente gl'insegnamenti, e di cui vediamo meglio l'accordo colla ragione; finalmente ci mette in istato di istruire gli altri e di difendere la dottrina cattolica contro tutti i suoi nemici. Ma per cavarne questo profitto, bisogna, dicono i Padri del Concilio, studiare con molta cura e diligenza, *sedulo*, poichè questa scienza è piena di difficoltà per la limitazione dell'umano intelletto; con pietà, *pie*, poichè in queste materie del tutto divine il soccorso particolare di Dio è molto più necessario che nello studio delle scienze umane; con misurata sobrietà, *sobrie*, ritenendo cioè che noi non possiamo tutto comprendere, e che vi sono certi limiti che l'uomo non può tentare di oltrepassare senza esporsi a cadute mortali.

Dopo di avere ciò stabilito, il Concilio stabilisce del pari che la ragione, anche illuminata dalla rivelazione esteriore e dalla grazia interiore, non può mai comprendere i misteri rivelati allo stesso modo come comprende le verità dell'ordine naturale: *Nunquam tamen idonea redditur ad ea* (mysteria) *percipienda instar veritatum, quae proprium ipsius objiectum constituunt.*

Esempli grazia, noi con tutta chiarezza percepiamo che i tre angoli di un triangolo equivalgono a due retti; ma come tre persone infinite e realmente distinte possano sussistere in una sola natura infinitamente semplice, questo è ciò che siamo incapaci di comprendere; e questa è la ragione, per dirla come di passaggio, per cui la fede è sempre, più o meno, un sagrifizio, un'obbedienza, che molto costa all'umana ragione (1). Per quanto questa si adoperi, per quanti lumi Iddio le conceda, i misteri soprannaturali restano per essa sempre involti in una certa oscurità; essa nel contemplarli non prova giammai quella soddisfazione della verità veduta in tutto il suo splendore, che più d'una volta incontra nello studio delle scienze umane.

Ma donde viene questa oscurità? Non da altro, che dalla sproporzione che esiste tra le cose soprannaturali e l'intelletto creato, sproporzione che la fede diminuisce, ma non distrugge. Onde anche allora che poggiando alle più alte cime della speculazione, la mente asseguisce dei misteri quella intelligenza cui allude il Concilio, non giunge però mai a vederne il modo ed il *come;* altrimenti li comprenderebbe, e la comprensione della verità infinita ripugna ad una mente finita. Quindi sie-

1. A questo sacrifizio dell'intelletto e della ragione alludeva Tertulliano, scrivendo nel Libro *de Carne Christi* Cap. V: « Quodcum- » que Deo indignum est, mihi expedit: salvus sum, si non confundar » de Domino meo. *Qui mei, inquit, confusus fuerit, confundar et ego* » *ejus.* Alias non invenio materias confusionis, quae me per contemptum » ruboris probent *bene* impudentem et *feliciter* stultum. Crucifixus est » Dei filius; non pudet, quia pudendum est: et mortuus est Dei filius; » prorsus credibile est, quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum » est, quia impossibile est ».

gue che nei lavori speculativi sopra i misteri noi affermiamo piuttosto quello che la cosa non è, che quello che la cosa è. Insomma noi possiamo pure sollevarci con la mente speculatrice sopra tutti gli oggetti creati, e battere alle porte dell'Infinito, del mistero di Dio, ma entrarvi non già. Questo è riserbato alla seconda vita, nella quale la elevazione soprannaturale, ora soltanto iniziata con la rivelazione e con la grazia, si compirà colla visione beatifica; e Dio consumandoci in se stesso, ci comunicherà il rapporto, ond' egli comprende se medesimo. Allora noi diverremo *comprensori,* e comprenderemo i misteri.

Essendochè la ragione umana è impotente a penetrare qualcuna delle verità rivelate, alcuni filosofi feriti nel loro orgoglio, hanno preteso che tante volte la ragione contraddice alla fede, e che l'una nega legittimamente quello che l'altra afferma. Dipoi, partendo dal principio che l'una e l'altra sono vere, sono arrivati a questa conchiusione mostruosa: siccome si distinguono due sorgenti di verità, la fede e la ragione, si distinguono altresì due specie di verità, la verità *teologica* o di fede , e la verità *filosofica* o di ragione; epperò quello che può esser vero per la ragione, può esser falso per la fede; e quello che noi crediamo come cristiani, possiamo negarlo come filosofi. In grazia di questa distinzione inventata all'epoca del così detto Risorgimento, e condannata dal Concilio Lateranese V nel 1514, il filosofo può credersi libero di impugnare a suo piacere tutti i misteri della religione; e con questo sotterfugio sottrarsi agli anatemi della Chiesa, col dire

che se egli in nome della ragione rigetta i di lei insegnamenti infallibili, non manca di accettarli in nome della fede. Questo errore è così formolato dai pretesi sapienti di Germania, che cioè il filosofo ed il Teologo debba ubbidire alla Chiesa, ma la *Teologia* e la *filosofia* siano affatto indipendenti; distinzione condannata già nel *Sillabo Prop.* X, e nel Breve all'Arcivescovo di Monaco dei 21 dicembre 1863.

Per abbattere questo grave errore, il Concilio dichiara nel terzo paragrafo: « Che sebbene la fede sia sopra la ragione, non può esistere vero disaccordo tra la fede e la ragione; e che ogni asserzione contraria alla verità rivelata è assolutamente falsa. *Etsi fides sit supra rationem, nulla tamen inter fidem et rationem vera dissentio esse potest... omnem igitur assertionem veritati illuminatae fidei contrariam omnino falsam definimus* ». E ne apporta immediatamente le due pruove seguenti. La ragione e la fede venendo entrambe immediatamente da Dio istesso, *cum idem Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit,* è impossibile che tra loro si contraddicano, perchè in questo caso la contraddizione risalirebbe a Dio medesimo, il quale per mezzo della fede ci imporrebbe alcuni dommi, e per mezzo della ragione c'insegnerebbe il contrario, epperò sarebbe mendace: *Deus autem seipsum negare non possit.* D'altra parte sostenere che una verità filosofica può essere un errore in Teologia, e viceversa, è il colmo dell'assurdità. Che cosa infatti è una proposizione vera? È l'affermazione di una cosa che esiste non solamente nello

spirito di colui che parla, ma anche nella realtà (1). Se dunque una proposizione è vera in filosofia, la cosa che essa afferma, esiste realmente; ed affinchè questa stessa proposizione fosse un errore in teologia, bisognerebbe che questa cosa non esistesse realmente. Supporre quindi che una verità filosofica sia un errore in Teologia, è supporre che una cosa esista e non esista nello stesso tempo in realtà. Il Concilio perciò ha avuto ragione di dire che il vero non contradice mai al vero: *nec verum vero unquam contradicere.*

Più d'una volta intanto taluni hanno creduto d'incontrare delle contradizioni tra gl'insegnamenti della rivelazione e le scoverte della scienza. Ma questa non è stata che una pretta illusione, la quale è derivata o dal perchè non si spiegavano i dommi della fede secondo il senso che loro attribuisce la Chiesa, o dal perchè prendevano per conchiusioni certe della scienza talune opinioni, le quali se avessero più attentamente studiate, ne avrebbero conosciuto prima l'incertezza, e più tardi l'errore. *Inanis autem hujus contradictionis species inde potissimum oritur, quod vel fidei dogmata ad mentem Ecclesiae intellecta et exposita non fuerint, vel opinionum commenta pro rationis effatis habeantur.*

Con ciò si dà un avvertimento non solo ai sapienti del secolo, sempre pronti a sostenere le conclusioni

1. Veritas est adaequatio rei et intellectus..... veritas consistit in comparatione ad intellectum divinum. *S. Thom. P. I. q. XVI. a 1. ad. 2.* — Intellectus humanus mensuratur a rebus, ut scilicet conceptus hominis non sit verus *propter seipsum*, sed dicitur verus ex hoc quod *consonat* rebus; ex hoc enim quo res *est* vel *non est*, opinio *vera* vel *falsa* est. *Id. 1. 2. q. XCIII. a 1. ad 3.*

meno fondate della scienza contro gl'insegnamenti della rivelazione; ma ancora a taluni cottolici paurosi, i quali si spaventano delle minime novità, e che accusano troppo facilmente la scienza umana, sia perchè essi non comprendono esattamente il senso dei dommi cristiani, sia perchè trascurano di far distinzione tra gli insegnamenti infallibili della Chiesa e certe opinioni più o meno diffuse; sia perchè finalmente non vedendo ancora come la scienza e la fede possano accordarsi, si fanno a supporre troppo spesso una contradizione che non esiste, ma è soltanto apparente.

Dopo di avere così chiaramente asserito e sodamente stabilito questa verità fondamentale, il Concilio ne deduce il diritto che ha la Chiesa di riprovare la falsa scienza che è contraria alla fede. Infatti ecco come esso ragiona. La Chiesa avendo ricevuta da Dio la missione di insegnare la dottrina di Gesù Cristo, ha ricevuto altresì l'ordine di conservare diligentemente il deposito di questa dottrina, cioè di vegliare acciocchè non sia cambiata, vuoi mediante la introduzione di opinioni nuove, vuoi colla negazione dei dommi antichi. Or quando la scienza umana contraddice la rivelazione, non fa altro che attaccare la dottrina di Gesù Cristo, poichè essa nega quello che questa afferma; e non potendosi ammettere due verità contradittorie, è evidente che la verità deve trovarsi dalla parte della rivelazione, la quale è poggiata sulla divina infallibilità. La Chiesa dunque ha ricevuto il dritto ed il dovere di proscrivere la falsa scienza, acciocchè nessuno sia illuso dalla vana filosofia del secolo, che figlia dell'uomo fallibile, può

facilmente cadere in errori, ingannarsi cioè, ed ingannare. *Ecclesia quae una cum apostolico munere docendi mandatum accepit fidei depositum custodiendi, jus etiam et officium divinitus habet falsi nominis scientiam proscribendi, ne quis decipiatur per philosophiam et inanem fallaciam.* È quindi dovere assoluto di ogni cristiano cattolico non solo di non ammettere come legittime le opinioni opposte alla dottrina rivelata, ma anzi di ritenerle come errori che hanno solo l'apparenza di verità, massime quando sono state dalla Chiesa riprovate. *Omnes christiani fideles hujusmodi opiniones, quae fidei doctrinae contrariae esse cognoscuntur, maxime si ab Ecclesia reprobatae fuerint, non solum prohibentur tanquam legitimas scientiae conclusiones defendere, sed pro erroribus potius, qui fallacem veritatis speciem praeseferant, habere tenentur omnino.*

Nel paragrafo quarto il Concilio partendo dal principio incontrastabile che la fede e la ragione non si possono trovar mai in contradizione, dichiara ed espone come esse lungi dal combattersi a vicenda, si prestano un reciproco appoggio, poichè l'unione dei loro lumi rende più vivo lo splendore, con cui la ragione illumina il mondo naturale, e la fede il mondo soprannaturale.

E primieramente la ragione rende servizio alla fede. Infatti essa ne *dimostra i fondamenti,* ne espone i motivi, e prepara così l'anima a render grazie al Signore pel beneficio fattoci della rivelazione; e quando la fede è stata ricevuta, essa perfeziona la scienza delle cose divine, dispone i dommi secondo un ordine scientifico, ne fa spiccare i rapporti vicendevoli, li illumina

mediante il paragone, e ci aiuta a penetrare ogni giorno più addentro ne' misteri della rivelazione; insomma essa forma delle dottrine rivelate una vera scienza, che si appella la Teologia: *Neque solum fides et ratio inter se dissidere numquam possunt, sed opem quoque sibi mutuam ferunt, cum recta ratio fidei fundamenta demonstret, ejusque lumine illustrata rerum divinarum scientiam excolat.*

La fede d'altra parte presta soccorso alla ragione, primieramente col liberarla e difenderla da molti errori: *Fides vero rationem ab erroribus liberet et tueatur.* Il mondo antico dubitava dell'unità di Dio, dell'immortalità dell'anima, dell'esistenza di un'altra vita; molte leggi della morale naturale erano o dimenticate o negate. Oggigiorno al contrario, in tutto il mondo cristiano ed anche più oltre, queste verità, malgrado i tentativi di taluni nemici di Gesù Cristo, sono al coverto da ogni attacco, e sono da tutti conosciute. La ragione umana, simile ad una lampana presso ad estinguersi, non gettava più su queste verità di ordine naturale che una luce dubbiosa e vacillante; ma appena la fede cristiana fu manifestata al mondo, fu vista questa luce ravvivarsi con più splendore e fermezza che non ne aveva mai avuta, e che non avrebbe potuto giammai d'altronde acquistare. Non solo infatti la fede assoda la ragione nelle verità dell'ordine umano, ma ne accresce direttamente la portata col fornirle sull'origine delle cose, sull'uomo e sulla sua storia taluni dati che essa non avrebbe mai trovati altrove; e collo scovrirle un mondo nuovo, il mondo soprannaturale,

la cui luce riverbera sul mondo delle cose umane, e le illumina di un incomparabile splendore: *Fides rationem multiplici cognitione instruit.* Che cosa erano nel mondo antico, e che cosa potevano essere la scienza dell'anima umana, la conoscenza di Dio e della fine degli esseri, la morale, la scienza del legislatore, la politica, etc. senza la conoscenza del peccato originale, della redenzione e della grazia? Giustamente disse s. Agostino, che conosce più un semplice fedele col suo catechismo, che non lo stesso Platone. E chi potrebbe, sotto un altro punto di vista, ridire tutti i progressi che la storia e la linguistica, esaminate e svolte oggidì per tutti i versi, devono ai difensori non meno che agli avversari appassionati della rivelazione? Abbiamo quindi buon diritto di ripetere con legittimo orgoglio insieme col Concilio, che la Chiesa anzichè mettere ostacolo alla coltura delle arti e delle scienze umane, le aiuta e le fa progredire in mille maniere: « *Tantum abest ut Ecclesia humanarum artium et disciplinarum culturae obsistat, ut hanc multis modis juvet atque promoveat.*

Ma, si dice da qualcuno, in qual modo la Chiesa favorirebbe le scienze umane, se essa non le ama, se le disprezza, e particolarmente quelle che hanno per iscopo l'utilità materiale ed i commodi della vita? Questa è una stupida calunnia, ed il Concilio lo dichiara altamente; anzi fa assai di più, col manifestamente proclamare che queste scienze, quando sono coltivate come debbono esserlo, conducono direttamente a Dio. *Ecclesia, fatetur eas... si rite pertractentur, ad Deum, juvante ejus gratia, perducere.* Ed infatti, discoprendoci esse le

forze nascoste della natura, l'ordine ammirabile che regna nell'universo, non ci forniscono forse una pruova ammirabile della grandezza di Dio, e sempre nuove occasioni di attestargli il nostro amore? Esse, col riempiere la nostra intelligenza di nuove verità, la perfezionano, la rendono più simile a Dio che è Scienza infinita, e così contribuiscono alla gloria del Creatore, che è il fine di tutte le cose. Noi figli della Chiesa amiamo le scienze, anche quelle che hanno la materia per oggetto; noi cooperiamo al loro progresso, e ne salutiamo con piacere le magnifiche scoverte. Bisogna essere ignorante nella Storia, per non sapere che i più grandi matematici, i più grandi astronomi furono, e sono anche oggi cattolici sinceri. Al contrario, in quali assurdi, in quali errori non caddero quei sapienti, i quali non cercavano nella scienza se non le armi che potessero rivolgere contro la religione? Ogni secolo, ogni mezzo secolo, ogni generazione vede innalzarsi nuovi sistemi scentifici che pretendono di rovesciare da cima a fondo l'edifizio della rivelazione cristiana; ma questi sistemi crollano gli uni sugli altri, ed i progressi della scienza in archeologia, in geologia, in filosofia, in tutto, sono altrettanti omaggi resi alla stessa religione che cominciò col primo uomo, e che resterà vera per tutta l'eternità. La Chiesa dunque non riprova le scienze: ne riprova solo l'abuso che da taluno se ne fa. Molti scrittori cattolici avevano sviluppata questa verità, ma era utilissimo che un Concilio ecumenico l'affermasse con una definizione di fede in faccia a tutto il mondo. Così si è chiusa la bocca perentoriamente ai

suoi avversarii che non cessano di calunniarla, e si è dato pure un avvertimento a qualche cattolico facilmente disposto a confondere in una stessa maledizione la scienza e l'abuso che se ne può fare. Questa Costituzione ha magnificamente dimostrato una volta dippiù che la Chiesa cattolica sa mettere ogni cosa al suo posto; alla fede, o sia alla ragione divina, il primo posto; alla ragione umana il secondo, subordinando ciascuna cosa, senza sagrificarne alcuna; mettendo Dio al di sopra dell'uomo, senza sconoscere la grandezza di questa creatura che Dio stesso ha voluto innalzare ad un sì alto grado.

Un' altra calunnia che non di rado s' incontra sotto la penna dei nemici del cattolicismo, è che la Chiesa rende schiava la scienza coll' attaccarla ai suoi dommi immobili. Il Concilio anche a questa calunnia risponde col dichiarare solennemente che le scienze umane hanno i loro metodi ed i loro principii propri; i quali non essendo stati rivelati da Dio, nè insegnandoli la Chiesa, i cultori delle scienze restano pienamente liberi di seguirli e di procedere sotto la loro scorta nel senso che essi li intendono, anche a costo d'ingannarsi, se lo vogliono. A questa indipendenza la Chiesa non pone che un solo limite; ed è che lo scienziato non attacchi o impugni la rivelazione, sia col negare formalmente i dommi rivelati, sia col pretendere di spiegarli e di trattarli secondo i metodi e coi principii delle scienze umane. *Nec sane ipsa* (Ecclesia) *vetat ne hjusmodi disciplinae in suo quaeque ambitu propriis utantur principiis et propria methodo: sed justam hanc libertatem agno-*

scens, id sedulo cavet, ne divinae doctrinae repugnando, errores in se suscipiant, aut fines proprios trangressae, ea, quae sunt fidei, occupent et perturbent.

La Chiesa costituita da Gesù Cristo custode e depositaria della fede, veglia alla di lei conservazione con gelosa cura: ma a questo si limita la sua opera, ed abbandona il resto alle discussioni degli uomini, talchè di lei può dirsi, come di Dio: *Mundum tradidit disputationi eorum.* (1) Il freno che la Chiesa pone allo spirito umano, non ferisce in nulla i dritti della scienza; poichè un tal freno, necessario per la conservazione della religione, non ha altro risultato per l'uomo saggio che di preservarlo da funesti errori, di cui forse non si libererebbe giammai. E grande è il vantaggio per la scienza anche profana l'avere nella Chiesa una guida infallibile che ci dice: Questo dovete ritenere come certamente vero: tutto quello che troverete esser di accordo con questa verità, potete considerarlo come egualmente vero; tutto quello che non le è contradittorio, potete considerarlo come probabile; ma se credete scovrire una verità contraria a quello che io vi dico di essere la verità, badate che cadete nell'errore; cercate meglio, sospendete il vostro giudizio, e vi assicuro, che o voi finalmente troverete, coll'apprender meglio, la conciliazione tra la vostra scienza e la religione, o riconoscerete che dovete rinunziare a quello che credevate essere la verità e che non era altro se non un errore.

Nel paragrafo che finora abbiamo commentato, il Concilio ha voluto rassicurare la scienza moderna circa

1. Sapient. V. 3.

le pretensioni della Chiesa, facendole vedere in questa non una nemica, ma un'alleata ed una benefattrice ; nel paragrafo quinto ed ultimo il Concilio istesso respinge le orgogliose pretensioni di quei dotti, che si arrogano il diritto di interpretare la rivelazione, e di farla progredire a loro modo, al di fuori della Chiesa e contro di essa; da ultimo insegna in che consiste il vero progresso della verità rivelata. La dottrina della fede rivelataci da Dio, esso dice, non è una dottrina che Iddio abbia affidata al lavoro dello spirito umano per perfezionarla e svolgerla nel corso delle età, come sono, ad esempio, la dottrina di Aristotile e di Platone: *Neque fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut philosophicum inventum proposita est humanis ingeniis perficienda;* ma è un insieme di verità contenute nella Scrittura e nella Tradizione, di cui Gesù Cristo ha confidato la lettera ed il senso alla Chiesa; a cui ha inoltre assicurato il soccorso dello Spirito Santo per preservarla da ogni errore e da ogni negligenza nella conservazione di questo deposito: *Sed tanquam divinum depositum Christi Sponsae tradita, fideliter custodienda et infallibiliter declaranda.* Il senso della rivelazione adunque è, e resterà eternamente quello che Gesù Cristo ha insegnato agli Apostoli, e gli Apostoli ai loro successori; d'altra parte, la Chiesa essendo infallibile per dichiarare qual è questo senso, ne risulta che il cattolico, sia pure la più alta intelligenza, deve sempre umilmente attenersi al giudizio che essa ne ha una volta portato. *Hinc sacrorum quoque dogmatum is sensus perpetuo est retinendus, quem semel declaravit santa mater Eccle-*

sia; nec unquam ab eo sensu, altioris intelligentiae specie et nomine recedendum.

Ma allora, si dirà, nella Chiesa non può aver mai luogo il progresso? Il Concilio risponde colle parole del celebre Vincenzo Lirinese nel suo famoso *Commonitorio:* Che... l'intelligenza, egli dice, e la scienza crescano in ciascun uomo ed in tutta la Chiesa: *Crescat igitur, et multum vehementerque proficiat tam singulorum quam omnium, tam unius hominis, quam totius Ecclesiæ... intelligentia, scientia, sapientia;* ma in che modo? di tal modo che il domma ed il senso ne resti sempre lo stesso; *sed in suo dumtaxat genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu eademque sententia.*

In qual modo si opera questo progresso? Primieramente mediante l'insegnamento della Chiesa, che nel corso dei secoli fissa per sempre il senso delle Scritture e della Tradizione, su certi punti ben interpretati al principio, ma più tardi distornati dal loro significato per opera di coloro, che di tratto in tratto sorgono nella Chiesa piuttosto che ad elevare e ottemperare i frutti della ragione umana ai dati della ragione divina, a snaturare i secondi, piegandoli secondo le esigenze mutabili della individuale opinione umana; in appresso poi, e principalmente, mediante lo sviluppo logico dei dommi generali nei quali si contengono talune verità particolari, che a poco a poco i dottori distinguono, precisano, e mettono in piena luce. « Noi, dice il celebre Bossuet (1), non siamo così privi di buon senso, che potessimo immaginare che la Chiesa faccia o crei le

1. Exposition de la doctrine Catholique.

verità cattoliche; noi diciamo solo che essa le dichiara e le definisce. Imperocchè, sebbene queste verità siano sempre nella Chiesa, non vi sono sempre colla medesima evidenza ». Le verità contenute nella rivelazione sono messe di giorno in giorno semprepiù in evidenza: questo è il vero progresso del domma cattolico.

A questo Capitolo corrispondono tre Canoni.

Il primo Canone colpisce di anatema l'errore contrario alla dottrina stabilita nel secondo paragrafo di questo Capitolo: *Si quis dixerit in revelatione divina nulla vera et proprie dicta mysteria contineri, sed universa fidei dogmata posse per rationem rite excultam e rationalibus principiis intelligi et demonstrari, a. s.* Questo errore fu diffuso in Germania dal Professore Frohschammer, secondo il quale nella Rivelazione non v' hanno misteri propriamente detti, nè v' hanno dommi che una ragione ben colta non possa comprendere e dimostrare coi principii naturali, supposto che questi gli sieno stati una volta proposti come oggetto delle sue operazioni. Questa dottrina, frutto del razionalismo moderno, esalta oltre misura l'intelligenza umana, e conduce alla distruzione dell'ordine soprannaturale; imperciocchè se noi possiamo conoscer tutto per mezzo della ragione, possiamo anche tutto desiderare e tutto volere, e così la gratuità assoluta della nostra vocazione all'eterna salvezza non più si comprende. L'errore di Frohschammer era stato già condannato in termini presso a poco identici a quello di questo primo canone colle Lettere Apostoliche di Pio IX *Gravissimas inter* dell'11 Dicembre 1862, e *Tuas libenter* del 21 Di-

cembre 1863 dirette all' Arcivescovo di Monaco in Baviera, e nella Prop. IX del Sillabo (1).

Conviene osservare che il Concilio non ha dichiarato quali verità appartengono nel tempo stesso al dominio della ragione ed a quello della fede, e quali altre appartengono esclusivamente alla fede. Esso si è contentato di adoprare solo nel paragrafo 2°, a cui questo Canone si riferisce, le parole: *Mysteria in Deo abscondita,* e le altre: *Divina mysteria,* perchè il Sommo Pontefice nella citata Epistola *Gravissimus inter* già avea spiegato, che i misteri, i quali appartengono esclusivamente alla fede, sono principalmente i dommi i quali riguardano la soprannaturale elevazione dell' uomo, ed il di lui soprannaturale commercio con Dio, che si conoscono essere stati rivelati a questo fine: *Quae supernaturalem hominis elevationem, ac supernaturale ejus cum Deo commercium spectant, atque ad hunc finem revelata cognoscuntur;* quali sono sopra tutti i misteri della Santissima Trinità e dell' Incarnazione.

Col Canone secondo: *Si quis dixerit disciplinas humanas ea cum libertate tractandas esse, ut earum assertiones, etsi doctrinae revelatae adversentur, tanquam, verae retineri, neque ab Ecclesia proscribi possint, anat. sit,* si viene a sanzionare la dottrina definita nel

1 Omnia indiscriminatim dogmata religionis christianae sunt objectum naturalis scientiae seu philosophiae; et humana ratio historice tantum exculta potest ex suis naturalibus viribus et principiis ad veram de omnibus etiam reconditioribus dogmatibus scientiam pervenire, modo haec dogmata ipsi rationi tamquam objectum proposita fuerint. *Syllab. prop. IX.*

paragrafo terzo, e si colpiscono di anatema i due errori contrarii a tale dottrina, l'uno che asserisce di doversi ritenere per vere le asserzioni delle umane scienze anche quando sono contrarie alle verità rivelate; e l'altro che nega alla Chiesa il diritto di condannare tali asserzioni.

La prima di queste due eresie era stata già, come abbiamo detto, condannata nel V° Concilio di Laterano cogli stessi termini che il Concilio Vaticano ha riprodotti nel terzo paragrafo. Il principale fautore di quest'eresia fu a quei tempi il filosofo Pomponaccio, il quale era tanto infatuato per la dottrina di Aristotile, che volea sostenerla ad ogni costo, anche nei suoi errori. Ai giorni nostri essa è stata risuscitata da Günther, Baltzer, e Froschammer, i cui errori, malgrado le ripetute condanne della s. Sede, esercitano ancora in Germania una dispiacevole influenza. Froschammer insegna inoltre che la filosofia dev'essere completamente indipendente dalla Chiesa. Egli ammette, a dir vero, che il filosofo, se è cristiano, deve obbedire alla Chiesa; ma sostiene che la filosofia non può riconoscere l'autorità della rivelazione: distinzione assurda, che era stata già riprovata dalle proposizioni X, XIV, XV, del Sillabo (1), e che il

1. Quum aliud sit philosophus, aliud philosophia, ille jus et officium habet se submittendi auctoritati, quam veram ipse probaverit: et philosophia neque potest, neque debet ulli sese submittere auctoritati. *Prop.* X.

Philosophia tractanda est, nulla supernaturalis revelationis habita ratione. *Prop. XIV.*

Liberum cuique homini est eam amplecti ac profiteri religionem quam rationis lumine quis ductus veram putaverit. *Prop. XV.*

Concilio ora con questo Canone ha solennemente condannata.

Ci sembra superfluo il difendere la legittimità di questo Canone, e di rispondere a coloro che si lamentano delle pretese invasioni della Chiesa, e della servitù che essa pretende imporre alle scienze umane. Imperciocchè da quanto si è detto nella spiegazione del terzo paragrafo, apparisce evidentissimamente che la Chiesa non invade in alcun modo il terreno delle scienze umane, ma si contenta di respingere i loro attacchi contro la rivelazione. Essa non si occupa nè di filosofia, nè di storia, nè di alcun'altra scienza profana; ma solo difende la verità rivelata contro gli errori che la negano, da qualunque parte essi vengano, e sotto qualunque nome essi si presentino. Filosofi, storici, geologi, medici, tutti devono inchinarsi davanti alla parola di Dio; per tutti è un delitto il negarla; e la Chiesa ha il diritto ed il dovere di dirlo a tutti, e di cacciare dal suo seno coloro che non vogliono sottomettersi ai suoi detti.

Nel terzo ed ultimo Canone: *Si quis dixerit fieri posse ut dogmatibus ab Ecclesia propositis, aliquando secundum progressum scientiae sensus tribuendus sit alius ab eo, quem intellexit et intelligit Ecclesia, a. s.*, è condannato l'errore molto diffuso, particolarmente in Alemagna, secondo il quale, a misura che le scienze progrediscono, converrebbe dare ai dommi cattolici un senso diverso da quello che la Chiesa dà, ed ha sempre dato ai medesimi. Questa eresia è di origine razionalista e protestante, perchè suppone che la Chiesa

si può ingannare, che essa ha perduta l'intelligenza di molti dommi rivelati, dei quali essa conserva le formole; finalmente che presso di essa la lettera ha ucciso lo spirito. Quest'eresia era stata già condannata da diverse proposizioni del Sillabo, e particolarmente dalla V. (1).

Dopo quest'ultimo Canone si chiude la Constituzione *De fide* con un *Monitum* o avvertimento diretto non solo ai Pastori ed ai Maestri della gioventù, ma a tutto il gregge cattolicó. Esso si compone di due parti: la prima contiene un'esortazione, ed un comando, con cui s' impone a tutti di adoprarsi onde allontanare dalla Chiesa gli errori condannati, ed a far conoscere le verità che sono state definite. *Omnes Christi fideles, maxime vero eos qui praesunt, vel docendi munere funguntur ... obtestamur, nec non ejusdem Dei et Salvatoris nostri auctoritate jubemus, ut ad hos errores a S. Ecclesia arcendos et eliminandos, atque purissimae fidei lucem pandendam studium et operam conferant.*

La seconda è un avvertimento circa uno dei migliori mezzi da adoprarsi per conseguire questo fine. Questo mezzo consiste nell'osservare le Costituzioni ed i decreti, coi quali la s. Sede avea già condannato questi errori come tutti gli altri che non sono nella presente Costituzione espressamente annunziati. *Omnes officii monemus servandi etiam Constitutiones et Decreta, quibus pravae ejusmodi opiniones, quae istic*

1. Divina revelatio est imperfecta, et idcirco subjecta continuo et indefinito progressui qui humanae rationis progressioni respondeat. *Prop.* V.

diserte non enumerantur, ah hac s. Sede proscriptae et prohibitae sunt. Non bisogna credere che con questo avvertimento siasi data dal Concilio come una conferma agli atti precedenti della s. Sede, nel senso che tali atti da questa conferma abbiano ricevuto un accrescimento di autorità ed una sanzione che prima non avevano, e che ora solamente renderebbe i detti atti definitivi ed irreformabili: imperciocchè tali atti, tutte le precedenti Costituzioni e Decreti dommatici pronunciati precedentemente dalla s. Sede hanno sempre la stessa autorità così prima, come dopo il Concilio. Essi sono di per se stessi definitivi ed irreformabili, poichè quando pure il Concilio Vaticano non avesse definito il domma dell'Infallibilità del Romano Pontefice, anche secondo l'opinione dei Gallicani già condannata, i fedeli non sarebbero meno obbligati ad ammettere che le sentenze sinora emanate dal Papa sono state infallibili, poichè tutte erano già state ricevute dall'intero corpo dei Vescovi. Ed il Concilio in questa Costituzione non fa che ricordare a tutti l'obbligo che abbiamo di osservarle.

Solo convien notare che non tutte le dottrine condannate dalla s. Sede sono eretiche, talchè se alcuno le professasse peccherebbe contro la fede, ma non resterebbe issofatto separato per sempre dalla Chiesa, come accade a chi professasse la dottrina condannata nei Canoni che abbiamo sinora esaminati. Per questa ragione nel *Monitum* le suddette dottrine vengono indicate colle parole *errores qui ad illam* (haereticam pravitatem) *plus minusve accedunt;* poichè vi sono

alcuni errori, i quali possono contraddire alla verità non in un modo diretto, ma indirettamente, e quindi non costituiscono un'eresia. D'altronde talune proposizioni sono state censurate dalla s. Sede non come false precisamente ed ereticali, ma come *temerarie*, *scandalose*, *offensive delle pie orecchie* etc.; quindi è dovere dei fedeli di osservare le Costituzioni e i Decreti suddetti nel modo e forma con cui sono stati dalla s. Sede pronunziati e definiti.

Qui ha termine la 1ª Costituzione dommatica, che fu pubblicata solennemente nella Sessione III del Concilio Vaticano, tenutasi il dì 24 Aprile nella Domenica in Albis del cadente anno 1870, la quale riunì i pieni voti di tutti i 667 Padri presenti al Concilio, senza che ne mancasse neppur uno, e che fece uscire, dopo la solenne votazione, il s. Padre Pio IX in queste bellissime parole: *Videte, Reverendissimi fratres, quam bonum et jucundum sit ambulare in domo Dei cum consensu! Sic ambulate semper; et quoniam D. N. Iesus Christus hac die pacem Apostolis suis dedit, et Ego Vicarius ejus indignus nomine suo do vobis pacem. Pax, prout scitis, exludit timorem; pax, prout scitis, claudit aures sermonibus imperitis. Ah! ista pax vos comitetur omnibus diebus vitae vestrae; sit ista pax consolatio; sit ista pax vis in morte, et ista pax sit vobis gaudium sempiternum in coelo.*

Dalla rapida analisi che abbiamo fatta di questa costituzione *de fide*, ognuno può facilmente persuadersi che la materia in essa trattata era ben vasta, da richiedere lo studio e la discussione di circa quattro

mesi. Ora dunque, dopo le esplicite dichiarazioni emesse su questo punto dall'autorità infallibile del Concilio, rimane acceso pei fedeli un faro splendidissimo, alla cui luce possono evitare gli errori ed i sofismi coi quali una intemperante filosofia cerca di sedurre gl'incauti.

A questa Costituzione che dichiara nettamente tutte le verità che dai Teologi si chiamano col nome di preamboli alla Fede, doveva, come dovrà, seguirne un'altra sotto il titolo di *Constitutio altera de fide,* in cui si dichiarano le verità speciali o i dommi principali di nostra s. Fede, che non lasciano di essere attaccati anche ai giorni nostri, non ostante che in altri Concilii ecumenici fossero stati colpiti di anatema gli errori che li impugnavano. Questo lavoro però si dovè interrompere, e posporsi ad altro più urgente, che circostanze veramente singolari provocarono, e la cui storia ci giova di brevemente qui tratteggiarvi.

Sin dai primi giorni del Concilio, o per dir meglio, molti mesi prima, e specialmente poche settimane innanzi alla sua apertura, gl'increduli, e, convien francamente confessarlo, anche taluni cattolici, e fra questi alcuni Ecclesiastici, non escluso qualche Prelato, assai imbevuti di liberalismo e degli antichi pregiudizii del gallicanismo, avevano introdotta e cominciata a trattare nei pubblici fogli e con speciali opuscoli la questione circa la infallibilità pontificia, questione che la pietà dei cattolici aveva già da gran tempo risoluta nel senso della generale credenza della Chiesa; e quantunque il Sommo Pontefice non ne avesse fatto neppure menzione

nella Bolla di convocazione del Concilio, una tale questione veniva a collocarsi naturalmente nel primo posto delle preoccupazioni del Concilio, e mostrava di dover divenire il grande affare della santa assemblea. Poco tempo dopo infatti che fu pubblicata la Bolla di convocazione, il Vescovo di Sura in partibus, Monsignor Enrico Maret, pubblicò due grossi volumi intitolati: *Du Concile général et de la paix religeuse*, nei quali proponeva di ridurre l'organamento della Chiesa Cattolica, che dev'essere sempre quale lo costituì il Divino di lei fondatore Gesù Cristo, sulla forma dei Governi costituzionali moderni, che sono d'invenzione umana, e perciò soggetti a tutte le vicende che dipendono dall'arbitrio dell'uomo. In questo libro erano richiamati a novella vita tutti gli argomenti capziosi e mille volte confutati dalla famosa *Dichiarazione* del Clero Gallicano del 1682, atribuita a Monsignor Bossuet. Non avrebbero però fatto breccia sugli animi, ed il libro sarebbe passato, come difatti passò, inosservato alla comune dei lettori che ai giorni nostri non hanno lena e coraggio di leggere i libri di grossa mole. Poco dopo fu pubblicato in Germania un altro libro nel quale tutte le accuse contro il Romano Pontefice trovansi aggruppate e concentrate come in un arsenale riccamente e abbondantemente provveduto. Questo libro però attribuito al famoso Döllinger Decano della facoltà Teologica nella Università di Monaco, sebbene si fosse fatto tradurre in diverse lingue, e fosse stato diffuso gratuitamente da taluni Governi, non ebbe miglior sorte, e passò quasi inosservato come il primo. Contempo-

raneamente ai 10 ottobre il famoso ed autorevole giornale francese *Le Correspondant* pubblicò un articolo-manifesto che fece molta sensazione, poichè conteneva in germe tutte le proposizioni emesse in seguito dal partito gallicano; quindi cominciarono a pubblicarsi varii opuscoli sullo stesso argomento; fu ordita come una specie di cospirazione contro la temuta definizione; si cercò di dividere i Vescovi e far partito fra essi, furono fatti viaggi di proselitismo, e lanciate da per tutto fin nel fondo dell'America e nell'Oriente scritture sotto il titolo di *considerazioni* e *memorandum,* segnate da nomi celebri ed anche da anonimi facilmente per altro riconoscibili, or contro la dottrina stessa della infallibilità, or contro l'opportunità della definizione; tutti i pubblici fogli liberali intrapresero una specie di crociata contro l'infallibilità pontificia; ed i fogli cattolici d'altra parte non si ristavano dal propugnarla con ogni specie di argomenti, e dal far voti che il Concilio trattasse la questione. Ma colui che diede il gran colpo fu il celebre Monsignor Dupanloup Vescovo di Orleans, il quale in data degli 11 novembre 1869 pubblicò una lettera al suo Clero, in cui mostrando di sostenere la *inopportunità* di trattarsi nel Concilio una tale questione, faceva una specie di ricapitolazione di tutti gli argomenti degli avversarii della pontificia infallibilità. Questa lettera, convien confessarlo, per la grande opinione che godeva il suo autore, fu la vera scintilla che eccitò un grande incendio, talchè la questione della infallibilità pontificia divenne allora più che mai in un senso o nell'altro l'argomento obbligato

non solo di tutti i giornali, ma altresì di tutte le conversazioni. Tutta la cristianità prese parte alla lotta, e può dirsi con tutta verità che per nessun'altra questione furono mai scritti più articoli di giornali, nè più opuscoli, e più libri di tutti i sesti piccoli e grandi; in nessun'altra questione fu messo mai più ardore quanto nella questione della pontificia infallibilità. E così avvenne che l'agitazione con tanto studio provocata per impedire che il Concilio se ne occupasse, fosse appunto l'istrumento ed il mezzo di cui si servì la Provvidenza per promuoverne la definizione dommatica; talchè disse bene il Vescovo di Angouleme, *quod inopportunum dixerunt, necessarium fecerunt.* Coloro i quali temendo che il Concilio si occupasse di questa definizione, la dichiararono inopportuna, la resero necessaria; e mentre la combattevano, non avevano nemmeno il sospetto che le loro elucubrazioni concorrevano a mettere questa verità nella sua piena luce, a mostrare la debolezza delle obiezioni, l'ignoranza e la passione de' suoi avversarii, e ad arricchire la Chiesa non già di una nuova verità, di un nuovo domma, ma di una nuova definizione che porrebbe termine ad ogni questione su tal punto, e collocherebbe la verità della infallibilità pontificia al di sopra di ogni attacco ulteriore. Intervenzione manifesta della Provvidenza! e noi diremo anzi, dimostrazione invincibile! Poichè se la verità dell'infallibilità pontificia, che ormai è un domma cattolico, non fosse stata realmente tale, ma fosse stata un errore; come avrebbe potuto quest'errore resistere agli sforzi riuniti della diplomazia, della rivoluzione,

della incredulità, della scienza alemanna, dello spirito francese, e dell' azione abile, dissimulata, o manifesta di tanti prelati che, quantunque costituissero una sensibile minoranza, pure godevano grande autorità nella pubblica opinione, esercitavano presso i loro governi una influenza non meno grande, e si vedevano sostenuti ed incoraggiati non solo dai Governi, ma dalla stampa di tutti i paesi?

Poche settimane appena erano passate dopo l'apertura del Concilio, e le polemiche sui giornali ed in nuovi opuscoli semprepiù si moltiplicavano, e divenivano di giorno in giorno più ardenti ed audaci. Fu allora che i Vescovi nella maggior parte videro la necessità di far cessare al più presto questo strepito, e presero la risoluzione di supplicare il Santo Padre perchè nel Concilio si introducesse e si preferisse ad ogni altro l'esame di una tale verità. In brevissimo tempo più di 500 Padri sottoscrissero questo postulato, il quale presentato al S. Padre il dì 30 gennaio, e da Lui rimesso alla Commissione per le petizioni, fu da questa accettata ed approvata la proposta: onde nel dì sacro a s. Tommaso d'Aquino fu annunziato ai Padri adunati in Concilio, che dopo la pubblicazione della Costituzione prima *de fide*, si sarebbe incominciata la disamina dell'altro Schema, preparato sotto il titolo *De Ecclesia*, nel quale si sarebbe trattata la quistione dei privilegi del Romano Pontefice, Capo visibile della Chiesa. E così fu; poichè appena seguita nella terza Sessione (tenutasi, come fu detto, la Domenica *in Albis* ai 24 aprile 1870) la pubblicazione della prima Costituzione *de*

fide, che abbiamo sinora esposta; nella 48.ª Congregazione generale tenutasi ai 30 aprile fu distribuito ai Padri la parte dello Schema *de Ecclesia,* che era relativa all' infallibilità pontificia, e che conteneva in un volume di 240 pagine le osservazioni che i medesimi Padri avevano fatte in iscritto su tale argomento, a norma dei regolamenti. Una colpevole indiscretezza divulgò i segreti del Concilio, ed allora l'empietà cominciò a fremere di rabbia al conoscere che la santa Assemblea realmente si occupava ad esaminare la solidità e le prerogative della Pietra fondamentale su cui Gesù Cristo fondò la sua Chiesa, e dava opera a perseguitare sino nel loro ultimo riparo gli errori contrarii che erano causa di debolezza e di disaccordo pel cattolicismo: quindi la frammassoneria adoprò tutte le arti per persuadere ai Governi di dover agire, rappresentando loro che si attentava ai loro diritti ed alla loro autorità; e la diplomazia che sino a quel punto non aveva preso molto interesse pel Concilio, cominciò ad agitarsi più che mai. Da Monaco, da Vienna, da Madrid, da Parigi, da Firenze e da tutte le altre Corti, alle quali l' uso ha conservato ancora il nome di Cattoliche, furono spedite a Roma note e dispacci severi che sentivano di una specie di scisma, e che sotto una forma di linguaggio piuttosto moderato e rispettoso minacciavano chiaramente i Padri del Concilio ed il Papa. Ma la Provvidenza venne a rompere anche una volta queste trame; poichè il Principe di Hoenlohe che aveva fatto tanto chiasso, cessò di essere ministro in Baviera; Prim e Sagasta in Ispagna sempre in cerca di un Re, eb-

bero ad occuparsi di tutt' altro che del Concilio; Darù, ministro degli affari esteri in Francia, disparve dalla scena politica; l'imperatore Napoleone si affaccendava a preparare il plebiscito dell' 8 maggio; De Beust in Vienna attendeva un' occasione più favorevole; ed i Ministri del Governo Italiano fecero le viste di non curarsene.

Intanto cominciò appunto ai 14 maggio la discussione sulla già preparata Costituzione prima *de Ecclesia Christi,* nella quale si definiscono le prerogative di s. Pietro, e quindi del Romano Pontefice suo successore da Gesù Cristo costituito Capo visibile e pietra fondamentale della sua Chiesa. Allora nuovo eccitamento degli spiriti, attitudine sempre più ostile dei Governi, terrori veri o simulati dei cattolici liberali e di taluni Prelati gallicani, i quali con tutta la forza della loro eloquenza cercavano di persuadere che si camminava verso un abisso, e con quanta voce avevano in gola si davano l'aria di profetare che la definizione della infallibilità pontificia sarebbe il segnale di un'immensa defezione e di una inevitabile scissura nella Chiesa, e che perciò conveniva arrestare e non condur oltre. Ma il Concilio non fu per nulla commosso da questi schiamazzi. La discussione generale su questo schema di Costituzione sembrava doversi prolungare indefinitamente, poichè ottantacinque Padri si erano inscritti per parlare pro e contra, ed in ogni Congregazione che durava quattro e cinque ore, non parlavano che quattro, cinque, o al più sei Padri. Ma la maggioranza avendo udito già sessanta-

cinque Oratori nell'intervallo di quattordici Congregazioni Generali, domandò ed ottenne la chiusura della discussione generale. Si incominciò la discussione particolare su ciascuno dei quattro Capitoli dello Schema, ed i primi due Capi passarono in due Congregazioni successive; sul terzo si discusse alquanto più lungamente, ma pure passò; finalmente nella Congregazione del 15 giugno cominciò a discutersi il famoso quarto capitolo, ove trattasi appunto della infallibilità del Romano Pontefice. Qui la discussione divenne animatissima, e sembrava doversi prolungare assai più della discussione generale, poichè gli Oratori che si erano inscritti per parlare ascendevano nientemeno che a 116. Se ne udirono in altre undici Congregazioni generali cinquantasei che parlarono nell'uno e nell'altro senso: e non vi fu obiezione a cui non si fosse trionfalmente risposto. Le pruove scritturali, la tradizione costante di tutte le Chiese e di tutti i secoli della Chiesa furono messe nella più splendida luce; i fatti storici che facevano qualche ombra, furono messi pienamente in chiaro, a segno che vi fu una scommessa tra due Prelati se vi fosse chi potesse addurre qualche riflessione o qualche argomento in contrario che fosse stato preterito, o qualche nuova obiezione a cui non si fosse data la conveniente soluzione. Pure la discussione continuava, e non si riduceva omai che ad una noiosa ripetizione degli stessi argomenti e delle stesse obiezioni, da annoiarne i Padri anche i più pazienti. Fu allora, e propriamente nella mattina del 2 luglio che rimanendo ancora altri 68 Oratori inscritti,

quattordici tra essi rinunziarono alla parola. Questa rinunzia fece nascere anche in altri il pensiere di fare lo stesso; e col fatto nella Congregazione generale seguente ai 4 luglio, di quarantaquattro che ne rimanevano, due soli parlarono, e gli altri quarantadue vi rinunziarono; e la Congregazione generale, contro il solito della sua durata, che non era mai minore di quattro o cinque ore, quella mattina fu sciolta dopo una sola ora. In tal guisa si ebbero 116 oratori inscritti, dei quali cinquantasei parlarono: se si aggiunge a questo numero quello dei 65 Padri che avevano parlato nella discussione generale, si ha un totale di 121 Oratori. Si può citare alcun' altra questione che sia stata più vivamente e più lungamente dibattuta? Può esser mai possibile che qualche punto fosse rimasto ancora oscuro, e che tutte le obiezioni non sieno state sciolte? La stessa rinunzia dei 60 Padri alla parola, non indica evidentemente che la discussione era pienamente esaurita?

Ma tutto non era ancora terminato la mattina del 4 luglio. Nella Congregazione degli 11 luglio, che durò 6 ore, dalle 8 della mattina sino alle 2 pomeridiane, si votarono tutti gli emendamenti che erano stati presentati in iscritto a tenore dei regolamenti; e questo non fu che un voto preparatorio. La mattina dei 13 fu impiegata a votare tutta la Costituzione in complesso; e dei 601 Padri che eran presenti, 451 risposero *Placet,* 88 risposero *non placet,* e 62 risposero *placet juxta modum.* Sembrava da questa votazione che vi fosse un' opposizione considerevole di 150 voti; ma nella Congregazione del giorno 16 fu visto

che la maggior parte dei *placet juxta modum* veniva da Vescovi che non trovavano bastantemente esplicita e ricisa la definizione della infallibilità. E a dir vero la votazione del giorno 13 contribuì a rendere questa definizione più energica com'è attualmente. Vedendo la maggioranza del Concilio che non ostante tutt'i temperamenti e le concessioni di forme con cui si cercava di contentare i dissidenti senza offendere la sostanza della verità, pure costoro non cessavano dalla loro ostinata opposizione, risolvè allora che bisognava farla finita una buona volta col Gallicanismo; che si dovesse definire la verità senza alcuna reticenza, e senza espressioni che potessero dar luogo a cavilli o arguzie. Così l'opposizione, suo malgrado, contribuì al trionfo più completo della verità, e fu accettato il *juxta modum* proposto da varii Padri nella votazione del giorno 13, cioè l'aggiunzione delle parole: *Definitiones Pontificis ex sese,* NON AUTEM EX CONSENSU ECCLESIAE, *irreformabiles esse;* e così fu stabilito che nel giorno 18 luglio si sarebbe tenuta la IVª Sessione pubblica per promulgare solennemente la Costituzione 1ª *De Ecclesia Christi.* Fu infatti in quel giorno tenuta la Sessione, e pubblicata la detta Costituzione, alla quale varii di coloro che nel giorno 16 avevano detto *non placet,* si astennero d'intervenire; per cui i Padri presenti che nel giorno 16 erano stati 601, nel giorno 18 furono 535. Or di questi 535 tutti risposero *Placet,* eccetto due soli che dissero *non placet,* dimostrando con ciò la pienissima libertà che si godeva nel Concilio; e dopo la conferma che

ne fece il Romano Pontefice, seguì tra i Padri e tra tutto il popolo affollato un fremito di gioia indescrivibile, che si manifestò con un prolungato battimento di mani, e con grida di acclamazioni entusiastiche al Papa ed ai Padri del Concilio.

Questo giorno 18 luglio del 1870 resterà memorabile per sempre nella storia Ecclesiastica, poichè era questo il giorno tanto aspettato dai nemici della Chiesa, e tanto temuto da taluni cattolici di fede debole, i quali avean paura che lo Spirito Santo potesse ingannarsi circa l'opportunità dei tempi, e che Dio non avesse più la forza di preservare la sua Chiesa dalle tempeste. Che non doveva infatti temersi dai Governi poc' anzi nominati, le cui disposizioni sfavorevoli a questa definizione del Concilio non erano in nulla cambiate? Questi timori si potevano avere ancora nei primi giorni di luglio; ma nel giorno 18 erano divenuti perfettamente ridicoli; poichè nel giorno 16 si cominciò ad aver sentore della guerra che la Francia avrebbe intimata alla Prussia, e che infatti nel giorno 19, cioè meno di ore 24 dopo pubblicata la solenne definizione della infallibilità del Papa, fu realmente intimata. Questo fatto, giunto come un fulmine improvviso a ciel sereno, fece sì che tutti i Governi di Europa, impegnati o direttamente o indirettamente in una guerra immensa non ebbero più nè l'agio nè la voglia di occuparsi del Papa e del Concilio, i giornali furono interamente assorbiti dalle discussioni relative ai grandi fatti che sul suolo della Francia venivansi compiendo dalle due grandi Nazioni che erano in conflitto, e la definizione

dell' infallibilità Pontificia già pubblicata fece tranquillamente il suo corso, e fu sinceramente e con gioia accettata non solo dai buoni cattolici, ma anche dai più assennati dissidenti; e di più gli stessi Vescovi che si astennero dall' intervenire alla Sessione pubblica dei 18 luglio, e quelli che si trovavano assenti, o perchè non intervenuti o perchè partiti antecedentemente per cause legittime approvate dal Concilio, posteriormente quasi tutti hanno con espresse lettere pastorali pubblicate nelle loro Diocesi sinceramente aderito alla detta Costituzione, ed hanno fatti pervenire al Romano Pontefice nobili indirizzi contenenti l'espressione della loro fede e della loro piena sommissione ai Decreti del Concilio. Or chi non vede in tutti questi avvenimenti la mano della Provvidenza che veglia sulla sua Chiesa, e fa servire gli incidenti tutti delle umane avventure al conseguimento dei suoi fini, che è sempre la maggior gloria sua, ed il bene della sua Chiesa? I potenti del giorno avevano voluto opporsi all' opera di Dio; avevano tentato di spaventare l' augusta assemblea dei Padri della cristianità, i quali non si occupavano che della salvezza dei popoli e dei re, e non cercavano che la espansione della verità, condizione essenziale della libertà, dell' ordine e della pace; ed ecco che sono obbligati a confessare che gli avvenimenti sconcertano la loro saggezza, ed a contemplare con occhio spaventato le rovine che la caduta di uno dei più magnifici troni del mondo va accumulando intorno ad essi.

Confessiamo dunque, ed adoriamo questa mano divina; e nel cuor nostro il timore ceda il luogo

alla speranza. Gli uomini e le loro imprese passano; la verità del Signore rimane in eterno; e se anche nei momenti attuali di scompiglio, tutto il mondo cattolico è unanime nel confessare e professare il domma definito della infallibilità Pontificia, passata che sarà la presente generazione, non rimarrà traccia della guerra sleale che si cercò di farle, e di cui gloriosamente trionfò. È vero che la Chiesa non può aver mai su questa terra un trionfo completo e permanente; poichè essendo l'opera di Dio per eccellenza, dev' essere sempre sulla terra il bersaglio delle persecuzioni, delle calunnie e degli assalti di ogni genere da parte del mondo: ma se essa deve attraversare ancora dure pruove, se i suoi trionfi parziali eccitano la rabbia dei suoi nemici, e li spingono a nuovi eccessi contro di lei, ciò appunto fortifica ed accresce la nostra speranza: questa definizione emessa dal Concilio Vaticano ha fornito novelle armi ai figli della Chiesa Cattolica, i quali non più divisi in gallicani ed ultramontani, ma tutti uniti nella verità e nella carità saranno più forti e più compatti; la verità riporterà da oggi innanzi vittorie ancora più gloriose; i popoli ed i governi non tarderanno a riconoscere che la suprema autorità spirituale del Padre comune dei fedeli è la salvaguardia dell'autorità e della libertà civile, e di tutti i dritti, i quali sono tutti di origine divina; e quando essi riconosceranno ciò, la vera libertà comincerà a regnare sulla terra, l' Europa ed il mondo avrà la vera pace, quella pace che non può stabilirsi se non mediante l' ordine, cioè nella pratica del bene e nella conoscenza

della verità; ed allora si verificherà quel detto di un uomo celebre: « La rivoluzione cominciò col proclamare i diritti dell'uomo; non finirà, se non quando saranno proclamati i diritti di Dio ». Ciò si è cominciato a fare nel Concilio Vaticano; e si proseguirà coll'aiuto del Signore, nel quale chi spera non resterà confuso in eterno.

Passiamo intanto ad esporre la detta Costituzione 1.ª *de Ecclesia Christi.*

Esposizione della Costituzione dommatica *Pastor aeternus.*

Il titolo della presente Costituzione è *Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi.* Questo titolo istesso ci indica di una maniera generale l'oggetto ed il carattere di essa, poichè vi si tratta della Chiesa fondata da Gesù Cristo, la quale, siccome nelle s. Scritture, fra le altre similitudini da cui viene adombrata, è paragonata ad un edifizio innalzato su di una roccia immobile, così è naturale che s'incominci dall'esaminare la solidità di questo suo fondamento. Il solo aggettivo *prima* aggiunto alla parola *Constitutio* già dimostra che a questa deve seguirne un'altra, in cui il Concilio definerà in una maniera stabile e precisa il senso degli insegnamenti contenuti nella Scrittura e nella Tradizione intorno alla Chiesa cattolica, alla sua organizzazione, o come dicono, costituzione, ed ai suoi dritti inalienabili e divini.

Questa Costituzione, che incomincia *Pastor aeternus*, nella sua composizione differisce dall'altra *Dei*

Filius, che abbiamo sopra spiegata, soltanto in ciò, che in questa a ciascun Capitolo si fanno seguire i Canoni i quali gli sono relativi, laddove nella prima i Canoni si sono messi tutti dopo terminata l'esposizione della dottrina contenuta nei Capitoli. È questa una varietà puramente accidentale, che piacque al Concilio d'introdurre in questa Costituzione non per altro fine, che per maggior chiarezza, poichè il lettore può così con un solo colpo d'occhio vedere la definizione positiva della verità, e la condanna dell'errore contrario alla verità definita.

Il *Proemio* di questa Costituzione è una breve e sostanziosa introduzione alla dottrina esposta nei Capitoli. Imperciocchè incomincia dal dire che: « Gesù Cristo l'eterno Pastore e Vescovo delle anime nostre volendo rendere duratura e perenne l'opera salutifera della nostra redenzione da Lui effettuata col prezzo del suo sangue, stabilì di edificare la s. Chiesa, nella quale tutti i fedeli fossero aggregati e contenuti col vincolo di una stessa fede e di una stessa carità come nella casa del Dio vivo e vero. A tal motivo prima di rientrare nella sua gloria celeste, pregò l'Eterno Padre non per i soli Apostoli, ma per tutti coloro che mediante la loro predicazione avrebbero creduto in Lui, che tutti fossero una stessa cosa, come egli stesso ed il Padre sono una cosa istessa. E siccome nella stessa guisa che il Padre aveva mandato Lui, Egli mandò gli Apostoli che si aveva scelti da mezzo al mondo; così volle che nella sua Chiesa vi fossero Pastori e Dottori sino alla consumazione dei secoli. Affinchè poi lo stesso Episcopato, ossia il corpo di questi Pastori fosse sempre

uno ed indiviso; e tutta la moltitudine dei fedeli credenti si conservasse nella unità di fede e di comunione mediante i sacerdoti tra se uniti e concordi, col preporre s. Pietro agli altri Apostoli instituì in Lui il principio perpetuo ed il visibile fondamento di queste due specie di unità, sulla cui fortezza, secondo l'espressione di s. Leone Magno, si ergesse l'eterno tempio, e la sublimità della Chiesa che dovea metter capo nel Cielo, s'innalzasse sulla fermezza di questa fede. E poichè le porte infernali, affin di distruggere la Chiesa, se fosse possibile, da tutte parti con odio sempre crescente insorgono contro il di lei fondamento stabilito dallo stesso Dio, si mostra evidente la necessità di proporre a tutti i fedeli la dottrina della istituzione, della perpetuità e della natura del Sacro Primato Apostolico, su cui si poggia tutta la forza e la solidità di tutta la Chiesa, quale deve credersi e tenersi secondo la fede antica e costante della Chiesa universale; e di proscrivere e condannare gli errori contrarii, che riescono tanto perniciosi al gregge del Signore ».

Come ognun vede, il ragionamento di questo Proemio è chiaro e semplice, e non ha bisogno di esposizione. Solo facciamo notare che prima di venirne alle definizioni dommatiche, i Padri del Concilio già si pronunziano sulla questione dell'*opportunità,* che, come abbiamo accennato, fece tanto chiasso nei primi giorni del Concilio istesso. Si era detto e strombazzato ai quattro venti che non sarebbe opportuno, anzi sarebbe inutile e pericoloso il definire dommaticamente la credenza cattolica sull'autorità del Romano Pontefice. Al con-

trario il Sommo Pontefice, coll'approvazione del Concilio, *sacro approbante Concilio,* dice che giudica necessario il procedersi a queste definizioni, *necessarium esse judicamus, doctrinam de... natura hujus Primatus exponere* etc. E nel Capitolo IV°di questa stessa Costituzione ritornando sullo stesso soggetto, a proposito della infallibilità, lo stesso sommo Pontefice dichiara di nuovo, che un giudizio della Chiesa su tale riguardo è da Lui creduto assolutamente necessario, *necessarium omnino esse censemus.* Ora prescindendo da qualunque altro argomento, ed anche stando alle regole ordinarie dell' umana prudenza; a chi deve credersi intorno all'opportunità di definire un tal domma, al Papa unito alla maggioranza dei Vescovi, o a pochi tra essi che avessero pensato diversamente? La risposta non è dubbia. E ciò spiega, come dopo la pubblicazione di questa Costituzione Conciliare, anche i pochi Vescovi che nel principio pensavano essere inopportuna nei tempi presenti la dommatica definizione della infallibilità Pontificia, vi si sono con tutta la docilità sottomessi, l' hanno accettata candidamente, e l'hanno pubblicata ed inculcatane l' osservanza al Clero ed ai fedeli delle loro Diocesi.

Il Proemio ci dà la divisione delle materie trattate nei quattro Capitoli e nei quattro Canoni, che questa Costituzione contiene. Dice che tratterà dalla *istituzione,* della *perpetuità,* e della *natura* del *Primato* apostolico o pontificio; *de institutione, perpetuitate, et natura ipsius Apostolici primatus.* Ora nel 1° Capitolo si espone la *istituzione* del Primato apostolico nella persona di

s. Pietro; si stabilisce cioè: « che il B. Apostolo Pietro è stato costituito da Gesù Cristo nostro Signore Principe degli Apostoli e Capo visibile di tutta la Chiesa militante, ed ha ricevuto *direttamente* ed *immediatamente* dallo stesso Gesù Cristo un primato non di solo *onore*, ma un primato di *vera* e *propria giurisdizione* »; nel 2.° si espone la sua *perpetuità,* cioè la sua trasmissione in tutti i Successori di s. Pietro, ossia nei Romani Pontefici sino alla fine del mondo; si stabilisce cioè: « che per istituzione di Gesù Cristo e di diritto divino il Beato Apostolo Pietro ha i suoi perpetui successori in questo primato su tutta la Chiesa, e che il Romano Pontefice è il successore di s. Pietro nel medesimo Primato »; nel 3.° si espone qual'è la natura di questo primato, cioè si stabilisce: « che il Romano Pontefice, come Successore di s. Pietro, ha il *pieno* e *supremo potere di giurisdizione* sulla Chiesa universale, non solo nelle cose che riguardano la fede ed i costumi, ma anche in quelle che appartengono alla disciplina ed al governo della Chiesa sparsa in tutto l'universo; che non ne ha solamente *la parte principale* ma ha *tutta la pienezza* di questo potere supremo; e che questo potere è *ordinario* ed *immediato* su tutte le Chiese in genere e su ciascuna di esse, *su tutti i Pastori, su tutti i fedeli,* e *su ciascuno di essi* »; nel 4.° finalmente si espone la principale prerogativa di questo primato, la quale consiste in ciò: « che quando il Romano Pontefice parla *ex cathedra,* ossia quando nell'adempiere al suo officio di pastore e di dottore di tutti i cristiani, in virtù della sua suprema autorità apostolica, definisce

che una dottrina sulla fede e sui costumi deve essere tenuta dai fedeli, gode pienamente (mediante l'assistenza divina che nella persona di s. Pietro gli è stata promessa) di quella *infallibilità* di cui il Divino Redentore ha voluto che la sua Chiesa fosse dotata ogni volta che definisce la sua dottrina riguardante la fede ed i costumi; e per conseguenza queste definizioni del Romano Pontefice sono irreformabili di per se stesse, e non in virtù del consenso della Chiesa ».

Questi sono i quattro articoli di fede proposti nei quattro Capi di questa Costituzione; articoli che non lice impugnare senzachè venga, chi ciò ardisca, a costituirsi da se stesso fuori della Chiesa di Gesù Cristo, e a rendersi col fatto istesso scismatico ed eretico. Il che si vedrà meglio dalla esposizione di ciascun Capitolo.

CAPITOLO I.

De Apostolici Primatus in Beato Petro institutione.

In questo Capitolo il Concilio stabilisce che s. Pietro fu investito da Gesù Cristo medesimo di un vero *primato* di *giurisdizinne* (1) sulla Chiesa universale,

(1) È uopo richiamare alla mente che la parola *primato*, secondo la sua etimologia, esprime la qualità di colui che è il *primo*, innanzi a cui non vi è altri, ed al di sotto di cui sono tutti gli altri; e che vi sono due specie di primato, quello di *onore*, e quello di *giurisdizione*. Il primo consiste nel diritto ad ottenere taluni segni speciali di distinzione e di onorificenza, ma non conferisce alcuna autorità o potere

al di sopra di tutti gli altri Apostoli tanto considerati separatamente, quanto insieme uniti. Incomincia dall'insegnare e dichiarare, *docemus et declaramus*, che questo primato di giurisdizione, il quale fu prima *promesso* e poi *conferito* da Gesù Cristo direttamente ed immediatamente a s. Pietro, è poggiato sulle testimonianze del Vangelo: *Juxta Evangelii testimonia, primatum jurisdictionis in universam Dei Ecclesiam immediate et directe beato Petro Apostolo promissum atque collatum a Christo Domino fuisse.* Ed infatti, che Gesù Cristo sin dal primo momento in cui s. Pietro lasciando quanto avea di più caro si pose a seguirlo, avesse indicato (comunque non fosse stato compreso) che lo avea predestinato ad essere la pietra fondamentale su cui avrebbe voluto edificare la sua Chiesa, si rileva dalle parole che allora gli diresse, dicendogli: « Tu sei Simone; ma da oggi innanzi ti chiamerai *Cepha* (nome che nel linguaggio aramaico, ossia Siro-caldaico, parlato da Gesù Cristo, significa *Pietra*), *Tu vocaberis Cephas* (1) ». Questo cambiamento di nome già di per se solo indica una segnalata prerogativa ed un ufficio singolare che Gesù Cristo intendeva di affidare a s. Pietro; giacchè dalle s. Scrit-

reale sugli altri, e si dà a colui che è il primo tra gli eguali. Il primato di giurisdizione consiste nel potere supremo di governare, il quale potere non esclude le autorità inferiori, ma non ne riconosce alcun'altra superiore o eguale. Il Concilio dichiara che amendue queste specie di primato furono concesse a s. Pietro dal Divino Fondatore della Chiesa, talchè s. Pietro possedeva un'autorità superiore a quella di tutti gli Apostoli insieme riuniti, e di ciascuno di essi in particolare.

(1) Joan. 1. 42.

ture rilevasi che quando Iddio cambia il nome o dà un nuovo nome ad alcuno, ciò è sempre segno di una speciale missione che gli commette. Così Iddio mutò il nome di Abram in Abraham, quando volle trarre quel Patriarca dall'abominazione dei Caldei e costituirlo il primo stipite del suo popolo eletto: a Giacobbe diede il nome di Israele in segno di averlo scelto, a preferenza di Esaù suo fratello, per essere capo di quella stirpe benedetta da cui dovea uscire il promesso Messia.

E le intenzioni di Gesù Cristo nel cambiare il nome di Simone in quello di Pietro, quali potevano essere sin dal primo momento della sua vocazione ed elezione in Apostolo? Esse ci vengono chiaramente manifestate dallo stesso Vangelo, in cui vediamo che da quel momento in poi Gesù Cristo quasi sempre a Pietro indirizza la sua parola, e confida i suoi più grandi insegnamenti, talchè l'Evangelo è ripieno del nome di Pietro. Ma in modo singolare il Divin Salvatore manifestò queste sue intenzioni allorchè un giorno trovandosi coi suoi discepoli nei dintorni di Cesarea, li interrogò: « Che dicono gli uomini che sia il figliuol dell'uomo? *Quem dicunt homines esse filium hominis?* » E i discepoli avendo riferita chi di un modo chi di un altro la comune opinione che di lui correva nel volgo dicendo: che alcuni lo ritenevano per il redivivo Gioambattista per l'efficacia della sua parola, altri un nuovo Elia per lo zelo, altri un Geremia per la pazienza, altri uno degli antichi Profeti per lo splendore dei miracoli, Gesù di nuovo li domandò: « Ma voi chi

dite che io mi sia? *Vos autem quem me esse dicitis?* » A questa domanda si fa innanzi Simone il quale, fintantochè Gesù Cristo voleva sapere quello che gli uomini dicevano di lui, aveva taciuto; ma ora che si è fatto a richiedere qual fosse il sentimento degli Apostoli, egli che già godeva un primato sugli altri suoi compagni, come si rileva dal Capo X di s. Matteo, dal VI di s. Marco, e dal IX di s. Luca, tutto ardente di zelo e di fede in nome di tutto il Collegio Apostolico si fa a rispondere ciò appunto che gli Apostoli doveano professare del loro Maestro: « Tu sei il Cristo figliuolo di Dio vivo: *Tu es Christus filius Dei vivi;* » vale a dire: « Tu sei il Cristo, il Messia (poichè *Cristo* in greco, e *Messia* in ebraico significano *unto*) cioè l'Unto, il consecrato, l'eletto e costituíto Figlio di Dio vivo nell'unione ipostatica col Verbo, che è appunto l'Eterno generato nel seno del Padre, e perciò consecrato *Dottore* per insegnare agli uomini la volontà e la legge di Dio, *Pontefice* per offrirsi in sagrificio a Dio e riconciliargli il mondo, e *Re* per dominare nel cielo e nella terra; e sei Figlio di Dio non adottivo, ma naturale, per la Divinità a te comunicata dal Padre Dio che ab eterno ti generò, ed hai due nature, divina ed umana nello stesso supposto; e Dio, del quale sei Figlio, non è un Dio astratto ed impersonale, quale se lo fingono i panteisti, e che va a confondersi colla stessa natura, ma un *Dio vivo* e *personale;* nè vivo soltanto alla maniera dei deisti, che rilegatolo nel Cielo, lasciano poi intere le sorti della creazione alla sola ed indipendente ragione del-

l'uomo, ma vivo ancora in mezzo agli uomini che da Adamo sino al tuo apparire in mezzo agli uomini non ebbe giammai cessato di sempre più manifestarsi colla rivelazione e coi prodigi, finchè giunse ad improntare nella natura umana il carattere della sua sostanza e lo splendore della sua gloria col gran mistero dell'incarnazione che in Te si è compito: *Tu es Christus Filius Dei vivi!* »

A questa splendida professione di fede nella Divinità di Gesù Cristo fatta da s. Pietro in nome di tutto il collegio apostolico, Gesù Cristo soggiunse: « Tu, o Simone, figlio di Giona, sei veramente beato per questa fede che hai di me: *Beatus es Simon bar-Iona* (filius Ionae): poichè questa fede non è in te opera della natura, nè l'hai ricevuta dagli uomini o dalle loro tradizioni, ma è l'effetto della grazia e della rivelazione che te ne ha fatta il Padre mio che è nei cieli: *Quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus qui in coelis est.* » E qui accennando, e quasi spiegando il motivo, per cui fin dal primo giorno che lo avea ricevuto per discepolo gli avea cangiato il nome di Simone in quello di Pietro, continua a dirgli: « In premio di questa tua fede, e da quel vero Figlio di Dio che sono, e quale mi hai confessato, dico a te, che tu sei Pietro (la parola aramaica, e la greca corrispondente πετρος significa tanto il nome proprio di uomo, quanto il nome comune di *pietra*), e sopra di te come Pietra ferma ed immobile io edificherò la mia Chiesa, affinchè fondata in te resista agli assalti degli empii, ed a tutte le arti e macchinazioni dell'inferno e dei suoi

seguaci, i quali sempre cercheranno di abbatterla e di distruggerla, ma nulla mai potranno contra di essa, perchè fondata sopra di te e dei tuoi successori come su di un solidissimo scoglio: *Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, ét super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eàm.* È come se Gesù Cristo gli avesse detto: Simone, tu ti ricordi bene che io cambiai il tuo nome in quello di *Pietro;* ebbene, ora ti spiego il motivo di questo cangiamento. Col darti il nome di PIETRO io intesi fin da allora di fare di te la *pietra su cui voglio edificare la mia Chiesa.* Ed aggiungo dippiù, che in segno che ho istituito Te, ed in Te i tuoi successori, Capo della mia Chiesa che durerà in perpetuo, a TE e non agli altri, a TE SOLO io darò le chiavi del regno dei Cieli, cioè la potestà di ordine e di giurisdizione in tutta la Chiesa, quanto è d'uopo per reggerla e condurre i suoi figli all'eterna vita; e qualunque cosa legherai e scioglierai sulla terra, sarà ligata e sciolta anche nei Cieli. *Et* TIBI *dabo claves regni coelorum: et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis; et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis.* Con queste parole Gesù Cristo promette a s. Pietro la suprema potestà sulla sua Chiesa, poichè il Regno dei Cieli, come lo sappiamo da Gesù Cristo istesso, e da tutto il nuovo Testamento, è lo stesso che la Chiesa: *Saepe in sacro eloquio Regnum coelorum praesentis temporis Ecclesia dicitur* (1); e le chiavi sono il segno del supremo potere, poichè in tutti i tempi l'offrire ad

I. S. Gregor. Homil. 12. in Evang.

alcuno le chiavi di una casa, di una città è lo stesso che dargliene la signoria: epperò Gesù Cristo dando a s. Pietro le chiavi della sua Chiesa ne lo fa principe e supremo governatore, sovranamente investito de' suoi divini poteri; il che spiega chiaramente aggiungendo che egli avrà potere di *sciogliere* e di *legare* ogni cosa sulla terra, ossia che avrà l'autorità suprema di legare le umane coscienze con Leggi e Decreti in riguardo al loro bene spirituale ed eterno, e l'autorità suprema di scioglierle dai peccati e dalle pene che impediscono il conseguimento dello stesso bene spirituale. Questa interpretazione delle parole dette da Gesù Cristo a s. Pietro in così solenne circostanza, non è altra che quella sì magnifica che ne faceva il gran Pontefice s. Leone sin dal V° secolo, la quale non possiamo trattenerci di qui riportar testualmente: « *Et ego dico tibi,* cioè, siccome il Padre mio ti manifestò la mia divinità, così io fo noto a te la tua eccellenza: *quia tu es Petrus;* cioè, io sono la Pietra inviolabile, io la Pietra angolare che riunisce in una due cose, io sono il fondamento al quale niuno può sostituirne alcun altro; ma tu ancora, tu sei Pietra, poichè la mia forza diviene il principio della tua solidità, in modo che tutto quello che è proprio e personale alla mia potenza, diviene a te comune con me per partecipazione (1). »

1. *Et ego,* inquit, *dico tibi:* hoc est, sicut Pater meus tibi manifestavit divinitatem meam, ita et ego tibi notam facio excellentiam tuam: *Quia tu es Petrus:* id est, cum ego sim inviolabilis Petra, ego Lapis angularis qui facio utraque unum, ego fundamentum praeter quod nemo potest aliud ponere; tamen tu quoque Petra es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum participatione communia. S. Leo, *in annivers. assumpt. suae.* Serm. IV.

Giova qui osservare che anche agli altri Apostoli, in altra circostanza, Gesù Cristo conferì la potestà di sciogliere e di legare, colle parole: *Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelo; et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in coelo* (1); ma è a notarsi esservi una grande distanza tra i poteri dati a tutti gli Apostoli ed i poteri speciali dati a S. Pietro. Imperciocchè dallo stesso testo sacro si rileva questa gran differenza: *solvere et ligare* non significa se non l'*azione* e l'*esercizio* di un potere ricevuto; *habere claves* significa *lo stesso potere* e l'*abitudine* del potere. S. Pietro dunque colle chiavi del regno dei cieli riceve l'autorità del governo della Chiesa, e ne è installato come capo ed *officiale permanente;* gli Apostoli la ricevono come *delegati* e commessi; e per questo motivo una tale potestà viene loro data qualche tempo dopo che erano state fatte a s. Pietro le suddette magnifiche promesse, appunto perchè comprendessero che la loro autorità, comunque anche grande, dovea essere subordinata a quella di s. Pietro loro capo e principe per conservare l'unità di fede e di morale. E perciò a nessun altro Apostolo, ma al solo Pietro G. Cristo disse di dargli le chiavi del Regno de' Cieli; a nessun altro Apostolo, ma al solo Pietro disse: Tu sei la pietra fermissima su cui io edificherò la mia Chiesa: dal che apparisce chiaro che quel potere che Gesù Cristo conferì agli Apostoli non lo diede loro senza di Pietro, ma a Pietro lo conferì senza degli altri Apostoli; affinchè

1. Math. XVIII. v. 18.

quello che gli altri non potrebbero senza di lui, Egli lo potrebbe senza degli altri, in virtù del privilegio a lui conferito, e del pieno potere accordatogli dal Signore. Da ciò siegue naturalmente che la potestà di sciogliere e legare data agli Apostoli, è subordinata a quella di s. Pietro, la quale è assoluta ed illimitata; e siegue altresì che gli Apostoli ed i loro successori debbono esercitarla mantenendo uno stretto vincolo di dipendenza con s. Pietro ed il suo Successore (1).

Non era ancor trascorso un anno dacchè Gesù Cristo aveva fatta a s. Pietro questa *solenne promessa*: « Sopra di Te edificherò la mia Chiesa; a Te darò le chiavi del Regno dei Cieli »; allorchè dopo la sua risurrezione da morte, e prima di salire al cielo *realmente* gli *conferì*

1. Origene sin dal II. secolo faceva una bellissima osservazione. A s. Pietro, solo in particolare, egli diceva, furon date *le chiavi del Regno* DEI CIELI, prima di dare agli altri Apostoli insieme con lui il *potere* di legare e di sciogliere; ed in questo potere comune a tutti è manifesta l'eccellenza del dono fatto a Pietro; egli riceve le chiavi *di tutti i cieli*, (Regno cœlorum) e può legare e sciogliere in *tutti i cieli;* laddove gli altri Apostoli non possono legare e sciogliere che in *un solo cielo* (erunt *ligata..... soluta in cœlo*); cioè Pietro, ed il Romano Pontefice suo successore può legare e sciogliere in tutte le Chiese, nella Chiesa universale; laddove gli altri Vescovi successori degli Apostoli non possono legare e sciogliere se non in una sola Chiesa particolare.

« Ac sane si ad evangelica scripta animum diligenter appellamus, ibi magnum inveniemus discrimen, et excellentiam eorum quæ Petro, suæ iis quæ aliis dicta sunt .... Nec enim exigua diferentia est *claves non unius cœli* Petrum, sed *plurimorum* accepisse; et quæcumque super terram alligaverit, *non in uno cœlo*, sed *in omnibus* ligata esse, præ pluribus aliis qui super terram alligant et solvunt, ita ut hæc alligata et soluta sint *non in cœlis*, sicut Petro concessum est, sed *in uno cœlo:* nec enim eo penetrandi facultate pollent, quemadmodum Petrus, ut alligent vel solvant *in omnibus cœlis* ». Origen. *Comment. in Matth. tom. 13. 31.* edit. Migne, col. 1179.

questa suprema potestà, e lo investì della sovrana dignità e delle grazie e privilegii ad essa annessi. *Uni Simoni Petro contulit Iesus post suam resurrectionem summi pastoris et rectoris jurisdictionem in totum suum ovile.* Poichè convien notare che Gesù Cristo sino a che visse sulla terra aveva bensì disegnato il suo Vicario e Rappresentante nella persona di Pietro, e lo fece ben comprendere nelle fattegli promesse di sopra accennate, ed in altre diverse circostanze per le distinzioni che gli usava; ma non perciò ebbe egli mai lasciato di governare Egli stesso di persona, e dirigere la Chiesa che cominciava a formarsi intorno a lui. Ma quando era sul punto di salire al Cielo, conveniva che avesse curato di attuare nella sua Chiesa quella forma organica, colla quale Egli voleva che fosse esistita sulla terra sino alla fine dei secoli. E questo appunto fece nei quaranta giorni dopo la sua risurrezione, nei quali, come nota s. Luca negli atti degli Apostoli, Gesù appariva ai suoi discepoli, e s'interteneva con essi a parlare delle cose riguardanti il Regno di Dio, che è appunto la Chiesa: *Per dies quadraginta apparens eis, et loquens de regno Dei.* (Act. 1. v. 3.) Fu adunque in uno di quei giorni, che Gesù comparve ai suoi discepoli presso il lago di Genesaret, e preso con essi alquanto di cibo per assicurarli della sua risurrezione, si rivolse a s. Pietro, e gli disse: « Simone, figliuol di Giovanni, mi ami tu più di tutti questi tuoi compagni? *Simon Ioannis, diligis me plus his?* » Signore, voi ben sapete che vi amo, rispose s. Pietro: *Domine, tu scis quia amo te.* E Gesù disse: « Pasci i

miei agnelli: *Pasce agnos meos.* » Il Signore replicò: Simone, figliuolo di Giovanni, mi ami tu? — Signore, voi ben sapete che vi amo, ripetè s. Pietro — Ebbene « pasci i miei agnelli: *pasce agnos meos.* » Gesù per la terza volta ripigliò: « Simone Pietro, mi ami tu? *Simon Petre, amas me?* » S. Pietro nel vedersi per la terza volta interrogato sullo stesso argomento rimase alquanto turbato, quasi Gesù volesse assicurarsi dalla di lui propria confessione che non ismentirebbe più col fatto le sue proteste di amore, come avvenne allorchè per tre volte lo negò. E quindi umilmente rispose: Signore, voi sapete tutto, voi conoscete il fondo del mio cuore; e perciò sapete che io vi amo. *Domine, tu omnia nosti; tu scis quia amo te.* Ed allora Gesù Cristo gli disse: « Pasci le mie pecore: *pasce oves meas* (1). » Con queste parole Gesù Cristo pochi giorni prima di lasciar la terra, nella stessa guisa che aveva messo Simone figlio di Giovanni alla partecipazione della sua qualità divina di *Pietra fondamentale* della sua Chiesa, così dopo di essersi egli medesimo rappresentato sotto il nome ed i tratti di Pastore: *Ego sum Pastor bonus,* ed aver predetto della sua Chiesa che sarà un solo ovile con un solo Pastore (2) viene a conferire a s. Pietro lo stesso titolo e la stessa autorità sul gregge intero, cioè tanto sugli agnelli quanto sulle pecore; lo costituisce cioè Pastore universale di tutta la Chiesa e di ciascun cristiano in particolare. Vi saranno, è vero, altri Pastori che pascoleranno il gregge;

1. Ioan. XXI. 15 *et seq.*
2. Ioan. X. 16.

ma Pietro sarà il Pastore dei Pastori, e così si manterrà l'unità nell'ovile. I Padri hanno sempre negli *agnelli* intesi designati tutti i fedeli cristiani sparsi in tutte le parti del mondo, che devono essere sottomessi al Capo della Chiesa come gli agnelli al loro pastore; e nelle *pecore* hanno inteso espressi i Vescovi e gli altri sacri ministri, che sono ai fedeli come le pecore agli agnelli, che li nudriscono cioè col latte della divina parola e della dottrina di Gesù Cristo, ma che esercitano questo loro santo ministero sempre uniti, sempre di accordo e sempre sottomessi al supremo Pastore della Chiesa, che è s. Pietro. Valga per tutti ciò che con tanta verità diceva Eusebio Emisseno nel IV° secolo: « Gesù Cristo, dice, » confidò a Pietro prima gli agnelli, poi le pecore, » perchè non lo fece solamente Pastore, ma Pastore » dei Pastori. Pietro dunque pasce gli agnelli, e pasce » anche le pecore; pasce i figli e pasce le madri; go- » verna i sudditi, governa quelli che loro comandano. » Egli adunque il Pastore di tutti; poichè oltre agli » agnelli ed alle pecore, non v'ha nient'altro nella » Chiesa (1). » Quindi poggiata su queste chiare e precise parole di Gesù Cristo, la Chiesa Cattolica ha sempre creduto come verità di fede che s. Pietro fu costituito da Gesù Cristo suo Vicario in terra, e supremo Capo visibile della Chiesa; e che da lui ricevette la pienezza di autorità e di giurisdizione sopra tutto

1. Prius agnos, deinde oves commisit ei, quia non solum Pastorem, sed Pastorem Pastorum eum constituit. Pascit igitur Petrus agnos, pascit oves; pascit filios, pascit et matres; regit et subditos, et praelatos. Omnium igitur Pastor est, quia praeter agnos et oves, in Ecclesia nihil est. EUSEB. EMISS. *Homil. in Vigil. SS. Apost.*

il suo ovile, cioè sopra gli altri Apostoli, e sopra tutti i fedeli: *Summi pastoris et rectoris jurisdictionem in totum suum ovile.*

Potrebbe alcuno dimandare in che poteva consistere questa supremazia di S. Pietro sugli altri Apostoli, mentre, come dicono tutti i teologi, gli Apostoli possedevano tutti la pienezza del Sacerdozio, avevano tutti il diritto di predicare, di fondare e governar le Chiese in tutto l'universo, ed avevano tutti individualmente il dono della infallibilità? Questi diritti erano stati loro promessi da Gesù Cristo sin dacchè, come leggesi in s. Matteo, aveva loro detto: *Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelo; et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in coelo;* poi li avevano ricevuti realmente e direttamente da Gesù Cristo allor quando apparve loro nella sera della sua resurrezione, mentre stavano tutti adunati insieme con S. Pietro, e loro disse: *Pax vobis. Sicut misit me Pater, et ego mitto vos;* ed avendo soffiato sopra di essi, disse: *Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt;* ed immediatamente avanti l' Ascensione, allorchè agli Apostoli che erano raccolti tutti intorno a Gesù, questi nell'atto di dividersi da essi confermò il loro ministero dicendo: *Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra: euntes docete omnes gentes* etc. Or se gli Apostoli erano stati come s. Pietro investiti della giurisdizione universale su tutta la Chiesa; se la terra intera era assegnata per campo alle loro fatiche, come s. Pietro avrebbe potuto menomare

e limitare questi diritti? Quindi quale altra poteva essere in realtà la supremazia di s. Pietro su di essi, se non una supremazia soltanto di onore? — Al che si risponde che l'autorità piena e somma conferita agli Apostoli non annullava il primato di autorità conferito a Pietro, il quale fu Pastore della Chiesa in un modo in cui essi non erano pastori: sopra di lui, come sopra una pietra, fu edificata la Chiesa; solo Pietro avea ricevuto le chiavi del Regno dei Cieli; solo per Pietro Gesù pregò affinchè non ne venisse meno la fede; a Pietro solo fu affidato l'ufficio di confermare i fratelli nella fede. Onde Pietro nella sua eminente personalità tutto poteva fare senza alcuna dipendenza giuridica dagli altri Apostoli, e questi ne dovevano rispettare e seguire i dettati, come del loro Capo; mentre essi alla loro volta tutto ancora potevano fare, ma sempre in accordo con Pietro, il quale per diritto inerente al suo Primato li avrebbe potuto correggere, benchè nel fatto un tal caso veniva escluso dall'influsso dello Spirito Santo che animava e governava ciascun Apostolo. Quindi vediamo negli Atti degli Apostoli che s. Pietro, di proprio moto e senza dipendenza dagli altri Apostoli, ricevette il Gentile Cornelio nella Chiesa, e dichiarò che dopo Gesù Cristo era cessata ogni separazione tra i Giudei ed i Gentili; s. Paolo, tre anni dopo la sua conversione, si recò a Gerusalemme *per veder Pietro, ut videret Petrum,* e riconoscere con quest'atto il di lui primato; e quante volte negli Atti stessi ci si presenta s. Pietro con gli altri Apostoli, sempre egli parla, figura ed agisce come il primo, e come esercitante questo

primato di giurisdizione conferitogli da Gesù Cristo. È chiaro adunque, che l'autorità degli altri Apostoli, comunque nel fatto venisse da essi esercitata con indipendenza, era ciò nondimeno in diritto sottomessa all'autorità suprema di s. Pietro; poichè l'autorità degli altri Apostoli avea per unico scopo la fondazione delle Chiese, e per conseguenza era *transitoria* di sua natura, laddove quella di s. Pietro aveva per fine proprio e speciale il mantenimento dell'unità di fede e di governo nella Chiesa, e quindi era di sua natura *perpetua* e *trasmissibile ai suoi successori;* onde vediamo che il solo s. Pietro lasciò dopo di se il successore nell'Apostolato, che in lui trovavasi identificato coll'episcopato, il quale era insieme *particolare* della Diocesi di Roma, ove lo fondò e tenne sino alla morte, ed *universale* di tutta la Chiesa; e quindi tra tutte la sola Chiesa Romana fondata da s. Pietro assunse e conservò il titolo per antonomasia di *Sede Apostolica*, non ostante che gli altri Apostoli fondassero egualmente varie Chiese. Gli altri Apostoli morirono, e il loro ufficio straordinario finì con essi, e nessuno pretese di succeder loro nella pienezza dell'autorità apostolica, che veramente era richiesta soltanto da una necessità temporanea, per la prima fondazione della Chiesa; ma ebbero successori soltanto nell'ufficio episcopale, che bastava a conservare e continuare l'opera fondata da essi. Al contrario la cattedra apostolica di Pietro era perpetuamente necessaria alla Chiesa, la cui unità non sarebbe potuta sussistere, se il suo centro visibile personificato in s. Pietro non fosse rimasto nei suoi

successori. Quindi è facile inferire (e questo è ciò che fa soprattutto risaltare il Primato di s. Pietro) che le Chiese le quali gli Apostoli fondavano, venivano fondate sotto l'autorità di s. Pietro, in guisa che esse nascevano tutte sottomesse al di lui potere, a lui soggette, ed obbligate di viver sempre in communione con lui e coi suoi successori, e di ubbidirgli. Per quanto adunque gli altri Apostoli fossero stati indistintamente ricolmi da Gesù Cristo di grandi e singolari privilegi, non può non riconoscersi che vi era tra s. Pietro ed essi una grandissima differenza; quella differenza cioè che v'ha tra il capo e le membra, tra il fondamento e le pietre principali dell'edificio che poggia su quel fondamento.

Esposta così la dottrina cattolica sulla istituzione del primato pontificio nella persona di s. Pietro, il Concilio condanna gli errori contrarii a questo domma. Due sono questi errori. Il primo è quello di Lutero, di Calvino e dei loro seguaci, i quali negano che s. Pietro avesse alcuna supremazia sugli altri Apostoli, e considerano il Collegio apostolico come formato di membri perfettamente eguali fra loro. È pure l'errore di molti Autori greci e russi, i quali per sostenere le pretensioni della Chiesa di Costantinopoli, fondata, com'essi dicono, dall'Apostolo S. Andrea, sostengono che questi, appunto perchè fratello maggiore di s. Pietro, e primo di tutti gli Apostoli a seguir Gesù Cristo, era superiore a s. Pietro suo secondogenito. Finalmente è l'errore di coloro, che alla fine del secolo XVII, pareggiarono pienamente s. Paolo e s. Pietro,

pretendendo che amendue fossero i due Capi e Pastori supremi della Chiesa universale, poggiati sui testi: *Creditum est mihi evangelium praeputii, sicut et Petro circumcisionis* (1); *nihil minus fui ab iis qui sunt supra modum Apostoli* (2); *instantia mea quotidiana, sollicitudo omnium Ecclesiarum* (3); e adducendo le stesse parole dei Romani Pontefici, i quali nei loro decreti ed in molti loro atti dichiarano di agire per autorità di s. Pietro e s. Paolo, *auctoritate BB. Apostolorum Petri et Pauli;* e finalmente mettendo in campo la ragione che s. Paolo soffrì il martirio nella stessa città di Roma. Il quale errore, sebbene fosse stato condannato come *eresia* dal sommo Pontefice Innocenzo X con decreto della s. Congregazione della Inquisizione dei 29 Gennaio 1674, pure è di nuovo qui segnalato e riprovato colle parole: *Huic tam manifestae sacrarum Scripturarum doctrinae, ut ab Ecclesia catholica semper intellecta est, aperte opponuntur pravae eorum sententiae, qui constitutam a Christo Domino in sua Ecclesia regiminis formam pervertentes, negant, solum Petrum prae coeteris Apostolis, sive seorsum singulis sive omnibus simul, vero proprioque jurisdictionis primatu fuisse a Christo instructum;* e quindi viene cogli altri errori già detti condannato dalle parole del Canone con cui si chiude questo Capitolo: *Si quis dixerit, beatum Petrum Apostolum non esse a Christo Domino constitutum Apo-*

1. Ad Gal. II. 7.
2. II. Cor. XII. 11.
3. Ibid. XI. 8.

stolorum omnium principem, et totius Ecclesiae militantis visibile caput... Anathema sit.

A questa classe di errori che riguardano la Persona che fu da Gesù Cristo rivestita dal primato di giurisdizione, il Concilio ha unito nella sua condanna anche gli errori che riguardano il *modo* col quale molti hanno attaccato la *collazione* del Primato istesso. Marsilio di Padova il primo, e dopo di lui i Protestanti sostenevano che Gesù Cristo non conferì alcun potere a Pietro, ma alla Chiesa, della quale Pietro innanzi a Gesù Cristo era un semplice rappresentante senza alcuna prerogativa giuridica, come avrebbe potuto esserlo un altro apostolo qualunque; conciosiachè nella Chiesa, secondo essi, ogni autorità deriva dal popolo; il che sarebbe lo stesso che convertire la Chiesa cattolica in una pura democrazia. Dopo dei suddetti, e propriamente verso i primi anni del secolo XVII, il Sig. Richer, sindaco della facoltà di Teologia in Parigi, si pose a sostenere che G. Cristo aveva prima confidato il potere immediatamente ed essenzialmente al corpo, ossia all'insieme della Chiesa, e quindi aveva designato s. Pietro e gli altri Apostoli per esercitarlo; dal che seguirebbe che s. Pietro e gli Apostoli non sono altro che gli strumenti ed i ministri della Chiesa, dalla quale ricevono il detto potere. Da questo errore è derivata la falsa opinione sostenuta anche dal Van-Espen , da Febronio, dal Sinodo di Pistoia e dai Giansenisti, che la forma del governo della Chiesa non è monarchica, ma un composto di democrazia, di aristocrazia, e di monarchia. Questi errori erano stati già condannati dai

Sommi Pontefici Clemente XI nella famosa Costituzione *Unigenitus*, e Pio VI nella Bolla non meno celebre *Auctorem fidei.* Dallo stesso errore ne è derivato un altro che ha un intimo rapporto col gallicanismo, o, a dir meglio, può riguardarsi come il principio generatore di questa funesta dottrina. Questo è l'errore professato da coloro i quali, comunque non riconoscano alcuna autorità al di fuori del corpo dei Pastori, e non li riguardino come gl'istrumenti o i mandatarii della Chiesa, nondimeno professano che il potere sovrano fu da Gesù Cristo affidato non già ad un solo Apostolo, ma a tutto il Collegio apostolico; e perciò, secondo essi, il potere sovrano non fu dato a s. Pietro che come mandatario del Collegio apostolico; donde poi scende la conseguenza che non potrebbe dal Romano Pontefice definirsi nulla irreformabilmente, se non quando ne avesse ricevuta l'autorità dal corpo dei Pastori, o almeno ne avesse ottenuto il consenso.

Or il Concilio ha riprovato tutti questi errori sulla *istituzione* del primato pontificio colle parole: *Huic tam manifestae.... aperte opponuntur pravae eorum sententiae... qui affirmant eumdem primatum non immediate, directeque ipsi beato Petro, sed Ecclesiae, et per hanc illi ut ipsius Ecclesiae ministro delatum fuisse:* e li ha colpiti di anatema nella seconda parte del Canone colle parole: *Si quis dixerit beatum Petrum... honoris tantum, non autem verae propriaeque jurisdictionis primatum ab eodem Domino nostro Iesu Christo directe et immediate accepisse, anathema sit;* talchè d'ora innanzi tutti i cattolici sono obbligati a credere,

sotto pena di eresia, che s. Pietro ricevette il primato di onore e di giurisdizione *direttamente* ed *immediatamente* da nostro Signore Gesù Cristo.

CAPITOLO II.

DE PERPETUITATE PRIMATUS BEATI PETRI IN ROMANIS PONTIFICIBUS.

Dopo di avere il Concilio con tutta chiarezza stabilito la dottrina cattolica sulla istituzione del primato di giurisdizione nella persona di s. Pietro, passa in questo Capitolo a stabilirne la perpetuità e la trasmissione. Or ecco come esso ragiona: Il principe dei Pastori, il Gran Pastore del Gregge N. S. Gesù Cristo conferì a s. Pietro il grande privilegio del primato, perchè fosse il principio di unità per la perpetua salvezza e pel bene perenne della Chiesa; or questa unità deve, in conseguenza dello stesso volere di Gesù Cristo, durare perpetuamente nella Chiesa istessa, la quale essendo fondata sulla immobile pietra, deve durare ferma e stabile sino alla fine dei secoli. *Quod autem in Beato Apostolo Petro Princeps pastorum et pastor magnus ovium Dominus Christus Iesus in perpetuam salutem ac perenne bonum Ecclesiae instituit, id eodem auctore in Ecclesia, quae fundata super petram ad finem saeculorum usque firma stabit, jugiter durare necesse est.* Da questo ragionamento, di cui fa uso il Concilio, e che è stato sempre quello di tutta la tradizione cattolica, siegue evidentemente che Nostro Signore Gesù

Cristo istituì il primato non già come un privilegio personale di s. Pietro, ma come un uffizio, una magistratura che dovea per sempre perpetuarsi nella Chiesa, che dovea durare quanto la Chiesa, cioè sino alla fine dei secoli; chè certo il fondamento deve durare quanto l'edifizio che vi sta sopra; e che perciò dopo di lui quest' uffizio dovea passare ne' suoi successori, i quali non sono altri che i Romani Pontefici. Non si è mai infatti dubitato, prosiegue il Concilio, anzi è cosa nota a tutti i secoli della Chiesa, che s. Pietro principe e capo degli Apostoli, colonna della fede e fondamento della Chiesa Cattolica, ricevè le chiavi del Regno dei Cieli da N. S. Gesù Cristo, Salvatore e Redentore del genere umano; e che (come nel V.° secolo confessava l'ecumenico Concilio di Efeso) (1) sino ai nostri tempi e sempre vive, e presiede, ed esercita le parti di Giudice nella persona de' suoi Successori, che sono i Vescovi della s. Romana Sede da lui fondata e consecrata col suo sangue: *Nulli sane dubium, imo saeculis omnibus notum est, quod sanctus beatissimusque Petrus, Apostolorum princeps et caput, fideique columna et Ecclesiae catholicae fundamentum, qui a Domino nostro Jesu Christo, Salvatore humani generis ac Redemptore, claves regni accepit, ad hoc usque tempus et semper in suis successoribus, episcopis sanctae Romanae Sedis, ab ipso fundatae, ejusque consecratae sanguine, vivit et praesidet, et judicium exercet.*

Infatti costa dalla storia e da migliaia di monumenti che s. Pietro Principe degli Apostoli, dopo di

1. Acta Ephes. Concil. Act. III.

avere per alcuni anni governato la Chiesa di Antiochia, ove i seguaci del Vangelo cominciarono per la prima volta ad appellarsi col vocabolo di *Cristiani,* vi lasciò un successore, e se ne venne in Roma, la quale da capitale del mondo pagano era stata da Dio destinata ad esser la metropoli del mondo già rifatto cristiano; ed in essa egli predicò la fede, operò i più strepitosi miracoli, convertì molti a Gesù Cristo, vi stabilì quella Sede che come centro di unità cattolica deve durare quanto il mondo, e finalmente sotto Nerone, dopo venticinque anni di pontificato supremo, vi fu crocifisso a somiglianza del suo Divino Maestro. Sapete bene che vi sono stati taluni Protestanti, i quali per iscemare l'autorità della Chiesa cattolica, sono giunti perfino a mettere in dubbio che s. Pietro sia venuto a Roma, ed ivi abbia sofferto il martirio; ma sapete pure che le pruove di questa dimora e martirio di s. Pietro in Roma sono tante, gli scritti ed i monumenti antichi sono così numerosi, la tradizione di tutti i secoli è così costante e sì concorde su questo fatto, che a sostenere il contrario bisogna aver perduto ogni buon senso ed ogni pudore. Io non istarò qui a ricordarvele, perchè possono rinvenirsi in tutti i Trattati *de Primatu Romani Pontificis ;* mi contenterò solo dirvi che gli stessi Protestanti più dotti e di buon conto rigettarono questo falso trovato. Valga per tutti il dottissimo Grozio, il quale scrisse: « Che s. Pietro sia realmente venuto a Roma nessun vero cristiano potrà mai dubitarne (1) ». Or

1. Romam... ubi Petrum fuisse nemo verus christianus dubitabit. Grot. *Comment. in 1. Ep. s. Petri.*

se non può mettersi in dubbio da nessun vero cristiano che s. Pietro sia morto Vescovo di Roma, è manifesto che chiunque succede a s. Pietro nella Sede Romana, questi, secondo fu da Gesù Cristo istesso stabilito, ottiene il primato di s. Pietro su tutta la Chiesa: *Unde quicumque in hac Cathedra Petro succedit, is secundum Christi ipsius institutionem primatum Petri in universam Ecclesiam obtinet;* e che perciò può ben conchiudersi coll' aurea sentenza del Pontefice s. Leone: « La „ disposizione della stessa verità riman ferma e non „ vien meno; ed il beato Pietro, perseverando nella „ ricevuta fortezza della pietra immobile, non mai più „ abbandonò il ricevuto governo della Chiesa (1) „.

E qui la storia viene in conferma della verità: poichè sin dai primi tempi della Chiesa, il Romano Pontefice fu sempre riconosciuto come il solo successore di s. Pietro, come il Capo visibile della Chiesa, e come il supremo Giudice di tutte le controversie; e ad esso fu fatto sempre ricorso nelle più difficili questioni. Infatti, mentre ancor viveva in Efeso l'Apostolo ed Evangelista s. Giovanni, nel primo secolo della Chiesa, essendo nato un certo scisma tra i Cristiani di Corinto, per farlo cessare, questi si rivolsero non già all' Apostolo s. Giovanni che loro era più vicino, ma al lontano Pontefice s. Clemente terzo successore di s. Pietro; e questo s. Pontefice scrisse loro una lunga lettera che ancora si conserva, e che cessò lo scisma. Poco dopo,

1. *Manet ergo dispositio veritatis, et beatus Petrus in accepta fortitudine petrae perseverans suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit.* s. Leo in Serm. III. c. 3.

cioè nel II.° secolo, essendo sorta una gran disputa tra le Chiese d'Oriente e quelle di Occidente circa il giorno in cui si dovesse celebrare la Pasqua, sebbene gli Orientali per sostenere il loro parere si appoggiassero sull'autorità dell'Apostolo s. Giovanni e del suo discepolo s. Policarpo Vescovo di Smirne, pure finirono col sottomettersi alla invocata decisione dei Romani Pontefici s. Vittore e s. Aniceto, che pronunziarono la loro sentenza contro il parere degli Orientali. Verso la metà del III.° secolo s. Dionigi Vescovo di Alessandria come sospetto di errori contro la fede fu accusato al Romano Pontefice che avea lo stesso nome di s. Dionigi; questi ne istituì il processo, ne udì le difese, e lo dichiarò immune dagli errori che gli erano stati apposti, e così non fu mai più molestato. Questi soli esempi, per tacere di tanti altri, bastano a provare che fin dai primi tempi della Chiesa, che erano (come dicono i protestanti) tempi di cristianesimo puro ed incorrotto, i Vescovi di Roma furono riguardati come quelli che erano succeduti a s. Pietro nel primato di giurisdizione in tutta la Chiesa, e che col fatto lo esercitavano.

Che se a questi fatti volessimo aggiungere le testimonianze dei Padri e dei Concilii, andremmo troppo per le lunghe. Ne citeremo solo due o tre. S. Ireneo che era stato istruito nella religione da s. Policarpo, e che era venuto a vedere personalmente a Roma ciò che di Roma avea scritto, dice: « Sarebbe troppo lungo se vo-
» lessi qui registrare la successione episcopale di tutte
» le Chiese e *principalmente della più antica di tutte e*
» *più da tutti conosciuta, cioè la Chiesa che i gloriosis-*

„ *simi Apostoli Pietro e Paolo fondarono e stabilirono*
„ *a Roma.* Indicando la sua tradizione, che essa *ha ri-*
„ *cevuta dagli Apostoli,* e la sua fede che è stata an-
„ nunziata agli uomini, e che per la successione dei
„ Vescovi è venuta sino a noi; con questo mezzo con-
„ fondiamo tutti coloro che per effetto del loro amor
„ proprio, e della loro vanità, raccolgono oltre a quel
„ che conviene la dottrina cristiana (1). Imperocchè è
„ necessario che ogni altra Chiesa debba rapportarsi a
„ questa, *a causa della sua più potente principalità;*
„ vale a dire, che tutti i fedeli sparsi nel mondo devono
„ convenire con essa, perchè *in essa si è sempre conser-*
„ *vata intatta la tradizione che ebbe la sua origine dagli*
„ *Apostoli* (2). „ Tertulliano, alla fine del secondo secolo, afferma che a Roma a cominciare da s. Pietro che ordinò s. Clemente, la successione dei Vescovi non fu mai interrotta (3). S. Cipriano Vescovo di Cartagine così si esprime riguardo al Papa ed alla Chiesa di Roma:
“ Dopo tutto questo, e con un falso Vescovo che gli
„ eretici hanno loro imposto, osano di mettersi in mare,

1. Quoniam valde longum est omnium Ecclesiarum annuntiare successiones; maximae et antiquissimae et a gloriosissimis duobus Apostolis *Petro et Paulo Romae fundatae, et constitutae Ecclesiae eam quam habet ab Apostolis traditionem,* et annuntiatam hominibus fidem per successiones episcoporum venientes usque ad nos judicantes; confundimus eos qui per sui placentiam malam vel vanam gloriam vel vanitatem, praeter quam oportet, colligunt. s. Iren. *Lib. 3. adv. haeres. c. 3.*

2. Ad hanc Ecclesiam, *propter potentiorem principalitatem, necesse est omnem convenire Ecclesiam,* id est eos, qui undique sunt fideles, in *qua semper conservata est* quae est *ab Apostolis traditio. Id. ibid.*

3. Hoc modo Romanorum Ecclesia Clementem a Petro ordinatum refert. *De Prescript. 8. 32.*

„ ed apportare *alla cattedra di Pietro, ed alla Chiesa*
„ *principale, da cui è derivata l' unità del Sacerdozio,*
„ talune lettere che hanno ricevute dagli scismatici e
„ dai profani; e non si ricordano che i Romani sono
„ tali cristiani la cui fede è stata lodata dall' Apostolo
„ predicatore, e presso i quali la perfidia non può
„ avere accesso (1) „; ed in un altro luogo egli dice:
“ Il posto del Papa s. Fabiano, cioè *il posto di s. Pietro*
„ *ed il grado della cattedra sacerdotale,* essendo rimasto
„ vacante, vi è stato eletto per Vescovo Cornelio etc. (2) „.
Lo stesso s. Cipriano scrisse il famoso suo Libro *de Unitate Ecclesiae,* nel quale con ogni maniera di argomenti dimostra come l' unità della Chiesa cattolica si incardina e si incentra nella Chiesa madre di Roma, e quindi nel suo Vescovo, il Romano Pontefice che siede sulla cattedra di Pietro, e ne ha ereditato il primato.

Ciò pei primi tre secoli di persecuzione. Ma quando, cessata l' epoca delle persecuzioni, l' imperator Costantino diè pace alla Chiesa, il Primato dei Romani Pontefici cominciò a manifestarsi in tutta la sua pienezza ed in tutto il suo splendore. Incominciarono allora a celebrarsi i Concilii ecumenici, ai quali intervenivano centinaia di Vescovi da tutte le parti della terra; ed

1. Post ista adhuc insuper pseudoepiscopo sibi ab haereticis constituto, navigare audent, et *ad Petri cathedram atque ad Ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis exorta est,* a schismaticis et prophanis litteras ferre; nec cogitare eos *Romanos esse* (quorum fides, Apostolo praedicante, laudata est) *ad quos perfidia habere non possit accessum.* S. Cypr. Epist. 55. ad s. Corn. Pap.

2. Factus est Cornelius Episcopus.... cum Fabiani locus, id est cum *locus Petri et gradus cathedrae sacerdotalis* vacaret. Id. Ep. 52.

in tutti il Romano Pontefice o presiedè per se stesso o per mezzo de' suoi Legati; da Lui si aspettava la conferma dei canoni, che riguardavano la fede; a Lui si domandava la sanzione delle assoluzioni e delle condanne; a Lui si rimetteva la definizione in ultima istanza delle questioni più implicate e più oscure; riscuotendo così il Romano Pontefice gli omaggi di Capo della Chiesa universale e legittimo Successore di S. Pietro. Così nel Concilio di Sardica, al IV secolo, i trecento Padri che lo componevano dissero: « *Rendiamo onore alla me-*
» *moria di S. Pietro;* quindi coloro che hanno esa-
» minato la causa scrivano a Giulio Vescovo di Roma,
» e se egli crede necessario che il giudizio si rinnovi,
» sia rinnovato, ed egli stesso assegni i giudici (1). »
Nel Concilio di Efeso, al V° secolo, il Papa s. Celestino è appellato *il Successore ordinario* ed il Vicario del B. Pietro *Principe degli Apostoli* (2). Nel Concilio di Calcedonia, nello stesso secolo, dopo essersi letta la lettera del Papa s. Leone, i Padri, levandosi tutti dai loro seggi, esclamarono: « Basti: *è s. Pietro che ha parlato per la bocca di Leone* (3) ». E nella lettera che questo stesso Concilio diresse al medesimo Papa, quei seicento Padri gli dicevano: « La vostra voce è stata l'interprete fedele *della voce di Pietro* ». Finalmente nel sesto Concilio generale, che è il terzo di

1. *S. Petri memoriam honoremus*, ut scribatur ab his qui causam examinarunt Julio Romano Episcopo, et si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur, et det judices (can. 3).

2. Ordinarius Successor et Vicarius B. Petri, Principis Apostolorum (T. 2. Cap. 16).

3. Petrus per Leonem locutus est (act. 2).

Costantinopoli, alla fine dei suoi atti si legge questa sottoscrizione: « Io ricevo ed accolgo le insinuazioni » che ci ha dirette *il Nostro Padre* Agatone, arcive» scovo santissimo dell' *apostolica e principale Sede* » *dell' antica Roma,* come dettate dallo Spirito Santo, » passate per la bocca del beatissimo Principe degli » Apostoli s. Pietro, e scritte solamente dal dito del » beatissimo Papa Agatone (1). » E si noti che queste assemblee memorabili erano composte per la maggior parte da Vescovi dell'Oriente, i quali governavano le Chiese che andavano giustamente superbe di aver veduto da vicino gli Apostoli, o di essere state da loro fondate. Or fra tutti quei Padri non fuvvi mai chi pensasse di chiedere la conferma degli atti dei Concilii da alcun Vescovo o Patriarca orientale; nemmeno da quello di Antiochia, che pur poteva dirsi successore di s. Pietro; neppure da quello di Costantinopoli che era diventata, invece di Roma, Capitale dell'impero: ma invece si rivolgevano sempre a Roma, al Romano Pontefice; e di là aspettavano gli oracoli, a segno che se il Romano Pontefice non avesse accordata la sua ratifica, tutti i decreti fatti da quei Concilii, sarebbero stati come non avvenuti; e chi avesse persistito nell'aderirvi, sarebbe stato tenuto in conto di eretico, come avvenne di un Concilio celebrato in Efeso, che per non essere stato riconosciuto ed accettato dal Romano Pon-

1. Suggestiones directas a Patre Nostro Agathone sanctissimo Archiepiscopo Apostolicae et principalis Sedis antiquae Romae, tanquam a Spiritu Sancto directas, per os sancti ac beatissimi Principis Apostolorum Petri, et digito beatissimi Papae Agathonis scriptas, suscipio et amplector. (Act. 8.)

tefice, rimase esecrato col nome obbrobrioso di *latrocinium Ephesinum:* tanto era radicata in quegli antichi l' idea del primato del Romano Pontefice; tanto erano certi con s. Girolamo « che sul successore di s. Pietro » è fondata la Chiesa di Gesù Cristo; che chi non » mangia l'agnello in questa casa è profano, e che chi » non entra in quest' arca perisce (1)! » Quindi ben si comprendono le parole seguenti, colle quali il Concilio Vaticano conchiude questo Capitolo, adducendo le espressioni di s. Ireneo più sopra citate, e le altre di un antico Concilio di Aquileia: «Per questa ragione fu sempre necessario che colla Chiesa Romana, a cagione della sua più potente principalità convenissero tutte le altre Chiese, cioè tutt' i fedeli che sono sparsi nel mondo; affinchè uniti come le membra col capo a quella Sede da cui i dritti della venerabile comunione si diffondono in tutti, potessero tutti riunirsi come in un solo corpo ». *Hac de causa ad Romanam Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse semper fuit omnem convenire Ecclesiam, hoc est, eos, qui sunt undique fideles; ut in ea Sede, e qua venerandae communionis jura in omnes dimanant, tamquam membra in capite consociata, in unam corporis compagem coalescerent.*

Siegue il canone, nel quale si dice anatema, e si condanna come eretico chiunque ardisse di negare che S. Pietro abbia nel suo Primato su tutta la Chiesa i

1. Beatitudini tuae, id est cathedrae Petri, communione consocior; super illam petram aedificatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum comederit, prophanus est; si quis in arca Noe non fuerit, peribit regnante diluvio. S. Hieron. *Ep. ad Damas. PP.*

successori perpetui per istituzione positiva di Gesù Cristo, ossia per diritto divino; o che volesse sostenere che il Romano Pontefice non sia successore di s. Pietro nello stesso Primato: *Si quis dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione, seu jure divino, ut beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpetuos successores; aut Romanum Pontificem non esse beati Petri in eodem primatu successorem, anathema sit.*

Questo canone colpisce tutti gli eretici e scismatici, i quali generalmente in primo luogo negano che s. Pietro per istituzione di N. S. Gesù Cristo dovesse avere nel suo Primato su tutta la Chiesa perpetui successori; in secondo luogo che i Romani Pontefici succedano per diritto divino in tale Primato. Queste due sentenze erano state già condannate tra i varii articoli dell'eretico Giovanni Hus dal Concilio di Costanza e dal Pontefice Martino V°, il quale prescrisse 39 articoli, su di cui doveano essere interrogati coloro che fossero sospetti dell' eresia di Wicleffo e di Hus, e fra questi il 24° diceva: *Utrum credat, quod Papa canonice electus, qui pro tempore fuerit, ejus nomine proprio expresso, sit successor B. Petri, habens supremam auctoritatem in Ecclesia Dei:* furono altresì condannate dal Pontefice Leone X° nell' articolo 26° delle proposizioni di Lutero; e finalmente dal Pontefice Pio VI. nel Breve *Super soliditate* dei 28 novembre 1786, col quale fu condannato il libro di Eybel intitolato: *Quid est Papa*? Nel quale Breve si contengono quasi letteralmente le due proposizioni di questo Canone.

Ora che la Chiesa ha già chiaramente formolato, e dichiarato domma di fede queste due proposizioni, che cioè s. Pietro per diritto divino dovea avere i suoi successori nel Primato sulla Chiesa universale, e che questo Primato si appartiene a chiunque succede a s. Pietro sulla cattedra della Chiesa di Roma, non crediamo superfluo di accennare alcune più sottili quistioni, che i Teologi facevano su questo argomento. Essi dunque così ragionavano: Comunque niuno abbia mai dubitato che s. Pietro per espressa volontà di Gesù Cristo dovesse avere i successori in perpetuo nel suo primato, pare che non fosse necessario che questi successori fossero i Vescovi di Roma. Non era assolutamente impossibile che s. Pietro avesse scelto per suoi successori nel Primato i Vescovi di Antiochia, a cagion d'esempio, o quei di Gerusalemme, o quelli di qualunque città: anzi non era nemmeno necessario che attaccasse il primato pontificio a questa o a quell'altra Sede. Nel fatto si trova attaccato alla Sede della città di Roma, ma per quale diritto, e per opera di chi? E la Chiesa potrebbe o no distaccarnelo?

I Teologi tutti d'accordo nel rispondere affermativamente alla domanda generale, se i Romani Pontefici hanno il loro primato per diritto divino, non così poi s'accordavano nel rispondere alla domanda particolare, se il primato pontificio sia stato unito per diritto divino alla Sede Romana; alcuni rispondevano affermativamente, ed altri rispondevano negativamente. Il Concilio Vaticano ha trasandato di toccare siffatta questione, *omissa quaestione de perpetuitate Urbis Romae cum*

Sede Romana, come fu dichiarato dal Relatore della Deputazione *de Fide* in una delle Congregazioni generali; e perciò in questo Capitolo non si legge nulla, che faccia intenderci con termini diretti, se fu per propria deliberazione, o per volontà di Gesù Cristo che s. Pietro andò in Roma, e vi fissò la sua Sede, acciochè appunto i Vescovi di Roma fossero i suoi successori nel Primato Apostolico sulla Chiesa universale. Del resto, la regola costante tenuta dalla Chiesa di rispettare colla più scrupolosa osservanza gli statuti degli Apostoli, specialmente di S. Pietro, come che fossero di Gesù Cristo medesimo, nella fondazione ed ordinamento di essa Chiesa, ci inclina a farci ritenere col peso più che di una semplice probabilità, di una certezza teologica, se non dommatica, la sentenza di quei Teologi i quali ripetono da divina istituzione *(ex divina ordinatione)* l'essere stato annesso alla Sede di Roma il Primato su tutta la Chiesa. Siamo d'altronde in ciò confermati dal modo, onde trovasi risoluta la seconda questione, se, cioè la Chiesa possa staccare il Primato dal Vescovato di Roma. Ognun vede l'intimo nesso che lega le due questioni. Imperocchè, se non fosse stato legato per diritto divino il Primato al Vescovato di Roma, potrebbe sempre staccarsi con quel medesimo diritto umano ecclesiastico, col quale sarebbe stato legato da principio; conciosiachè mutabili siano sempre gli statuti del diritto umano, e tutte le cose si possano sempre sciogliere con quella medesima forza con cui furono in prima legate. Ma il Sommo Pontefice ebbe già condannata la opinione affermativa su questo punto

nella seguente proposizione XXXV del Sillabo: « Niente impedisce che per decreto di un Concilio generale, o pel fatto di tutti i popoli il Sommo Pontificato sia trasferito dal Vescovo Romano e dalla Città di Roma ad un altro Vescovo e ad un'altra Città » (1). Quindi senza più occuparci di tal questione, dobbiamo piuttosto confessare che è sempre ben fatto quello che s. Pietro, o per espresso ordine di Gesù Cristo, o per fatto suo proprio come Vicario di Gesù Cristo, ha fatto; e che perciò non si può disfare.

CAPITOLO III.

De vi et ratione Primatus Romani Pontificis.

Stabilita ne' due precedenti Capitoli la divina istituzione del Primato nella persona di s. Pietro, e la perpetua successione di un tale Primato nella persona dei Romani Pontefici, si passa in questo ad esporre la dottrina cattolica intorno alla natura ed efficacia di un tale Primato, ed a combattere i varii errori di coloro che in varie epoche sino ai giorni nostri hanno cercato o di falsarne la natura, o di menomarne l'efficacia. E s'incomincia dallo stabilire che la dottrina la quale in questo Capitolo si dichiara, non è se non la ripetizione e l'esposizione di quanto trovasi stabilito

1. Nihil vetat, alicujus Concilii generalis sententia, aut universorum populorum facto, summum Pontificatum ab romano Episcopo atque Urbe ad alium Episcopum, aliamque civitatem transferri. *Syllab. prop. XXXV.*

nelle S. Scritture e nei Decreti dei precedenti Concilii Generali e dei Romani Pontefici. « Per la qual cosa, così parla il s. Padre col Concilio, poggiati alle manifeste testimonianze delle S. Scritture (addotte già nei precedenti Capi), e su i decreti evidenti e chiarissimi tanto dei Romani Pontefici nostri Predecessori, quanto dei Concilii Generali, rinnoviamo la definizione dell' Ecumenico Concilio Fiorentino: *Quapropter, apertis innixi sacrarum litterarum testimoniis, et inhaerentes tum Praedecessorum Nostrorum Romanorum Pontificum, tum Conciliorum generalium disertis, perspicuisque decretis, innovamus Oecumenici Concilii Florentini definitionem.* » Convien notare le frasi *inhaerentes* etc. ed *innovamus* etc., le quali sono le frasi ordinarie, e le formole consuete che si adoprano nei decreti dei Concilii per indicare che coi medesimi Decreti, che vi si fanno, non si viene a proporre alla credenza dei fedeli un domma foggiato di nuovo, ma ciò che già, almeno in quanto alla sostanza, risulta dalla S. Scrittura e dalla Tradizione, e che già formava nella Chiesa oggetto di fede. La definizione del Concilio Fiorentino, che qui si riporta testualmente, e che riassume quanto era stato precedentemente definito negli altri Concilii ecumenici anteriori, è la più importante per la sua gravità, e fu accettata anche dai Vescovi di Oriente, dopo conchiusa la loro unione nello stesso Concilio colla Chiesa Romana. Essa è la seguente: « Definiamo che la S. Sede Apo-
» stolica, ed il Pontefice Romano tengono il primato
» sopra tutta la terra, e che esso Romano Pontefice
» è il successore di s. Pietro principe degli Apostoli,

„ è il vero Vicario di G. Cristo, ed il Capo di tutta
„ la Chiesa, e il Padre e Maestro di tutti i Cristiani;
„ e che a lui in s. Pietro fu data dal N. Signor Gesù
„ Cristo la piena potestà di pascere, reggere e gover-
„ nare tutta la Chiesa; siccome si contiene anche negli
„ atti dei Concilii ecumenici e nei sacri Canoni „.
Definimus, Sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae Caput, et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi, ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse; quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum Conciliorum et in sacris canonibus continetur.
Questa definizione, come apparisce dalla prima lettura, contiene in germe ed in sostanza quanto si verrà in seguito spiegando circa la natura, l'essenza e le prerogative del Primato del Romano Pontefice; tutte le quali cose sono partitamente esposte nei paragrafi seguenti. Prima di passare a tale esposizione facciamo qui notare che le ultime parole *quemadmodum etiam* etc. non si congiungono colle precedenti come parte o come oggetto della definizione, ma come motivo, o come conferma della stessa definizione. Imperciocchè convien sapere che i teologi gallicani, seguiti dai giansenisti e dai regalisti, stiracchiando queste parole, intendevano con esse posto un limite alla *piena potestà* del Primato; la quale, dicevano essi, si veniva a sta-

bilire con le citate parole che non si dovesse esercitare, se non secondo le prescrizioni dei sacri Canoni e dei Decreti dei Concilii ecumenici. A tale scopo i gallicani escludevano dal testo la particella *etiam*, sostituendovi l' *et*, e l'interpretavano così: *In quel modo, ovvero in quella misura che trovasi stabilita e nei Sacri canoni, e nei Decreti dei Concilii ecumenici.* Ma siffatta interpretazione gallicana ripugna così all' esigenza della Logica, che a quella della Critica. Ripugna all' esigenza della logica, perocchè prendendosi la surriferita proposizione in senso restrittivo, il Concilio Fiorentino si sarebbe contraddetto, affermando prima che il R. Pontefice ha la *piena potestà,* e poi apponendovi che questa potestà dovea esercitarsi in *determinata misura;* il che sarebbe affatto contrario alla dignità del Concilio. Ripugna di più all'esigenza della critica, perocchè la frase *quemadmodum etiam* leggesi appunto ne' due testi originali latini, di cui uno si conserva nell' Archivio del Capitolo Vaticano, e l' altro nella Biblioteca Laurenziana di Firenze; nei quali si legge non già *ad eum modum quem,* come vorrebbero i gallicani che si voltassero le corrispondenti parole greche, ma *quemadmodum etiam.* (1)

1. È a notarsi, che il testo di questo Decreto fu steso prima in latino, come sempre faceasi nel Concilio di Firenze, e poi fu voltato in greco per uso della Chiesa di Oriente. Il testo originale adunque è sempre il latino, ed il greco ne è la versione. Nella pergamena esistente nell' Archivio del Capitolo Vaticano, che abbiamo veduta, il detto Decreto autentico ed originale, che porta la firma autografa di Eugenio IV e dell'Imperatore Greco Michele Paleologo e di altri Padri, al testo latino sta messa la versione greca a fianco. Nel testo latino sta *quemadmodum etiam* etc., e nel testo greco καθ' ὸν τρόπον καὶ ἐν τοῖς πραχτιχοις των οἰκουμενικῶν συνόδων καὶ τοῖς ἱεροῖς κανόσι διαλαμβάνεται. Le quali pri-

Premessa nel primo paragrafo questa definizione del Concilio ecumenico Fiorentino, si passa nel secondo paragrafo ad insegnare ed a dichiarare la natura di questa *piena potestà* di Primato che il Romano Pontefice ha su tutta la Chiesa. Si stabilisce adunque primieramente che questa potestà è *episcopale ed ordinaria*, ed è *immediata: Docemus proinde et declaramus, Ecclesiam Romanam disponente Domino super omnes alias* ordinariae *potestatis obtinere principatum, et hanc Romani Pontificis jurisdictionis potestatem, quae vere* episcopalis *est,* immediatam *esse:* poichè dopo il Febronio, il Tamburini, ed il Sinodo di Pistoia, alcuni Vescovi Gallicani dei giorni nostri, non ostante la Bolla dommatica *Auctorem Fidei* di Pio VI° che aveva riprovate e condannate queste opinioni, volevano sostenere che la potestà del Romano Pontefice sulle altre Diocesi Vescovili non fosse *ordinaria,* ma solo *straordinaria* (1); non *episcopale,* ma solo *primaziale* (2); non *immediata,*

me quattro parole καθ' ὅν τρόπον καὶ potendosi voltare tanto *quemadmodum et* (invece di *etiam*) quanto *ad modum quem et,* fecero nascere l' equivoco su cui poggiava la falsa opinione gallicana, che voleva pur da taluni sostenersi nell' attuale Concilio Vaticano, ma che dalla immensa maggioranza fu esclusa.

1. Non aliam B. Petro collatam fuisse potestatem, quam inspectionis et directionis. Febron. *De Statu Eccl. et legit. potest. Rom. Pont.* tom. II. c. I. — Pontifices nihil posse in aliena Diócesi praeterquam extraordinario casu. *Eybel in lib.* Quid est Papa?

2. La spirituale autorità e giurisdizione della primazia della s. Sede non si deve confondere coll' autorità episcopale; ma che questa e la primazia sono due oggetti distinti... Se la primazia fosse una cosa stessa coll' autorità episcopale... per legittima conseguenza ne seguirebbe esser il Papa il Vescovo universale ed unico, poichè l' autorità del Primato si estende a tutta la Chiesa. *Tamburini, Vera idea della S. Sede.* P. II. c. 2. §. 5. et passim.

ma soltanto *mediata* (1): donde conseguita, secondo essi, potere il Romano Pontefice far valere la sua autorità sopra un' altra diocesi nel solo caso che questa sia caduta in sì gran disordine e confusione, che non resti più che quest' unico modo della sua intervenzione per salvare le anime, e provvedere alla negligenza del pastore di essa. Il diritto divino, essi dicevano, secondo il quale il Vescovo è l' unico giudice della sua Diocesi, verrebbe affatto violato, qualora, fuori del caso sopraddetto dell' assoluta necessità, il Papa s' immischiasse negli affari delle Diocesi; poichè quando il Pontefice Romano esercitasse, fuori del caso sopraindicato, la sua autorità su di una Diocesi eretta in forma canonica, nella quale la gerarchia sia legalmente costituita, una tale Diocesi si muterebbe in un paese di missioni, ed il Vescovo non sarebbe che un Vicario Apostolico (2). E giustamente il Concilio ha dovuto devenire a

1. La primazia non è la giurisdizione *episcopale ed immediata* in ciascheduna Diocesi.... non è altra cosa che un dritto d' ispezione e di vigilanza in tutta l' estensione della Chiesa. *Tambur. loc. cit.* P. I. c. 4. §. 16. e §. 19.

2. Queste false dottrine erano sostenute e messe in pratica dall'Arcivescovo di Parigi Monsignor Giorgio Darboy a segno che nel 1865 il N. S. Padre Pio IX, onde richiamarlo a miglior senno, dovette scrivergli una Lettera autorevole, che solo dopo due anni fu pubblicata la prima volta da un giornale inglese, e poi riportata da tutti gli altri giornali di Europa. Sembra però che malgrado un tale autorevole documento pontificio, Monsignor Darboy non si fosse rimosso dalle sue opinioni, poichè persistette sino all'ultimo a volerle sostenere nel Concilio Vaticano con altri Vescovi gallicani: e per questo motivo si giudicò necessario da' Padri del medesimo Concilio di fare le esplicite dichiarazioni contenute in questo paragrafo, e condannare nel Canone alla fine di questo Capitolo gli errori ad esse contrarii.

queste dichiarazioni, poichè la massima dei Gallicani che la potestà del Pontefice Romano sopra le singole Diocesi non è *ordinaria* ma *straordinaria*, è una massima ereticale, opponendosi non solo alla tradizione di tutte le età ed alla costante consuetudine della Chiesa, ma eziandio alla definizione del IV Concilio di Laterano, la quale contiene queste chiare e decisive parole: « La Chiesa Romana per volontà del Signore, „ esercita sopra tutte le altre Chiese il primato di „ *ordinaria potestà* qual madre e maestra di tutt' i „ fedeli (1) „. Secondo essa, le divine parole dette da Gesù Cristo al Principe degli Apostoli: « Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore » devono intendersi così, che tutti i fedeli in generale, e ciascuno di loro in particolare, deve stare soggetto a s. Pietro ed ai suoi Successori, come a supremo e ordinario Capo di tutta la Chiesa e della Religione; cosicchè nella stessa guisa in cui tutti stanno soggetti a N. S. Gesù Cristo, debbono esserlo al Pontefice Romano, *suo vero Vicario sulla terra*, Capo di tutta la Chiesa, e Maestro di tutti i fedeli. Si dice che questa potestà ordinaria è *episcopale*, per condannare l' errore di coloro che nel Pontefice Romano considerano una doppia autorità, l' una *episcopale*, l' altra *papale* o *primaziale*, e dicono che riguardo all' autorità *episcopale* il Romano Pontefice è uguale a tutti gli altri Vescovi, e perciò nelle sin-

1. Antiqua patriarchalium sedium privilegia renovantes, sancta universali Synodo approbante, sancimus, ut post *Romanam Ecclesiam*, quae disponente Domino *super omnes alias* ORDINARIAE POTESTATIS *obtinet principatum*, *utpote mater universorum Christi fidelium et magistra*, Constantinopolitana primum.... locum obtineat. *Conc. IV. Lateran.* c. 5.

gole Diocesi degli altri Vescovi non ha alcuna potestà d' insegnare, di pascere, e di reggere i fedeli; riguardo poi all' autorità *primaziale,* il Romano Pontefice ha una potestà superiore su gli altri Pastori, ed in questo senso si dice che ha potestà di giurisdizione su tutte le chiese. La quale dottrina ereticale, che venne ultimamente sostenuta anche dal P. Passaglia nel suo libro intitolato: *Causa di sua E. Rma. il Card. Girolamo d' Andrea,* quanto sia falsa, apparisce, a prescindere dalle tante altre ragioni, dalla sola considerazione, che avendo ricevuto il Romano Pontefice da Gesù Cristo la *piena* potestà di *pascere tutti* gli agnelli e *tutte* le pecore, cioè i fedeli ed i Pastori, questa potestà non sarebbe nè piena nè universale, se non fosse *episcopale.* Ridurre la primazia del Papa al solo officio di mera *ispezione o direzione,* sarebbe un limitarla ad una sola funzione di quelle che competono al Vescovo; ma non sarebbe mai la *pienezza della potestà pastorale,* la quale secondo gl' insegnamenti della fede abbraccia altresì la potestà di *magistero,* e quella di *regime.* Si aggiunge che Pio VI nella risposta ai Vescovi di Magonza, di Treviri, di Colonia e Strasburgo espressamente dice:
« I Padri ed i Concilii, tanto prima che dopo s. Gre-
» gorio Magno, quasi di comune accordo, fecero a gara
» di appellare il Romano Pontefice Sacerdote dei Sa-
» cerdoti, padre dei padri, Vescovo dei Vescovi, e
» Vescovo universale; talchè la facoltà teologica di
» Parigi nel 1413 inflisse la nota di errore alla sentenza
» seguente: Il Papa di Roma.... non è Vescovo uni-

„ versale (1) „; e S. Bernardo nel libro 2.° *de Consideratione,* c. 8, chiama espressamente il Pontefice Romano *Princeps Episcoporum*, e dalle parole *Pasce oves meas* dette da Gesù Cristo a S. Pietro, deduce che gli altri Vescovi hanno assegnata una porzione del gregge di Gesù Cristo, ma che il Papa è l'unico Pastore non solo delle pecore, ma anche di tutti i pastori (2);

1. Patres et Concilia, tam ante quam post Gregorium Magnum, inito veluti inter se foedere, Romanum Pontificem certatim appellaverunt Sacerdotem Sacerdotum, patrem patrum, Episcopum Episcoporum, et Episcopum universalem; ita ut facultas theologica Parisiensis anno 1413 erroris notam inusserit huic sententiae: Papa Romanus... non est Episcopus universalis. Ep. Pii VI ad Metropolit. Mogunt. Colon. Trevir. etc. sect. II. c. 8.

2. Tanto è stringente l'argomentazione di s. Bernardo, che non possiamo trattenerci dal qui riferirne l'intero passo; eccolo:

SACERDOS MAGNUS, SUMMUS PONTIFEX, TU PRINCEPS EPISCOPORUM, TU HAERES APOSTOLORUM, tu primatu Abel, gubernatu Noè, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, dignitate Aaron, auctoritate Moyses, iudicatu Samuel, potestate Petrus, unctione Christus. Tibi uni claves traditae, cui oves creditae sunt. Sunt quidem et alii coeli ianitores, et gregum pastores: sed tu tanto gloriosius, quanto et differentius utrumque prae caeteris nomen haereditasti. Habent illi sibi assignatos greges, singuli singulos: tibi universi crediti, uni unus. Nec modo ovium, sed et pastorum tu unus omnium pastor. Unde id probem quaeris? Ex verbo Domini. Cui enim, non dico Episcoporum, sed etiam Apostolorum sic absolute et indiscrete totae commissae sunt oves? *Si me amas, Petre, pasce oves meas*. Quas? Illius vel illius populi civitatis, aut regionis, aut certe regni? *Oves meas*, inquit. Cui non planum, non designasse aliquas sed assignasse omnes? Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil. Et forte praesentes caeteri condiscipuli erant, cum committens uni, unitatem omnibus commendaret in uno grege et uno pastore secundum illud: *Una est columba mea, formosa mea, perfecta mea.* Ubi unitas ibi perfectio. Reliqui numeri perfectionem non habent, sed divisionem, recedentes ab unitate. Inde est quod alii singuli singulas sortiti sunt plebes, scientes sacramentum. Denique Iacobus, qui videbatur co-

quindi la potestà di sua giurisdizione deve dirsi, ed è veramente *episcopale*. E sarebbe veramente cosa curiosa se (come argutamente diceva in un suo discorso il dottissimo Vescovo della SS. Concezione del Chilì Monsig. Giuseppe Salas) venendo il Papa nella nostra Diocesi, e volendo o tenere ordinazione, o ascoltare le confessioni, o celebrar pontificale, o correggere un sacerdote, dovesse domandarne prima la venia a noi! Ecco l'assurdo in cui cadono i sostenitori della opinione gallicana.

Finalmente si dice che l'autorità pastorale del Romano Pontefice è *immediata*, non solo per esprimere ciò che si è dichiarato nel Cap. I°, che cioè S. Pietro

lumna Ecclesiae, una contentus est Ierosolyma, Petro universitatem cedens. Pulchre vero ibi positus est suscitare semen defuncti fratris, ubi occisus est ille; nam dictus est frater Domini. Porro cedente Domini fratre, quis se alter ingerat Petri praerogativae?

Ergo, iuxta canones tuos, alii in partem sollicitudinis, tu in plenitudinem potestatis vocatus es. Aliorum potestas certis arctatur limitibus: tua extenditur et in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt. Nonne, si causa extiterit, tu Episcopo coelum claudere, tu ipsum ab Episcopatu deponere, etiam et tradere Satanae potes? Stat ergo inconcussum privilegium tuum tibi tam in datis clavibus, quam in ovibus commendatis. Accipe aliud, quod nihilo minus praerogativam confirmat tibi. Discipuli navigabant, et Dominus apparebat in littore; quodque iucundius erat, in corpore redivivo. Sciens Petrus quia Dominus est, in mare se misit, et sic venit ad ipsum, aliis navigio pervenientibus. Quid istud? Nempe signum singularis pontificii Petri, per quod non navem unam, ut caeteri quique suam, sed saeculum ipsum susceperit gubernandum Mare enim saeculum est, naves, Ecclesiae. Inde est quod altera vice instar Domini gradiens super aquas, *unicum se Christi Vicarium* designavit, qui non uni populo, sed cunctis praeesse deberet; siquidem *aquae multae, populi multi*. Ita cum quisque caeterorum habeat suam, tibi una commissa est grandissima navis, facta ex omnibus, ipsa universalis Ecclesia, toto orbe diffusa.

ricevette immediatamente da Gesù Cristo questa sua autorità; ma ancora nel senso che la ricevette per esercitarla *immediatamente* e direttamente su tutto il gregge di Gesù Cristo, su tutti i fedeli e su tutti i Pastori. Imperocchè i Febroniani, dopo Marcantonio De Dominis, dopo Richer, negando che l'autorità del Papa sia *episcopale*, sostenevano che il Papa presiede soltanto *mediatamente* al gregge del Signore, ed il suo officio non consiste che nel supplire al difetto di Pastori inferiori ed immediati; e che perciò quand'anche si dovesse ammettere che l'autorità del primato del R. Pontefice sia *ordinaria*, essa debba esercitarsi tra i pastori, ma non già *immediatamente* sopra ciascun gregge o sopra ciascun fedele, nell'istruirli, o nel pascerli e governarli. Il quale errore ripugna manifestamente alle parole ed alle sentenze di Gesù Cristo che istituì il Primato nella potestà concessa a s. Pietro; ripugna alla tradizione ed all'uso perpetuo della Chiesa, ripugna alla definizione sopra riportata del Concilio Lateranese IV.° E qui fanno molto a proposito le parole del celebre Bossuet: « Tutto è sottomesso alle chiavi di „ Pietro, tutto; re e popoli, pastori e gregge.... a Pietro „ vien comandato primieramente di *amare più che tutti* „ *gli altri Apostoli*, ed in seguito di pascere e gover- „ nare gli agnelli e le pecore, i figli e le madri, e gli „ stessi pastori, pastori riguardo ai popoli, e pecore „ riguardo a Pietro (1) „.

Col primo periodo del secondo paragrafo si viene a precisare il fine e l'effetto pel quale Gesù Cristo

1. Bossuet, *Sermon sur l'unité de l'Eglise*, p. 1.

istituì il primato apostolico nella persona di s. Pietro e dei Romani Pontefici suoi successori. Consistendo il Primato del Romano Pontefice nell' autorità di un solo supremo ed universale pastore degli *agnelli* e delle *pecore*, di cui si compone *l' un solo gregge ed un solo ovile di Gesù Cristo*, ne siegue che tutti « pastori e fedeli di qualunque rito (Armeni, Greci, Ruteni, Cofti etc.) e dignità (Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi), tanto ciascuno individualmente, quanto tutti presi insieme, sono alla medesima potestà soggetti col dovere della subordinazione gerarchica e di vera ubbidienza, non solo nelle cose che appartengono alla fede ed ai costumi, ma anche in quelle che appartengono alla disciplina ed al regime della Chiesa sparsa per tutto il mondo; di modo che, custodita così l'unità tanto di comunione quanto della professione della stessa fede col Romano Pontefice, la Chiesa di Gesù Cristo sia un solo gregge sotto un solo supremo Pastore »: *Erga quam cujuscumque ritus et dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul omnes, officio hierarchicae subordinationis, veraeque obedientiae obstringuntur, non solum in rebus quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent, ita ut custodita cum Romano Pontifice tam communionis, quam ejusdem fidei professionis unitate, Ecclesia Christi sit unus grex sub uno summo pastore.*

Questa dichiarazione era necessaria a farsi, perchè non sono mancati e non mancano di coloro, i quali restringono alla *sola fede* l' unione che si deve mante-

nere e promuovere col Romano Pontefice, e dicono non essere necessaria altra comunione colla S. Sede, all'infuori di quella che essi chiamano *unione dommatica;* sentenza falsa e perniciosa, che era necessario proscrivere, perchè sovverte l'unità cattolica, la quale dipende dall'ubbidienza che si deve al Romano Pontefice non solo come supremo Maestro nelle cose di fede, ma ancora come supremo Reggitore nelle cose di disciplina. E tale dichiarazione è ricavata dalla *Confessione di fede* che fu proposta dal Romano Pontefice Clemente IV all'Imperatore di Costantinopoli Michele Paleologo nell'anno 1267, e dal medesimo presentata al sommo Pontefice Gregorio X° nel 2° Concilio ecumenico di Lione celebrato nel 1274.

Si conchiude il paragrafo colle parole: È questa la dottrina della cattolica verità, dalla quale nessun cattolico può deviare, senza mettere in pericolo la sua fede e la sua salvezza: *Haec est catholicae veritatis doctrina, a qua deviare salva fide atque salute nemo potest:* parole chiarissime, che tolgono oggimai ogni scampo alle cavillazioni gallicane.

Affinchè poi non si potesse più opporre che coll'essersi stabilito dal Concilio la potestà del Romano Pontefice su tutta la Chiesa essere episcopale, ordinaria ed immediata, le Diocesi vengono mutate tutte in paesi di missioni, ed i Vescovi in Vicarii Apostolici, si passa nel terzo paragrafo a dichiarare che tanto è lungi, che tale pienezza di potestà del Sommo Pontefice offenda l'ordinaria ed immediata potestà di giurisdizione episcopale, con cui i Vescovi, posti dallo Spirito Santo a

successori degli Apostoli, come veri Pastori pascono e reggono ciascuno il proprio gregge; che anzi essa viene dal supremo ed universale Pastore raffermata, corroborata, e difesa: *Tantum autem abest, ut haec Summi Pontificis officiat ordinariae ac immediatae illi episcopalis jurisdictionis potestati, qua Episcopi, qui positi a Spiritu Sancto in Apostolorum locum successerunt, tanquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos, pascunt et regunt, ut eadem a Supremo et Universali Pastore asseratur, roboretur, ac vindicetur.* Il timore infatti che con questa universale potestà del Romano Pontefice si venisse ad annullare, o a menomare l'ordinaria potestà di giurisdizione che ciascun Vescovo ha sulla propria Diocesi, è così falso, e così mal fondato, come sarebbe l'opinione, secondo la quale nell'ordine civile gli ordinarii governatori delle provincie non potessero più chiamarsi *autorità ordinarie,* perchè i re e gl'imperatori mantengono la pienezza della loro autorità ordinaria ed immediata sopra tutti e ciascuno dei loro sudditi. Questo infatti è il logico paragone, di cui si serve l'Angelico Dottore: « Il Papa, „ egli dice, possiede la pienezza della potestà vescovile „ così come il Re nel suo Regno; ma i Vescovi sono „ incaricati di una parte degli officii che loro incom„ bono, come i singoli presidi sono preposti alle di„ verse città „ (1); e spiegando meglio il suo pensiero

1. Papa habet plenitudinem Pontificalis potestatis, quasi Rex in Regno; sed Episcopi assumuntur in partem solicitudinis, quasi judices singulis civitatibus praepositi. S. Thom. *in 4. Sent. Dist.* 20. *q. 1. art. 4. solut. 3.*

il s. Dottore previene anche l' obbiezione di coloro, i quali sostengono non doversi ammettere nella Chiesa alcun superiore sopra i Vescovi, perchè la potestà, che fu data a s. Pietro; come si legge nel Capo XVI di s. Matteo, fu data anche a tutti gli Apostoli; come si legge nel Capo XVIII dello stesso s. Matteo, e nel Cap. XX di s. Giovanni; e poi soggiunge: « Quantunque a tutti gli Apostoli sia stata data in comune la potestà di legare e di sciogliere, pure affinchè in questa potestà si esprimesse l' ordine dovuto, fu data prima AL SOLO PIETRO, per mostrarsi che da lui questa potestà dovea discendere negli altri, e per questa ragione gli disse anche in singolare: conferma i tuoi fratelli; e pasci le mie pecore, cioè pascile in vece mia » (1).

E lo stesso s. Dottore previene anche l'altra obiezione, che nasce dalla storta interpretazione della potestà immediata che compete al Romano Pontefice su tutta la Chiesa, quasicchè stabilita questa, i Vescovi, che per diritto divino sono pastori ordinarii ed immediati delle singole Diocesi, non potessero più governare le medesime con autorità ordinaria ed immediata, dicendo: « Sarebbe inconveniente, che due persone fossero stabilite *egualmente* su di uno stesso popolo; ma non è inconveniente che sul medesimo popolo se

1. Quamvis omnibus Apostolis data sit communiter potestas ligandi et solvendi; tamen ut in hac potestate ordo aliquis significaretur, primo SOLI PETRO data est, ut ostendatur quod ab eo in alios debebat ista potestas descendere; propter quod etiam ei dixit singulariter: *Confirma fratres tuos, et pasce oves meas*, id est LOCO MEI. Ibid. *Dist. 24. q. 3. a. 2.*

„ ne stabiliscano due, di cui l'uno è superiore all'altro;
„ e secondo questo principio su di uno stesso popolo
„ stanno *immediatamente* ed il sacerdote curato della
„ Parrocchia, ed il Vescovo, ed il Papa; e ciascuno
„ di costoro può commettere ad un altro tutto ciò che
„ entra nell'ambito della giurisdizione che gli appar-
„ tiene (1) „. In quella stessa guisa adunque che ogni Vescovo esercita la sua giurisdizione in tutte le Parrocchie della sua Diocesi, di cui è e si chiama per antonomasia *l'Ordinario,* senzacchè l'autorità ordinaria ed immediata di ciascun paroco su suoi parocchiani resti annullata o menomata; così il Sommo Pontefice può esercitare la sua autorità ordinaria ed immediata in tutta la Chiesa, ed in ciascuna Diocesi, senzacchè l'autorità ordinaria ed immediata del Vescovo Diocesano venga annullata o menomata. « Che anzi (scriveva il S. Padre Pio IX all'Arcivescovo di Parigi ai 26 ottobre 1865) questo diritto di immediata ed ordina-
„ ria giurisdizione del Papa su tutte le Diocesi e su
„ ciascuna di esse reca aiuto ed alleviamento ad ogni
„ Vescovo di animo nobile e retto, come altresì una
„ grande consolazione e forza dinanzi al Signore e alla
„ sua Chiesa, ed eziandio in faccia ai di lei nemici:
„ dinanzi al Signore, perchè col mezzo di questo diritto
„ il Vescovo è liberato da una parte della sua respon-

1. Inconveniens esset, quod duo aequaliter super eamdem plebem constituerentur: sed quod duo, quorum unus est alio principalior, super eamdem plebem constituantur, non est inconveniens; et secundum hoc super eamdem plebem *immediate* sunt et sacerdos parochialis, et Episcopus, et Papa: et quilibet eorum potest ea quae sunt jurisdictionis ad ipsum pertinentia, alteri committere. *Id. in 4. Dist. 17. q. 3. a 3. q. 5. ad 3.*

„ sabilità, e delle ragioni che dovrà rendere, e rischia-
„ rato dal lume salutare della Sedia Apostolica, si
„ sentirà ogni dì maggiormente atto ad una sapiente
„ amministrazione della sua Diocesi: dinanzi alla
„ Chiesa, perchè egli di tal modo scorge, come la
„ Chiesa si rafferrmi e fiorisca ogni dì più pel crescente
„ accordo, fermezza ed unità del suo governo: dinanzi
„ ai nemici della Chiesa, perchè così il Vescovo più
„ coraggiosamente e fortemente loro si oppone. È una
„ verità confermata dalla giornaliera esperienza che il
„ Vescovo non solo più perde della sua autorità, ma
„ anche diventa il zimbello de' suoi contradittori,
„ quanto meno s'attiene fermamente alla Pietra sulla
„ quale Cristo Nostro Signore ha fondato la Chiesa,
„ contro la quale le porte dell'inferno non prevarranno
„ giammai „. Conformemente a queste idee, il presente
paragrafo si chiude colle belle parole del Pontefice
s. Gregorio Magno ad Eulogio Vescovo di Alessandria: « L'onor mio è l'onore della Chiesa universale:
„ l'onor mio è il solido vigore de' miei fratelli. Allora
„ io mi credo veramente onorato, quando a ciascun
„ Vescovo in particolare non vien negato l'onore che
„ gli è dovuto „. *Meus est honor universalis Ecclesiae. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Tunc ego vere honoratus sum, cum singulis quibusque honor debitus non negatur* (1).

Stabilita così nel Romano Pontefice la suprema potestà di reggere e governare la Chiesa universale,

1. S. Greg. M. *Ep. 30 ad Eulog. Alex.* L. VIII.

si passa nel quarto paragrafo a dedurne come immediato corollario, che in lui è innato il diritto di comunicare liberamente nell'esercitare questo suo officio coi Pastori e coi fedeli di tutta la Chiesa, affinchè i medesimi possano da lui essere istruiti e diretti nella via della salvezza. *Porro ex suprema illa Romani Pontificis potestate gubernandi universam Ecclesiam jus eidem esse consequitur, in hujus sui muneris exercitio libere communicandi cum Pastoribus et gregibus totius Ecclesiae, ut iidem ab ipso in via salutis doceri ac regi possint.* Imperciocchè se il Romano Pontefice è il Capo visibile della Chiesa di Gesù Cristo sparsa per tutta la terra, la condizione necessaria perchè il Capo possa influire sulle membra è la congiunzione di quello con queste; se il Romano Pontefice è il Supremo Pastore dell'unico Ovile di Gesù Cristo, la comunicazione del Pastore col gregge è la condizione necessaria perchè egli possa pascerle e governarle. È chiaro perciò che il Romano Pontefice ha un diritto divino a tutto ciò, senza di cui non può esercitare gli officii della potestà che gli è stata da Dio stesso conferita ed imposta: quindi chiunque gli nega questo diritto, o si oppone al suo esercizio, resiste ad un diritto divino. Per questa chiarissima ragione il Concilio condanna e riprova le sentenze di coloro i quali dicono che questa comunicazione del Capo Supremo coi Pastori e colle greggi possa lecitamente impedirsi, o che la rendono soggetta al potere secolare a segno da pretendere che tutto ciò che dalla S. Sede Apostolica, o per sua autorità viene stabilito pel regime della

Chiesa, non abbia forza e valore se prima non venga confermato dal beneplacito della potestà secolare. *Quare damnamus ac reprobamus illorum sententias, qui hanc Supremi Capitis cum pastoribus et gregibus communicationem licite impediri posse dicunt, aut eamdem reddunt saeculari potestati obnoxiam, ita ut contendant, quae ab Apostolica Sede vel ejus auctoritate ad regimen Ecclesiae constituuntur, vim ac valorem non habere, nisi potestatis saecularis placito confirmentur.* Fra i mali gravissimi, da cui la Chiesa è afflitta, uno è questo, che ovunque prevalgono i moderni principii sovversivi, anche presso le nazioni cattoliche s'incomincia dall'attentare a questo diritto di libera comunicazione tra il Capo della Chiesa e le sue membra; col che si viene a separare il Supremo Pastore dal proprio gregge, si viene a ligare la suprema potestà data da Dio all'Apostolica Sede nell'esercizio de'suoi ufficii, si sconvolge il retto ordine del regime Ecclesiastico, si impedisce al Maestro infallibile di tutelare la sacra dottrina e l'integrità della morale, e si snerva la di lui azione contro i nemici della fede. Questo diritto del Romano Pontefice non è maraviglia che venga impugnato dagli eretici e dagli scismatici, perchè costoro non ammettono il Primato del Romano Pontefice; ma quello che non si può spiegare è come lo stesso diritto sia impugnato dai Febroniani, e dai Regalisti sotto il futile pretesto che i Principi dovendo invigilare alla tranquillità dei loro stati, hanno il diritto di vedere e di esaminare i decreti e le costituzioni che i Romani Pontefici spediscono ai Pastori ed

ai fedeli intorno al regime delle Chiese o alla direzione delle coscienze; talchè gli ordinamenti della Sede Apostolica in materia di affari ecclesiastici e che riguardano il bene spirituale dei fedeli non impongano veruna obbligazione se non siano provvisti del decreto di esecuzione dato dall' Autorità civile: come se il Padre comune dei fedeli, il giudice universale e supremo, il quale in forza delle parole *quodcumque ligaveris super terram* etc. ha ricevuto da Dio il potere di giudicatura universale ed assoluta, potesse soggiacere all' altrui potestà! Ciò sarebbe un assurdo: epperò fu sempre un assioma nel Diritto Canonico: *Prima Sedes a nemine judicatur;* o come più precisamente si espresse il Concilio Romano sotto Papa Silvestro: *Neque ab Augusto, neque ab omni Clero, neque a Regibus, neque a populo judicabitur*. E così pure il Pontefice Nicolò I° scriveva a Michele Imperatore, dicendo esser cosa per se evidente che la potestà secolare non può esercitare niun atto di giurisdizione sopra il Pontefice: *Satis evidenter ostenditur a saeculari potestate nec ligari prorsus nec solvi posse Pontificem* (1). I legisti, i quali si fanno campioni di questa falsa dottrina sogliono addurre in sostegno di essa la meschinissima ragione che il Romano Pontefice essendo un Principe straniero, non può esercitare alcun diritto sul territorio appartenente ad un altro Principe: ma questa loro sentenza non da altro deriva, se non dal falso concetto che essi si formano della natura e della costituzione della Chiesa, la quale appunto perchè così fu costituita da Gesù Cristo,

1. Corpus Iuris Canon. t. 1. Decr. 1ª pars. Dist. 96. c. VII.

ed è cattolica ossia universale, in tutti i punti della terra ove si trova deve poter liberamente mantenere la sua comunicazione tra il Capo e le membra; e la suprema autorità della Chiesa non può essere sottoposta al potere ed alla volontà dell' autorità civile in tutto ciò che riguarda in qualsivoglia maniera gli affari ecclesiastici ed il governo spirituale delle anime. Il Romano Pontefice è il Padre comune di tutti i Cattolici; quindi ovunque sono cattolici, deve poter esercitare la sua autorità spirituale, e non può essere considerato come uno straniero nei suoi rapporti spirituali coi suoi figli: è il Pastore Supremo, ed il Pastore non può essere straniero al gregge che deve pascere e governare. Questa esiziale dottrina, che si oppone alla definizione del Concilio Fiorentino, il quale dichiara *Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum,* fu dichiarata eretica con decreto della Suprema S. Congregazione nel 1644 appunto da Innocenzo X, e da Clemente XI nella sua Costituzione *Accepimus* degli 11 giugno 1715, colle seguenti parole: *Propositio, Summos Pontifices, cum suas Constitutiones in ea loca mittunt, quae temporali aliorum principum ditioni subjecta sunt, in territorio alieno legem ferre; schismatica et haeretica declaratur.* E nel Sillabo colle Prop. XXVIII, XXIX, XXXIV, XLIV, XLIX, viene condannata la stessa dottrina (1).

1. Ecco le proposizioni condannate nel Sillabo, delle quali si fa quì menzione:

Prop. XXVIII. Episcopis, sine Gubernii venia, fas non est vel apostolicas litteras promulgare.

Dallo stesso principio di sopra stabilito che il Romano Pontefice pel diritto del suo primato Apostolico presiede a tutta la Chiesa, siegue altresì che Egli è il Giudice Supremo dei fedeli; e che perciò in tutte le cause di competenza ecclesiastica da ogni fedele si possa ricorrere al di Lui supremo giudizio; e che il giudizio della Sede Apostolica, della quale non v' ha altra che le sia in autorità superiore, non possa essere ritrattato da nessuno, nè sia lecito ad alcuno di giudicare del giudizio emesso da lei. *Quoniam divino Apostolici primatus jure Romanus Pontifex universae Ecclesiae praeest, docemus etiam et declaramus, eum esse judicem supremum fidelium, et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus, ad ipsius posse judicium recurri; Sedis vero Apostolicae, cujus auctoritate major non est, judicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de ejus licere judicare judicio.* Questo diritto infatti, che hanno i fedeli di ricorrere e di appellare al Romano Pontefice è, come osservava

XXIX. Gratiae a Romano Pontifice concessae existimari debent tamquam irritae, nisi per Gubernium fuerint imploratae.

XXXIV. Doctrina comparantium Romanum Pontificem Principi libero et agenti in universa Ecclesia, doctrina est quae medio aevo praevaluit.

XLIV. Civilis auctoritas potest se immiscere rebus quae ad religionem, mores et regimen spirituale pertinent. Hinc potest de instructionibus judicare, quas Ecclesiae pastores ad conscientiarum normam pro suo munere edunt, quin etiam potest de divinorum sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernere.

XLIX. Civilis auctoritas potest impedire quominus sacrorum Antistites et fideles populi cum Romano Pontifice libere ac mutuo communicent.

l'immortale Pontefice Benedetto XIV, « così necessariamente connesso col primato di giurisdizione del Pontefice Romano su tutta la Chiesa, che non si può metterlo in dubbio, senza insieme mettere in dubbio lo stesso primato. » È una legittima conseguenza del *quodcumque ligaveris* e del *quodcumque solveris*; del *tibi dabo claves*, e del *pasce oves meas* dette da Gesù Cristo a s. Pietro; ed è stato sempre così noto a tutti i fedeli, che s. Gelasio Papa potea dire sin dal V° secolo. « Non » v'è Chiesa alcuna nel mondo che non sappia, come la » Sede di s. Pietro abbia il diritto di sciogliere quanto » fosse legato dalla sentenza d'alcun Vescovo, poichè » essa ha il diritto di giudicare su tutta la Chiesa, ed a » nessuno è permesso di *rigiudicare* la di lei sentenza. » I canoni comandano che da ogni parte del mondo » si possa appellare a questa Sede, e nessuno ha il » diritto di appellare altramente dopo la di lei sen» tenza. » (1)

Da ciò siegue pure naturalmente, che non riconoscendo il Romano Pontefice alcun altro giudice a lui superiore, non è mai permesso di appellare dai giudizii dei Romani Pontefici al Concilio ecumenico come ad autorità al Romano Pontefice superiore; e chiunque

1. Nec plane tacemus quod cuncta per mundum novit Ecclesia; quoniam quorumlibet sententiis ligata pontificum, Sedes beati Petri apostoli ius habeat resolvendi, utpote quod de omni Ecclesia fas habeat judicandi, neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio; si quidem ad illam de qualibet mundi parte canones appellari voluerint, ab illa autem nemo sit appellare permissus. *S. Gelas. Papa*, Epist. XIII *ad Episcop. Dardaniae*. Patrol. Migne, Tom. 59. p. 66. col. 2.

sostenesse tale sentenza è fuori della via retta della verità; in altri termini, è eretico: *Quare a recto veritatis tramite aberrant, qui affirmant, licere ab judiciis Romanorum Pontificum ad oecumenicum Concilium tanquam ad auctoritatem Romano Pontifice superiorem appellare.* I Giansenisti, i Febroniani, ed i Gallicani, sino a Monsig. Maret Vescovo di Sura sostenevano che si potesse e fosse lecito di appellare dai giudizii del Romano Pontefice al futuro Concilio ecumenico come ad un' autorità superiore a quella della Sede Apostolica, e per fondamento di questa loro sentenza adducevano che la pienezza della potestà non è presso del Romano Pontefice, ma presso i Vescovi presi insieme e rappresentanti tutta la Chiesa; giacchè, dicevano, il Romano Pontefice è superiore bensì a ciascun Vescovo separatamente preso, ma non a tutti i Vescovi insieme uniti. Or essendo stato questo fragile fondamento in amendue le sue parti condannato nel secondo paragrafo di questo Capitolo istesso; rimane perciò anche riprovata e condannata la proposizione dei Gallicani circa l'appello dalle sentenze del Romano Pontefice al futuro Concilio, proposizione che fin dal 1439 il Sommo Pontefice Pio II colla Bolla *Execrabilis* pubblicata nel Sinodo Mantovano avea riprovata come erronea e detestabile; la quale Bolla fu rinnovata da Sisto IV e da Giulio II colle parole: *Hujusmodi provocationes damnamus, et tamquam erroneas ac detestabiles reprobamus.* Or siccome anche dopo le Bolle di Pio II e di Giulio II non cessò di serpeggiare presso i Gallicani questa riprovata dottrina, così fu creduto

necessario dal Concilio, onde estinguerne ogni germe, condannare la dottrina insieme col fondamento su cui i suoi fautori la poggiavano, aggiungendo alla proposizione *licere ab judiciis Romanorum Pontificum ad oecumenicum Concilium appellare,* la determinativa *tanquam ad auctoritatem R. Pontifice superiorem.* Del resto affinchè apparisca meglio che il Concilio Vaticano nel riprovare queste appellazioni dal Romano Pontefice al futuro Concilio non ha fatto che seguire la costante tradizione, stimiamo utile il mettervi sotto gli occhi ciò che scriveva il Pontefice Niccolò I a Michele Imperatore di Costantinopoli nell'anno 865: « Questi » privilegii, diceva, di questa s. Chiesa Romana, donati » da Cristo, non donati dai Sinodi, ma solo da questi » celebrati e venerati... e poi continuava: Poichè, se- » condo i Canoni, ov' è maggiore autorità, ivi debba » deferirsi il giudizio degl' inferiori, o per essere di- » sciolto o per essere confermato; è certamente evi- » dente, che il giudizio della Sede Apostolica, della » quale non v'ha altra autorità che le sia maggiore, » non devesi da alcuno ritrattare, nè sia lecito ad » alcuno di giudicare il giudizio emesso da lei: im- » perciocchè da qualsivoglia parte del mondo vollero » i Canoni che si potesse appellare; ma da essa Sede » Apostolica a niuno sia permesso di appellare (1) ».

1. Ista igitur privilegia hujus sanctae Ecclesiae a Christo donata, a Synodis non donata, sed jam solummodo celebrata et venerata... Quoniam, cum secundum Canones, ubi est major auctoritas, judicium inferiorum sit deferendum, ad dissolvendum scilicet vel ad roborandum: patet profecto, Sedis Apostolicae, *cujus auctoritate major non est, judi-*

Ed il Pontefice Leone IX scriveva a Michele Cerulario ed a Leone di Acrida: « Siccome il cardine » restando immobile conduce e riconduce la porta, » così Pietro ed i suoi Successori hanno libero giu- » dizio su di ogni Chiesa, non dovendo alcuno smuo- » vere il loro stato, perchè la Somma Sede non viene » giudicata da alcuno (1) ».

E qui bisogna pur notare che colle parole sopra citate del presente Decreto rimane condannato non solo l'appello al futuro Concilio, ma anche la ragione su cui si appoggiano gli appellanti, cioè che il Concilio ecumenico sia per autorità superiore alla S. Sede Apostolica. Questa dottrina degli appellanti inoltre è virtualmente condannata dalle definizioni del II° Concilio ecumenico di Lione, e dal Concilio Fiorentino, colle quali si asserisce la *pienezza di potestà* che il Romano Pontefice ha su tutta la Chiesa; e si oppone direttamente ed espressamente alla Bolla: *Pastor aeternus* di Leone X pubblicata nel Concilio generale Lateranese V ai 18 Dicembre 1516, nella quale sta detto: « Il solo Romano Pontefice... come colui che ha » autorità sopra tutti i Concilii, ha il pieno diritto » ed il potere di intimare, di trasferire, e di sciogliere

cium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio. Si quidem ad illam de qualibet mundi parte Canones appellari voluerunt; ab illa autem nemo sit appellare permissus. *Epist. Nicol. 1. ad Michael. Imperat.*

1. Sicut cardo immobilis permanens ducit et reducit ostium, sic Petrus et sui successores liberum de omni Ecclesia habent judicium, cum nemo debeat eorum dimovere statum, quia summa Sedes a nemine judicatur. *Epist. Leon. IX. ad Michael. Caerul. et Leon. Acrid.*

„ i Concilii, come manifestamente costa non solo dalla
„ testimonianza della s. Scrittura, dai detti dei s. Padri
„ e degli altri Romani Pontefici, e dai decreti dei
„ sacri Canoni, ma ancora dalla propria confessione
„ degli stessi Concilii (1) „.

Stabilito così e definito chiaramente in questo Capitolo ciò che dai fedeli deve credersi intorno alla natura ed efficacia del Primato del Romano Pontefice, si condannano nel Canone che siegue gli errori contrarii. Si fulmina quindi l'anatema a chiunque da oggi innanzi ardisse di dire che il Romano Pontefice ha sulla Chiesa universale soltanto l'officio *di inspezione* o *di direzione,* e non già una *piena e suprema potestà di giurisdizione* tanto nelle cose che riguardano la fede ed i costumi, quanto in quelle che riguardano la disciplina ed il governo della Chiesa sparsa per tutto il mondo; o che il medesimo abbia solo *le parti principali*, e non già *tutta la pienezza di questa suprema potestà ;* o che questa sua potestà non sia ordinaria ed immediata tanto su tutte le Chiese insieme unite e su ciascuna di esse particolarmente, quanto su tutti e ciascuno dei Pastori e dei fedeli: *Si quis dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel di-*

1. *Solum Romanum Pontificem*, pro tempore existentem, *tanquam auctoritatem super omnia Concilia habentem, tam Conciliorum indicendorum* transferendorum, ac dissolvendorum *plenum jus ac potestatem habere*, nedum ex Sacrae Scripturae testimonio, dictis sanctorum Patrum, ac aliorum Romanorum Pontificum etiam praedecessorum nostrorum, sacrorumque Canonum decretis, sed propria etiam eorumdem Conciliorum confessione manifeste constat. *Bulla:* Pastor aeternus, Leon. X. *edita in Conc. Lateran. V.*

rectionis, non autem plenam et supremam potestatem jurisdictionis in universam Ecclesiam, tum in rebus quae ad fidem et mores, tum quae ad disciplinam e regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem hujus supremae potestatis; aut hanc ejus potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes et singulas ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et fideles, anathema sit. Come apparisce dalla semplice lettura di questo Canone sono condannati gli errori non solo degli Scismatici, ma dei così detti *Appellanti,* dei Febroniani e dei Gallicani, i quali ultimi con parole ed interpretazioni ambigue cercavano di evadere la condanna del Concilio Fiorentino che riconosce ed asserisce nel Romano Pontefice la *piena potestà* di pascere, di reggere e di governare la Chiesa universale, dicendo che le espressioni del Concilio Fiorentino non debbano intendersi nel senso proprio, ma nel senso che il Romano Pontefice abbia solo le *principali parti* nel governo della Chiesa; il che sarebbe una pretta contraddizione; poichè quando si dice dal Concilio che il Romano Pontefice ha la *pienezza della potestà* su tutta la Chiesa, si annunzia il concetto intero di questa pienezza presa in tutto il suo ambito, in tutta la sua estensione; quando poi si dice che il Romano Pontefice ha solo le *principali parti* di questa suprema potestà, questa nozione si viene a restringere; il che è una pretta contradizione. Lo stesso Bossuet, tuttochè Gallicano, non potè astenersi dal confessare nel Romano Pontefice questa pienezza

di potestà colle seguenti parole: « Era manifestamente
» il disegno di Gesù Cristo di mettere primieramente
» in un solo quello che in seguito voleva mettere in
» molti; ma il seguito non rovescia il cominciamento,
» ed il primo non perde il suo posto. Questa prima
» parola « Tutto quello che tu legherai » detta ad un
» solo, ha già messi sotto il suo potere ciascuno di
» coloro, ai quali si dirà: *Tutto quello che voi rimet-*
» *terete;* poichè le promesse di Gesù Cristo, non meno
» che i suoi doni, sono senza pentimento; e quello
» che è dato una volta indefinitamente ed universal-
» mente è irrevocabile: oltrecchè la potestà data a
» molti porta la sua restrizione nella sua ripartizione;
» laddove la potestà data ad un solo, e sopra tutti,
» e senza eccezione, porta la pienezza; e non doven-
» dosi ripartire con alcun altro, essa non ha altri
» limiti che quelli che dà la regola. È perciò che i
» nostri antichi dottori di Parigi hanno tutti ricono-
» sciuto con una medesima voce nella cattedra di S.
» Pietro la *pienezza della potestà apostolica;* è questo
» un punto deciso e risoluto (1) ». A chiudere quindi
l'adito ad ogni ulteriore cavillo, il Concilio che nel
primo membro del Canone avea definita la potestà
del Pontefice Romano esser *piena* e *suprema* su tutta
la Chiesa, volle esprimere con maggior chiarezza que-
sto concetto, dichiarando appunto che questa pienezza
non consiste solo nell'avere il Romano Pontefice *le*
parti principali, ma *tutta la pienezza* di questa su-

1. Bossuet, *Sermon sur l' Unitè de l' Eglise.*

prema potestà. Così il Gallicanismo, il Febronianismo, ed il Regalismo restano sconfitti fin nelle loro ultime trincee, e la Chiesa semprepiù risplende pel carattere immortale della sua UNITÀ, di cui dal Divino suo Fondatore fu dotata.

CAPITOLO IV.

DE ROMANI PONTIFICIS INFALLIBILI MAGISTERIO

In questo Capitolo si trae l'ultima e la più interessante conseguenza dal domma definito dell'Apostolico Primato che il Romano Pontefice ha su tutta la Chiesa; si stabilisce cioè e si afferma che nello stesso Apostolico Primato, che il Romano Pontefice come successore di s. Pietro Principe degli Apostoli gode su tutta la Chiesa, è compresa la suprema potestà *di Magistero,* come è stato sempre inteso dalla S. Sede, come è comprovato dall'uso costante della Chiesa istessa, e come venne dichiarato dai Concilii ecumenici, e specialmente da quelli in cui la Chiesa d'Oriente si accordava con quella di Occidente nell'unione della fede e della carità. Quindi si chiude il Capitolo col definire solennemente la *infallibilità* o *inerranza* del Romano Pontefice, giacchè senza di questa prerogativa non può darsi *vera suprema potestà di magistero. Ipso autem Apostolico primatu, quem Romanus Pontifex tamquam Petri Principis Apostolorum Successor in universam Ecclesiam obtinet, supremam quoque* MAGISTERII POTESTATEM *comprehendi,*

haec Sancta Sedes semper tenuit, perpetuus Ecclesiae usus comprobat, ipsaque oecumenica Concilia, ea imprimis, in quibus Oriens cum Occidente in fide caritatisque unionem conveniebat, declaraverunt.

Siccome però questa dottrina dell'infallibilità del Romano Pontefice, a cui praticamente si è sempre creduto nella nostra Italia non meno che in tutto il resto dell'Orbe cattolico, è stata o per malizia o per ignoranza combattuta, o messa in dubbio, o fraintesa, onde impedirne la solenne dommatica definizione; e quindi v'è da temere che in qualcuno dei nostri Diocesani la sincerità delle antiche credenze sia stata in qualche modo scossa e turbata: così reputiamo necessario, prima di venire alla spiegazione del testo di questo Capitolo, di trattenerci alquanto su questo argomento, affinchè possiate rendervi ragione della vostra fede, e rispondere altresì alle sciocche osservazioni di coloro che bestemmiano quello che non conoscono.

Infallibile si dice chi ha il potere, il privilegio di *non errare,* di non potersi ingannare, di *non mai fallire* o venire meno *alla verità.* Un tal potere, un tale privilegio assoluto ed universale appartiene a Dio solo *per sua natura,* perchè Dio solo è la stessa verità per essenza che non può nè ingannarsi nè ingannare. Nessun uomo al contrario è, e può essere *per sua natura* infallibile, poichè ogni uomo, come creatura limitata, è soggetta all'errore. *Omnis homo mendax.* (1)

1. Psalm. 115. v. 3.

La fede c'insegna che Gesù Cristo Figliuol di Dio, Verbo del Padre ed a Lui consustanziale scese dal Cielo in terra, e prese umana carne per salvare gli uomini, e condurli alla eterna felicità. A tal fine egli predicò la sua celeste dottrina, e rivelò agli uomini quelle sublimi verità, che illuminano la nostra mente, dirigono le nostre azioni, ci mostrano il fine per cui siamo creati, e ci additano i mezzi per conseguirlo. Fondò la sua Chiesa, e lasciò alla medesima in deposito questo tesoro di sua dottrina, la quale comprende e si estende non a quanto può essere oggetto dell'intelligenza umana, ma solo a tutto quello che ha rapporto alla nostra eterna salvezza, ed ai mezzi per conseguirla. Ed affinchè la Chiesa, dopo l'ascensione di Gesù Cristo in Cielo potesse custodire un tale deposito in tutta la sua integrità a vantaggio degli uomini, e serbarlo in tutto il tempo avvenire immune da errore, e potesse, senza mai stancarsi, propagarlo e diffonderlo dapertutto sino agli ultimi confini della terra, il Divino suo Fondatore la fornì di quanto poteva abbisognarle per adempiere a questo fine importantissimo con tutta certezza e con tutta sicurezza. Scelse gli Apostoli, e pose a loro Capo visibile s. Pietro; e nell'affidar loro il divino mandato di insegnare agli uomini tutto quello che aveva loro comandato: *Euntes docete omnes gentes... docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis,* promise di rimanere con essi sino alla fine dei secoli: *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi* (1), di continuare

1 Matth. XXVIII. 19.

cioè ad essere Egli il Capo invisibile della sua Chiesa. Inviò anche sulla Chiesa lo Spirito Santo che, come egli aveva promesso (1), sarebbe restato in mezzo ad essa eternamente per esserne come l'anima che abita in lei, e la regge nella stessa guisa che l'anima nostra informa e regge il nostro corpo; per insegnarle cioè ogni verità, per impedire che l'errore macchiasse la sua fede, e per suggerirle e spiegarle tutto quello che lo stesso Gesù Cristo le aveva insegnato di propria bocca. Questo Divino Spirito mantiene in essa l'unità e l'invariabilità della fede, in guisa che la Chiesa è la Sposa di Gesù Cristo *non avente nè macchia, nè ruga* (2), *la colonna ed il sostegno della verità* (3). Questo dono maraviglioso accordato ad una società composta di uomini soggetti naturalmente ad errare, o sia fallibili per natura, è appunto la divina infallibilità di cui intendiamo parlare; talchè quando diciamo che la Chiesa è infallibile, non intendiamo dir altro se non che lo Spirito di verità è sempre colla Chiesa, e che l'assiste per conservare sempre intatto il deposito della fede, in guisa che essa non vedrà mai l'errore prevalere nel suo seno; e secondo l'assioma di s. Agostino la Chiesa

1. Ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, *ut maneat vobiscum in aeternum*, Spiritum veritatis, quem mundus non potest accipere, quia non videt eum, nec scit eum: vos autem cognoscetis eum, quia *apud vos manebit et in vobis erit.* Joan. XIV, v. 16, 17.

2. Ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam, non habentem maculam aut rugam.... sed ut sit sancta et immaculata. *Ephes.* V. 27.

3. Ecclesia Dei vivi: columna et firmamentum veritatis. I. *Timoth.* III. 15.

non potrà nè approvare, nè fare, nè sopportare in silenzio quello che è contro la fede (1).

Questa infallibilità divina dirige, conduce, e fa agire quei membri del Corpo mistico di Gesù Cristo, che egli ha consecrati per essere l'organo della sua parola e dei suoi insegnamenti. Imperciocchè nella stessa guisa che nel corpo umano (come dice s. Paolo) vi sono diverse membra, e le membra diverse non operano tutte allo stesso modo (2); così nella sua Chiesa Gesù Cristo stabilì diversi gradi, la cui armonia concorre mirabilmente a formare la bellezza, di cui è dotata questa sua Sposa, come è chiamata in più luoghi della S. Scrittura. V'ha la Chiesa *insegnante*, e la Chiesa *insegnata*, che sebbene distinte fra loro, non formano che una sola e medesima Chiesa. La Chiesa insegnante ha ricevuto da Gesù Cristo il diritto ed il potere di promulgare la dottrina da Lui rivelata, e nell'esercizio di questo ministero essa gode della infallibilità *attiva*, come dicono i Teologi. La Chiesa insegnata, che si compone del Clero di second'ordine, e del popolo *fedele* (detto così perchè per *la fede* esso fa parte della Chiesa), ha il dovere di accettare con sommissione la dottrina che le viene trasmessa dalla Chiesa insegnante, a cui fu detto: *Chi ascolta voi, ascolta*

1. Ecclesia quae sunt contra fidem nec probat, nec facit, nec tacet. *S. August.*

2. Sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eumdem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo. *Ad Rom.* XII. 4.

me (1). Questa parte più numerosa della Chiesa non ha ricevuto il dono della infallibilità attiva, ma gode del dono della *infallibilità passiva.* Ciascuno dei suoi membri è fallibile; ma questo vasto corpo a cui Gesù Cristo è presente sino alla consumazione dei secoli, e che è animato dallo Spirito Santo, non vedrà mai la verità estinguersi nel suo seno. La testimonianza di tutto il popolo cristiano è una delle basi, su cui la Chiesa insegnante appoggia le sue decisioni nelle quistioni che riguardano la fede. Il popolo cristiano, in virtù della sua infallibilità passiva, riceve con sommissione le sentenze dottrinali che la Chiesa insegnante pronunzia con autorità in virtù della sua infallibilità attiva; poichè lo stesso Spirito Santo è quegli che opera tanto in questa autorità che in questa sommissione, le quali producono quella unità di fede che Gesù Cristo domandò per noi all' Eterno suo Padre, *ut sint unum, sicut et nos unum sumus* (2).

Or se consideriamo la Chiesa insegnante, essa ci si presenta composta di due elementi, cioè del Papato, che è unico, e dell'Episcopato, che è molteplice. Il Papato, stabilito da Gesù Cristo in s. Pietro, risiede nel Pontefice Romano suo successore. L'Episcopato, fondato negli Apostoli, esiste in ciascun Vescovo e nell' intero corpo episcopale secondo la sentenza di s. Cipriano: *Episcopatus unus est, cujus pars a singulis in solidum tenetur,* (3) ed amendue questi elementi sono d'istituzione

1. Qui vos audit, me audit. *Luc.* X. 16.
2. Ioan. XVII. 22.
3. S. Ciprian. *Lib. de Unit. Eccl.*

divina. Il Romano Pontefice succede a s. Pietro nella sua giurisdizione piena ed universale su tutta la Chiesa, talchè tutti i membri della medesima, pecore ed agnelli, pastori e fedeli sono a questa sua giurisdizione sottoposti, ed a lui devono vera ed intera ubbidienza. L'Episcopato è uno; ma ciascuno dei suoi membri preso in particolare non ha, come abbiam visto più sopra, giurisdizione se non sulla porzione del gregge che gli è stato assegnato.

Abbiamo visto altresì che Gesù Cristo per mantenere l'unità nella sua Chiesa, la fondò sul solo s. Pietro, a cui disse: « Tu sei Pietro, e su questa Pietra io edificherò la mia Chiesa »; e questa Pietra fondamentale della Chiesa che deve esistere sempre, perchè la Chiesa che essa deve sostenere deve durare sino alla consumazione dei secoli, è appunto il Romano Pontefice che succede a s. Pietro nella cattedra di Roma. L'Episcopato intero è uno per l'aderenza di ciascuno dei suoi membri a questo unico Capo. Il Papa solo non è tutto il corpo della Chiesa insegnante, come in un corpo umano vivente il capo non può esistere senza le membra; ma nella stessa guisa che le membra senza il capo non sono il corpo umano, così l'Episcopato separato dal suo Capo non rappresenterebbe più la Chiesa insegnante.

Il Papa e l'Episcopato, che formano la Chiesa insegnante, esercitano la giudicatura della fede, la quale consiste nel discernere la verità rivelata, e nel proporla infallibilmente a tutta la moltitudine dei fedeli. Nel Concilio lo Spirito Santo presiede a questo accordo,

ed il giudizio dottrinale infallibile emesso dal Papa e dall' Episcopato è un solo e stesso giudizio rivestito di una sola e stessa infallibilità, che è quella della Chiesa insegnante. Ed apparisce in una maniera soprannaturale la forza delle promesse di Gesù Cristo, e l'azione dello Spirito Santo, perchè i Vescovi, i quali individualmente non posseggono il privilegio della infallibilità, che aveano gli Apostoli, ai quali succedono soltanto nel carattere di ordine e nel posto di magistratura, diventano infallibili nel Concilio, allorchè tengonsi uniti al loro Capo ed ai loro fratelli che serbano la stessa unione con questo Capo comune. Così, considerando la Chiesa nel suo insieme e nelle parti che divinamente la costituiscono, si passa dall' infallibilità passiva del popolo cristiano all' infallibilità attiva dell' Episcopato unito al suo Capo.

Or si domanda: il Papa è egli infallibile personalmente, in modo che la sua infallibilità sia il fondamento ed il sostegno di quella dell' Episcopato, allo stesso modo che l'infallibilità attiva del Papa e dell'Episcopato diviene la forma dell' infallibilità passiva del popolo cristiano che a quella aderisce? Tutti ammettono che il corpo Episcopale non gode della infallibilità se non a condizione che sia d' accordo col Papa; ma da ciò si deve forse conchiudere che il Papa non è infallibile se non quando è unito all' Episcopato? Nel Concilio, lo ripetiamo, non v' ha che un solo giudizio simultaneo del Papa e dell'Episcopato; lo Spirito Santo anima tutto questo gran corpo, e veglia ad allontanare ogni errore dai Decreti che esso emette. Ma il Con-

cilio si tiene di rado; in diciotto secoli non se ne tennero che 18, in media può dirsi uno per ogni secolo: inoltre la riunione di un Concilio non è una cosa troppo facile e di pronta esecuzione; ed appartiene piuttosto all' ordine dei fatti che all' ordine del diritto. Dunque, la questione si riduce a sapere, se fuori del Concilio, allorchè si suscita una controversia circa qualche punto della dottrina rivelata, ed il Romano Pontefice che ha la sollecitudine di tutte le Chiese emette una sentenza definitiva in virtù di quel possente Principato di cui parla s. Ireneo, questa sentenza è essa infallibile per se medesima, in modo che si possa allora ripetere con s. Agostino: *Causa finita est;* oppure, affinchè questa sentenza possa dirsi irreformabile, è necessario che l' Episcopato disperso nel mondo intero ne prenda conoscenza, la giudichi, e le dia valore? In una parola, Gesù Cristo ha egli stabilito nella persona di s. Pietro e de' suoi successori una sovranità dottrinale permanente, che sia in istato di provvedere subito, secondo le occorrenze, alle necessità della Chiesa nelle cose della fede? oppure ha fatto dipendere l' unità della fede, che è il primo bisogno della sua Chiesa, da un accordo del Papa e dell' Episcopato, che non può ottenersi se non dopo molto tempo e con moltissima difficoltà, e sul quale accordo i ricalcitranti potrebbero lungamente disputare (1)?

A questo si riduce la tesi che è stata già definita nel Concilio Vaticano, e che con tanta chiarezza di

1. Guéranger, *De la monarchie Pontificale*, pag. 187.

dottrina si espone in questo Capitolo. Tesi, come ognun vede, del più alto interesse pratico, poichè da essa dipende l'atto di fede di ciascun fedele; e tantoppiù perchè è un fatto ben assodato, che sin dai primordii della Chiesa i Romani Pontefici, quando ne è occorso il bisogno, non hanno mai esitato di emettere intorno alle cose di fede Decreti solenni, i quali all'istante hanno avuta forza obbligatoria su tutte le coscienze cattoliche. Importa dunque di esaminar brevemente se questa prerogativa della infallibilità del Romano Pontefice, allorchè come Maestro e Dottore della Chiesa universale pronunzia una sentenza in materia di dottrina rivelata, sia ben fondata nelle S. Scritture e nella Tradizione.

Or si può con sicurezza affermare che l'infallibilità dottrinale di s. Pietro e dei suoi Successori è insegnata dal Vangelo colla stessa chiarezza e colla stessa solennità con cui vi si insegna il domma della presenza reala di Gesù Cristo nell' Eucaristia; e ciò perchè, come osserva il dotto Monsig. Arcivescovo di Malines, (1) « l'una costituisce la testa, e l'altra il cuore della Chiesa ». Nel Vangelo, è vero, non si trova la parola *infallibile,* ma si trova l'idea equivalente; come non vi si trova nè la parola *consostanziale* formolata dal Concilio Niceno per esprimere la divinità di Gesù Cristo, nè la parola *transustanziazione* adoprata dal Concilio di Trento per esprimere la presenza reale di Gesù Cristo nell' Eucaristia; ma l'uno e l'altro domma

1. Dechamps, *L'infallibilité et le Concile.*

vi si trova, come tutti sanno, espresso in termini equivalenti molto chiari e precisi, ed è in facoltà del Concilio di esprimere con nuovi vocaboli le dottrine non nuove, giusta il detto di Vincenzo Lirinese: *Non nova, sed nove.*

Ed infatti, richiamando ad esame il testo del Capo XVI di s. Matteo riportato già innanzi, si rileva da esso, che, supponendo che Gesù Cristo avesse voluto realmente conferire a s. Pietro ed ai suoi successori il privilegio della infallibilità, non avrebbe potuto adoprare vocaboli ed espressioni più formali: « Tu sei Pietro; ed io dico a te che su questa pietra io edificherò la mia Chiesa ». In questa circostanza Gesù Cristo parla della sua Chiesa per la prima volta, ed annunzia l'intenzione che ha di fondarla egli stesso, *ego aedificabo Ecclesiam meam,* e pone già il fondamento su cui deve edificarla. Un fondamento posto da Dio medesimo non può vacillare; e se l'edificio che esso deve sostenere deve esser durevole, ciò non potrà avvenire se non poichè il fondamento sarà incrollabile. Gesù Cristo adunque dà a Simone una qualità che prima non aveva. Sino a quel momento egli era un semplice apostolo come gli altri; ma da quel punto vien messo da parte: il suo nome è cangiato definitivamente in quello di *Pietra,* che è uno dei nomi profetici di Gesù Cristo medesimo, il quale da Isaia viene annunziato come la *Pietra eletta, angolare, fondamentale* (1). Gesù Cristo adunque dà a Simone il

1. Ego mittam in fundamentis Sion lapidem, lapidem probatum, angularem, pretiosum, in fundamento fundatum. *Isai. XXVIII. 16.*

suo proprio nome, quasi gli dicesse: Io che sono la Pietra inviolabile, la Pietra angolare che riunisco in una due cose; il fondamento al quale niuno può sostituire un altro; io dico a te che tu ancora sei la Pietra, perchè la mia forza diviene il principio della tua solidità, di maniera che le prerogative, le quali per potestà a me sono proprie e personali, le abbi tu comuni con me per partecipazione, come egregiamente interpretava S. Leone da noi citato più innanzi, pag. 131. (1)

S. Pietro adunque con Gesù Cristo ed in Gesù Cristo è il fondamento della Chiesa, la quale senza questo fondamento immobile non potrebbe esistere. Questo fondamento è unico, *super hanc Petram,* perchè non v'ha che un solo Cristo; è unico, perchè non v'ha che una sola Chiesa. Tutto deve poggiare su questo fondamento, gli Apostoli ed i discepoli; i Vescovi, i sacerdoti, e il popolo fedele; in una parola la Chiesa intera: *Super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.* Chi dice Pietro, dice tutta la serie dei suoi Successori, perchè Pietro, nella qualità di fondamento della Chiesa, non può morire; altrimenti, la Chiesa che deve durare sino alla consumazione dei secoli, non avendo più fondamento, non potrebbe sussistere. Le prerogative di s. Pietro sono personali in

1. Cum ego sim inviolabilis Petra, ego Lapis angularis, qui facio utraque unum, ego fundamentum praeter quod nemo potest aliud ponere; tamen tu quoque Petra es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum participatione communia. *S. Leo, Serm. IV. In anniv. assumpt. suae.*

lui ed in tutta la successione dei Pontefici Romani, perchè sono relative alla Chiesa fondata su questa Pietra; e tutta la tradizione ha col fatto riconosciuto che i Romani Pontefici, in quanto ai diritti ed alle prerogative del Pontificato, non formano che una sola persona con S. Pietro.

E poichè nell' edifizio della Chiesa le pietre sono le anime, *ipsi tanquam lapides vivi superaedificamini, domus spiritualis* (1), le quali devono sostenersi sopra la fede; Gesù Cristo promette a S. Pietro che gli darà una parola che non potrà fallire; e contro la Chiesa le porte dell' inferno non potranno mai prevalere, perchè nulla potrà scuotere la irremovibile fede di Pietro: *Portae inferi non praevalebunt adversus eam.* Col dare quindi alla Chiesa questo fondamento, Gesù Cristo doveva renderlo immobile e guarentirlo da ogni caduta; altrimenti crollato il fondamento, rovinerebbe tutto l' edificio. Ma da una parte la Chiesa non può perire; dall' altra essa non è la Chiesa di Gesù Cristo se non perchè è fondata su di Pietro. Pietro adunque, come fondamento della Chiesa, non può venir meno, o sia non può fallire. Se il Pontefice Romano potesse insegnar l' errore, potrebbe avvenire che o la Chiesa lo seguirebbe, ed allora cesserebbe di esser la Chiesa di Gesù Cristo, perchè si separerebbe dalla fede di Cristo, che è il suo alimento vitale, e che è il vincolo necessario fra tutte le membra del Corpo mistico, di cui Gesù Cristo è il capo invisibile, ed il Romano

1. I. Petri, c II. v. 5.

Pontefice è il Capo visibile: o non lo seguirebbe, ed allora non riposerebbe più sul fondamento a cui Gesù Cristo l'ha sovrapposta, e perderebbe il carattere di vera Chiesa di Gesù Cristo, mentre non sarebbe più che un'accozzaglia di membra separate e senza Capo che le ritenesse nell'unità. Or essendo l'una, e l'altra ipotesi contraria alle promesse del Divino Salvatore, segue dalle di lui parole che il Pontefice Romano, allorchè insegna alla Chiesa circa la dottrina rivelata da Gesù Cristo, è personalmente infallibile.

L'altra testimonianza più esplicita della indefettibilità della fede di s. Pietro si ha nel Capo XXII, v. 31-33 del Vangelo di s. Luca: « Simone, Simone, disse Gesù Cristo, ecco che Satana è andato in cerca di voi per passarvi al crivello come si fa del frumento; ma io ho pregato per Te, affinchè la tua fede non venga mai meno: e Tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli » (1). Tutta la tradizione di Oriente e di

1. « Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos ut cribraret sicut triticum. Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua: et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos ». *Luc. XXII. 31-33.* Alcuni dotti esegeti avvertono che nel participio *conversus* non è certa l'allusione al pentimento di Pietro per la triplice negazione che doveva fra poco fare del suo maestro, e che quel participio, invece di *convertito, ravveduto,* potrebbe tradursi semplicemente *rivolto,* come quando in altro luogo si dice: *Deus, tu conversus vivificabis nos.* I Gallicani appunto abusavano di questo testo dicendo, che la Sede Romana e non il Sedente, la serie dei Papi e non ciascun Papa singolarmente è infallibile. Conciossiachè può bene avvenire, dicevano essi, che un Papa fallisca, come fallì Pietro, quando negò tre volte Gesù Cristo; ma poi, o egli stesso si corregge, come si corresse Pietro, che *flevit amare* il suo fallo, o viene subito corretto dal successore. I Gallicani però non riflettevano, che la prerogativa della infallibilità è connessa colla dignità del primato

Occidente ha sempre veduto in queste parole non già un incidente particolare della vita di S. Pietro, ma una distinta prerogativa accordata a questo Apostolo, e quindi a ciascun suo successore, di governare la sua Chiesa, qual Capo di essa, mediante la legge della unità, della concordia, e della pace, che derivano dalla inconcussa certezza della fede. E come avrebbe potuto vedere il contrario, quando lo scopo di Satana nell' andare in cerca degli Apostoli per vagliarli come il grano, era evidentemente quello di disperdere nei discepoli di Cristo durante la di lui passione la grand' opera della Chiesa già inaugurata e fondata in essi? Di che, contro gli assalti di Satana, che avevano di mira non le particolari persone degli Apostoli, ma la Chiesa da essi rappresentata, le preghiere di Gesù Cristo dovevano ancor esse aver di mira il bene universale della Chiesa, e non il particolare di Pietro. Oltre di che, come notò lo stesso Bossuet, è troppo evidente il reale pa-

apostolico, e che quindi allora appunto avrebbe cominciato s. Pietro a goderla ed esercitarla, quando ricevuto lo Spirito Santo nel dì della Pentecoste, avrebbe cominciato ad esercitare il suo primato. Pertanto, ritenuta ancora la significazione di *convertito*, di *ravveduto*, ed anche di *rivolto*, nulla ne conseguita a favore dei Gallicani. Che anzi potrebbe dedursene il contrario, spiccando evidente la differenza che Pietro presenta in se stesso, fra l'uomo privato, che confida nelle sue forze, e cade, e l'uomo pubblico, Capo della Chiesa, assistito e ravvalorato dalla preghiera del Figlio di Dio al Padre suo. E chi potrebbe supporre, che, venuto una volta in atto l'effetto di tale preghiera, sarebbe andato soggetto ad intermittenza e ad ecclissi? Se la forza di Pietro è tutta fondata sulla preghiera di Cristo, non può supporsi che alcuna volta venga meno, senza supporsi eziandio che l' assistenza promessagli dal Salvatore venga alcuna volta sopraffatta dalle mene di Satana; il che dire sarebbe bestemmia!

rallelismo fra queste parole di Cristo, e le altre di sopra accennate: *Tu es Petrus*..... In diverse circostanze con diverse parole Gesù Cristo viene affermando la medesima prerogativa di sostegno incrollabile, che il supremo magistero di Pietro avrebbe prestato alla Chiesa. Gli Apostoli dunque sono in pericolo per parte di Satana. Gesù potrebbe soccorrerli direttamente e singolarmente, ma nol fa: la loro fede sarà esposta a vacillare, ma Pietro sarà quegli che li salverà. È come se dicesse: « O Simone, Simone, Satana vi ha domandati tutti, per distruggere l'unità che io stabilisco tra voi, e quindi tenterà di vagliare anche te insieme con i tuoi fratelli, come si fa del grano. Ma non temere, perocchè io voglio che tu, come base e sostegno della mia Chiesa, non sii scosso giammai nella tua fede: Io quindi ho pregato per te, *rogavi pro te*, per te solo; ed ho ottenuto che la tua fede non venga mai meno, *ut non deficiat fides tua*. E questa tua fede, che non deve venir mai meno, voglio che sia la forza onde quella degli altri tuoi fratelli non venga meno; voglio che la tua salda fede si comunichi a tutta la mia Chiesa, e quindi la infallibilità che essa deve ricevere in dote da me, io *a Te* in prima la do, affinchè dal Capo discenda in tutte le membra del corpo mistico, *et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos;* poichè è mia volontà non che i fratelli tuoi confermino te, ma che tu confermi nella fede i fratelli tuoi ». Le quali parole contengono un precetto, un comando, un ordine, ed un potere che S. Pietro riceve su gli altri, e tutto in loro favore; e stabiliscono in un modo evidente il suo primato, il

suo principato, la sua monarchia, la sua egemonia, secondo il testo originale. Così le ha intese sempre tutta la Tradizione. « Così dunque, dice s. Leone, che può bastar per tutti, in Pietro vien guarentita la forza di tutti gli altri, ed il soccorso della grazia divina è ordinato di tal maniera, che la solidità accordata a Pietro da Cristo è conferita da Pietro agli Apostoli (1) ». Pietro che non può morire, poichè la Chiesa vive per lui, sarà il Dottore universale in tutta la serie dei suoi successori; la Chiesa dovrà a Pietro l'immutabilità nella fede, in cui consiste la sua vita; essa che avrà sempre bisogno di *un confermatore infallibile,* come diceva S. Francesco di Sales, che sia permanente, troverà in S. Pietro e nei suoi successori il solido fondamento che le porte dell' inferno, e principalmente l'errore, non possano mai rovesciare (2): e tutto ciò è dovuto alla misericordiosa bontà del Divin Salvatore che ha operato questa meraviglia coll' efficacia della sua preghiera.

Allorchè dunque Gesù Cristo dichiara che la fede di Pietro non verrà meno giammai, non è lo stesso

1. In Petro ergo omnium fortitudo munitur, et divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum Apostolis conferatur. S. Leo, *Serm. IV. in anniv. assumpt. suae.*

2. S. Francesco di Sales, *Controvers. gener. Discorso* XL. Si noti, che i Gallicani nelle varie edizioni delle Opere di S. Francesco di Sales avevano fatto scomparire le parole *confermatore infallibile.* Esse sono dovute alla solerzia dell'infaticabile Mons. Mermillod Vescovo di Ebron, ausiliare pel Vescovo di Losanna; giacchè trovansi nel manoscritto originale delle Opere di S. Francesco di Sales, che si conservano in Roma nella Biblioteca Ghigi, e che dall' insigne Prelato furono fatte osservare a tutti i Padri del Concilio Vaticano.

che dire dover Pietro essere infallibile nel suo insegnamento? Allorchè gli affida l'incarico di confermare nella fede i suoi fratelli, non ci insegna forse per ciò stesso, che la permanenza di Pietro nella fede non gli viene dai suoi fratelli, ma che anzi quella di cui essi godono viene dalla confermazione che ne fa Pietro? Il dire, come facevano i Gallicani, che l'infallibilità del successore di s. Pietro dipende dalla confermazione dell' Episcopato, sarebbe lo stesso che prendere al rovescio le parole di Gesù Cristo, poichè non sarebbe più Pietro che confermerebbe i suoi fratelli; ma sarebbero i fratelli che confermerebbero Pietro; non sarebbe più la preghiera di Gesù Cristo che sarebbe efficace e che renderebbe la fede di Pietro infallibile; ma sarebbero i fratelli, pei quali Gesù Cristo non pregò per questo fine, che darebbero colla loro scienza umana al Pontefice confermatore e pietra fondamentale il privilegio tutto divino della infallibilità, e della solidità contro la quale le porte dell' inferno non possono prevalere: dottrina, come ognun vede, che è l' opposto di ciò che dice Gesù Cristo, e che distruggerebbe l' unità della Chiesa!

Nel Cap. XXI di s. Giovanni abbiam visto più sopra come Gesù Cristo prima di salire al Cielo metteva l'ultima mano alla costituzione della sua Chiesa. Giunto il momento di installare s. Pietro nelle funzioni a cui lo avea già prenunziato, non parla più in futuro e con promesse, ma lo stabilisce e costituisce suo Vicario, e se lo associa nel governo della sua Chiesa. In presenza di tutti i discepoli gli domanda

per tre volte la testimonianza e l'assicurazione di un amore che superasse quello che gli altri discepoli gli portavano, ed in seguito di tale assicurazione gli conferisce la funzione suprema di Pastore universale, *Pasce agnos, pasce oves,* commettendogli di guidare tutti i fedeli co'loro Pastori immediati, cioè i Sacerdoti ed i Vescovi, ai veri pascoli, ove le anime trovano l'alimento che deve nudrirle, ed alle vere sorgenti ove attingono le acque vive della verità. Imperciocchè il primo dovere di un Pastore di anime è d'istruire il suo gregge, il quale non può vivere che della verità. Or poniamo che il supremo Pastore, parlando in questa qualità, e pascendo gli agnelli e le pecore in nome del Divino Maestro che gliele ha affidate, insegnasse l'errore; ne seguirebbe o che le pecore e gli agnelli affidati alla sua custodia ne resterebbero pervertiti, e quindi il gregge perirebbe; o che le pecore ributterebbero il Pastore, e non potrebbe più aversi l'unità nell'ovile di Gesù Cristo, che per sua espressa dichiarazione deve essere *uno sotto un solo Pastore* (1). Or le promesse di Gesù Cristo ci assicurano che non è possibile nè l'uno nè l'altro di questi inconvenienti, poichè ne seguirebbe sempre il rovesciamento della Chiesa; bisogna dunque conchiudere, che il Pontefice Romano, appunto perchè è il Pastore supremo ed universale, gode della infallibilità personale nel proporre alla Chiesa la dottrina di Gesù Cristo.

1. Et fiat unum ovile, et unus Pastor. *Ioan. X. 16.*

Si suole da taluni osservare, che Gesù Cristo prima di salire al Cielo conferì al corpo intiero degli Apostoli, che rappresentavano tutta la Chiesa, il potere d'insegnare a tutta la terra, e la infallibilità necessaria a questo scopo colle parole: *Euntes docete omnes gentes... et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi* (1); ma ciò non indebolisce affatto il privilegio della personale infallibilità concesso a Pietro, ed ai suoi successori. Nelle parole dette a Pietro, e da noi più sopra citate, Gesù Cristo *costituiva* l'*organamento* della Chiesa, la quale doveva poggiare sopra di lui come su di immobile fondamento: in quelle dirette agli Apostoli insieme con Pietro Gesù Cristo assegna la *missione* della Chiesa nel mondo. Le parole dette agli Apostoli insieme con s. Pietro, nell'atto di spedirli alla conquista del mondo, hanno per iscopo tutta la umana famiglia che devono convertire alla fede; mentre le parole dette al solo s. Pietro, hanno per iscopo la formazione della Chiesa, per mezzo della quale s. Pietro, come Vicario di Gesù Cristo Supremo Signore del mondo, esercita il suo dominio su tutta l'umana famiglia. Gesù Cristo, in altri termini, stando per salire al Cielo, licenzia la *Chiesa insegnante,* rappresentata da Pietro e dagli Apostoli, ad insegnare la sua dottrina ai popoli di tutta la terra e di tutti i secoli; ma questa Chiesa è la Chiesa come egli l'ha costituita, cioè *edificata sopra Pietro;* è la Chiesa investita nella sua unione col Capo della infal-

1. Math. c. XXVIII. 22.

libilità che era stata data direttamente e personalmente allo stesso Capo. Qui vale la bella espressione di Bossuet da noi altrove citata, che cioè, *il fine non distrugge il principio;* e non vi è contraddizione alcuna tra ciò che fu primieramente comunicato al *solo Pietro senza gli Apostoli* costituito come base dell'edificio e come Capo del Corpo vivo che è la Chiesa, e ciò che in seguito venne dato *a Pietro insieme cogli altri Apostoli,* cioè al Corpo istesso tutto intiero, ossia alla Chiesa unita al suo Capo già costituito e già investito della sua propria onnipotenza. Un esempio lo farà meglio comprendere.

Un potente e sapiente Sovrano disegna di muover guerra ad un potente suo avversario. Primieramente fra i varii generali del suo esercito stabilisce in mente sua chi debba essere il generalissimo, a cui confidare la condotta dell'esercito; lo chiama presso di se, e comincia a manifestargli la sua intenzione di voler servirsi di lui a grandi cose, senza dirgli di che; viene il momento di rivelargli il suo piano di battaglia, e glielo rivela alla presenza degli altri generali coi quali esso deve muovere alla pugna; si appressa il giorno, in cui deve cominciarsi l'attacco, ed il Sovrano assicuratosi delle disposizioni di abilità e di fedeltà del Duce supremo, anche alla presenza dei generali, lo investe di fatto di tutti i suoi poteri, e gli dice: « Voi tutti avrete un terribile nemico a combattere; egli userà di tutti gli stratagemmi (di cui è dottissimo) per vincervi ed abbattervi tutti; ma non temete; io ho assicurazione da Dio che Tu, che ne sei

il Duce Supremo, saprai ben superarli, e rimanerne sempre vincitore; epperò nelle prove più difficili e nei più fieri pericoli a Te do l'incarico di riforzare il coraggio dei tuoi Commilitoni, i quali non si dipartiranno mai menomamente dai tuoi ordini ». Finalmente all'ora stabilita della loro partenza, dice tanto al Duce Supremo quanto ai Generali di Divisione che gli stanno presenti: « Orsù, marciate; combattete da valorosi, e siate certi che per tutto il tempo che durerà la vostra campagna, non vi farò mancar di nulla: io sarò sempre in mezzo a voi, se non di persona, col pensiero e coll'affetto. » Ed i Generali col Duce Supremo pieni di fiducia muovono pel loro destino, e si mettono all'impresa. Or chi potrebbe dubitare che con queste ultime parole che il Sovrano ha dirette al Duce Supremo ed agli altri Generali insieme abbia voluto menomare, e non anzi rafforzare l'autorità concessa in prima al Duce Supremo?

L'esempio calza a capello al caso nostro. Gesù Cristo, venuto dal Cielo in terra per isconfiggere il demonio che era divenuto il principe di questo mondo, *ut dissolvat opera diaboli* (1), dà opera a fondar la sua Chiesa: prima ne disegna il Capo, e già senza manifestar questo suo disegno, gli cambia il nome di Simone in quello di Pietro; in varie circostanze lo onora della sua speciale confidenza più che qualunque altro degli Apostoli; poi gli dichiara che gli aveva dato il nome di Pietro appunto per farlo fondamento immobile della

1. In hoc apparuit Filius Dei, ut dissolvat opera diaboli. I. Ioan. c. III. 8.

sua Chiesa; in seguito gli parla dell'ufficio che avrà di confermar nella fede i suoi fratelli; finalmente gli conferisce con tutta solennità il potere di governare la sua Chiesa da Supremo Pastore; e giunta l'ora in cui doveva risalirsene in Cielo, a Pietro insieme agli Apostoli di cui era già costituito Capo, dice: « Orsù è tempo di dar principio alla vostra missione: Andate, istruite, battezzate, e fate osservare le cose tutte che vi ho prescritte; e non temete, perchè io sarò sempre con voi sino alla fine dei secoli ». Chi non vede in quest'ultimo fatto la conferma di ciò che Gesù Cristo aveva conferito a s. Pietro fin dal principio? Il privilegio adunque della infallibilità conceduta al solo s. Pietro non vien menomato, ma anzi confermato dalle parole dette in ultimo a s. Pietro ed agli altri Apostoli, appunto perchè *la fine non distrugge il principio;* ed il principio è s. Pietro già costituito base e sostegno della Chiesa, come Capo e Pastore supremo.

Ma il domma della infallibilità Pontificia, così bene affermato nei tre testi dell'Evangelo da noi prodotti, è provato dalla Tradizione in una maniera più splendida ed irrecusabile. In tutti i monumenti della Tradizione infatti si trovano costantemente espresse o applicate le conseguenze dei detti tre testi biblici. Ci basterà di citar solo alcuni fatti, i quali dimostrano che i Romani Pontefici hanno sempre pronunziato in materia di dottrina rivelata le loro decisioni, le quali sempre nella Chiesa sono state riguardate come *terminanti la causa.*

Nei primi tre secoli che precedettero la pace della Chiesa i Romani Pontefici esercitarono la magistratura suprema della fede risolvendo con ultima ed irreformabile sentenza le cause ad essa attinenti; poichè ora da se soli, ora consultati da altri Pastori della Chiesa, ogni volta che ne surse il bisogno, condannarono gli errori e le eresie che venivano pullulando nella Chiesa universale; ed il loro giudizio fu ritenuto da tutti come supremo ed irrevocabile, e la loro condanna bastò a farle scomparire per sempre dal mondo. S. Epifanio ci fa sapere che l'Eresiarca Ebione fu condannato dal Papa S. Clemente: s. Ireneo e Tertulliano attestano che s. Igino Papa escluse dalla Chiesa Cerdone e Valentino. Lo stesso s. Ireneo ci mostra che il papa s. Aniceto scomunicò Marcione. Il Papa s. Eleuterio proscrisse gli errori di Montano, e s. Vittore quelli dei Catafrigi e dei Quartodecimani. Il Papa s. Callisto, come si rileva dal tristo Autore dei *Philosophumena*, aveva pubblicato dei decreti dottrinali che erano sparsi nel mondo intero. S. Cornelio Papa condannò l'eresia dei Novaziani. S. Dionigi d'Alessandria denunziò al Papa s. Sisto II l'errore di Sabellio, il quale venne proscritto dal Papa s. Dionigi successor di s. Sisto. Data la pace alla Chiesa, i Romani Pontefici continuarono ad esercitare la giudicatura suprema della fede in tutta la Chiesa. Basti citare la testimonianza di Sozomeno, il quale rapportando che Papa Liberio dopo il Concilio di Nicea indirizzò una lettera solenne ai Vescovi di Oriente perchè confessassero con gli Occidentali la Trinità

consostanziale, conchiude: « Dopo questa lettera, la controversia essendo terminata dal giudizio della Chiesa Romana, tutti si acquietarono, ed una tale questione sembrò di essere terminata definitivamente (1) ». Nel 378 s. Damaso Papa pubblicò la sua celebre lettera appellata *Tractatoria* contro gli errori di Apollinare e di Macedonio. Il Papa s. Siricio condannò l'eresia di Gioviniano, al riferire di s. Girolamo. S. Innocenzo I confermò i due Concilii di Africa contro il Pelagianismo, dopo di che disse s. Agostino: *causa finita est.* S. Celestino Papa nella sua famosa Decretale ai Vescovi delle Gallie condannò il semi-pelagianismo. S. Gelasio in un Concilio Romano nel 494 determinò officialmente il Canone delle S. Scritture. E così di molte altre condanne di errori emesse dai Romani Pontefici sino al Concilio di Trento. Dopo quest'ultimo Concilio, i Romani Pontefici continuano allo stesso modo l'esercizio del loro diritto di insegnare alla Chiesa universale dall'alto della Cattedra di s. Pietro. Da s. Pio V che nel 1567 colla sua Bolla: *Ex omnibus afflictionibus* proscrive le 79 Proposizioni di Michele Bajo, fondamento del Giansenismo, sino a Pio IX che agli 8 dicembre 1854 definì il domma dell' Immacolata Concezione di Maria SS., e dieci anni dopo, nel 1864, pubblicò l'Enciclica *Quanta cura* col *Sillabo* degli errori moderni da lui condannati, i Romani Pontefici hanno costantemente esercitato questo diritto di de-

1. Quo facto, utpote controversia judicio Romanae Ecclesiae terminata, singuli quievere: eaque quaestio finem tandem accepisse videbatur. Sozomen. *Hist. Cap.* XXII.

finire nelle questioni di dottrina: e la Chiesa universale neppure una volta ha ricalcitrato a tutte queste sentenze che senza interruzione si sono succedute da s. Clemente a Pio IX; ma sempre, appena il giudizio apostolico è stato pronunziato, *la causa è stata finita.* Non già che non vi siano mai stati dei ricalcitranti; poichè se ne sono trovati anche dopo le sentenze dei Concilii ecumenici; ma *la causa è finita* pe' figli della Chiesa: giacchè gli eretici appunto sono eretici, perchè non accettano questa fine della causa.

Nè si dica che più d' una volta si sono tenuti dei Concilii per rivedere talune cause già decise dai Romani Pontefici; poichè in tali casi la Chiesa nella sua immensa carità non ha fatto altro che dare una testimonianza così imponente della sua fede, che le vittime dell'errore ne rimanessero sbalordite, gli eresiarchi confusi, e la verità trionfasse con più grande splendore. In tutta la storia Ecclesiastica non si troverà mai che un Concilio Ecumenico abbia cassata o annullata la sentenza dommatica emessa da un Romano Pontefice: i Concilii esaminavano, è vero, le Lettere definitorie dei Pontefici, ma lo facevano allo stesso modo che si usa pei testi della Scrittura e dei Padri, cioè per farne sortire più chiaramente l'espressione della verità e la condanna dell'errore; epperò quest'esame si terminava sempre con quel grido di entusiasmo: *Petrus per Leonem, per Agathonem locutus est!*

Si potrebbe qui obiettare il fatto di Papa Onorio che fu condannato dal VI Concilio ecumenico; ma, senza entrare in una discussione che è stata lumino-

samente assodata nel Concilio Vaticano, si fa osservare che Onorio fu condannato non già per avere mal giudicato nella causa dei Monotelisti; ma per non aver voluto nulla decidere in una causa che tanto interessava la Chiesa, com'egli stesso si esprimeva nella sua Lettera a Sergio: *Non nos oportet unam vel duas operationes* DEFINIENTES *praedicare*. Gesù Cristo ha promesso di guarentire da ogni errore il Romano Pontefice solo quando pronunzia un giudizio in materia di fede; ma quando il Pontefice tace, non v' ha nulla da guarentire. Il Pontefice Onorio dunque fu condannato pel peccato di negligenza, come si rileva dalla Lettera di s. Leone all'Imperatore Costantino: *Qui* (Honorius) *hanc apostolicam ecclesiam non conatus est doctrina apostolicae traditionis illustrare, sed prophana proditione maculari immaculatam permisit;* e dall'altra dello stesso s. Leone ai Vescovi di Spagna, ove dice di Onorio: *Qui flammam haeretici dogmatis, non ut decuit apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo confovit.* Onde da questa sua condanna non si può argomentare alla fallibilità dei Romani Pontefici. Ciò è tanto vero, che il Pontefice s. Martino I riparò questa negligenza di Onorio condannando il monotelismo; e pochi anni dopo il Pontefice s. Agatone solennemente asserì nella sua lettera dommatica all'Imperatore ed al VI Concilio per mezzo di lui, che *in hac cathedra* NUNQUAM *est maculata religio.* Questa espressione di s. Agatone non contraddice all' altra di s. Leone riportata più sopra *maculari immaculatam permisit,* ma ne spiega

e determina il senso. Onorio non macchiò la sede Apostolica, la quale per diritto divino è immacolata; ma non avendo condannato subito l'errore che cominciava a dilatarsi per la Chiesa, lo lasciò libero di macchiare ancora la Sede Apostolica, benchè questo non avvenisse, nè Dio avrebbe giammai permesso che fosse avvenuto. Onorio il quale, come successore di Pietro, ne aveva redate le prerogative e gli officii, sarebbe stato in debito di estinguere subito colla sua apostolica e perciò infallibile autorità, *ut decuit apostolicam auctoritatem,* l'incipiente eresia. Dal che conseguita eziandio, che qualunque cosa avesse scritto nelle sue lettere questo negligente (*negligentia confovit*) e da profana indulgenza (*prophana proditione*) mal consigliato Pontefice, non sarebbe stato giammai da reputarsi come un supremo dettato, un definitivo giudizio emanato *ex cathedra;* mal combinandosi la negligenza colla solennità delle forme richieste per gli atti pontificii *ex cathedra;* ed essendo due cose diametralmente opposte fra loro l'atto supremo di definire e l'indulgenza dimostrata da Onorio verso Sergio Patriarca di Costantinopoli, che lo consigliava d'imporre silenzio sopra la dottrina di una o due volontà in Gesù Cristo. In una parola, Onorio non fu condannato perchè come Pontefice, malamente esercitando l'apostolico magistero *fallì;* ma perchè, come uomo peccabile, *non curò* di esercitarlo, e non fece valere in quella necessità della Chiesa la *infallibilità* di cui godeva.

Ci passiamo dal qui riferire anche pochi degl'innumerevoli testi dei s. Padri, che si possono riscontrare in tutti i corsi di Teologia, in favore della infal-

libilità; poichè qui non facciamo un Trattato Teologico. Solo possiamo con tutta sicurtà asserire che dal complesso dei medesimi risulta ad evidenza il concetto dell'intima persuasione che avevano tutti i S. Padri del diritto inerente ai Romani Pontefici, come successori di s. Pietro, di insegnare, e del dovere che incombe al corpo della Chiesa di accettarne l'insegnamento, per la ragione che s. Pietro vive sempre nei suoi Successori, ed esercita in essi la prerogativa di inerranza nella fede, di cui è debitore alla preghiera che Gesù Cristo diresse per lui all'Eterno suo Padre.

Ciò premesso, si comprende bene come nel principio di questo Capitolo il Concilio abbia potuto affermare che la s. Sede ha sempre ritenuto, *haec Sancta Sedes semper tenuit,* ed il perpetuo uso della Chiesa comprova, *perpetuus Ecclesiae usus comprobat,* che nel Primato concesso a s. Pietro si contenesse la suprema potestà di magistero, o in altri termini, la prerogativa della infallibilità.

La stessa pruova è rafforzata dalle dichiarazioni fatte da varii Concilii Ecumenici, e particolarmente da quelli in cui la Chiesa Greca, o di Oriente, trovavasi unita nella fede e nella carità colla Chiesa Latina, o di Occidente, *ipsaque oecumenica Concilia, ea in primis, in quibus Oriens cum Occidente in fidei charitatisque unionem conveniebat, declaraverunt.*

Il più importante di questi Decreti, ed anche il più antico nell'ordine dei tempi, è la professione di fede presentata nell'anno 519 per ordine del Romano Pontefice s. Ormisda alla sottoscrizione di tutti i Vescovi della Chiesa di Oriente, e da essi accettata.

Questa formola di professione di fede, che ristabilì nell'unità della fede e della communione colla Santa Sede quelle immense contrade che ne avea distaccate già da molto tempo l'influenza di Acacio patriarca eutichiano di Costantinopoli, fu sottoscritta da più di mille tra Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi; fu inoltre a diverse riprese, e sotto varii altri Papi sottoscritta da molti altri Vescovi; e finalmente nell'anno 851 proposta dal Papa Adriano II ai Padri dell'ottavo Concilio ecumenico (che fu il Concilio IV° di Costantinopoli) venne da tutti accettata e sottoscritta. Questa professione di fede dice: « La prima condizione di salvezza è il custodire la regola della vera fede, ed il non allontanarsi in nulla dalla tradizione dei Padri; perchè non si può mettere in oblio la sentenza di N. S. Gesù Cristo, il quale ha detto: Tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. Queste parole sono state giustificate dai fatti; poichè la religione cattolica è stata sempre conservata *immacolata* nella Sede Apostolica, e la sua dottrina è stata sempre ritenuta come santa ». Dopo queste parole seguono nella formola le eresie, che dovevano riprovare coloro che la sottoscrivevano, e poi continua: « Desiderando noi adunque di non essere separati dalla fede e dalla dottrina di questa Sede, speriamo di meritare di essere nella sola comunione che viene proclamata dalla stessa Apostolica Sede, nella quale risiede *l'intera e vera solidità della religione cristiana* (1) ».

I. Prima salus est, rectae fidei regulam custodire, et a Patrum traditione nullatenus deviare; quia non potest Domini nostri Iesu Christi praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus, et super hanc petram ae-

L'importanza di questa professione di fede, nella quale la Sede Apostolica viene dichiarata come avente in se stessa *l' intera e vera solidità della religione cristiana,* non isfugge a chicchessia. D'altronde le innumerevoli sanzioni, che essa ricevette per molti secoli in tutto l'Oriente ortodosso, mostrano ad evidenza che non si tratta qui di un documento oscuro di cui si potrebbe ricusare l'autorità; e perciò il Concilio nell' addurre le parole di questa formola dice che i Padri del IV° Concilio di Costantinopoli nell'emettere questa solenne professione non fecero che attenersi alle vestigia dei loro maggiori: *Maiorum vestigiis inhaerentes.* La forza di questo documento fu sentita dallo stesso Bossuet, il quale così ne parla: « Si sa, egli dice, che questa professione di fede venne impiegata nei secoli che seguirono con questo medesimo esordio, e con questa medesima conchiusione. Si aggiungevano solamente i nomi delle eresie e degli eretici che turbavano la Chiesa in quel tempo. Allo stesso modo che tutti i Vescovi l'avevano indirizzata al Papa s. Ormisda, a s. Agapeto ed a Nicolo I°, così leggiamo che fu presentata cogli stessi termini nell' ottavo Concilio ecumenico al Papa Adriano II°. Essendo dunque stata da per tutto propagata per tanti secoli, consecrata da un Concilio ecu-

dificabo Ecclesiam meam; haec quae dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica *immaculata* est semper catholica reservata religio et sancta celebrata doctrina..... Ab hujus ergo fide et doctrina separari minime cupientes, speramus ut in una communione quam Sedes Apostolica predicat, esse mereamur, in qua est *integra et vera* Christianae Religionis *soliditas. Form. S. Hormisdae* etc. etc.

menico, qual cristiano oserebbe rigettarla? (1) „. Ed infatti, se la *solidità* della religione cristiana si trova nella Cattedra Romana; si può supporre che questa Cattedra possa venir meno un solo giorno, senza trascinare tutto il Cristianesimo nella sua rovina? Se la permanenza della Sede Apostolica nella fede è fondata sulla parola stessa di Gesù Cristo; come potrebbe anche per un giorno essere sospesa? Se per essere cattolico bisogna essere d'accordo colla Sede di Roma in tutte cose; come supporre che questa Sede possa essere un solo giorno nell'errore?

Più esplicito di Bossuet è Mgr. Fenelon, il quale così si esprime: « A Dio non piaccia che un atto sì „ solenne, mediante il quale i Vescovi scismatici ri„ tornavano all'unità, si prenda mai per un compli„ mento vago e lusinghiero che non significa niente di „ preciso e di serio! Trattasi qui della promessa del „ Figlio di Dio fatta a s. Pietro, *che si verifica* di secolo „ in secolo *per gli avvenimenti:* haec quae dicta sunt, „ rerum probantur effectibus. Quali sono questi *avveni„ menti?* Sono che la *religione cattolica si conserva invio„ labilmente* tutta pura (immaculata) *nella Sede Apo„ stolica.* Sono, che *questa Chiesa,* come lo sentimmo

1. Hanc professionem eodem initio, eadem conclusione, additis subinde haeresibus atque haereticis, qui suis temporibus Ecclesiam conturbassent, per secuta saecula frequentatam scimus. Hanc uti sancto Hormisdae Papae, sanctoque Agapeto, ac Nicolao 1° omnes Episcopi fecerunt; ita iisdem verbis, Hadriano 2° papae, Nicolai successori, factam in Concilio octavo oecumenico legimus. Haec ergo ubique diffusa, omnibus saeculis propagata, ab oecumenico Concilio consecrata, quis respuat Christianus? *Defens. Declarat. Cleri Gallic. Lib. X. cap. VII.*

„ dire da Mg. Bossuet Vescovo di Meaux, è *sempre*
„ *vergine;* che *Pietro parlerà sempre nella sua cattedra;*
„ e che la *fede romana è sempre la fede della Chiesa.*
„ Sono, che quando si dimora *nella sua comunione,*
„ *si tiene l' intera e perfetta solidità della religione cri-*
„ *stiana.* Sono che non v' ha differenza tra quelli che
„ sono privati della comunione della Chiesa Cattolica,
„ e quelli che *non sono uniti di sentimenti* IN TUTTO
„ *con questa Chiesa.* Quindi chiunque contraddice la
„ fede romana, che è il centro della tradizione comune,
„ contraddice quella della Chiesa intera: al contrario,
„ chiunque rimane unito alla dottrina di questa Chiesa
„ *sempre vergine* non azzarda nulla per la sua fede....
„ Guardatevi bene adunque di ascoltar coloro che ose-
„ ranno dirvi che questo formolario del Papa s. Ormisda
„ fatto mille e ducent'anni addietro per rimediare allo
„ scisma di Acacio, non era che un'intrapresa passeggiera
„ della Sede di Roma. Questa professione di fede così
„ decisiva per l'unità, fu rinnovata da Adriano II° più
„ di trecento anni dopo, per dar fine allo scisma di
„ Fozio, e fu universalmente approvata nell'VIII° Con-
„ cilio generale (1) „.

A questa solenne Professione di fede del Concilio IV° di Costantinopoli, il Concilio Vaticano soggiunge due altre definizioni del supremo Potere che ha il Romano Pontefice di definire irrevocabilmente, o sia *infallibilmente* le cose di fede, emesse da due

1. Fenelon, *deuxieme Mandement sur la Constit.* Unigenitus. Oeuvres completes, tom. XIV. p. 541.

altri Concilii ecumenici, da quello di Lione cioè, celebrato nel 1274, e da quello di Firenze celebrato nel 1439, dai quali emerge l'antica fede della Chiesa Greca e Latina nella infallibilità pontificia. È infatti da notarsi che gli errori i quali di tempo in tempo sorgevano in seno alla Chiesa, la obbligavano a formolare più chiaramente la sua fede anteriore. Quindi, per quello che riguarda il domma che ha per oggetto il supremo Potere del Romano Pontefice, il ribellarsi della Chiesa Greca dovè naturalmente fornire l'occasione di farne l'oggetto di una definizione speciale, nella quale si trovasse contenuto quello che la Chiesa credeva antecedentemente. Per tal modo la fede sui diritti del successore di s. Pietro, questa fede che abbiamo visto costantemente applicata nella pratica della Chiesa, e così espressamente professata nel linguaggio dei Padri degli otto primi secoli, ricevette la sua espressione officiale nelle definizioni dei due Concilii di Lione e di Firenze; definizioni che furono emesse non dalla sola Chiesa Latina, ma accettate e sottoscritte nell'uno e nell'altro dai rappresentanti della Chiesa Greca. La formola del Concilio di Lione è la seguente: « La Santa „ Chiesa Romana possiede la sovranità ed il pieno „ primato e principato sulla Chiesa cattolica intera, „ ed essa riconosce con verità e con umiltà averla ri- „ cevuta colla pienezza del potere dallo stesso Signore „ nel Beato Pietro Principe ossia Capo degli Apostoli, „ del quale il Romano Pontefice è successore. E sic- „ come questa Chiesa è obbligata più che tutte le altre „ di difendere la verità della fede; così, allorchè si

» elevano questioni sulla fede, esse debbono essere
» mediante il suo giudizio definite (1) ».

Dai termini così solenni e così precisi co' quali è concepita questa definizione del II° Concilio di Lione apparisce chiaro il posto che la Chiesa Romana occupa nella costituzione della Chiesa cattolica; ma per prevenire il sofisma di taluni, che più tardi avrebbero ideato un falso sistema col quale avrebbero cercato di sostenere che la Chiesa Romana non è il Romano Pontefice, quasichè le prerogative espresse in questa definizione non dovessero intendersi tanto dell'una quanto dell'altro; così nel Concilio di Firenze, ove intervennero del pari i padri della Chiesa Greca con quelli della Chiesa Latina, si formolò con altri termini la stessa definizione, nella quale esprimendosi le stesse prerogative che competono alla Chiesa di Roma, se ne applicano tutte le condizioni alla persona istessa del Romano Pontefice. Eccone le parole riportate anche nell'antecedente capo 3°, e che qui a proposito si ripetono: « Definiamo che la s. Sede Apostolica ed il
» Pontefice Romano hanno il primato sul mondo in-
» tero; e lo stesso Pontefice Romano è il Successore
» del B. Pietro Principe degli Apostoli, è vero Vicario
» di Gesù Cristo, Capo di tutta la Chiesa, Padre e

1. Sanctam Romanam Ecclesiam summum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinere, quem se ab ipso Domino in Beato Petro Apostolorum Principe sive vertice, cujus Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit; et sicut prae ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et *si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent judicio definiri.* Labbe, *Hist. Concilior.* tom. XI. col. 966.

„ Dottore di tutti i Cristiani; ed a Lui nella persona
„ del B. Pietro fu affidata da Gesù Cristo nostro Si-
„ gnore la piena potestà di pascere, reggere, e gover-
„ nare la Chiesa universale „.

Secondo il decreto del Concilio di Lione adunque, è di fede cattolica che allorquando sorgono delle questioni in materia di dottrina rivelata, *queste debbono essere definite dall'autorità della Chiesa di Roma* « SUO DEBENT JUDICIO DEFINIRI ». Se la Sede Romana non godesse della infallibilità nel definir le cose di fede, non potrebbe definire le questioni di dottrina rivelata; poichè una definizione che non è infallibile non potrebbe mai terminare una controversia circa la fede. Ma il Concilio di Lione obbliga i fedeli a credere che la Chiesa Romana col suo giudizio, cioè colla sua sentenza termina ogni questione dottrinale; dunque ne consegue direttamente che la Chiesa Romana non può mai errare nella fede.

Del pari, secondo il Concilio di Firenze, il Romano Pontefice, per istituzione di Gesù Cristo, è DOTTORE DI TUTTI I CRISTIANI: *Omnium christianorum Doctorem.* Dunque come il Romano Pontefice ha il diritto di insegnare a tutti i cristiani, così tutti i cristiani hanno il dovere di ricevere con sommissione gl' insegnamenti del Romano Pontefice. Or se il Romano Pontefice non è infallibile nella fede, i cristiani invece di ricevere con docilità i suoi insegnamenti, sono tenuti a prima giudicarli, per vedere se convenga riceverli, oppur no; e quindi in questo caso il Romano Pontefice perde la sua qualità di Dottore universale. Ma

questa qualità di Dottore universale nel Romano Pontefice è un articolo di fede già definito dal Concilio Fiorentino, come abbiam visto; dunque la logica più volgare ci obbliga a conchiudere che il Romano Pontefice allorchè insegna dalla sua cattedra non può errare, ossia è infallibile sulle materie che riguardano la dottrina rivelata (1).

Osserviamo qui, come di passaggio, che il Concilio Vaticano nel definire (come vedremo più sotto) qual domma di fede la infallibilità del Romano Pontefice, non ha fatto altro che esporre con altri termini la dottrina contenuta nei Decreti dottrinali del Concilio IV° di Costantinopoli, nel Concilio II° di Lione e nel Concilio Fiorentino; nella stessa guisa che il VI° Concilio ecumenico coll'aver definito le due volontà e le due operazioni in Gesù Cristo, non fece che applicare la definizione che il Concilio ecumenico di Calcedonia

1. Il famoso Prevosto Doellinger si è stillato il cervello onde trovar argomenti per indebolire l'autorità di questi due Decreti dei Concilii di Lione e di Firenze; ma invano; poichè questi due Concilii coi documenti dottrinali che ne fanno parte sono come ecumenici già ricevuti da tutta la Chiesa, e non ci si può più tornar sopra. È vero che il Concilio di Firenze incontrò qualche difficoltà ad essere ricevuto in qualche luogo, perchè era stato convocato in contraddizione con quello di Basilea, a cui non mancarono in seguito dei caldi partigiani per le dottrine che rappresentava: ma da molto tempo l'accordo esiste dapertutto. Avvenne lo stesso pel V° e pel VII° Concilio ecumenico, la cui autorità non si stabilì che gradualmente, ma finì per impiantarsi in una maniera irrevocabile a misura che cessavano le prevenzioni. Oggidì non si potrebbe, senza romperla colla Chiesa cattolica, impugnare l'ecumenicità dei decreti dei due Concilii di Lione e di Firenze; tantoppiù dopo che il Concilio Vaticano senza contestazione alcuna ha riconfermata la ecumenicità del Concilio di Firenze nel Capo III.° di questa Costituzione.

aveva emessa circa le due nature nel Verbo incarnato. Tanto nel trattarsi allora delle due volontà in Gesù Cristo, quanto ora che si trattava della infallibilità del Romano Pontefice, non è una nuova verità che apparisce; ma è sempre la stessa verità che viene mostrata in una maniera più distinta.

Le ragioni irrecusabili fin qui addotte dal s. Concilio per provare colla Scrittura e colla Tradizione la gran prerogativa della infallibilità concessa da Gesù Cristo a s. Pietro ed ai suoi Successori, vengono nel seguente paragrafo ravvalorate da un argomento di fatto, che è l'uso costante e perpetuo col quale i Romani Pontefici hanno posta in opera questa prerogativa. Esso si esprime così: Onde pienamente adempiere a questo pastoral dovere, i Romani Pontefici senza mai stancarsi si adoprarono sempre a propagare presso tutti i popoli della terra la dottrina salutare di Gesù Cristo, e con egual sollecitudine vigilarono perchè nei luoghi nei quali era stata ricevuta, si conservasse sempre nella sua integrità e purezza. *Huic pastorali muneri ut satisfacerent, Praedecessores nostri indefessam semper operam dederunt, ut salutaris Christi doctrina apud omnes terrae populos propagaretur; parique cura vigilarunt, ut ubi recepta esset, sincera et pura conservaretur.* Basta essere per poco versato nella storia Ecclesiastica per conoscere come sempre dai Romani Pontefici sono stati, sin dai primi secoli della Chiesa, e posteriormente sino a noi, spediti i missionarii a portare la luce del Vangelo in tutte le parti del mondo. L'Europa particolarmente va

debitrice ai Romani Pontefici di questo beneficio, e quindi della civiltà cristiana che ne fu la conseguenza, e che le diede la preponderanza su tutte le altre parti della terra. La sola istituzione della *Propaganda* dimostra come nei tempi moderni i Romani Pontefici hanno sempre con cura indefessa vigilato a spargere ed a mantenere in tutte le parti del mondo la dottrina salutare di Gesù Cristo. Ciò pure si conferma dal vedere come i Vescovi tutti dell'universo, ora individualmente, ora congregati in Sinodi particolari, seguitando la lunga e continua consuetudine della Chiesa, e seguendo l'antica e perpetua norma che in essa si tenne, sempre esposero alla Sede Apostolica specialmente i pericoli che correvano le cose della fede, affinchè, secondo dice s. Bernardo (1), ivi fossero ristorate le iatture della fede, ove la fede non può patir mancamento. *Quocirca, totius orbis Antistites, nunc singuli, nunc in Synodis congregati, longam ecclesiarum consuetudinem et antiquae regulae formam sequentes, ea praesertim pericula, quae in negotiis fidei emergebant, ad hanc Sedem Apostolicam retulerunt, ut ibi potissimum resarcirentur damna fidei, ubi fides non potest sentire defectum.* Ed i Romani Pontefici, d'altra parte, non se ne rimasero inoperosi, ma secondochè richiedevano le condizioni dei tempi, o le circostanze delle cose, ora convocando Concilii ecumenici, or consultando la Chiesa dispersa, ora radunando Sinodi particolari, ora avvalendosi di altri mezzi che la Provvidenza loro offriva,

1. S. Bern. *Ep. 190 ad Innoc. II.*

definirono doversi credere quello che coll' assistenza divina avevano conosciuto contenersi nelle sacre Scritture e nelle apostoliche Tradizioni. *Romani autem Pontifices, prout temporum et rerum conditio suadebat, nunc convocatis oecumenicis Conciliis, aut explorata Ecclesiæ per orbem dispersae sententia, nunc per Synodos particulares, nunc aliis, quae divina suppeditabat Providentia, adhibitis auxiliis, ea tenenda definiverunt, quae Sacris Scripturis et apostolicis Traditionibus consentanea Deo auctore cognoverant.* Che infatti i Vescovi dell' Orbe cattolico abbiano sempre sin dai primi suoi secoli ricorso alla S. Sede allorchè trattavasi di ricevere sentenze definitive in materia di fede, e che i Romani Pontefici le abbiano sempre rese, si rileva abbondantemente dalla Storia della Chiesa. Cominciando dallo stesso s. Paolo, il quale, comunque fosse dotato della divina inspirazione, pure, a convalidare esteriormente la sua missione ed assicurare la uniformità della sua dottrina con quella del Principe degli Apostoli, non mancò di consultarlo; abbiamo il fatto dei fedeli della Chiesa di Corinto altrove accennato, i quali quantunque vivessero ancora in Asia s. Giovanni il diletto discepolo di Gesù Cristo, ed anche varii altri Apostoli, non a questi, ma a s. Clemente Successore di s. Pietro ricorsero come a supremo giudice nelle cose di fede; a Sotero ricorsero altri Corintii, ad Eleuterio quelli della Chiesa di Lione. Fedeli e Vescovi dall' Oriente e dall' Occidente si rivolsero sempre con sollecitudine ed umiltà alla Sede Romana per averne responsi, e li ricevettero sempre come sentenze irreformabili e defi-

nitive. I padri del Concilio Milevitano e di quello di Cartagine nel IV.° secolo, dopo di aver condannati gli errori di Pelagio e di Celestio, ne diedero ragguaglio al Romano Pontefice s. Innocenzio I°, e questi li lodò pel loro zelo, ma soprattutto dell'avergli essi riferito quello che avevano stabilito; poichè, soggiunge, nulla è definito senza l'approvazione di quella Sede che sola può definitivamente condannare quello che è male, ed approvare quello che è bene: *Tam mala damnare novimus, quam probare laudanda* (1). E fu allora che s. Agostino scrisse le memorabili parole: *Inde* (Roma) *rescripta venerunt*; *causa finita est.* Sorge in Oriente l'eresia di Nestorio, e vien deferita al Romano Pontefice s. Celestino I°. Questi immediatamente convoca in Roma un Concilio particolare, e condanna quell'eresiarca con supremo giudizio; quindi ordina a s. Cirillo che lo deponga dalla sua Sede se fra dieci giorni non detesta i suoi errori, e non abbraccia la dottrina della Chiesa Romana. Per brevità ci asteniamo di citare altri fatti, che si possono consultare, da chi ne abbia vaghezza, nel Suarez, nel Bellarmino, nel Toleto, nel Ballerini, ed in molti altri Teologi.

Affinchè poi non si dicesse che questo dono della infallibilità riconosciuto nel Romano Pontefice in tutti i secoli della Chiesa gli sia da Dio concesso per modo d'ispirazione e di rivelazione, in guisa che potesse credersi l'effetto di prodigiose soprannaturali e nuove comunicazioni; anzi da tutti si intendesse che essa

1. Epist. Innoc. I. ad Patres Milevit.

infallibilità è solo l'effetto di una *speciale assistenza divina*, la quale non permette mai che i Romani Pontefici cadano in errore nell'insegnare le verità già da Dio rivelate o con esse necessariamente congiunte; che essa non è altro, se non la fedeltà divinamente promessa per conservare il deposito della fede; che insomma è una infallibilità che custodisce, che spiega, che giudica e decide, e non già una infallibilità che crea, produce, ed inventa nuove dottrine e nuovi dommi, il Concilio soggiunge: « Imperciocchè ai Successori di s. Pietro non fu promesso lo Spirito Santo affinchè per sua divina rivelazione palesassero una nuova dottrina, ma affinchè colla *sua assistenza custodissero santamente, e fedelmente esponessero* la rivelazione trasmessa dagli Apostoli, ossia il deposito della fede. » *Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut* EO ASSISTENTE *traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum* SANCTE CUSTODIRENT *et* FIDELITER *exponerent*. Questa dichiarazione fatta dal Concilio risponde alla stoltezza di coloro, i quali non sai se più per ignoranza o per malizia van dicendo, che definita l'infallibilità del Papa, questi possa a suo talento creare ogni dì un nuovo domma. Stoltissima asserzione! poichè la Chiesa, o il Romano Pontefice quando definisce dommaticamente, non fa altro che attestare, spiegare, dichiarare in un modo più esplicito l'antica credenza, secondochè è richiesto o dal dovere di conservarla intemerata, o dal bisogno di riprovare l'errore opposto, o da qualunque altro motivo diretto sempre al bene delle anime, *ut sancte custodirent, et fideliter exponerent.*

Si conchiude poi il paragrafo dicendo che tutti i Venerabili Padri della Chiesa hanno sempre abbracciata, venerata e ritenuta la dottrina apostolica dei Romani Pontefici (e si potrebbe questa proposizione confermare coi passi molteplici dei Padri e dei Dottori di tutti i secoli della Chiesa, che si possono riscontrare in tutti i Trattati *De Romano Pontifice*), ben sapendo che la Santa Sede di Pietro rimane sempre illibata da ogni errore, secondo la divina promessa fatta dal Nostro Divin Salvatore al Principe de' suoi Discepoli: Io ho pregato per te, affinchè la tua fede non venga mai meno, e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli. *Quorum quidem Apostolicam doctrinam omnes venerabiles Patres amplexi, et sancti Doctores orthodoxi venerati atque secuti sunt; plenissime scientes hanc sancti Petri sedem ab omni semper errore illibatam permanere, secundum Domini Salvatoris nostri divinam pollicitationem discipulorum suorum Principi factam: Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos.*

Non si creda poi, prosiegue a dire il Concilio, che questo privilegio, questa grazia, questo carisma della inerranza nelle cose di fede che non può venir mai meno nel Romano Pontefice, sia stata da Dio concessa a s. Pietro ed ai suoi successori nella cattedra Romana per esaltare solamente la di lui dignità, e farne (come sventuratamente scrisse un tale) *un idolo* che sedesse in Vaticano. Certamente questo carisma, di cui il Divino Fondatore della Chiesa cattolica volle arricchito il di lei Capo visibile, illustra la persona del Sommo

Pontefice, e per riverbero tutta la Chiesa cattolica, la quale nel suo Capo gode di una così eccellente prerogativa; ma il grande, il primario vantaggio non è del Romano Pontefice, bensì di tutti i fedeli. Imperciocchè siccome il Sacerdozio fu istituito da Gesù Cristo per amministrare i S. Sagramenti ai fedeli, ed è tutto in beneficio e vantaggio dei medesimi; così unicamente pei fedeli Egli ha costituito nella Chiesa la Suprema Autorità di Pietro e l'ha arricchita di tanti doni; essa è tutta per guarentire la nostra pace di coscienza e la nostra sicurezza nel sapere che abbiamo nel Romano Pontefice il faro luminoso che indica a tutti infallibilmente la retta via da tenere nel credere e nell'operare per conseguir l'eterna salute; nel sapere che abbiamo in lui il supremo ed infallibile Dottore sempre intento ad allontanare tutto l'ovile cristiano dai velenosi pascoli dell'errore, ed a nudrirlo coll'alimento salutare della celeste dottrina; che abbiamo finalmente un Capo supremo, dagl'insegnamenti del quale i fedeli non allontanandosi mai, la Chiesa intera, tolta ogni occasione di scisma, si conserva nella sua unità, e poggiata su questo suo saldissimo fondamento persiste sempre ferma ed incrollabile contro le porte infernali. *Hoc igitur veritatis et fidei nunquam deficientis charisma Petro, ejusque in hac cathedra Successoribus divinitus collatum est, ut excelso suo munere in omnium salutem fungeretur; ut universus Christi grex per eos ab erroris venenosa esca aversus, coesletis doctrinae pabulo nutriretur; ut sublata schismatis occasione, Ecclesia tota una conservaretur, atque suo fundamento innixa firma adversus inferi portas consisteret.*

Dichiarata sinora l'esistenza, l'importanza e l'utilità della prerogativa della infallibilità, che l'Unigenito figliuolo di Dio volle degnarsi di congiungere coll'ufficio di Pastore supremo nel Romano Pontefice, si accenna con brevi ma sostanziose parole alla ragione impellente che ha indotto il Concilio Vaticano a solennemente affermare e dommaticamente definire questa verità di fede, che poggiata su tanti monumenti della Scrittura e della Tradizione, il senso cristiano dei fedeli non ha mai mancato di riconoscere ed ammettere in pratica. Questa ragione impellente sta in ciò, che ai tempi nostri, nei quali per tanti motivi si richiede più che mai un esercizio più efficace del salutevolissimo Officio Apostolico nel Romano Pontefice, non sono pochi coloro, i quali ricalcitrano alla di lui autorità, o cercano di diminuirne il valore: *Cum hac ipsa aetate qua salutifera Apostolici muneris efficacia vel maxime requiritur, non pauci inveniantur, qui illius auctoritati obtrectant; necessarium omnino esse censemus, praerogativam, quam Unigenitus Dei Filius cum summo Pastorali officio conjungere dignatus est, solemniter asserere.* Per ben intendere la necessità, in cui il Concilio si è trovato, di emettere la presente definizione dommatica, oltre alle cagioni estrinseche, esposte nella breve istoria dei fatti contemporanei che abbiamo premessa a questa Costituzione; giova il rammentare che dopo l'ultimo Concilio ecumenico di Trento sorse l'eresia dei Giansenisti, i quali per ischermirsi dalle condanne inflitte alla loro dottrina dai Romani Pontefici, ne negavano l'infallibilità; e chiunque ha per poco letta la Storia

Ecclesiastica del XVII Secolo, sa bene quanto scandalo produssero nei fedeli, e quante anime andarono perdute per opera di costoro, i quali ribellatisi alla Chiesa nella persona del suo Capo, e spargendo dubbii e diffidenze circa l'estensione della di lui autorità dottrinale, mantennero sino alla fine del secolo scorso lo spirito di ribellione e di odio alla Chiesa in mezzo al popolo cristiano. Ai Giansenisti si aggiunsero i Gallicani, i quali sebbene riprovassero le proposizioni dannate chiaramente come eretiche in Giansenio, pure, sotto nome di *libertà della Chiesa gallicana* ne avevano adottate molte tendenze, e perciò si poteva il *gallicanismo* chiamare un *giansenismo moderato.* Il gallicanismo si aveva formato un diritto canonico tutto proprio; dei decreti della Sede Apostolica accettava quelli che voleva, e rigettava quelli che non gli piacevano; ed anche in quelli che accettava, se vi riconosceva un'autorità suprema, non vi vedeva un giudizio irreformabile; il che recava un gran pregiudizio al popolo cristiano, ed impacciava l'andamento e l'amministrazione della Chiesa quale fu da Dio costituita sul fondamento incrollabile di s. Pietro e dei suoi Successori. (1) Or a mettere un termine a questi gravissimi mali,

1. Effetto delle così dette *libertà gallicane* fu lo sfiguramento della gran legge della uniformità della preghiera cattolica che ebbe luogo in Francia nei due secoli scorsi. Quasi ciascun Vescovo aveva fabbricato una particolare liturgia per la propria Diocesi, e non si poteva passare dall'una all'altra senza cambiare di Breviario, di Messale e di Rituale: e fino all'anno scorso, per quante premure abbia fatte il N. S. Padre Pio IX onde ridurre tutte le Diocesi di Francia all'unità liturgica, vi rimanevano tuttavia cinque o sei Diocesi i cui Vescovi ostinatisi in una

ed a stringere sempreppiù l'unità del governo della Chiesa voluto da Gesù Cristo, era necessario che la Chiesa, la prima volta che si fosse riunita in un Concilio ecumenico, avesse in un modo definitivo pronunziata su questo punto la sua decisione. Imperciocchè, quantunque il Romano Pontefice avesse avuto piena autorità di condannare da se solo questi errori, e di definire la sua infallibilità; e qualora lo avesse fatto, tutti i fedeli sarebbero stati obbligati a riceverne la definizione con vera sommissione di mente e di cuore; pure, attesa quell' ombra di incertezza che alcuni imbevuti di simili errori spargevano circa la Cattedra suprema di autorità, molti non avrebbero mancato di rendere inutile questo Decreto, se i Romani Pontefici lo avessero pronunziato, poichè avrebbero potuto dire che questi avevano de-

inescusabile resistenza con mille ridicole difficoltà, non erano ancora ritornate alla liturgia romana già da tutte le altre Diocesi abbracciata. — Così pure, allorchè il Sommo Pontefice Pio VII° conchiuse con Napoleone I° il famoso Concordato del 1801, e riaprì in Francia le Chiese al culto cattolico che dalla rivoluzione del 93 era stato proscritto, trentasei Vescovi contrastarono al Papa il diritto di fare un tal Concordato, e la loro resistenza originò lo scisma detto della *Piccola Chiesa* (pètite Eglise), che non ancora è totalmente estinto. — Finalmente a tutti è noto che quando nel 1864 il N. S. Padre Pio IX pubblicò l'Enciclica *Quanta cura* col *Sillabo* degli errori moderni, vi fu qualche Vescovo francese, il quale invece di abbandonare lealmente alcune sue fantastiche idee di conciliazione della Chiesa col così detto spirito moderno, non tenne nessun conto della detta Enciclica che condanna i detti errori, e cercò di interpretarla in un senso diverso da quello che aveva, pur sapendo che tutti i Vescovi di Francia e dell' orbe cattolico l'avevano accettata, come convenivasi, con intera sommissione ed ossequio di mente e di cuore. Questi inconvenienti, dopo la presente definizione dommatica, non avranno più luogo, e la Chiesa sempreppiù sarà rassodata nella sua mirabile unità di fede e di carità.

finito in propria causa. Ma quando questa definizione si fosse emessa da un Concilio ecumenico, niuno, a meno che non avesse rinunziato alla fede cattolica, ne avrebbe disconosciuta l'autorità; mentre non vi è stato sinora, e non vi può essere un vero cattolico, il quale non ritenga e non confessi con tutti i dottori di tutte le Scuole essere strettamente di fede che le definizioni le quali emanano da un Concilio ecumenico sono del tutto irreformabili.

Premesso tutto questo, il Concilio emette la sua solenne definizione nei seguenti termini: « Per la qual » cosa, noi aderendo fedelmente alla tradizione ricevuta » fin dai primi tempi della fede cristiana, a gloria di » Dio nostro Salvatore, ad esaltazione della cattolica » religione, ed a salute dei popoli cristiani, coll' appro- » vazione del Sacro Concilio, insegniamo e definiamo » esser domma da Dio rivelato, che il Romano Pon- » tefice allorchè parla *ex cathedra* (cioè, quando eser- » citando l'ufficio di Pastore e di Dottore di tutti i » Cristiani, colla suprema sua autorità Apostolica de- » finisce una dottrina intorno alla fede o ai costumi » da tenersi da tutta la Chiesa, per quell' assistenza » divina che nella persona del B. Pietro gli fu pro- » messa) gode quell' infallibilità, di cui il Divino Re- » dentore volle che fosse fornita la sua Chiesa nel » definire la dottrina appartenente alla fede e ai co- » stumi; e che perciò tali definizioni del Romano » Pontefice, di per se stesse, e non già pel consenso » della Chiesa, sono irreformabili. Se alcuno, che Dio » nol voglia, presumerà di contraddire a questa nostra

„ definizione, sia anatema. *Itaque Nos Traditioni a*
„ *fidei Chistianae exordio perceptae fideliter inhae-*
„ *rendo, ad Dei Salvatoris nostri gloriam, religionis*
„ *Catholicae exaltationem et Christianorum populorum*
„ *salutem, sacro approbante Concilio, docemus et divi-*
„ *nitus revelatum dogma esse definimus: Romanum*
„ *Pontificem, cum ex Cathedra loquitur, id est, cum*
„ *omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere*
„ *fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate do-*
„ *ctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia te-*
„ *nendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in*
„ *beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua*
„ *divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda*
„ *doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit;*
„ *ideoque ejusmodi Romani Pontificis definitiones ex*
„ *sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles*
„ *esse. Si quis autem huic Nostrae definitioni contra-*
„ *dicere, quod Deus avertat, praesumpserit, anathe-*
„ *ma sit* „.

Queste solenni e nel tempo istesso semplici parole, nella loro concisione e brevità, danno l'idea la più chiara di ciò che deve intendersi per infallibilità pontificia, e precludono l'adito agli errori ed ai sofismi, coi quali da taluni si è cercato di falsarne la vera nozione. Infatti, in questa definizione si determina con precisione l'*oggetto*, il *soggetto* e la *causa efficiente o formale* della infallibilità. L'*oggetto* della infallibilità così della Chiesa, che del di lei Capo (poichè questa infallibilità ha una perenne azione nella Chiesa, mediante il Capo invisibile che è Gesù Cristo, ed il Capo visibile che è il

Romano Pontefice, e quest'azione si può esplicare in due modi, cioè o dal solo Pontefice a cui Gesù Cristo confidò tutto il suo potere di reggere e governare la Chiesa universale, o dal Pontefice unito col corpo episcopale come il Capo alle sue membra, talchè in amendue i casi è sempre una stessa e medesima infallibilità) non sono le umane scienze o le lettere umane, ma le verità che costituiscono il deposito della divina rivelazione, e quelle che servono a custodirlo intatto; sono le verità, che riguardono ciò che l'uomo deve credere e praticare per essere salvo; sono in altri termini, la fede ed i costumi, la religione e la morale. Questo è quello che chiaramente viene espresso dalle parole: *cum ... doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit* (1).

Con non minore chiarezza e precisione vien determinato il *soggetto* di essa infallibilità, dicendosi che: « Il

1. Le parole *doctrinam de fide et moribus* non esprimono solamente le verità direttamente rivelate dal Divino Redentore agli Apostoli in modo implicito o esplicito, ma inoltre tutti gli altri rami di verità speculative o pratiche che s'intrecciano in qualche modo colle verità rivelate. Il campo dell'insegnamento infallibile della Chiesa e del Romano Pontefice è vastissimo, e comprende molte e diverse materie; perchè sono ben pochi i rami del vero che non abbiano qualche legame col dogma rivelato. Quindi la materia, o l'*oggetto* dell'insegnamento infallibile è primariamente ogni verità rivelata contenuta nel deposito della fede esplicitamente o implicitamente; ed in secondo luogo e per modo indiretto sono tutte le verità naturali sia di fatto, sia speculative connesse in tal guisa colla verità rivelata, che l'errore in quelle tenda a corrompere la purezza della fede nella mente dei cristiani, ed a mettere in pericolo la loro eterna salute. Ciò viene espressamente insegnato nel Breve *Gravissimas inter* diretto da S. S. Pio IX all'Arcivescovo di Monaco nel 1862, e nell'Enciclica *Quanta cura* del 1864.

» Romano Pontefice è infallibile quando parla *ex cathe-*
» *dra,* ossia quando esercitando l'ufficio di Pastore e di
» Dottore di tutti i Cristiani, in virtù della sua suprema
» apostolica autorità definisce una dottrina intorno alla
» fede ed ai costumi da tenersi da tutta la Chiesa: » *Romanum Pontificem, cum ex Cathedra loquitur, id est cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit... infallibilitate pollere.* Queste parole distinguono benissimo nel Romano Pontefice la *persona privata* ed il *dottore privato* dalla *persona pubblica* e dal *Dottore di tutti i Cristiani;* vi si parla del Papa in quanto è Successore di s. Pietro e Capo della Chiesa universale, ed in quanto parla per adempiere al suo Supremo ufficio di Pastore e Dottore di tutti i Cristiani, e con suprema autorità insegnante istruisce ed ammaestra, dichiarando quello che da tutti i fedeli deve tenersi come verità cattolica, o riprovarsi come errore ad essa contrario. È quindi evidente che l'infallibilità del Romano Pontefice non si estende a tutti i suoi atti, non a tutte le sue parole, non a tutte le sue decisioni; ma solo alle decisioni che egli emette nell'esercizio della sua Suprema Autorità come Maestro e Dottore della Chiesa universale, e solo nelle materie che riguardano la fede ed i costumi.

Sono perciò o malvagi o ignoranti coloro i quali danno ad intendere l'infallibilità del Papa doversi estendere a tutto quello che fa o dice, anche come persona privata, anche agli ordini che dà al suo mae-

stro di camera. Sono pure in grandissimo errore coloro che confondono la *infallibilità* colla *impeccabilità*, e pretendono che il Papa se è infallibile, dev'essere anche impeccabile. Costoro confondono due cose le più disparate; poichè l'infallibilità salva dall'errore, e l'impeccabilità salva dal peccato; questa riguarda la volontà, e quella l'intelletto; la impeccabilità si riferisce solo al perfezionamento morale dell'individuo, la infallibilità è diretta a conservare la verità rivelata, onde non manchi giammai al genere umano la condizione necessaria per conseguire l'eterna salvezza. Può quindi darsi il caso, che un Papa, il quale possiede la prerogativa della infallibilità di magistero, non sia senza macchia di colpa; ma gli è impossibile che nell'esercitare un tal magistero vada soggetto ad errore, come col fatto i Romani Pontefici non vi andarono mai soggetti; ed in tutta la Storia dei Papi non se ne trova neppur uno che abbia fallito per una volta sola nel definire le cattoliche verità, quantunque la critica abbia trovato a ridir qualche cosa contro di qualcuno di essi come privato Dottore, o come privata persona. Che anzi, stando alla comune interpretazione del passo del Capo XXII di s. Luca: *Et tu aliquando* CONVERSUS, *confirma fratres tuos*, sembra che il Divin Salvatore abbia egli stesso voluto fare questa distinzione, ed abbia voluto prevenire le obiezioni dell'ignoranza e della debolezza, quasi anticipatamente confutandole. Alle parole infatti di Gesù Cristo: « Quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli, » avendo Pietro risposto: « Signore, io son pronto ad andare con voi ed in carcere, ed anche alla

morte », Gesù Cristo soggiunse: « Io tel dico, Pietro, il gallo non arriverà oggi a cantar tre volte, che tu non abbi negato di riconoscermi (1) ».

La preghiera di Gesù Cristo e l'assistenza dello Spirito Santo danno l'infallibilità dottrinale all'uomo rivestito dell'autorità pubblica, e che agisce in virtù di questa autorità: l'uomo privato può essere anche grandemente colpevole nell'esercizio della sua autorità senzachè per ciò la infallibilità di questa lo abbandoni. Il profeta Balaam chiamato dal Re Balac per maledire gl'Israeliti, ubbidisce a questa chiamata, malgrado la proibizione avutane da Dio; ed intanto non lascia di profetizzare, suo malgrado, la verità infallibile (2). Il Sommo Sacerdote Caifasso, nell'atto che congiurava col Sinedrio per compiere l'orribile misfatto del deicidio, profetizzò il domma della redenzione del genere umano; e ciò fece non da se stesso, ma perchè era l'organo pubblico di Colui che profetizzava per bocca sua (3). Non è dunque nè la scienza, nè la virtù, nè il merito dell'uomo che conferisce la prerogativa della infallibilità a colui che esercita l'autorità divina; questa prerogativa, questo carisma, come

1. Domine paratus sum tecum et in carcerem et ad mortem ire..... Amen dico tibi, Petre, non cantabit hodie ter gallus, antequam negaveris nosse me. Luc. XXII. v. 33, 34.

2. Unus ex ipsis, Caiphas nomine, cum esset Pontifex anni illius, dixit eis: vos nescitis quidquam, nec cogitatis quia expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat. Hoc autem a semetipso non dixit: sed cum esset pontifex anni illius, prophetavit, quod Iesus moriturus erat pro gente; et non tantum pro gente, sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum. Ioan. XI. 49. 52.

3. Num. c. XXIII. c. XXIV.

lo chiama il Concilio, viene unicamente *dall' assistenza divina;* e Dio può servirsi tanto di un peccatore quanto di un santo, di un fanciullo come Daniele e Samuele, o di un vecchio, di un ignorante o di un sapiente, per farne l' organo della sua verità. Che importa l' organo, se è Dio che dirige i suoi giudizii, e guarentisce dall' errore i suoi decreti? forse le parole divine che operano infallibilmente la transustanziazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo sono meno operatorie ed efficaci quando sono pronunziate da un Sacerdote peccatore, che quando lo sono da un santo? Ora il Romano Pontefice è il Vicario di Gesù Cristo che governa per lui la Chiesa; e perchè vi è preparato da Dio Padre, e costituito dal Dio figlio a governare il Regno di Dio, questo Pontefice è assodato nella fede pubblica della Chiesa dalla preghiera onnipotente di Gesù Cristo, ed è da Lui stabilito per confermare nella medesima fede tutti i suoi fratelli senza eccezione alcuna.

Da ciò è chiaro che la *causa efficiente* e *formale* della infallibilità del Romano Pontefice è la continua *assistenza divina* promessa al medesimo nella persona del B. Pietro: *per assistentiam divinam ipsi in B. Petro promissam,* come si esprime il Concilio. Quest' assistenza divina è quella che mantiene la fede del successore di s. Pietro stabile, immanchevole, e sempre la stessa; quest' assistenza divina fa sì che il Pontefice Romano, quand' anche come persona privata non fosse un santo, non possa errare giammai nell' insegnare le verità già da Dio rivelate, o necessariamente con esse

congiunte; talchè può ben dirsi che la infallibilità del Romano Pontefice non è altro, se non la fedeltà sua nel conservare il sacro deposito della fede, la quale fedeltà gli è stata divinamente promessa. E si noti, che con ciò non si escludono gli aiuti naturali, a cui il Romano Pontefice può e deve ricorrere per giungere alla piena intelligenza della verità rivelata, e per poterla infallibilmente definire; poichè questa assistenza dello Spirito Santo, allorchè nasce il bisogno di una dommatica definizione, è appunto quella che spinge il Capo della Chiesa all'accurata ricerca del senso della S. Scrittura e della Tradizione, non escluso l'esame critico, l'ascoltare i testimonii, il consultare i dotti: *magna conquisitio* (Act. XV. 7.); essa è quella che lo guida nell'atto della ricerca; e finalmente l'aiuta perchè pienamente conosca la verità, ed infallibilmente la definisca; disponendo altresì il cuore dei fedeli, affinchè presti il fermissimo assenso sovrannaturale alla verità definita.

Ma basti ormai il fin qui detto; poichè l'abbondanza della materia, nostro malgrado, ha protratto questo nostro qualunque siasi lavoro più che nol comportasse una Istruzione Pastorale. Quello che ne abbiam detto, fratelli dilettissimi, ci pare sufficiente a darvi una chiara idea delle due Costituzioni sancite e promulgate sinora dal Concilio Vaticano. Nè torna superfluo il ripetere ciò, di cui vi volemmo avvertiti sin dal bel principio (pag. 6.), che cioè dalle poche pagine in cui le medesime si contengono non devesi trarre argomento per credere che poco siasi fatto dal

Concilio in circa otto mesi di discussioni. Imperciocchè non è la quantità, ma la qualità e l'importanza dell'oggetto, che in tal genere di cose dev' essere considerato. Quanto più infatti sono gravi ed importanti le materie che si trattano, tanto più viva e lunga è la discussione che le accompagna. Dovete ricordarvi che nell'Aula Vaticana trovavansi adunati i Vescovi di tutto il mondo, i quali erano liberi ad esporre ciascuno il proprio avviso. Appresso a ciò doveansi raccogliere le cose dibattute, confrontarle, riassumerle, e quindi formolarne e redigerne le peculiari Costituzioni. Queste Costituzioni poi appena redatte dalla Commissione dei Padri che ne aveva l'incarico dovevano di nuovo esibirsi al Concilio pen essere riesaminate e corrette così nella sostanza come nella forma. Ora tutto questo lavoro con tanta larghezza ed esattezza di procedimento, quand'anche si fosse versato sopra un oggetto solo, non si sarebbe potuto assolvere in piccolo spazio di tempo.

Nondimeno ci rechiamo a debito di farvi conoscere, che le due Costituzioni promulgate non racchiudono tutto quello che dai Padri fu discusso nelle ottantacinque Congregazioni generali tenute nello spazio di otto mesi. Si parlò ancora di altri punti dommatici, e molto della disciplina. E se il Concilio non fosse stato sospeso per quelle ragioni che tutti sanno, il popolo Cristiano avrebbe già letto anche le nuove risoluzioni dell'augusta Assemblea intorno all'organismo della Chiesa ed alle sue relazioni con le potestà civili, intorno alla uniformità del Catechismo in tutta quanta

la Chiesa cattolica, intorno alla riforma dei costumi nel clero e nel popolo, alla istruzione ed educazione del Clero secondo le nuove esigenze dei tempi, alla provvista degli ecclesiastici beneficii più spedita e più corrispondente ai meriti delle persone ed ai bisogni della Chiesa, ed a varie altre materie di sua competenza.

Intanto, riflettendo sulle due Costituzioni già promulgate, non si può non riconoscerne la grande importanza, sia che si guardino in se stesse, sia che si proporzionino alle circostanze dei tempi. Quali sono, a dir vero, oggigiorno le quistioni più ardenti, e più variamente discusse in materia di religione? Sono dapprima nel campo della pura intelligenza e della speculazione quelle che concernono il Principio e l'origine delle cose; quistioni, come sapete, perversamente risolute dai panteisti e dai materialisti, trascurate e disprezzate dai positivisti e dagli scettici, i quali sono appunto i rappresentanti delle quattro principali specie di errori che devastano al presente il patrimonio intellettuale e morale dello spirito umano. Ora sopra tutte sifatte questioni la idea cristiana è stata splendidamente insieme e concisamente confermata e vendicata nel Capitolo 1.° della costituzione *De fide*. Scendendo poi dall'ordine della speculazione oggettiva, ed entrando a considerare i mezzi e le vie che noi dobbiamo praticare per l'acquisto della verità, ognuno di voi deve ancora conoscere su tale riguardo quanto acerbamente e contrariamente siano dibattute oggi giorno le questioni che toccano il rapporto della ragione con la rivelazione, della fede con la scienza. Ed appunto di

tali questioni negli ultimi Capi della Costituzione *De fide* si porge una così lucida e precisa dichiarazione, che non mai meglio si potrebbe desiderare.

Dopo fatto tutto questo, qual cosa vi sembra che rimanesse a fare? Rimaneva appunto che si scendesse all'ultima determinazione pratica, e si mostrasse quasi a dito il luogo, ove sono depositate le verità della fede, il soggetto nel quale trovasi supremamente personificato il magistero conservativo ed interpretativo della rivelazione divina, la Persona sociale insomma, l'Autorità che Dio ha stabilita sulla terra per condurre tutti gli uomini all'acquisto della salute eterna. Ed eccovi di fatti i Padri Vaticani, ad occasione delle speciali circostanze che abbiamo altrove indicate, condotti dalla Logica cristiana a far seguire alla 1.ª Costituzione *De fide* l'altra Costituzione 1.ª *De Ecclesia Christi,* che tratta delle prerogative del Romano Pontefice Capo e fondamento incrollabile di essa Chiesa di Gesù Cristo. Così la scala degli oggetti Conciliari per via di successive determinazioni venne naturalmente disegnata: Dio, la Rivelazione, la Fede e la Ragione, l'Autorità della Chiesa nel Romano Pontefice. E così il Domma cristiano considerato dapprima nel suo oggetto principale, di poi nel mezzo e nel modo onde viene ricevuto, fu in fine considerato nelle persone destinate ad esporlo e definirlo autorevolmente. Anche per tali quistioni ciascun vede quant'era convenevole e giusto pei tempi attuali che il Concilio Vaticano le trattasse e risolvesse in una maniera chiara e precisa. Le questioni, che oggigiorno sono più ardenti nella

pratica, concernono appunto l'organismo sociale e le ragioni dell'Autorità; e se nel campo degl'interessi secolari e della politica esse tengono in sobbollimento tutti gli animi ed in socquadro tutto il mondo, era naturalissimo ed anzi necessario che la Chiesa, lasciando pur libera la Scienza umana di risolvere da se gli ardui problemi intorno alla Società Civile, per quello poi che riguarda l'ordine della sua divina costituzione pronunziasse tosto la sua parola attinta ai fonti immutabili delle verità rivelate, ed impedisse che la piena inondatrice traboccasse ancora nell'ordine delle idee e dei fatti religiosi.

Dopo tutto ciò, ci sia permesso, fratelli e figli dilettissimi, d'invitarvi a sollevare il vostro spirito, ed a contemplare il cammino glorioso che la Santa Chiesa di Gesù Cristo vien facendo nella serie dei secoli. Essa progredendo di riflessione in riflessione in quella divina conoscenza che ha di se medesima, viene man mano affermando tutte le sue verità, che appariscono insieme antiche e nuove, *profert de thesauro suo nova et vetera* (1). Ed ora è arrivata a distinguere e sancire le verità che si attengono alla sua personale costituzione in mezzo agli uomini. Noi ora non conosciamo i nuovi passi che Essa farà in avvenire: ma ben sappiamo dal presagio contenuto nell'orazione che il Divin Redentore fece all'Eterno suo Padre quando stava per avviarsi al sagrifizio del Golgota, che la Chiesa verrà sempreppiù diventando UNA come appunto il *Padre*

1. Matth. XIII. v. 52.

ed il Figlio sono una sola cosa in Cielo (1); e che santificata nell'unità si verrà semprepiù mondando di ogni macchia e di ogni ruga, acciocchè immacolata, bella, perfetta rientri nel seno di quel Dio, che l'ebbe predestinata nell'eternità, e poi nel tempo chiamatala all' ammirabile lume della sua fede, animatala colla carità che le infuse lo Spirito Consolatore, ora la guida e conduce innanzi fra le tempestose vicende del mondo, fino a che maturati i disegni della suprema ed imperscrutabile sua Provvidenza, gloriosa e trionfante riposi nel Cielo, e si verifichi per lei appunto che Dio sia il tutto in tutte le cose, *ut sit Deus omnia in omnibus* (2).

La grazia del Signor nostro Gesù Cristo, e la carità di Dio, e la partecipazione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Così sia (3).

Aquila, l'ultimo dì dell'anno 1870,
giorno sacro al gran Pontefice s. Silvestro.

✠ F. Luigi Vescovo.

P. S. Siccome la stampa della presente Istruzione Pastorale ritardata per taluni incidenti ci ha fatto arrivare quasi alla metà del presente anno 1871, in cui fa tanto rumore l'opposizione che taluni in Germania sotto il nome di *vecchi-cattolici* (alt catoliken)

1. Ut omnes unum sint, sicut tu, Pater in me, et ego in te; ut et ipsi in nobis unum sint. *Ioan. XVII. v. 21.*

2. 1 ad Corint. XV. v. 28.

3. Gratia Domini nostri Jesu Christi et charitas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen. II ad Corinth. XIII. v. 13.

stanno facendo alla definizione ultima del Concilio Vaticano, ne prendiamo opportunità per avvertirvi che essa non deve per nulla imporre al vostro spirito, nè deve per nulla farvi stupire. Imperciocchè tutte le ragioni in contrario esposte dal loro Capo il Prevosto Döllinger di Monaco in Baviera erano già state preoccupate, esaminate, discusse e confutate dai Padri del Concilio Vaticano, ed in genere da tutti i controversisti Cattolici che avevano propugnata l'infallibilità pontificia; ed anche nella presente nostra Istruzione Pastorale neppur vi manca quanto basta a ribattere quelle eccezioni, che non hanno nulla di nuovo. Che se alcuno desiderasse di leggerne una breve, chiara, ed adequata confutazione fatta di proposito, Noi gli suggeriamo di procurarsi da Napoli il recente Opuscolo dato alla luce dall'insigne Monsignor Bartolomeo d'Avanzo Vescovo di Calvi e Teano, il quale fu già uno dei Membri della Commissione *De fide* nel Concilio Vaticano, e brillò nelle Congregazioni generali per la sua dottrina vasta ed esatta, e per la sua chiara e stringente dialettica. Il citato Opuscolo, appena pubblicato, ha avuto l'onore di una seconda edizione dagli scrittori del Periodico *la Scienza e fede*. E ci è tanto più caro di rendere il dovuto omaggio di lode al merito dell'uomo illustre, che antica e cordialissima è l'amicizia, la quale ci lega, e perfetta la consonanza delle nostre idee su tutte le questioni che interessano l'avvenire della Religione, e della Società.

E tornando al Döllinger, qual nuova ragione in contrario ci ha egli, che noi prima non conoscevamo?

Nessuna; all'infuori di quella con cui si dice, che il domma dell'infallibilità pontificia ripugna all' indole delle stirpi germaniche. — Veramente la ripugnanza delle stirpi germaniche a tale domma potrebbe da taluno darsi dimostrata dalla stessa opposizione döllingeriana: ma noi non ci sentiamo disposti a far così grave torto ad una nazione cotanto insigne da dirla non atta a ricevere e concepire egualmente tutte le verità. D'altronde il famigerato professore dell' Università di Monaco doveva ricordarsi che per le verità cristiane non v' ha nè greco nè giudeo, nè romano, nè barbaro, al dire di s. Paolo; e quindi neppure stirpi latine o germaniche. A questo proposito ci cade sotto la penna un' osservazione che un celebre Scrittore ha fatta in questi giorni, non esservi cioè nazione che tanto combatta l'autorità nel campo della speculazione ed in casa altrui quanto la Germania, e nel medesimo tempo non esservi nazione che sia tanto devota all' Autorità nel campo della pratica ed in casa propria quanto la Germania stessa. — L' altro corifeo della opposizione, collega di Döllinger all' Università di Monaco, l' Abate Friederich adduce per principale sua ragione la ripugnanza che egli sente di ammettere nel Papa un'*autorità infinitamente superiore* rispetto alla Chiesa. Ma come non ha egli riflettuto, che non v' ha perfetta società senza un' *Autorità suprema* che la moderi; conciosiacchè autorità *suprema* ed autorità *infinitamente suprema* valgono lo stesso, almeno nel caso nostro. Di fatti, quell' autorità che si nega al Papa, si vorrebbe invece attribuire alla semplice e sola assemblea dei

Vescovi. La questione dunque non cade sulla esistenza di un'autorità suprema nella Chiesa, ma sopra il soggetto che la riveste. È l'*uno,* o sono i *molti* che rivestono quest'autorità? Ed il Concilio Vaticano ha negato alla *quantità* il grado supremo dell'autorità, e l'ha riconosciuto nella *qualità*! Quantunque i dommi cristiani abbiano tutto il loro fondamento e la loro ragione nelle testimonianze della S. Scrittura e della Tradizione, pure è bello di vedere confermata nella definizione Vaticana una bellissima ed importantissima verità filosofica, che cioè la forza ad agire non parte dalla semplice massa, ma dalla forma, la quale appunto dà unità alla cosa e la determina nel suo essere e nella sua attività. Nè deve da ciò inferirsi, come essi fanno, che il Papa dichiarato infallibile, possa fare tutto a suo arbitrio. No certamente; poichè Egli obbligato e condotto da Dio, come ultimamente hanno fatto notare gli stessi Vescovi della Germania, a servirsi nella ricerca della verità degli stessi mezzi di cui si serve la Chiesa, non può se non pensare, parlare, definire le verità rivelate sempre in conformità della stessa Chiesa, di cui è Capo, e da cui non può mai dividersi, essendo la Chiesa appunto il corpo visibile di Gesù Cristo che costa di Capo e di membra viventi ed animate dallo Spirito Santo che ne è l'anima. Tutto l'equivoco sta in questo, che si vuol supporre, ciò che è impossibile, il Papa come un Capo diviso dal corpo che è la Chiesa. Se lo Spirito Santo assiste il Papa nelle definizioni solenni delle verità rivelate, a ciò appunto mira cotale assistenza, che egli sia l'organo

puro e fedele di quella verità colla quale in principio il Verbo di Dio incarnato informò il corpo della Chiesa, e lo seguiterà ad avvivare sino alla consumazione dei secoli. Insomma non si smentisce il comune adagio, che la verità debba essere ritrovata dai più sapienti, da quelli cioè che più sono segnalati per dottrina e probità: ma se i più sapienti ritrovano la verità, soltanto il più autorevole, colui cioè, che gode dell' autorità in grado supremo la deve definire e darle forza di domma. Il che tanto più si verifica nella Chiesa, che la sapienza intorno ai dommi dovendo essere irraggiata dal lume soprannaturale, dipende dalla Grazia; e la Grazia è appunto diversamente distribuita, secondo i diversi ufficii che debbonsi esercitare. — E ciò basti.

✠ F. Luigi Vescovo.

CONSTITUTIO DOGMATICA

DE

FIDE CATHOLICA

EDITA IN SESSIONE TERTIA

SACROSANTI ŒCUMENICI CONCILII VATICANI

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

SACRO APPROBANTE CONCILIO

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Dei Filius et generis humani Redemptor Dominus Noster Jesus Christus, ad Patrem coelestem rediturus, um Ecclesia sua in terris militante, omnibus diebus usque ad consummationem saeculi futurum se esse promisit. Quare dilectae Sponsae praesto esse, adsistere docenti, operanti benedicere, periclitanti opem ferre nullo unquam tempore destitit. Haec vero salutaris eius providentia, cum ex aliis beneficiis innumeris continenter apparuit, tum iis manifestissime comperta est fructibus, qui orbi christiano e Conciliis oecumenicis ac nominatim e Tridentino, iniquis licet temporibus celebrato, amplissimi provenerunt. Hinc enim sanctissima religionis dogmata pressius definita, uberiusque exposita, errores damnati atque cohibiti; hinc ecclesiastica disciplina restituta firmiusque sancita, promotum in Clero scientiae et pietatis studium, parata adolescentibus ad sacram militiam educandis collegia, christiani denique populi mores et accuratiore fidelium eruditione et frequentiore sacramentorum usu instaurati. Hinc praeterea arctior membrorum cum vi-

sibili capite communio, universoque corpori Christi mystico additus vigor; hinc religiosae multiplicatae familiae, aliaque christianae pietatis instituta; hinc ille etiam assiduus et usque ad sanguinis effusionem constans ardor in Christi regno late per orbem propagando.

Veruntamen haec aliaque insignia emolumenta, quae per ultimam maxime oecumenicam Synodum divina clementia Ecclesiae largita est, dum grato, quo par est, animo recolimus; acerbum compescere haud possumus dolorem ob mala gravissima, inde potissimum orta, quod eiusdem sacrosanctae Synodi apud permultos vel auctoritas contempta, vel sapientissima neglecta fuere decreta.

Nemo enim ignorat, haereses, quas Tridentini Patres proscripserunt, dum, reiecto divino Ecclesiae magisterio, res ad religionem spectantes privati cuiusvis iudicio permitterentur, in sectas paullatim dissolutas esse multiplices, quibus inter se dissentientibus et concertantibus, omnis tandem in Christum fides apud non paucos labefactata est. Itaque ipsa sacra Biblia, quae antea christianae doctrinae unicus fons et iudex asserebantur, iam non pro divinis haberi, imo mythicis commentis accenseri coeperunt.

Tum nata est et late nimis per orbem vagata illa rationalismi seu naturalismi doctrina, quae religioni christianae utpote supernaturali instituto per omnia adversans, summo studio molitur, ut Christo, qui solus Dominus et Salvator noster est, a mentibus humanis, a vita et moribus populorum excluso, merae quod vocant rationis vel naturae regnum stabiliatur. Relicta

autem proiectaque christiana religione, negato vero Deo et Christo eius, prolapsa tandem est multorum mens in pantheismi, materialismi, atheismi barathrum, ut iam ipsam rationalem naturam, omnemque iusti rectique normam negantes, ima humanae societatis fundamenta diruere connitantur.

Hac porro impietate circumquaque grassante, infeliciter contigit, ut plures etiam e catholicae Ecclesiae filiis a via verae pietatis aberrarent, in iisque, diminutis paullatim veritatibus, sensus catholicus attenuaretur. Variis enim ac peregrinis doctrinis abducti, naturam et gratiam, scientiam humanam et fidem divinam perperam commiscentes, genuinum sensum dogmatum, quem tenet ac docet Sancta Mater Ecclesia, depravare, integritatemque et sinceritatem fidei in periculum adducere comperiuntur.

Quibus omnibus perspectis, fieri qui potest, ut non commoveantur intima Ecclesiae viscera? Quemadmodum enim Deus vult omnes homines salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire; quemadmodum Christus venit, ut salvum faceret, quod perierat, et filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum: ita Ecclesia, a Deo populorum mater et magistra constituta, omnibus debitricem se novit, ac lapsos erigere, labantes sustinere, revertentes amplecti, confirmare bonos et ad meliora provehere parata semper et intenta est. Quapropter nullo tempore a Dei veritate, quae sanat omnia, testanda et praedicanda quiescere potest, sibi dictum esse non ignorans: Spiritus meus, qui est in

te, et verba mea, quae posui in ore tuo, non recedent de ore tuo amodo et usque in sempiternum (1).

Nos itaque, inhaerentes Praedecessorum Nostrorum vestigiis, pro supremo Nostro Apostolico munere veritatem catholicam docere ac tueri, perversasque doctrinas reprobare nunquam intermisimus. Nunc autem sedentibus Nobiscum et iudicantibus universi orbis Episcopis, in hanc oecumenicam Synodum auctoritate Nostra in Spiritu Sancto congregatis, innixi Dei verbo scripto et tradito, prout ab Ecclesia catholica sancte custoditum et genuine expositum accepimus, ex hac Petri Cathedra in conspectu omnium salutarem Christi doctrinam profiteri et declarare constituimus, adversis erroribus potestate nobis a Deo tradita proscriptis atque damnatis.

CAPUT I.

DE DEO RERUM OMNIUM CREATORE.

Sancta Catholica Apostolica Romana Ecclesia credit et confitetur, unum esse Deum verum et vivum, Creatorem ac Dominum coeli et terrae, omnipotentem, aeternum, immensum, incomprehensibilem, intellectu ac voluntate omnique perfectione infinitum; qui cum sit una singularis, simplex omnino et incommutabilis substantia spiritualis, praedicandus est re et essentia a mundo distinctus, in se et ex se beatissimus, et

1. Is. LIX, 21.

super omnia, quae praeter ipsum sunt et concipi possunt, ineffabiliter excelsus.

Hic solus verus Deus bonitate sua et omnipotenti virtute non ad augendam suam beatitudinem, nec ad acquirendam, sed ad manifestandam perfectionem suam per bona, quae creaturis impertitur, liberrimo consilio simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam, ac deinde humanam quasi communem ex spiritu et corpore constitutam (1).

Universa vero, quae condidit, Deus providentia sua tuetur atque gubernat, attingens a fine usque ad finem fortiter, et disponens omnia suaviter (2). Omnia enim nuda et aperta sunt oculis eius (3), ea etiam, quae libera creaturarum actione futura sunt.

CAPUT II.

DE REVELATIONE.

Eadem Sancta Mater Ecclesia tenet et docet, Deum rerum omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse; invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur (4): attamen placuisse eius sapientiae et bonitati, alia, eaque supernaturali via se ipsum ac aeterna voluntatis suae

1. Conc. Later. IV, c. I. *Firmiter.*
2. Sap. VIII, 1.
3. Cf. Hebr. IV. 13.
4. Rom. I, 20.

decreta humano generi revelare, dicente Apostolo: Multifariam, multisque modis olim Deus loquens patribus in Prophetis; novissime, diebus istis locutus est nobis in Filio (1).

Huic divinae revelationi tribuendum quidem est, ut ea, quae in rebus divinis humanae rationi per se impervia non sunt, in presenti quoque generis humani conditione ab omnibus expedite, firma certitudine et nullo admixto errore cognosci possint. Non hac tamen de causa revelatio absolute necessaria dicenda est, sed quia Deus ex infinita bonitate sua ordinavit hominem ad finem supernaturalem, ad participanda scilicet bona divina, quae humanae mentis intelligentiam omnino superant; siquidem oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus iis, qui diligunt illum (2).

Haec porro supernaturalis revelatio, secundum universalis Ecclesiae fidem, a sancta Tridentina Synodo declaratam, continetur in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt (3). Qui quidem veteris et novi Testamenti libri integri cum omnibus suis partibus, prout in eiusdem Concilii decreto recensentur, et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris et ca-

1. Hebr. I. 1-2.
2. 1. Cor. II, 9.
3. Conc. Trid., sess. IV. Decr. de Can. Script.

nonicis habet, non ideo quod sola humana industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati; nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore contineant; sed propterea quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt.

Quoniam vero, quae sancta Tridentina Synodus de interpretatione divinae Scripturae ad coercenda petulantia ingenia salubriter decrevit, a quibusdam hominibus prave exponuntur, Nos, idem decretum renovantes, hanc illius mentem esse declaramus, ut in rebus fidei et morum, ad edificationem doctrinae christianae pertinentium, is pro vero sensu Sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet Sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum; atque ideo nemini licere contra hunc sensum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam Sacram interpretari.

CAPUT III.

DE FIDE.

Quum homo a Deo tanquam Creatore et Domino suo totus dependeat, et ratio creata increatae veritati penitus subiecta sit, plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obsequium fide praestare tenemur. Hanc vero fidem, quae humanae salutis initium est, Ecclesia catholica profitetur, virtutem esse supernatu-

ralem, qua, Dei aspirante et adiuvante gratia, ab eo revelata vera esse credimus, non propter intrinsecam rerum veritatem naturali rationis lumine perspectam, sed propter auctoritatem ipsius Dei revelantis, qui nec falli nec fallere potest. Est enim fides, testante Apostolo, sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium (1).

Ut nihilominus fidei nostrae obsequium rationi consentaneum esset, voluit Deus cum internis Spiritus Sancti auxiliis externa iungi revelationis suae argumenta, facta scilicet divina, atque imprimis miracula et prophetias, quae cum Dei omnipotentiam et infinitam scientiam luculenter commonstrent, divinae revelationis signa sunt certissima et omnium intelligentiae accommodata. Quare tum Moyses et Prophetae, tum ipse maxime Christus Dominus multa et manifestissima miracula et prophetias ediderunt; et de Apostolis legimus: Illi autem profecti praedicaverunt ubique, Domino cooperante, et sermonem confirmante, sequentibus signis (2). Et rursum scriptum est: Habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene facitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco (3).

Licet autem fidei assensus nequaquam sit motus animi coecus: nemo tamen evangelicae praedicationi consentire potest, sicut oportet ad salutem consequendam, absque illuminatione et inspiratione Spiritus San-

1. Hebr. XI, 1.
2. Marc. XVI, 20.
3. 2 Petr. I, 19.

cti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et credendo veritati (1). Quare fides ipsa in se, etiamsi per charitatem non operetur, donum Dei est, et actus eius est opus ad salutem pertinens, quo homo liberam praestat ipsi Deo obedientiam, gratiae eius, cui resistere posset, consentiendo et cooperando.

Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur, et ab Ecclesia sive solemni iudicio, sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.

Quoniam vero sine fide impossibile est placere Deo, et ad filiorum eius consortium pervenire; ideo nomini unquam sine illa contigit iustificatio, nec ullus, nisi in ea perseveraverit usque in finem, vitam aeternam ssequetur. Ut autem officio veram fidem amplectendi, in eaque constanter perseverandi satisfacere possemus, Deus per Filium suum unigenitum Ecclesiam instituit, suaeque institutionis manifestis notis instruxit, ut ea tamquam custos et magistra verbi revelati ab omnibus posset agnosci. Ad solam enim catholicam Ecclesiam ea pertinent omnia, quae ad evidentem fidei christianae credibilitatem tam multa et tam mira divinitus sunt disposita. Quin etiam Ecclesia per se ipsa, ob suam nempe admirabilem propagationem, eximiam sanctitatem et inexhaustam in omnibus bonis foecunditatem, ob catholicam unitatem, invictamque stabilitatem, magnum quoddam et perpetuum est motivum credibili-

1. Syn. Araus. II, can. 7.

tatis et divinae suae legationis testimonium irrefragabile.

Quo fit, ut ipsa veluti signum levatum in nationes (1), et ad se invitet, qui nondum crediderunt, et filios suos certiores faciat, firmissimo niti fundamento fidem, quam profitentur. Cui quidem testimonio efficax subsidium accedit ex superna virtute. Etenim benignissimus Dominus et errantes gratia sua excitat atque adiuvat, ut ad agnitionem veritatis venire possint; et eos, quos de tenebris transtulit in admirabile lumen suum, in hoc eodem lumine ut perseverent, gratia sua confirmat, non deserens nisi deseratur. Quo circa minime par est conditio eorum, qui per coeleste fidei donum catholicae veritati adhaeserunt, atque eorum, qui ducti opinionibus humanis, falsam religionem sectantur; illi enim, qui fidem sub Ecclesiae magisterio susceperunt, nullam unquam habere possunt iustam causam mutandi, aut in dubium fidem eamdem revocandi. Quae cum ita sint, gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, tantam ne negligamus salutem, sed aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Iesum, teneamus spei nostrae confessionem indeclinabilem.

CAPUT IV.

DE FIDE ET RATIONE.

Hoc quoque perpetuus Ecclesiae catholicæ consensus tenuit et tenet, duplicem esse ordinem cognitionis, non

1. Is., XI, 12.

solum principio, sed obiecto etiam distinctum: principio quidem, quia in altero naturali ratione, in altero fide divina cognoscimus; obiecto autem, quia praeter ea, ad quæ naturalis ratio pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in Deo abscondita, quæ, nisi revelata divinitus, innotescere non possunt. Quocirca Apostolus, qui a gentibus Deum per ea, quæ facta sunt, cognitum esse testatur, disserens tamen de gratia et veritate, quæ per Jesum Christum facta est (1), pronuntiat: Loquimur Dei sapientiam in mysterio, quæ abscondita est, quam prædestinavit Deus ante sæcula in gloriam nostram, quam nemo principum huius sæculi cognovit: nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum: Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei (2). Et ipse Unigenitus confitetur Patri, quia abscondit hæc a sapientibus, et prudentibus, et revelavit ea parvulis (3).

Ac ratio quidem, fide illustrata, cum sedulo, pie et sobrie quærit, aliquam, Deo dante, mysteriorum intelligentiam eamque fructuosissimam assequitur, tum ex eorum, quæ naturaliter cognoscit, analogia, tum e mysteriorum ipsorum nexu inter se et cum fine hominis ultimo; nunquam tamen idonea redditur ad ea perspicienda instar veritatum, quæ proprium ipsius obiectum constituunt. Divina enim mysteria suapte natura intellectum creatum sic excedunt, ut etiam revelatione tradita et fide suscepta, ipsius tamen fidei

1. Ioan. I. 17.
2. I. Cor. II. 7-9.
3. Matth. XI. 25.

velamine contecta et quadam quasi caligine obvoluta maneant, quamdiu in hac mortali vita peregrinamur a Domino: per fidem enim ambulamus, et non per speciem (1).

Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest: cum idem Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit; Deus autem negare seipsum non possit, nec verum vero unquam contradicere. Inanis autem huius contradictionis species inde potissimum oritur, quod vel fidei dogmata ad mentem Ecclesiæ intellecta et exposita non fuerint, vel opinionum commenta pro rationis effatis habeantur. Omnem igitur assertionem veritati illuminatæ fidei contrariam omnino falsam esse definimus (2). Porro Ecclesia, quæ una cum apostolico munere docendi, mandatum accepit fidei depositum custodiendi, ius etiam et officium divinitus habet falsi nominis scientiam proscribendi, ne quis decipiatur per philosophiam, et inanem fallaciam (3). Quapropter omnes christiani fideles huiusmodi opiniones, quæ fidei doctrinæ contrariæ esse cognoscuntur, maxime si ab Ecclesia reprobatæ fuerint, non solum prohibentur tamquam legitimas scientiæ conclusiones defendere, sed pro erroribus potius, qui fallacem veritatis speciem præ se ferant, habere tenentur omnino.

Neque solum fides et ratio inter se dissidere nun-

1. II. Cor. V. 7.
2. Conc. Lat. V. Bulla *Apostolici regiminis.*
3. Coloss. II. 8.

quam possunt, sed opem quoque sibi mutuam ferunt, cum recta ratio fidei fundamenta demonstret, eiusque lumine illustrata rerum divinarum scientiam excolat, fides vero rationem ab erroribus liberet ac tueatur; eamque multiplici cognitione instruat. Quapropter tantum abest, ut Ecclesia humanarum artium et disciplinarum culturæ obsistat, ut hanc multis modis iuvet atque promoveat. Non enim commoda ab iis ad hominum vitam dimanantia aut ignorat aut despicit; fatetur imo, eas, quemadmodum a Deo, scientiarum Domino, profectæ sunt, ita si rite pertractentur, ad Deum, iuvante eius gratia, perducere. Nec sane ipsa vetat, ne huiusmodi disciplinæ in suo quæque ambitu propriis utantur principiis et propria methodo; sed iustam hanc libertatem agnoscens, id sedulo cavet, ne divinæ doctrinæ repugnando errores in se suscipiant, aut fines proprios transgressae, ea, quæ sunt fidei, occupent et perturbent.

Neque enim fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut philosophicum inventum proposita est humanis ingeniis perficienda, sed tamquam divinum depositum Christi Sponsæ tradita, fideliter custodienda et infallibiliter declaranda. Hinc sacrorum quoque dogmatum is sensus perpetuo est retinendus, quem semel declaravit sancta Mater Ecclesia, nec unquam ab eo sensu, altioris intelligentiae specie et nomine, recedendum. Crescat igitur et multum vehementerque proficiat, tam singulorum, quam omnium, tam unius hominis, quam totius Ecclesiae, aetatum ac sæculoroum gradibus, intelligentia, scientia, sapientia; sed in suo dumtaxat

genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu, eademque sententia (1).

Canones.

I.

De Deo rerum omnium Creatore.

1. Si quis unum verum Deum visibilium et invisibilium Creatorem et Dominum negaverit; anathema sit.

2. Si quis praeter materiam nihil esse affirmare non erubuerit; anathema sit.

3. Si quis dixerit, unam eamdemque esse Dei et rerum omnium substantiam vel essentiam; anathema sit.

4. Si quis dixerit, res finitas, tum corporeas tum spirituales, aut saltem spirituales, e divina substantia emanasse;

aut divinam essentiam sui manifestatione vel evolutione fieri omnia;

aut denique Deum esse ens universale seu indefinitum, quod sese determinando constituat rerum universitatem in genera, species et individua distinctam; anathema sit.

5. Si quis non confiteatur, mundum, resque omnes, quæ in eo continentur, et spirituales et materiales,

1. Vinc. Lir. Common. n 28.

secundum totam suam substantiam a Deo ex nihilo esse productas;

aut Deum dixerit non voluntate ab omni necessitate libera, sed tam necessario creasse, quam necessario amat seipsum;

aut mundum ad Dei gloriam conditum esse negaverit; anathema sit.

II.

De revelatione.

1. Si quis dixerit, Deum unum et verum, Creatorem et Dominum nostrum, per ea, quae facta sunt, naturali rationis humanæ lumine certo cognosci non posse; anathema sit.

2. Si quis dixerit, fieri non posse, aut non expedire, ut per revelationem divinam homo de Deo, cultuque ei exibendo edoceatur; enathema sit.

3. Si quis dixerit, hominem ad cognitionem et perfectionem quæ naturalem superet, divinitus evehi non posse, sed ex seipso ad omnis tandem veri et boni possessionem iugi profectu pertingere posse et debere; anathema sit,

4. Si quis Sacrae Scripturae libros integros cum omnibus suis partibus, prout illos sancta Tridentina Synodus recensuit, pro sacris et canonicis non susceperit, aut eos divinitus inspiratos esse negaverit; anathema sit.

III.

De Fide.

1. Si quis dixerit, rationem humanam ita independentem esse, ut fides ei a Deo imperari non possit; anathema sit.

2. Si quis dixerit, fidem divinam a naturali de Deo et rebus moralibus scientia non distingui, ac propterea ad fidem divinam non requiri, ut revelata veritas propter auctoritatem Dei revelantis credatur; anathema sit.

3. Si quis dixerit, revelationem divinam externis signis credibilem fieri non posse, ideoque sola interna cuiusque experientia aut inspiratione privata homines ad fidem moveri debere; anathema sit.

4. Si quis dixerit, miracula nulla fieri posse, proindeque omnes de iis narrationes, etiam in Sacra Scriptura contentas, inter fabulas vel mythos ablegandas esse; aut miracula certo cognosci nunquam posse, nec iis divinam religionis christianae originem rite probari; anathema sit.

5. Si quis dixerit, assensum fidei christianae non esse liberum, sed argumentis humanae rationis necessario produci; aut ad solam fidem vivam, quae per charitatem operatur, gratiam Dei necessariam esse; anathema sit.

6. Si quis dixerit, parem esse conditionem fidelium atque eorum, qui ad fidem unice veram nondum per-

venerunt, ita ut catholici iustam causam habere possint, fidem, quam sub Ecclesiae magisterio iam susceperunt, assensu suspenso in dubium vocandi, donec demonstrationem scientificam credibilitatis et veritatis fidei suae absolverint; anathema sit.

IV.

De fide et ratione.

1. Si quis dixerit, in revelatione divina nulla vera et proprie dicta mysteria contineri, sed universa fidei dogmata posse per rationem rite excultam e naturalibus principiis intelligi et demonstrari; anathema sit.

2. Si quis dixerit, disciplinas humanas ea cum libertate tractandas esse, ut earum assertiones, etsi doctrinae revelatae adversentur, tanquam verae retineri, neque ab Ecclesia proscribi possint; anathema sit.

3. Si quis dixerit, fieri posse, ut dogmatibus ab Ecclesia propositis, aliquando secundum progressum scientiae sensus tribuendus sit alius ab eo, quem intellexit et intelligit Ecclesia; anathema sit.

Itaque supremi pastoralis Nostri officii debitum exequentes, omnes Christi fideles, maxime vere eos, qui praesunt vel docendi munere funguntur, per viscera Jesu Christi obtestamur, nec non eiusdem Dei et Salvatoris Nostri auctoritate iubemus, ut ad hos errores a Sancta Ecclesia arcendos et eliminandos, atque purissimae fidei lucem pandendam studium et operam conferant.

Quoniam vero satis non est, haereticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter fugiantur, qui ad illam plus minusve accedunt; omnes officii monemus servandi etiam Constitutiones, et Decreta, quibus pravae eiusmodi opiniones, quae isthic diserte non enumerantur, ab hac Sancta Sede proscriptae et prohibitae sunt.

Datum Romae in publica Sessione in Vaticana Basilica solemniter celebrata anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo septuagesimo, die vigesimo quarto Aprilis.

Pontificatus nostri anno vigesimo quarto.

Ita est

IOSEPHUS
EPISCOPUS S. HIPPOLYTI,
SECRETARIUS CONCILII VATICANI.

CONSTITUTIO DOGMATICA

PRIMA

DE ECCLESIA CHRISTI

EDITA IN SESSIONE QUARTA

SACROSANTI ŒCUMENICI CONCILII VATICANI

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

SACRO APPROBANTE CONCILIO

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Pastor aeternus et episcopus animarum nostrarum, ut salutiferum redemptionis opus perenne redderet, sanctam aedificare Ecclesiam decrevit, in qua veluti in domo Dei viventis fideles omnes unius fidei et charitatis vinculo continerentur. Quapropter, priusquam clarificaretur, rogavit Patrem non pro Apostolis tantum, sed et pro eis, qui credituri erant per verbum eorum in ipsum, ut omnes unum essent, sicut ipse Filius et Pater unum sunt. Quemadmodum igitur Apostolos, quos sibi de mundo elegerat, misit, sicut ipse missus erat a Patre; ita in Ecclesia sua Pastores et Doctores usque ad consummationem saeculi esse voluit. Ut vero episcopatus ipse unus et indivisus esset, et per cohaerentes sibi invicem sacerdotes credentium multitudo universa in fidei et communionis unitate conservaretur, beatum Petrum caeteris Apostolis praeponens in ipso instituit perpetuum utriusque unitatis principium ac visibile fundamentum, super cuius fortitudinem aeternum extrueretur templum, et Ecclesiae coelo in-

ferenda sublimitas in huis fidei firmitate consurgeret (1). Et quoniam portae inferi ad evertendam, si fieri posset, Ecclesiam contra eius fundamentum divinitus positum maiori in dies odio undique insurgunt; Nos ad catholici gregis custodiam, incolumitatem, augmentum, necessarium esse iudicamus, sacro approbante Concilio, doctrinam de institutione, perpetuitate, ac natura sacri Apostolici primatus, in quo totius Ecclesiae vis ac soliditas consistit, cunctis fidelibus credendam et tenendam, secundum antiquam atque constantem universalis Ecclesiae fidem, proponere, atque contrarios, dominico gregi adeo perniciosos errores proscribere et condemnare.

CAPUT I.

DE APOSTOLICI PRIMATUS IN BEATO PETRO INSTITUTIONE

Docemus itaque et declaramus, iuxta Evangelii testimonia primatum iurisdictionis in universam Dei Ecclesiam immediate et directe beato Petro Apostolo promissum atque collatum a Christo Domino fuisse. Unum enim Simonem, cui iam pridem dixerat: Tu vocaberis Cephas (2), postquam ille suam edidit confessionem inquiens: Tu es Christus, Filius Dei vivi, solemnibus his verbis allocutus est Dominus: Beatus es Simon Bar-Iona: quia caro, et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in coelis est: et ego dico

1. S. Leo. M. serm. IV. (al III.) cap. 2. in diem Natalis sui.
2. Ioan. 1. 42.

tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam: et tibi dabo claves regni coelorum: et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis; et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis (1). Atque uni Simoni Petro contulit Iesus post suam resurrectionem summi pastoris et rectoris iurisdictionem in totum suum ovile, dicens: Pasce agnos meos: Pasce oves meas (2). Huic tam manifestae sacrarum Scripturarum doctrinae, ut ab Ecclesia catholica semper intellecta est, aperte opponuntur pravae eorum sententiae, qui constitutam a Christo Domino in sua Ecclesia regiminis formam pervertentes negant, solum Petrum prae caeteris Apostolis, sive seorsum singulis, sive omnibus simul, vero proprioque iurisdictionis primatu fuisse a Christo instructum; aut qui affirmant, eumdem primatum non immediate, directeque ipsi beato Petro, sed Ecclesiae, et per hanc illi ut ipsius Ecclesiae ministro delatum fuisse.

Si quis igitur dixerit, beatum Petrum Apostolum non esse a Christo Domino constitum Apostolorum omnium principem et totius Ecclesiae militantis visibile caput; vel eundem honoris tantum, non autem verae propriaeque iurisdictionis primatum ab eodem Domino nostro Iesu Christo directe et immediate accepisse; anathema sit.

1. Math. XVI. 16-19.
2. Ioan. XXI. 15-17.

CAPUT II.

DE PERPETUITATE PRIMATUS BEATI PETRI IN ROMANIS PONTIFICIBUS

Quod autem in beato apostolo Petro, princeps pastorum et pastor magnus ovium Dominus Christus Iesus in perpetuam salutem ac perenne bonum Ecclesiae instituit, id eodem auctore in Ecclesia, quae fundata super petram ad finem saeculorum usque firma stabit, iugiter durare necesse est. Nulli sane dubium, imo saeculis omnibus notum est, quod sanctus beatissimusque Petrus, Apostolorum princeps et caput, fideique columna et Ecclesiae catholicae fundamentum, a Domino nostro Iesu Christo, Salvatore humani generis ac Redemptore, claves regni accepit: qui ad hoc usque tempus et semper in suis successoribus, Episcopis Sanctae Romanae Sedis, ab ipso fundatae, eiusque consecratae sanguine, vivit et praesidet et iudicium exercet (1). Unde quicumque in hac Cathedra Petro succedit, is secundum Christi ipsius institutionem primatum Petri in universam Ecclesiam obtinet. Manet ergo dispositio veritatis, et beatus Petrus in accepta fortitudine petrae perseverans suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit (2). Hac de causa ad Romanam Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse semper

1. Cf. Ephesini Concilii Act. III.
2. S. Leo M. serm. III (al. II), cap. 3.

fuit omnem convenire Ecclesiam, hoc est, eos qui sunt undique fideles, ut in ea Sede, e qua venerandae communionis iura in omnes dimanant, tamquam membra in capite consociata, in unam corporis compagem coalescerent (1).

Si quis ergo dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione seu iure divino, ut beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpetuos successores; aut Romanum Pontificem non esse beati Petri in eodem primatu successorem; anathema sit.

CAPUT III.

DE VI ET RATIONE PRIMATUS ROMANI PONTIFICIS

Quapropter apertis innixi sacrarum litterarum testimoniis, et inhaerentes tum Praedecessorum Nostrorum Romanorum Pontificum, tum Conciliorum generalium disertis, perspicuisque decretis, innovamus oecumenici Concilii Florentini definitionem, qua credendum ab omnibus Christi fidelibus est, sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi

1. S. Iren. adv. haer., l. III, c. 3, et Conc. Aquilei. a. 381. inter epp. S. Ambros. ep. XI.

universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse; quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum Conciliorum et in sacris canonibus continetur.

Docemus proinde et declaramus, Ecclesiam Romanam disponente Domino super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum, et hanc Romani Pontificis iurisdictionis potestatem, quae vere episcopalis est, immediatam esse: erga quam cuiuscumque ritus et dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul omnes, officio hierarchicae subordinationis, veraeque obedientiae obstringuntur, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; ita ut custodita cum Romano Pontifice tam communionis, quam eiusdem fidei professionis unitate, Ecclesia Christi sit unus grex sub uno summo pastore. Haec est catholicae veritatis doctrina, a qua deviare salva fide atque salute nemo potest.

Tantum autem abest, ut haec Summi Pontificis potestas officiat ordinariae ac immediatae illi episcopalis iurisdictionis potestati, qua Episcopi qui positi a Spiritu Sancto in Apostolorum locum successerunt, tamquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos, pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali Pastore asseratur, roboretur ac vindicetur, secundum illud sancti Gregorii Magni: Meus honor est honor universalis Ecclesiae. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Tum ego vere honoratus sum,

cum singulis quibusque honor debitus non negatur (1).

Porro ex suprema illa Romani Pontificis potestate gubernandi universam Ecclesiam ius eidem esse consequitur, in huius sui muneris exercitio libere communicandi cum pastoribus et gregibus totius Ecclesiae, ut iidem ab ipso in via salutis doceri ac regi possint. Quare damnamus ac reprobamus illorum sententias, qui hanc supremi capitis cum pastoribus et gregibus communicationem licite impediri posse dicunt, aut eandem reddunt saeculari potestati obnoxiam, ita ut contendant, quae ab Apostolica Sede vel eius auctoritate ad regimen Ecclesiae constituuntur, vim ac valorem non habere, nisi potestatis saecularis placito confirmentur.

Et quoniam divino Apostolici primatus iure Romanus Pontifex universae Ecclesiae praeest, docemus etiam et declaramus, eum esse iudicem supremum fidelium (2), et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse iudicium recurri (3); Sedis vero Apostolicae, cuius auctoritate maior non est, iudicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de eius licere iudicare iudicio (4). Quare a recto veritatis tramite aberrant, qui affirmant, licere ab iudiciis Romanorum Pontificum ad oecumenicum Concilium tamquam ad auctoritatem Romano Pontifice superiorem appellare.

1. Ep. ad Eulog. Alexandrin. l. VIII. ep. XXX.
2. Pii PP. VI. Breve, « Super soliditate » d. 28. Nov. 1768.
3. Concil. Œcum. Lugdun. II.
4. Ep. Nicolai I. ad Michaelem Imperatorem.

Si quis itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius supremae potestatis; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et fideles; anathema sit.

CAPUT IV.

DE ROMANI PONTIFICIS INFALLIBILI MAGISTERIO.

Ipso autem Apostolico primatu, quem Romanus Pontifex tanquam Petri principis Apostolorum successor in universam Ecclesiam obtinet, supremam quoque magisterii potestatem comprehendi, haec Sancta Sedes semper tenuit, perpetuus Ecclesiae usus comprobat, ipsaque Œcumenica Concilia, ea imprimis, in quibus Oriens cum Occidente in fidei charitatisque unionem conveniebat, declaraverunt. Patres enim Concilii Constantinopolitani quarti, maiorum vestigiis inhaerentes, hanc solemnem ediderunt professionem: Prima salus est, rectae fidei regulam custodire. Et quia non potest Domini nostri Iesu Christi praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, haec, quae dicta

sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper catholica reservata religio, et sancta celebrata doctrina. Ab huius ergo fide et doctrina separari minime cupientes, speramus, ut in una communione, quam Sedes Apostolica praedicat, esse mereamur, in qua est integra et vera Christianae religionis soliditas (1). Approbante vero Lugdunensi Concilio secundo, Graeci professi sunt: Sanctam Romanam Ecclesiam summum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinere, quem se ab ipso Domino in beato Petro Apostolorum principe sive vertice, cujus Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit; et sicut prae caeteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et, si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent judicio definiri Florentinum denique Concilium definivit: Pontificem Romanum, verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse.

Huic pastorali muneri ut satisfacerent, Praedecessores Nostri indefessam semper operam dederunt, ut salutaris Christi doctrina apud omnes terrae populos propagaretur, parique cura vigilarunt, ut, ubi recepta esset, sincera et pura conservaretur. Quocirca totius

1. Ex formula S. Hormisdae Papae, prout ab Hadriano II. Patribus Concilii Œcumenici VIII, Constantinopolitani IV, proposita et ab iisdem subscripta est.

orbis Antistites nunc singuli, nunc in Synodis congregati, longam Ecclesiarum consuetudinem et antiquae regulae formam sequentes, ea praesertim pericula, quae in negotiis fidei emergebant, ad hanc Sedem Apostolicam retulerunt, ut ibi potissimum resarcirentur damna fidei, ubi fides non potest sentire defectum (1). Romani autem Pontifices, prout temporum et rerum conditio suadebat, nunc convocatis oecumenicis Conciliis aut explorata Ecclesiae per orbem dispersae sententia, nunc per Synodos particulares, nunc aliis, quae divina suppeditabat providentia, adhibitis auxiliis, ea tenenda definiverunt, quae sacris Scripturis et apostolicis Traditionibus consentanea Deo adiutore cognoverant. Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut eo assistente traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. Quorum quidem apostolicam doctrinam omnes venerabiles Patres amplexi et sancti Doctores orthodoxi venerati atque secuti sunt; plenissime scientes, hanc sancti Petri Sedem ab omni semper errore illibatam permanere, secundum Domini Salvatoris nostri divinam pollicitationem discipulorum suorum principi factam: Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.

Hoc igitur veritatis et fidei nunquam deficientis charisma Petro eiusque in hac Cathedra successoribus

1. Cf. S. Bern. Epist. 190.

divinitus collatum est, ut excelso suo munere in omnium salutem fungerentur, ut universus Christi grex per eos ab erroris venenosa esca aversus, coelestis doctrinae pabulo nutriretur, ut sublata schismatis occasione Ecclesia tota una conservaretur, atque suo fundamento innixa firma adversus inferi portas consisteret.

At vero cum hac ipsa aetate, qua salutifera Apostolici muneris efficacia vel maxime requiritur, non pauci inveniantur, qui illius auctoritati obtrectant; necessarium omnino esse censemus, praerogativam, quam unigenitus Dei Filius cum summo pastorali officio coniungere dignatus est, solemniter asserere.

Itaque Nos traditioni a fidei Christianae exordio perceptae fideliter inhaerendo, ad Dei Salvatoris nostri gloriam, religionis Catholicae exaltationem et Christianorum populorum salutem, sacro approbante Concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus: Romanum Pontificem, cum ex Cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse.

Si quis autem huic Nostrae definitioni contradicere, quod Deus avertat, praesumpserit; anathema sit.